

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(97/C 217/01)	E-1972/95 di Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Legalità democratica e trasparenza della Convenzione Europol .....	1
(97/C 217/02)	E-3641/95 di Marco Pannella al Consiglio Oggetto: Valutazione ed eventuale revisione delle politiche sulla droga .....	1
(97/C 217/03)	E-0717/96 di Yiannis Roubatis al Consiglio Oggetto: Turchia — Traffico e produzione di droga .....	2
(97/C 217/04)	E-0798/96 di Hartmut Nassauer al Consiglio Oggetto: Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee, approvata il 26 luglio 1995 .....	3
(97/C 217/05)	E-1590/96 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Rispetto degli accordi sulla tutela delle varietà vegetali nei paesi associati (Risposta complementare) .	3
(97/C 217/06)	E-1668/96 di Giacomo Santini e Antonio Tajani al Consiglio Oggetto: Intervento straordinario nel settore bovino .....	4
(97/C 217/07)	E-1787/96 di Johanna Maij-Weggen al Consiglio Oggetto: Invio tardivo di documenti del Consiglio ai ministri partecipanti .....	5
(97/C 217/08)	E-1842/96 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Demeton-S-metil (Risposta complementare) .....	6
(97/C 217/09)	E-1870/96 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Obbligo di vaccinazione in Italia .....	6
(97/C 217/10)	E-2274/96 di Yannis Kranidiotis al Consiglio Oggetto: Situazione in Birmania .....	7
(97/C 217/11)	E-3534/96 di Yannis Kranidiotis al Consiglio Oggetto: Situazione in Birmania .....	7
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2274/96 e E-3534/96 .....	8




Prezzo: 45 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/12)	E-2366/96 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: UEM e disoccupazione nel settore edile (Risposta complementare) .....	9
(97/C 217/13)	E-2549/96 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Internet .....	10
(97/C 217/14)	E-2683/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Iniziativa della Giunta di Andalusia per escludere dal piano regolatore coordinato di Doñana i comuni di Sanlúcar de Barrameda e Trebujena (Risposta complementare) .....	11
(97/C 217/15)	E-2822/96 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Elezioni in Bosnia .....	11
(97/C 217/16)	E-2831/96 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Ridefinizione delle zone beneficiarie di aiuti a titolo dell'obiettivo comunitario «miglioramento delle strutture economiche regionali» (Risposta complementare) .....	12
(97/C 217/17)	E-2947/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz al Consiglio Oggetto: Protezione delle specie – Chiarificazione delle relazioni UE/CITES .....	13
(97/C 217/18)	E-2948/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz al Consiglio Oggetto: Protezione della specie – Chiarificazione delle relazioni EU/CITES .....	13
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2947/96 e 2948/96 .....	14
(97/C 217/19)	E-3063/96 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni relative all'Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra le generazioni (1993) .....	14
(97/C 217/20)	E-3074/96 di Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione .....	15
(97/C 217/21)	E-3078/96 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Carni bovine .....	15
(97/C 217/22)	E-3119/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Rischi sanitari dei semi di soia resistenti al glifosate .....	17
(97/C 217/23)	E-3493/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Soia transgenica .....	17
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3119/96 e E-3493/96 .....	18
(97/C 217/24)	E-3121/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Preparati enzimatici prodotti con tecniche genetiche .....	18
(97/C 217/25)	E-3123/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Colza modificata geneticamente dalla ditta PGS .....	18
(97/C 217/26)	E-3467/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Disposizioni relative alla sicurezza da applicare agli esperimenti FACTT .....	19
(97/C 217/27)	E-3469/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Progetto di ricerca FACTT e colza geneticamente modificata .....	19
(97/C 217/28)	E-3471/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Dotazione finanziaria del progetto FACTT .....	19
(97/C 217/29)	E-3473/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: FACTT e responsabilità .....	20
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3123/96, E-3467/96, E-3469/96, E-3471/96 e 3473/96 .....	20
(97/C 217/30)	E-3131/96 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Stock di mangimi che presentano rischi di contaminazione da ESB in Gran Bretagna .....	20
(97/C 217/31)	E-3146/96 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Canarie, verso uno sviluppo sostenibile (Risposta complementare) .....	21

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/32)	E-3422/96 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Sfruttamento del lavoro minorile .....	22
(97/C 217/33)	E-3466/96 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Base giuridica del progetto FACTT .....	23
(97/C 217/34)	E-3485/96 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: L'ambiente e il progetto dell'Alqueva .....	24
(97/C 217/35)	E-3545/96 di Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Transizione pacifica a Cuba .....	25
(97/C 217/36)	E-3551/96 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Armonizzazione fiscale e finanziamento delle prestazioni sociali .....	25
(97/C 217/37)	E-3552/96 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Armonizzazione fiscale e regioni .....	25
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3551/96 e E-3552/96 .....	25
(97/C 217/38)	E-3574/96 di Angela Billingham alla Commissione Oggetto: Il piede quale unità di misura nel settore dei pellami .....	26
(97/C 217/39)	E-3582/96 di Frederik Willockx alla Commissione Oggetto: Partecipazione alle procedure di aggiudicazione di un appalto .....	27
(97/C 217/40)	E-3583/96 di Johanna Maij-Weggen e Arie Oostlander al Consiglio Oggetto: Riserva formulata dai Paesi Bassi in merito al documento Enfopol 159 del novembre 1996 .....	27
(97/C 217/41)	E-3595/96 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei cittadini europei alle elezioni per il Parlamento europeo negli Stati membri di cui non posseggono la cittadinanza .....	28
(97/C 217/42)	E-3640/96 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Linea B3-440: Lotta contro l'abuso di droga .....	29
(97/C 217/43)	E-3760/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Rete aeroportuale .....	30
(97/C 217/44)	E-3761/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Regioni montane .....	30
(97/C 217/45)	E-3768/96 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Sviluppo economico .....	31
(97/C 217/46)	E-3926/96 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Crisi della società europea .....	32
(97/C 217/47)	E-3928/96 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: Il bilancio del FEAOG .....	32
(97/C 217/48)	E-3929/96 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: Destinazione delle risorse della PAC .....	33
(97/C 217/49)	E-3932/96 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Sarcofago di Chernobyl .....	34
(97/C 217/50)	E-3935/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Selezione di personale all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali .....	35
(97/C 217/51)	E-3951/96 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Allevamenti di animali - accordi bilaterali .....	35
(97/C 217/52)	E-3960/96 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Piena utilizzazione delle quote di pesca .....	36
(97/C 217/53)	E-3961/96 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Finanziamenti comunitari all'impresa Riolele .....	37
(97/C 217/54)	E-3962/96 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Risorse idriche della penisola iberica .....	37



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/55)	E-3970/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Discriminazioni a carico dei quadri tecnici dell'istruzione di terzo grado .....	38
(97/C 217/56)	E-3972/96 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Parco eolico di Marmari (Eubea) .....	39
(97/C 217/57)	E-4000/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Controllo del regime di aiuti all'olio d'oliva .....	39
(97/C 217/58)	E-4003/96 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Opere di ristrutturazione del corso del Danubio .....	40
(97/C 217/59)	E-4014/96 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: La problematica delle esondazioni .....	40
(97/C 217/60)	E-4020/96 di Erika Mann alla Commissione Oggetto: Necessità di una strategia a lungo termine per la politica dell'UE sulle reti di ricerca .....	41
(97/C 217/61)	E-4021/96 di Erika Mann alla Commissione Oggetto: Necessità di una politica dell'UE sulle reti di ricerca .....	42
(97/C 217/62)	E-4022/96 di Erika Mann alla Commissione Oggetto: Necessità di facilitare l'accesso ai servizi di telecomunicazione transfrontalieri .....	42
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4020/96, E-4021/96 e E-4022/96 .....	43
(97/C 217/63)	E-4030/96 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Requisito della conoscenza dell'inglese stabilito dal Regno Unito per gli armatori con licenze britanniche .....	44
(97/C 217/64)	E-4031/96 di Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione del sistema di risarcimento a scagioni in Grecia .....	44
(97/C 217/65)	E-4036/96 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni del meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo (SEE) per il restauro del patrimonio storico europeo .....	45
(97/C 217/66)	P-4043/96 di Honor Funk alla Commissione Oggetto: Medicinale veterinario Dimetridazol .....	46
(97/C 217/67)	E-4047/96 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Frodi di transito .....	47
(97/C 217/68)	E-4050/96 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Chiusura dello stabilimento Nestlé di Abbiategrosso .....	48
(97/C 217/69)	E-4055/96 di Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Distorsioni di concorrenza provocate dalle compagnie (di utilità pubblica) per la distribuzione dell'energia elettrica in seguito alle proposte di liberalizzazione del mercato dell'elettricità .....	49
(97/C 217/70)	E-4056/96 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Condizioni di finanziamento del progetto di Alqueva .....	50
(97/C 217/71)	E-4057/96 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Condizioni di finanziamento del progetto di Alqueva .....	51
(97/C 217/72)	E-4061/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Tassa sulle importazioni di strutture usate di automezzi pesanti .....	52
(97/C 217/73)	E-4062/96 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: IVA sui servizi di assistenza a domicilio .....	53
(97/C 217/74)	E-4066/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Nazionalità del funzionario responsabile della proposta concernente lo statuto giuridico dell'euro .....	54
(97/C 217/75)	E-4067/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Funzionari tedeschi e Unione monetaria .....	54
(97/C 217/76)	E-4068/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Membri del servizio giuridico incaricati dell'elaborazione dello statuto giuridico dell'euro .....	54

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/77)	E-4069/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Membri delle Banche centrali incaricati dell'elaborazione dello statuto giuridico dell'euro .....	54
(97/C 217/78)	E-4070/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Elaborazione dello statuto giuridico dell'euro .....	55
(97/C 217/79)	E-4071/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Articolo 157, paragrafo 2, del trattato e Unione monetaria .....	55
(97/C 217/80)	E-4072/96 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Servizio giuridico responsabile dello statuto giuridico dell'euro .....	55
(97/C 217/81)	E-4073/96 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Equivalenza dei titoli nel settore dell'architettura .....	56
(97/C 217/82)	E-4075/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Telecomunicazioni e servizi postali .....	57
(97/C 217/83)	E-4079/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Protezione giuridica dei servizi criptati .....	57
(97/C 217/84)	E-4080/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Protezione giuridica dei servizi criptati .....	58
(97/C 217/85)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4079/96 e E-4080/96 .....	58
(97/C 217/85)	E-4081/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria in materia di acque .....	58
(97/C 217/86)	E-4083/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Frodi .....	59
(97/C 217/87)	E-4092/96 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Trattato Euratom .....	60
(97/C 217/88)	E-4093/96 di Patrick Cox alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei Commissari alle riunioni .....	61
(97/C 217/89)	E-4094/96 di Patrick Cox al Consiglio Oggetto: Partecipazione dei Ministri alle riunioni del Consiglio .....	62
(97/C 217/90)	E-4101/96 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Pubblicità «ingannevole» con il contributo dell'UE per favorire il consumo di carne bovina in Italia ..	62
(97/C 217/91)	E-4111/96 di Siegbert Alber alla Commissione Oggetto: Accordo europeo del 13.12.1993 fra le Comunità europee e i loro membri, da una parte e la Repubblica polacca, dall'altra e nuovi divieti di importazione in Polonia .....	63
(97/C 217/92)	E-4113/96 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Alterazione dei criteri di suddivisione degli aiuti a organizzazioni giovanili internazionali non governative (INGYO) .....	64
(97/C 217/93)	E-4114/96 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Premi all'esportazione per spedizioni di animali vivi .....	65
(97/C 217/94)	E-4116/96 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Divieto di vendita di articoli esentasse .....	66
(97/C 217/95)	E-4126/96 di María Sornosa Martínez e Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Massiccio arrivo in Europa di imbarcazioni cariche di soia transgenica .....	66
(97/C 217/96)	P-4131/96 di Luisa Todini alla Commissione Oggetto: Attivazione del telefono «117» .....	67
(97/C 217/97)	P-0002/97 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Regime di esenzione fiscale per lo xilitolo .....	68

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/98)	E-0022/97 di Riitta Myller alla Commissione Oggetto: Effetti dello xilitolo sulla salute .....	68
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0002/97 e E-0022/97 .....	69
(97/C 217/99)	E-0009/97 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Annullamento del Consiglio «Ricerca» .....	69
(97/C 217/100)	E-0010/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: CEVMA e esperimenti su animali .....	70
(97/C 217/101)	E-0013/97 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Programma UE di assistenza sociale per la distribuzione del burro .....	70
(97/C 217/102)	E-0015/97 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Carta rossa della FIG .....	70
(97/C 217/103)	E-0018/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Controllo degli aiuti nel settore del riso .....	71
(97/C 217/104)	E-0020/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Credito di 75.000 tonnellate di riso relativo ai quantitativi fissati come limite alle esportazioni sovvenzionate per la campagna precedente .....	72
(97/C 217/105)	E-0021/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Crisi del settore del riso .....	72
(97/C 217/106)	E-0023/97 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Gare d'appalto per la fornitura di servizi .....	73
(97/C 217/107)	E-0027/97 di Jens-Peter Bonde (I-EDN) al Consiglio Oggetto: Dichiarazioni tenute segrete .....	73
(97/C 217/108)	E-0029/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Estensione di un gasdotto alla Grecia occidentale e all'Albania .....	74
(97/C 217/109)	E-0034/97 di Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Mancanza di alcune regioni nel modello dell'euro .....	74
(97/C 217/110)	E-0038/97 di Riccardo Garosci e Luigi Florio alla Commissione Oggetto: Richiesta di miglioramento delle condizioni fiscali nel settore automobilistico europeo ed italiano in particolare, quali le agevolazioni per l'acquisto della prima vettura (auto, camion, moto) .....	75
(97/C 217/111)	P-0043/97 di Fernando Moniz alla Commissione Oggetto: Conferenza di Singapore, OMC e questioni sociali .....	76
(97/C 217/112)	E-0044/97 di Günter Lüttge alla Commissione Oggetto: Ulteriore armonizzazione della segnaletica stradale nell'Unione europea, in particolare nel quadro della rete stradale transeuropea .....	76
(97/C 217/113)	E-0045/97 di Hartmut Nassauer al Consiglio Oggetto: Progressi nella ratifica di Convenzioni e Protocolli approvati ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea .....	77
(97/C 217/114)	E-0051/97 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca col Marocco .....	78
(97/C 217/115)	E-0052/97 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Funzionamento del SIS (Sistema d'informazione Schengen) .....	79
(97/C 217/116)	E-0053/97 di Iñigo Méndez de Vigo al Consiglio Oggetto: Esclusione della delegazione del PE dal vertice dell'OSCE .....	79
(97/C 217/117)	E-0055/97 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Proposta della confagricoltura italiana per gli aiuti alimentari al Terzo Mondo .....	80
(97/C 217/118)	E-0056/97 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Direttive fitosanitarie europee .....	81
(97/C 217/119)	E-0061/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Occupazione: libertà di circolazione .....	82

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/120)	E-0064/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Energia: estrazione del carbone a cielo aperto .....	82
(97/C 217/121)	E-0066/97 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Efficace gestione dei prodotti sequestrati per frodi comunitarie .....	83
(97/C 217/122)	E-0068/97 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Regolamentazione concernente i diritti riscossi sull'eurobollo .....	84
(97/C 217/123)	E-0069/97 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Soluzione per i container di 45 piedi .....	85
(97/C 217/124)	E-0073/97 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Finalità dei Fondi strutturali .....	86
(97/C 217/125)	E-0076/97 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Recepimento della direttiva sui nitrati .....	86
(97/C 217/126)	E-0078/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130) .....	87
(97/C 217/127)	E-0079/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130) .....	88
(97/C 217/128)	E-0080/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130) .....	88
(97/C 217/129)	E-0081/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130) .....	88
(97/C 217/130)	E-0082/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130) .....	88
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0078/97, E-0079/97, E-0080/97, E-0081/97 e E-0082/97 .....	88
(97/C 217/131)	E-0083/97 di Mark Killilea al Consiglio Oggetto: Fondo di garanzia per la produzione cinematografica europea .....	89
(97/C 217/132)	E-0086/97 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Regime pensionistico per gli agricoltori - Clausola di ampliamento .....	90
(97/C 217/133)	E-0087/97 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Programma Citizens First .....	90
(97/C 217/134)	E-0092/97 di David Bove alla Commissione Oggetto: Batterie e pile contenenti cadmio .....	91
(97/C 217/135)	E-0093/97 di David Bove alla Commissione Oggetto: Batterie e pile contenenti cadmio .....	91
(97/C 217/136)	E-0094/97 di David Bove alla Commissione Oggetto: Batterie e pile contenenti cadmio .....	92
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0092/97, E-0093/97 e E-0094/97 .....	92
(97/C 217/137)	E-0095/97 di Carlo Ripa di Meana e Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Centro intermodale di Olbia (Sardegna) .....	92
(97/C 217/138)	E-0096/97 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Ospedale di Barlavento Algarvio, programma operativo sanità, Portogallo .....	93
(97/C 217/139)	E-0097/97 di José Apolinário e Quinídio Correia alla Commissione Oggetto: Aiuti specifici alle popolazioni delle Azzorre colpite dal maltempo .....	94

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/140)	P-0098/97 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Scarico di rifiuti ad Aranjuez (Spagna) .....	94
(97/C 217/141)	P-0101/97 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Inondazioni in Grecia .....	95
(97/C 217/142)	E-0102/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Aiuti ai trasporti combinati nell'Unione europea .....	96
(97/C 217/143)	E-0107/97 di Alfred Lomas al Consiglio Oggetto: Ostaggi in Kashmir .....	96
(97/C 217/144)	E-0109/97 di Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Detenuti politici in Nigeria .....	97
(97/C 217/145)	E-0110/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Contributi dei paesi non aderenti al CERN .....	97
(97/C 217/146)	E-0111/97 di Raimo Ilaskivi alla Commissione Oggetto: Chiarimenti in merito alla questione dell'imparzialità della decisione della Commissione sulla cosiddetta operazione Tuko .....	98
(97/C 217/147)	P-0113/97 di José Pomés Ruiz al Consiglio Oggetto: Risarcimento dei trasportatori per lo sciopero del dicembre 1996 in Francia .....	99
(97/C 217/148)	E-0115/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Uso dell'amianto nella rete idrica dell'Attica .....	99
(97/C 217/149)	E-0116/97 di Ludivina García Arias alla Commissione Oggetto: Politica di concorrenza e finanziamento delle infrastrutture del settore del gas in Europa .....	100
(97/C 217/150)	E-0117/97 di Ludivina García Arias alla Commissione Oggetto: Politica di concorrenza e finanziamento delle energie rinnovabili in Europa .....	100
(97/C 217/151)	E-0119/97 di Gerardo Fernández-Albor al Consiglio Oggetto: Pensione di anzianità per le casalinghe .....	101
(97/C 217/152)	E-0120/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Creazione di un servizio europeo di informazione tossicologica .....	102
(97/C 217/153)	E-0127/97 di Gérard Caudron alla Commissione Oggetto: Lotta contro l'alcolismo .....	103
(97/C 217/154)	E-0130/97 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Diritti delle parti nei progetti regionali .....	103
(97/C 217/155)	E-0132/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Ritiro delle vecchie auto inquinanti in Grecia .....	104
(97/C 217/156)	E-0133/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Casi di taratogenesi in Bulgaria .....	105
(97/C 217/157)	E-0135/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Ampliamento dell'Unione europea a Est .....	105
(97/C 217/158)	E-0136/97 di Gérard d'Aboville alla Commissione Oggetto: Inclusione dell'Arco atlantico nello sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa .....	106
(97/C 217/159)	E-0140/97 di Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Penalizzazioni risultanti dal superamento delle superfici di base per taluni seminativi nell'ultima campagna .....	107
(97/C 217/160)	P-0142/97 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Rangers d'Europa .....	108
(97/C 217/161)	P-0143/97 di Luigi Caligaris al Consiglio Oggetto: Trattamento daziario concesso alle repubbliche dell'ex Jugoslavia .....	108
(97/C 217/162)	E-0147/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Conservazione risorse pesca Mediterraneo .....	109

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/163)	E-0148/97 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi .....	110
(97/C 217/164)	E-0149/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi .....	110
(97/C 217/165)	E-0154/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Protezione indicazioni geografiche .....	111
(97/C 217/166)	E-0155/97 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Prodotti trasformati a base di limoni .....	112
(97/C 217/167)	E-0161/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Regioni e isole ultraperiferiche .....	112
(97/C 217/168)	E-0162/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Occupazione .....	113
(97/C 217/169)	E-0164/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Innovazione .....	113
(97/C 217/170)	E-0165/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Occupazione .....	114
(97/C 217/171)	E-0170/97 di Barbara Weiler alla Commissione Oggetto: Formazione ecologica nell'industria .....	115
(97/C 217/172)	E-0171/97 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Assistenza finanziaria UE alle organizzazioni per i diritti degli animali .....	116
(97/C 217/173)	E-0173/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Statistiche sull'impiego di animali in laboratorio .....	117
(97/C 217/174)	E-0180/97 di Roberta Angelilli e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Violazione della libera concorrenza nel mercato italiano delle assicurazioni RCA (responsabilità civile automobilistica) .....	118
(97/C 217/175)	E-0181/97 di Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Deragliamento di un treno ad alta velocità sulla linea Milano-Roma .....	119
(97/C 217/176)	E-0183/97 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa .....	119
(97/C 217/177)	E-0184/97 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa .....	120
(97/C 217/178)	E-0185/97 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa .....	120
(97/C 217/179)	E-0186/97 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa .....	120
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0183/97, E-0184/97, E-0185/97 e E-0186/97	121
(97/C 217/180)	E-0187/97 di Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: Dislocazione di posti di lavoro europei in India con sovvenzioni della Commissione europea .....	121
(97/C 217/181)	E-0188/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Bonifica del fiume Kifissos .....	122
(97/C 217/182)	E-0194/97 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Ispezioni di sicurezza .....	123
(97/C 217/183)	E-0196/97 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Politiche della Commissione europea sul lavoro minorile in India .....	124
(97/C 217/184)	E-0202/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Sostegno a iniziative culturali svolte in ambiti penali .....	124
(97/C 217/185)	E-0208/97 di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Deroghe al controllo via satellite dei pescherecci .....	125

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/186)	E-0211/97 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Comitato scientifico per l'alimentazione umana .....	125
(97/C 217/187)	E-0212/97 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Sicurezza in materia di fuochi d'artificio .....	126
(97/C 217/188)	E-0215/97 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Ufficio di rappresentanza delle tre regioni alpine: Provincia Autonoma di Bolzano, di Trento e del Land Tirolo a Bruxelles .....	127
(97/C 217/189)	E-0216/97 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Uffici di rappresentanza delle tre regioni alpine: Provincia Autonoma di Bolzano, di Trento e del Land Tirolo a Bruxelles .....	127
(97/C 217/190)	P-0218/97 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Modifica del regolamento 3030/93 .....	128
(97/C 217/191)	E-0220/97 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Promozione del turismo .....	129
(97/C 217/192)	E-0221/97 di Christa Klabl alla Commissione Oggetto: Efficacia probatoria dei documenti della previdenza sociale archiviati con mezzi ottici. ....	130
(97/C 217/193)	E-0222/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Ritardi nel transito di mezzi pesanti .....	131
(97/C 217/194)	E-0223/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Sicurezza sulle strade: regolamentazione concernente i limiti di velocità .....	132
(97/C 217/195)	E-0224/97 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Regolamentazione dell'accesso condizionato e relativi servizi tecnici .....	133
(97/C 217/196)	P-0228/97 di Salvador Jové Peres alla Commissione Oggetto: Contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 .....	134
(97/C 217/197)	E-0235/97 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Relazione finale della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia .....	135
(97/C 217/198)	E-0236/97 di Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Etichettatura di prodotti medicinali .....	135
(97/C 217/199)	E-0241/97 di Gastone Parigi e Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Richiesta di slittamento del pagamento multe quote latte .....	136
(97/C 217/200)	P-0243/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Sospensione degli aiuti alla flotta peschereccia fino all'approvazione del quarto programma di orientamento pluriennale .....	137
(97/C 217/201)	E-0249/97 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Fondi di sostegno a titolo del bilancio agricolo .....	137
(97/C 217/202)	P-0250/97 di Felipe Camisón Asensio alla Commissione Oggetto: Opportunità dell'elaborazione di norme volte a favorire la libera concorrenza nel mercato della televisione digitale .....	138
(97/C 217/203)	P-0251/97 di Giovanni Burtone alla Commissione Oggetto: Gravissima situazione dei produttori di latte italiani .....	139
(97/C 217/204)	E-0252/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Ristrutturazione dei servizi veterinari della Commissione .....	140
(97/C 217/205)	E-0253/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Degrado ambientale provocato dall'attività di una cava .....	141
(97/C 217/206)	E-0257/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Accesso dei cittadini alla Corte di giustizia delle Comunità europee .....	141
(97/C 217/207)	E-0260/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Seguito da dare alla campagna «Tolleranza zero» a Thurrock, RU .....	142
(97/C 217/208)	E-0261/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Riconversione professionale di lavoratori del settore pubblico nell'ambito di ADAPT e dei programmi strutturali obiettivo quattro .....	142


<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/209)	E-0263/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Controllo del commercio internazionale di armi .....	143
(97/C 217/210)	E-0264/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Formazione per la creazione di attività di tipo consorziale nel South-Essex .....	144
(97/C 217/211)	E-0266/97 di Bernie Malone alla Commissione Oggetto: Discriminazione del Ministero della pubblica istruzione irlandese nei confronti di insegnanti che non esercitano la loro professione .....	144
(97/C 217/212)	E-0267/97 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Importazioni di riso nella Comunità .....	145
(97/C 217/213)	E-0268/97 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Gestione dei contingenti di riso .....	145
(97/C 217/214)	E-0270/97 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Esportazioni di riso comunitario .....	146
(97/C 217/215)	E-0272/97 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Commercio di lombo e conserve di tonno provenienti dai paesi ACP .....	146
(97/C 217/216)	E-0276/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Situazione attuale dell'industria delle conserve di pesce nell'UE .....	146
(97/C 217/217)	E-0277/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Biotossine marine nei prodotti del mare .....	147
(97/C 217/218)	E-0278/97 di Yvan Blot alla Commissione Oggetto: Difesa dei tabacchicoltori alsaziani .....	147
(97/C 217/219)	E-0289/97 di José Pomés Rtuiz alla Commissione Oggetto: Linee di credito e progetti di sostegno a microimprese e a piccole e medie imprese .....	148
(97/C 217/220)	E-0292/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Pesca .....	149
(97/C 217/221)	E-0294/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Gettito IVA .....	149
(97/C 217/222)	E-0297/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Formaggio «feta» .....	150
(97/C 217/223)	E-0299/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Zone risicole .....	151
(97/C 217/224)	E-0348/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: registro delle superfici coltivate .....	151
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0299/97 e E-0348/97 .....	151
(97/C 217/225)	E-0300/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Mercato del cotone .....	152
(97/C 217/226)	E-0301/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Programmi PHARE E TACIS .....	153
(97/C 217/227)	E-0305/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Fondo sociale .....	154
(97/C 217/228)	E-0308/97 di Niels Kofoed alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva 92/66/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle .....	155
(97/C 217/229)	E-0309/97 di Doris Pack alla Commissione Oggetto: Andamento del mercato interno nel settore dell'edilizia .....	155
(97/C 217/230)	E-0310/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Aumento della circolazione di medicinali contraffatti sul mercato mondiale .....	156
(97/C 217/231)	E-0314/97 di Michèle Lindeperg alla Commissione Oggetto: Iniziative della Commissione in materia di diritto di asilo .....	156

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(97/C 217/232)	P-0345/97 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Pubblico accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie .....	157
(97/C 217/233)	P-0346/97 di John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Incidenti occorsi a cittadini non residenti .....	158
(97/C 217/234)	P-0347/97 di Anne McIntosh alla Commissione Oggetto: Alternative all'etichettatura del bestiame .....	159
(97/C 217/235)	E-0349/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: tecniche per verificare le superfici coltivate .....	160
(97/C 217/236)	E-0350/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese del FEAOG in Spagna .....	160
(97/C 217/237)	E-0351/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese del FEAOG in Francia .....	161
(97/C 217/238)	E-0352/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese del FEAOG in Grecia .....	161
(97/C 217/239)	E-0353/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese del FEAOG in Italia .....	161
(97/C 217/240)	E-0354/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese del FEAOG in Portogallo .....	161
(97/C 217/241)	E-0355/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per le restituzioni in Spagna .....	161
(97/C 217/242)	E-0356/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per le restituzioni in Francia .....	162
(97/C 217/243)	E-0357/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per le restituzioni in Grecia .....	162
(97/C 217/244)	E-0358/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per le restituzioni in Italia .....	162
(97/C 217/245)	E-0359/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per le restituzioni in Portogallo .....	162
(97/C 217/246)	E-0360/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Spagna .....	163
(97/C 217/247)	E-0361/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Francia .....	163
(97/C 217/248)	E-0362/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Grecia .....	163
(97/C 217/249)	E-0363/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Italia .....	163
(97/C 217/250)	E-0364/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Portogallo .....	164
(97/C 217/251)	E-0365/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Spagna .....	164
(97/C 217/252)	E-0366/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Francia .....	164
(97/C 217/253)	E-0367/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Grecia .....	164
(97/C 217/254)	E-0368/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Italia .....	165
(97/C 217/255)	E-0369/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Portogallo .....	165

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/256)	E-0370/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Spagna .....	165
(97/C 217/257)	E-0371/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Francia .....	165
(97/C 217/258)	E-0372/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Grecia .....	166
(97/C 217/259)	E-0373/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Italia .....	166
(97/C 217/260)	E-0374/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Portogallo .....	166
(97/C 217/261)	E-0375/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Spagna .....	166
(97/C 217/262)	E-0376/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Francia .....	167
(97/C 217/263)	E-0377/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Grecia .....	167
(97/C 217/264)	E-0378/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Italia .....	167
(97/C 217/265)	E-0379/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Portogallo .....	167
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0350/97, E-0351/97, E-0352/97, E-0353/97, E-0354/97, E-0355/97, E-0356/97, E-0357/97, E-0358/97, E-0359/97, E-0360/97, E-0361/97, E-0362/97, E-0363/97, E-0364/97, E-0365/97, E-0366/97, E-0367/97, E-0368/97, E-0369/97, E-0370/97, E-0371/97, E-0372/97, E-0373/97, E-0374/97, E-0375/97, E-0376/97, E-0377/97, E-0378/97 e E-0379/97/97 .....	168
(97/C 217/266)	E-0382/97 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Casi di malattia professionale alla Ford Electrónica di Setúbal (Portogallo) .....	168
(97/C 217/267)	P-0383/97 di Annemarie Kuhn alla Commissione Oggetto: Dumping delle carni bovine da parte dell'Unione europea in Africa .....	169
(97/C 217/268)	E-0384/97 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Comportamento della Commissione nella questione dello xilitolo .....	170
(97/C 217/269)	P-0385/97 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Quantità massima di residui consentiti in alcune specie ittiche .....	170
(97/C 217/270)	P-0387/97 di Ilona Graenitz alla Commissione Oggetto: Granturco geneticamente modificato .....	171
(97/C 217/271)	E-0390/97 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Attuazione del programma ALFA .....	172
(97/C 217/272)	E-0393/97 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Programma Phare ACE per il 1996 .....	173
(97/C 217/273)	E-0394/97 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Interporto di Prato .....	173
(97/C 217/274)	E-0395/97 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Discriminazione ai danni dei cittadini europei in base alla proposta di legge sull'inserimento dei nuovi arrivati nei Paesi Bassi .....	174
(97/C 217/275)	P-0397/97 di Raimondo Fassa alla Commissione Oggetto: Riconoscimento di idoneità in Italia per le ONG .....	175
(97/C 217/276)	E-0398/97 di Mihail Papayannakis, Paraskevas Avgerinos, Nikitas Kaklamanis e Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Misure antidumping contro gli articoli di pelletteria di produzione cinese .....	175

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/277)	E-0400/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Salvaguardia del patrimonio musicale europeo .....	176
(97/C 217/278)	E-0401/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Esiguità degli indennizzi a favore degli esportatori di ortofrutticoli .....	177
(97/C 217/279)	E-0404/97 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Rischio di crollo dei monumenti di Knossos .....	178
(97/C 217/280)	E-0407/97 di Arthur Newens alla Commissione Oggetto: Finanziamenti UE per la demografia e la sanità riproduttiva dopo la Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo .....	179
(97/C 217/281)	E-0415/97 di Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Partecipazione della Commissione al G7 «Finanze dell'8 febbraio 1997 .....	179
(97/C 217/282)	E-0416/97 di Riccardo Nencini alla Commissione Oggetto: Beni artistici trafugati .....	180
(97/C 217/283)	P-0420/97 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Inserimento nell'iniziativa comunitaria URBAN di un programma di rinnovo della Baia di Pasaia (Paese basco) .....	181
(97/C 217/284)	P-0424/97 di Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Penalità per gli oleaginosi nella campagna 1996/97 .....	182
(97/C 217/285)	E-0426/97 di María Sornosa Martínez, Angela Sierra González e Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Situazione delle donne a Timor orientale .....	182
(97/C 217/286)	E-0427/97 di Magda Aelvoet e Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Sostegno dell'UE al Centro «Carapax» .....	183
(97/C 217/287)	E-0429/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Fusione Banca Popolare di Sassari e Banca di Sassari Spa .....	184
(97/C 217/288)	P-0432/97 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Programma operativo per l'istruzione (sottoprogrammi 3 e 4) .....	184
(97/C 217/289)	P-0453/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Programma operativo per l'istruzione .....	185
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0432/97 e P-0453/97 .....	185
(97/C 217/290)	E-0434/97 di Stanislaw Tillich alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei PECO a programmi dell'UE .....	186
(97/C 217/291)	E-0436/97 di Stanislaw Tillich alla Commissione Oggetto: Aiuti alla Sassonia nel periodo 1994-1996 .....	186
(97/C 217/292)	E-0437/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Colonizzazione di Cipro .....	187
(97/C 217/293)	E-0438/97 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Sovrasfruttamento forestale nell'isola di Yamdena .....	187
(97/C 217/294)	E-0439/97 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Ritorno delle popolazioni trasferite sulle alture di Chittagong .....	188
(97/C 217/295)	E-0440/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 95/29/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto .....	188
(97/C 217/296)	E-0441/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Personale addetto ai problemi forestali alla DG VIII .....	189
(97/C 217/297)	E-0443/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Aragoste radioattive .....	190
(97/C 217/298)	E-0446/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Conseguenze della sentenza Bosman .....	190

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/299)	E-0450/97 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Conseguenze pregiudiziali a cittadini comunitari per ritardata applicazione in talune regioni italiane del regolamento comunitario 2080/92 .....	191
(97/C 217/300)	E-0452/97 di Arie Oostlander alla Commissione Oggetto: Fornitura di materie prime per armi biologiche all'Iraq da parte di imprese olandesi nel periodo 1989-1992 .....	192
(97/C 217/301)	P-0454/97 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Costruzione di un depuratore a Ialissòs (Rodi) .....	193
(97/C 217/302)	P-0456/97 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Dumping fiscale .....	193
(97/C 217/303)	E-0459/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Programmi MED .....	194
(97/C 217/304)	E-0461/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Velocità massima trattori agricoli o forestali .....	195
(97/C 217/305)	E-0463/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Gestione del traffico aereo .....	195
(97/C 217/306)	E-0464/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Firma, senza apposizione del visto preliminare, del contratto per la costruzione dell'Emiciclo europeo a Strasburgo .....	196
(97/C 217/307)	E-0467/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Patto per l'occupazione .....	196
(97/C 217/308)	P-0469/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Esportazione di bestiame vivo a paesi terzi .....	197
(97/C 217/309)	P-0471/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Aiuto umanitario alla Repubblica di Serbia .....	197
(97/C 217/310)	P-0472/97 di Bernie Malone alla Commissione Oggetto: Condizioni di lavoro per gli allievi piloti della Aer Lingus in Irlanda .....	198
(97/C 217/311)	P-0473/97 di Sirkka-Liisa Anttila alla Commissione Oggetto: Misure per abolire il divieto posto dalla Russia all'importazione di uova destinate all'alimentazione umana e provenienti dalla Finlandia .....	199
(97/C 217/312)	P-0481/97 di José Pomés Ruiz alla Commissione Oggetto: Partecipazione della peseta all'UEM .....	200
(97/C 217/313)	P-0482/97 di Marilena Marin alla Commissione Oggetto: Insediamento dei giovani in agricoltura .....	200
(97/C 217/314)	E-0485/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: La Cina e gli accordi di pace del Guatemala .....	201
(97/C 217/315)	E-0486/97 di Juan Colino Salamanca e Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca con il Marocco .....	201
(97/C 217/316)	E-0503/97 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Discriminazioni negli USA contro cittadini dell'Unione .....	202
(97/C 217/317)	E-0507/97 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Discriminazione di cittadini italiani nell'iscrizione a università del Regno Unito .....	202
(97/C 217/318)	E-0509/97 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Cooperazione allo sviluppo .....	203
(97/C 217/319)	E-0510/97 di Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: Programmi europei per i giovani con meno di 15 anni e i bambini .....	204
(97/C 217/320)	E-0514/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Trasposizione in Spagna delle direttive sulla protezione sociale .....	204



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/321)	P-0517/97 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Qualifica internazionale di camionista .....	205
(97/C 217/322)	E-0525/97 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Tappeti recanti certificazione Rugmark .....	206
(97/C 217/323)	E-0526/97 di James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Aiuti all'Algeria .....	206
(97/C 217/324)	E-0532/97 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Realizzazione di un impianto di riciclaggio nel Comune di Bronzolo – Branzoll, Provincia autonoma di Bolzano, Italia .....	207
(97/C 217/325)	E-0533/97 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Realizzazione di un impianto di riciclaggio nel Comune di Bronzolo – Branzoll, Provincia autonoma di Bolzano, Italia .....	208
(97/C 217/326)	E-0542/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Sentenze di morte contro 2 seguaci della fede Bahai in Iran .....	208
(97/C 217/327)	E-0543/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Divieto imposto al Dott. Majed Nasser di recarsi nei Paesi Bassi .....	209
(97/C 217/328)	E-0551/97 di Ulf Holm alla Commissione Oggetto: No svedese all'UEM .....	209
(97/C 217/329)	E-0556/97 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Contingentamento della fecola di patate .....	210
(97/C 217/330)	E-0559/97 di James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Condizioni di detenzione di cittadini UE nelle carceri dell'Arabia Saudita .....	210
(97/C 217/331)	E-0565/97 di Magda Aelvoet alla Commissione Oggetto: Miglioramento delle condizioni abitative dei residenti dell'Espace Bruxelles-Europe .....	211
(97/C 217/332)	P-0570/97 di Maria Berger alla Commissione Oggetto: Carichi navali EUR-1 .....	212
(97/C 217/333)	P-0571/97 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Direttiva sull'inquinamento acustico .....	212
(97/C 217/334)	P-0572/97 di Elly Plooi-j-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Sito per la segnalazione della pornografia infantile presente su Internet .....	213
(97/C 217/335)	P-0573/97 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Parco autovetture per i membri della Commissione .....	213
(97/C 217/336)	P-0574/97 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Uffici Erasmus, Comenius e Lingua .....	214
(97/C 217/337)	E-0586/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Applicazione del programma «Philoxenia» .....	215
(97/C 217/338)	E-0587/97 di Angela Sierra González, Laura González Álvarez, Pedro Maset Campos e María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Progetto di installazione di un centro di lancio di satelliti sull'isola di El Hierro (Canarie – Spagna) ..	215
(97/C 217/339)	P-0595/97 di Antoine-François Bernardini alla Commissione Oggetto: Situazione della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi in Francia .....	216
(97/C 217/340)	P-0596/97 di Arie Oostlander alla Commissione Oggetto: Articoli della stampa su vaccini marcati contro la peste suina .....	216
(97/C 217/341)	P-0614/97 di Pertti Paasio alla Commissione Oggetto: Assicurare l'attività dei consigli comunali serbi eletti democraticamente .....	218
(97/C 217/342)	P-0615/97 di Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Divieto di esportazione di suini olandesi vivi a causa dell'epidemia di peste suina .....	218
(97/C 217/343)	E-0627/97 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Erogazione dei finanziamenti per il programma «Meda Democracy» .....	219

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/344)	E-0636/97 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Contributo sociale generalizzato .....	220
(97/C 217/345)	E-0637/97 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Indennità francesi/belghe .....	220
(97/C 217/346)	E-0639/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Mancanza di trasparenza nella gestione dei corsi di formazione professionale a gestione ministeriale in Italia .....	221
(97/C 217/347)	E-0641/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Blocco dei finanziamenti sul bilancio 1997 dell'Unione europea per le misure di sostegno agli anziani .....	222
(97/C 217/348)	E-0655/97 di Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Organizzazioni non governative in El Salvador .....	222
(97/C 217/349)	E-0666/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Presenza eccessiva di polveri di amianto nel deposito Atac di Grottarossa a Roma .....	223
(97/C 217/350)	E-0678/97 di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni della Commissione alla pubblicazione ASUD/JOURNAL .....	224
(97/C 217/351)	E-0679/97 di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Valutazione del numero delle persone disabili .....	224
(97/C 217/352)	E-0680/97 di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Accise sugli oli minerali .....	225
(97/C 217/353)	E-0688/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Comitato europeo per l'occupazione .....	225
(97/C 217/354)	E-0694/97 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Cattura di criceti in Francia .....	225
(97/C 217/355)	E-0696/97 di Leen van der Waal (I-EDN) alla Commissione Oggetto: Colloqui esplorativi con la Siria .....	226
(97/C 217/356)	P-0697/97 di Francisca Sauquillo Pérez del Arco alla Commissione Oggetto: Assunzione da parte della Commissione di un consulente per la gestione della voce di bilancio B7-6000 .....	227
(97/C 217/357)	E-0791/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle Istituzioni comunitarie .....	228
(97/C 217/358)	E-0797/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	228
(97/C 217/359)	E-0799/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	228
(97/C 217/360)	E-0802/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	229
(97/C 217/361)	E-0805/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	229
(97/C 217/362)	E-0806/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	229
(97/C 217/363)	E-0808/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	230
(97/C 217/364)	E-0813/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	230
(97/C 217/365)	E-0815/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	230
(97/C 217/366)	E-0819/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	231



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
(97/C 217/367)	E-0821/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	231
(97/C 217/368)	E-0822/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	231
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0821/97 e E-0822/97 .....	231
(97/C 217/369)	E-0823/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	232
(97/C 217/370)	E-0824/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi .....	232
(97/C 217/371)	E-0837/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Dati sul miglioramento del rendimento energetico .....	232
(97/C 217/372)	P-0854/97 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Esame dei ricorsi .....	233
(97/C 217/373)	E-0881/97 di Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: Dichiarazione d'intenti: «L'Europa contro il razzismo» .....	233

## I

*(Comunicazioni)*

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(97/C 217/01)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1972/95  
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consiglio***(10 luglio 1995)**Oggetto:* Legalità democratica e trasparenza della Convenzione Europol

In una sua risoluzione sul Consiglio europeo di Cannes il Parlamento europeo ha dichiarato «la propria preoccupazione per il fatto che Europol potrebbe essere istituito senza un previo rafforzamento del ruolo della Commissione, senza un finanziamento a carico del bilancio comunitario, senza alcun controllo da parte della Corte dei conti, senza rientrare nella giurisdizione della Corte di giustizia e senza avere alcuna responsabilità dinanzi al Parlamento europeo» e ha insistito affinché il Consiglio «tenga conto della posizione del Parlamento prima dell'adozione finale della Convenzione».

Poiché la Convenzione Europol è stata stesa in tutta segretezza e senza trasparenza all'insaputa del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, determinando con ciò giustificate inquietudini tra cittadini dell'Europa, può il Consiglio dire quali provvedimenti concreti prenderà per ristabilire la legalità democratica a livello di Unione, e di gli Stati membri?

**Risposta***(18 aprile 1997)*

La base giuridica dell'atto che istituisce l'Ufficio europeo di polizia è l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. Il testo dell'atto è stato trasmesso al Parlamento europeo nel giugno 1995, conformemente alle disposizioni dell'articolo K.6 di tale trattato. Inoltre, il testo della convenzione Europol è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 novembre 1995. In alcuni, se non in tutti, gli Stati membri nelle procedure necessarie per la tariffa sono coinvolti i Parlamenti nazionali.

Inoltre il 23 luglio 1996 è stato concluso il protocollo concernente l'interpretazione, a titolo pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia.

(97/C 217/02)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3641/95  
di Marco Pannella (ARE) al Consiglio***(12 gennaio 1996)**Oggetto:* Valutazione ed eventuale revisione delle politiche sulla droga

- Considerando che il recente seminario congiunto (Parlamento, Consiglio e Commissione) in materia di droga, tenutosi a Bruxelles il 7 e 8 dicembre 1995, è stato convocato in seguito ad una richiesta del Parlamento (relazioni Stewart-Clark (A4-0136/95 <sup>(1)</sup>) e Burtone (A4-0171/95 <sup>(2)</sup>),

- considerando che tale richiesta del Parlamento riguardava una conferenza che promuovesse «la discussione e l'analisi dei risultati delle politiche attualmente in vigore nel quadro delle Convenzioni ONU del 1961, 1971 e 1988 in materia, onde permettere un'eventuale revisione delle convenzioni stesse», mentre la conferenza tenutasi non ha affrontato direttamente tali aspetti,

intende il Consiglio utilizzare i risultati del seminario tenutosi per la preparazione di una conferenza di più ampio respiro, che si occupi della valutazione ed eventuale revisione delle politiche in vigore in materia di droga, in linea con la richiesta del Parlamento?

(1) GU C 166 del 3.7.1995, pag. 116

(2) GU C 269 del 16.10.1995, pag. 65.

### **Risposta**

*(18 aprile 1997)*

I risultati del suddetto seminario congiunto nonché di quello di marzo 1996 sull'armonizzazione delle legislazioni sono stati ampiamente presi in considerazione al momento dell'elaborazione del programma della Presidenza irlandese.

Una relazione al Consiglio europeo di dicembre 1996 a Dublino rispecchia i lavori della Presidenza irlandese. Tale relazione prevede alcune attività di cui alcune sono state raccomandate nel corso del suddetto seminario.

Per il momento il Consiglio non prevede di organizzare una conferenza quale prevista dall'Onorevole Parlamentare.

(97/C 217/03)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0717/96**

**di Yiannis Roubatis (PSE) al Consiglio**

*(27 marzo 1996)*

*Oggetto:* Turchia — Traffico e produzione di droga

Stando alla relazione annuale sul controllo del traffico internazionale di droga pubblicata dallo State Departement il 1° marzo 1995, la Turchia rappresenta un «centro chiave» per il traffico di droga dall'Asia sud-occidentale verso l'Europa, mentre produce e lavora al contempo grandi quantitativi di stupefacenti destinati soprattutto ai mercati europei.

Può il Consiglio dire:

1. di quali informazioni dispone in merito a quanto riferito nella relazione dello State Departement a proposito della Turchia;
2. quali provvedimenti ha preso e quali intende prendere in futuro per far sì che tale paese associato all'Unione europea venga obbligato a assumere misure più rigorose per il controllo del traffico di droga e l'immediato blocco della produzione di qualsiasi tipo di stupefacenti, eccettuati quelli utilizzati per scopi sanitari?

### **Risposta**

*(24 aprile 1997)*

Il Consiglio non è in possesso dei dati citati dall'Onorevole Parlamentare. La produzione di stupefacenti in Turchia e il relativo traffico attraverso tale paese sono fonte di preoccupazione in seno all'Unione. A seguito del piano «droga» varato dal Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995, il Consiglio ha adottato, sotto la Presidenza irlandese, un'azione comune in base all'articolo K.3(2)b del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione degli Stati membri a un'operazione strategica predisposta dal Consiglio di cooperazione doganale volta a combattere contro il traffico di stupefacenti sulla rotta dei Balcani.

In seguito alla presentazione di una relazione dell'Unità Droga Europol (UDE), sotto la Presidenza olandese si stanno studiando misure concrete in questo settore.

(97/C 217/04)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0798/96****di Hartmut Nassauer (PPE) al Consiglio***(12 aprile 1996)*

*Oggetto:* Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee, approvata il 26 luglio 1995

E' in grado il Consiglio di precisare, per ogni Stato membro, lo stato di avanzamento, al 1° marzo 1996, della procedura di ratifica della Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee, approvata il 26 luglio 1995 (1)?

(1) GU C 316 del 27.11.1996, pag. 48.

**Risposta***(18 aprile 1997)*

A tutt'oggi nessuno Stato membro ha ratificato la convenzione in oggetto.

Il Consiglio è favorevole alla ratifica e all'attuazione della convenzione il più rapidamente possibile da parte di tutti gli Stati membri. Tuttavia, allorchè è stata stabilita la convenzione, nel luglio 1995, è rimasta insoluta la difficile questione dell'eventuale attribuzione alla Corte di giustizia della competenza di interpretare in via pregiudiziale la convenzione.

Fortunatamente si è nel frattempo trovata una soluzione: il 29 novembre 1996 il Consiglio ha stabilito, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, un protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale della convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee da parte della Corte di giustizia.

Il Consiglio prevede pertanto prossimamente la ratifica della convenzione da parte di tutti gli Stati membri.

(97/C 217/05)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1590/96****di Reimer Böge (PPE) alla Commissione***(24 giugno 1996)*

*Oggetto:* Rispetto degli accordi sulla tutela delle varietà vegetali nei paesi associati

La violazione delle disposizioni sulla tutela delle varietà nei paesi partner dell'Unione europea arreca considerevoli danni economici ai costitutori europei di varietà vegetali. Si stima che due terzi delle rose di varietà tutelate importate in Germania dalla Polonia siano coltivate senza licenza. Questa forma di «pirateria delle marche» è ormai diventata un problema serio per i selezionatori tedeschi di rose. Ad esempio, l'ufficio investigativo della dogana di Lubecca ha recentemente sequestrato rose coltivate illegalmente provenienti dalla Polonia per un valore largamente superiore a 100.000 marchi tedeschi.

Quali misure adotta la Commissione per garantire efficacemente il rispetto delle clausole sulla tutela delle varietà vegetali contenute negli accordi europei con i paesi nostri partner?

**Risposta complementare data dal sig. Fischler  
in nome della Commissione***(26 febbraio 1997)*

A complemento della sua risposta del 30 luglio 1996, la Commissione è ora in grado di informare l'onorevole parlamentare sui dati da essa raccolti negli Stati membri in merito alla «pirateria delle marche».

Essa ha concluso che il problema economico per selezionatori di rose, problema al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, può non essere dovuto a violazioni in senso stretto dei diritti di tutela delle varietà vegetali, ma a tre diverse circostanze che si verificavano in passato e cioè: limitata protezione delle varietà vegetali nella Comunità (che in genere riguardava soltanto il materiale di moltiplicazione della varietà protetta), mancata tutela, in alcuni paesi terzi, di varietà vegetali protette nella Comunità e disposizioni carenti per l'intercettazione, alle frontiere esterne della Comunità, di materiale di varietà protette la cui importazione non è autorizzata nella Comunità.

Tali circostanze sono cambiate di recente oppure vengono attualmente esaminate alla ricerca di ulteriori soluzioni. Per quanto si riferisce al primo elemento, va osservato che dal 1994 la Comunità dispone di due tipi di tutela delle varietà vegetali, ovvero un sistema comunitario di tutela delle varietà vegetali <sup>(1)</sup> e sistemi nazionali fissati da singoli Stati membri per la tutela delle varietà vegetali. Il sistema comunitario estende la gamma di protezione, oltre il materiale di moltiplicazione o altri costituenti di varietà, al materiale raccolto di varietà protette. Attualmente alcuni Stati membri stanno prendendo in considerazione la possibilità di inserire una simile estensione nei rispettivi sistemi nazionali, onde conformarsi alle norme della convenzione riveduta UPOV <sup>(2)</sup> del 1991 per la protezione delle novità vegetali. Sembra evidente che non sono necessarie ulteriori iniziative in merito da parte della Commissione.

Per quanto si riferisce al secondo elemento, l'accordo OCM (organizzazione mondiale del commercio) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) esige disposizioni per la tutela delle varietà vegetali mediante un brevetto, o un sistema specifico sui generis o una combinazione di entrambi. Disposizioni dello stesso tipo sono anche previste negli accordi europei citati dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, le domande per la concessione di una privativa nei paesi terzi in questione devono essere presentate singolarmente dai selezionatori. La Commissione ritiene che la Comunità non abbia alcuna autorità per estendere automaticamente la sua protezione a un paese terzo.

Per quanto si riferisce alla intercettazione alla frontiera di materiale non autorizzato di specie protette, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla parte terza, capitolo 4 — dell'accordo OMC-TRIPS secondo cui, nel caso di un marchio di fabbrica e di un copyright devono e possono, nel caso dei diritti di proprietà intellettuale, essere adottate procedure che consentano al titolare della privativa di presentare una domanda affinché le autorità doganali sospendano la libera circolazione delle merci interessate. Attualmente la Commissione sta esaminando, per quanto si riferisce ai diritti di tutela delle varietà vegetali, la necessità di tali misure a livello comunitario e le eventuali implicazioni e presenterà le proposte necessarie, se del caso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 24 luglio 1994, concernente la privativa comunitarie per ritrovati vegetali — GU L 227 dell'1.9.1994, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995 — GU L 258 del 25.10.1995.

<sup>(2)</sup> Union pour la protection des obtentions végétales.

(97/C 217/06)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1668/96

di Giacomo Santini (UPE) e Antonio Tajani (UPE) al Consiglio

(24 giugno 1996)

*Oggetto:* Intervento straordinario nel settore bovino

Il settore dell'allevamento bovino italiano copre il 20% della produzione totale comunitaria per un totale di 2.200.000 capi. Il 70% di questo potenziale è concentrato nel Nord-est dove, in questi ultimi mesi, centinaia di allevatori hanno chiuso le stalle denunciando una gravissima crisi.

La Commissione ha proposto un intervento straordinario sulla linea di bilancio del FEAOG-Garanzia, 650 Mecu (circa 1200 miliardi di lire) destinati a tutti gli Stati membri.

Considerando che la ripartizione deve avvenire in proporzione all'incidenza produttiva.

Considerando altresì che il metodo di assegnazione del premio unico di produzione, come proposto nel pacchetto prezzi per la campagna di commercializzazione 1996/97, è assegnato per i vitelli a 10 mesi d'età, perpetuando una situazione di vantaggio per gli allevatori tedeschi e francesi, dai quali Italia, Spagna, Grecia e Portogallo sono importatori netti di vitelli.

Per quale motivo il Consiglio ha riservato all'Italia soltanto il 6% del suddetto importo, cioè 39 Mecu?

#### Risposta

(18 aprile 1997)

Durante tutto il 1996 il Consiglio ha adottato una serie di regolamenti che modificano l'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine per far fronte alla crisi scatenata nel marzo 1996 dalle rivelazioni del Governo del Regno Unito sul possibile rischio di trasmissione all'uomo della BSE.

La prima misura adottata dal Consiglio in materia figura nel regolamento (CEE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996. Con tale misura il Consiglio, dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Firenze, ha deciso di consacrare una dotazione di 850 milioni di ecu al sostegno agli allevatori comunitari gravemente colpiti da tale crisi.

Il suddetto regolamento contempla due tipi di aiuti finanziati dal bilancio comunitario, vale a dire:

- un importo di 581 milioni di ecu sotto forma di aumento dei premi per i bovini maschi e per le vacche nutrici; gli aumenti sono stati fissati a 23 ecu per i giovani maschi e a 27 ecu per le vacche nutrici.

Questi premi supplementari sono concessi ai produttori:

- aventi diritto al premio speciale di cui all'articolo 4b) del regolamento n. 805/68 per gli animali allevati nel 1995,
- aventi diritto al premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 4d) del regolamento n. 805/68 per gli animali allevati nel 1995;
- un importo di 269 milioni di ecu, che gli Stati membri potranno utilizzare per erogare aiuti ai produttori nel settore bovino colpiti dalla crisi, la cui situazione economica non sia risanata dai premi supplementari concessi nell'ambito del primo tipo di aiuti. Al momento della ripartizione dell'importo di 269 milioni di ecu tra gli Stati membri, 24 milioni di ecu sono stati assegnati all'Italia.

Il calcolo degli importi della prima quota è stato effettuato proporzionalmente al numero di animali che danno diritto ai rispettivi premi nel 1995, mentre per la seconda quota è stata assegnata all'Italia una percentuale dell'8,8%. Per quest'ultima ripartizione il Consiglio si è basato segnatamente sulla consistenza del patrimonio bovino dei singoli Stati membri più colpito dalla crisi, tenendo conto dei pagamenti effettuati a titolo della prima quota.

A fine 1996, inoltre, il Consiglio ha adottato una serie di ulteriori misure destinate ad assicurare un miglior controllo del mercato ed un sostegno supplementare diretto al reddito degli allevatori.

Il regolamento n. 2222/96 prevede due tipi di misure per quanto concerne i vitelli:

- un premio per la trasformazione dei vitelli di età inferiore ai 10 giorni;
- un premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato.

Dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1998 gli Stati membri possono applicare «almeno uno» dei suddetti due regimi.

Concludendo, queste misure, che rappresentano un compromesso equilibrato, risultano essere state effettivamente prese in funzione della situazione e degli interessi dei singoli Stati membri.

Il regolamento n. 2443/96 contempla l'assegnazione di un importo di 500 milioni di ecu a favore degli allevatori. In questo contesto l'Italia ha ricevuto un importo di 44,25 milioni di ecu. Il criterio di ripartizione seguito dal Consiglio si è basato, in particolare, sull'entità del patrimonio bovino dei singoli Stati membri.

(97/C 217/07)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1787/96**

**di Johanna Maij-Weggen (PPE) al Consiglio**

*(5 luglio 1996)*

*Oggetto:* Invio tardivo di documenti del Consiglio ai ministri partecipanti

1. E' il Consiglio a conoscenza nel fatto che, nei Paesi Bassi, la Prima e la Seconda Camera degli Stati Generali hanno proibito ai ministri degli Affari interni e della Giustizia di partecipare al processo decisionale del Consiglio del 4 giugno 1996 perché i documenti del Consiglio non erano disponibili per tempo in olandese, motivo per cui il Parlamento olandese non era in grado di effettuare un'adeguata concertazione preventiva con i propri ministri?
2. E' il Consiglio consapevole del fatto che anche il Parlamento europeo ha ripetutamente insistito affinché i documenti del Consiglio fossero trasmessi per tempo ai parlamenti nazionali, segnatamente nella sua risoluzione del 13 marzo 1996 sulla preparazione della CIG (A4-0068/96, relazione Dury/Maij-Weggen)?
3. Non ritiene il Consiglio che il Parlamento olandese abbia avuto ragione di bloccare le decisioni del Consiglio? Può il Consiglio impegnarsi a far sì che, in futuro, i documenti del Consiglio siano resi disponibili ai parlamenti nazionali con perlomeno un mese di anticipo, come richiesto nella risoluzione soprammenzionata del 13 marzo 1996?

**Risposta***(18 aprile 1998)*

Il Consiglio è consapevole del fatto che la traduzione dei documenti in tutte le lingue è un elemento indispensabile per consentire alle autorità degli Stati membri di esaminare in modo approfondito le decisioni da prendere a livello di Consiglio. Il Consiglio si adopera quindi nei limiti del possibile affinché le traduzioni dei documenti per le sessioni del Consiglio siano effettuate con la massima tempestività. Le istruzioni riguardo alle priorità che i servizi di traduzione devono rispettare si ispirano a questo principio.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 10 del regolamento interno, salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

---

(97/C 217/08)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1842/96****di David Bowe (PSE) alla Commissione***(5 luglio 1996)*

*Oggetto:* Demeton-S-metil

E' al corrente la Commissione degli effetti nocivi del Demeton-S-metil, sostanza chimica utilizzata come pesticida nell'irrorazione delle colture?

Dato il pericolo che comporta per la sanità pubblica, questo pesticida è stato vietato negli Stati Uniti. Intende la Commissione proporre limitazioni per quanto concerne l'impiego del Demeton-S-metil al fine di evitare che questa pericolosa sostanza si diffonda nell'aria?

**Risposta complementare****data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(14 febbraio 1997)*

A complemento della sua risposta del 17 settembre 1996 <sup>(1)</sup>, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni.

Il Demeton-S-metil è un antiparassitario organofosforico che manifesta i suoi effetti tossici principalmente inibendo l'acetilcolinesterasi e quindi la trasmissione di impulsi nervosi. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, tale sostanza è stata autorizzata nei prodotti fitosanitari dalla legislazione di certi Stati membri, ma non è mai stata autorizzata negli Stati Uniti.

La direttiva 91/414/CEE <sup>(2)</sup> relativa all'immissione nel commercio dei prodotti fitosanitari, prevede un programma graduale di esame, a livello comunitario, di tutte le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sul mercato della Comunità. In questo programma sarà riesaminato il Demeton-S-metil e qualsiasi decisione presa sarà applicabile in tutta la Comunità.

<sup>(1)</sup> GU C 91 del 20.3.1997, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 19.8.1991.

---

(97/C 217/09)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1870/96****di Michl Ebner (PPE) al Consiglio***(8 luglio 1996)*

*Oggetto:* Obbligo di vaccinazione in Italia

Premesso che in Italia vige l'obbligo di vaccinazione contro la poliomielite, la difterite, il tetano e l'epatite B in caso di mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione; è previsto il pagamento di elevate multe amministrative (per vaccinazione non effettuata e per genitore fino a 1.500.000 lire); è rifiutato il diritto alla scuola e all'ammissione agli esami pubblici; — è negato il diritto all'ammissione in istituzioni sociali (asili nido, giardini di infanzia e asili infantili, kindergärten, gruppi giovanili); non si può essere ammessi in club sportivi;

Può il Consiglio verificare se tutto ciò sia compatibile con la libertà di stabilimento garantita all'interno dell'UE, dato che questa viene ad essere pregiudicata in Italia da una legge dello Stato sull'obbligo di vaccinazione?

In concreto, già ora si registrano in Alto Adige 5 casi di negata ammissione, alla scuola per 4 bambini, e al kindergarten per un bambino, a causa della mancata esibizione del certificato di vaccinazione. In tutti e cinque i casi si tratta di cittadini immigrati dalla Germania e dall'Austria in cui notoriamente non vige l'obbligo di vaccinazione.

#### **Risposta**

*(10 aprile 1997)*

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare riguarda le competenti autorità italiane ed eventualmente la Commissione per quanto concerne il controllo dell'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori.

(97/C 217/10)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2274/96**

**di Yannis Kranidiotis (PSE) al Consiglio**

*(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* Situazione in Birmania

Nel giugno 1996 è deceduto in condizioni poco chiare, nelle carceri della Birmania, il Console danese di origine greca, sig. Nichols, che era stato condannato precedentemente a tre anni di detenzione perché in possesso di due telefax senza la necessaria autorizzazione. Le autorità birmane hanno riferito che il decesso è dipeso da cause patologiche, ma si sono rifiutate di collaborare per far luce sulle cause esatte della morte.

Questo episodio non è affatto isolato in Birmania. La situazione dei diritti umani nel paese si aggrava in continuazione; ogni giorno vengono arrestati decine di membri della National League for Democracy mentre i lavori forzati hanno assunto dimensioni gigantesche.

Il 20 gennaio scorso, la Commissione europea ha deciso di svolgere un'indagine sui lavori forzati e sulla situazione dei diritti umani in Birmania, dato che questo paese fruisce del sistema comunitario delle preferenze generalizzate. La Danimarca, da parte sua, ha già proposto l'elaborazione di un elenco contenente le sanzioni che potrebbero essere imposte dall'Unione europea.

Dati gli ultimi sviluppi della vicenda, può far sapere il Consiglio quale concreti provvedimenti intende adottare per affrontare la situazione in Birmania?

(97/C 217/11)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3534/96**

**di Yannis Kranidiotis (PSE) al Consiglio**

*(12 dicembre 1996)*

*Oggetto:* Situazione in Birmania

La leader della «National League for Democracy», signora Aung San Suu Kyi, ha subito recentemente una brutale aggressione da parte di un gruppo di individui, mentre si trovava in compagnia dei suoi compagni di partito. La signora Aung San Suu Kyi ha spesso subito aggressioni di questo tipo ed è stata anche arrestata insieme ai suoi compagni dalle autorità birmane, perché aveva osato manifestare pubblicamente le sue idee.

Episodi di questo genere non sono isolati in Birmania mentre il lavoro forzato, soprattutto di adulti, ha assunto nel paese dimensioni gigantesche. Organizzazioni impegnate nella lotta per affermare i diritti dell'uomo riferiscono che una gran parte della popolazione è costretta dai militari a lavorare quotidianamente in opere pubbliche.

La Commissione europea avrebbe voluto inviare in Birmania una delegazione con il compito di indagare sul lavoro forzato e sulla situazione dei diritti dell'uomo, visto che il paese beneficia del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, ma le autorità birmane non hanno autorizzato la visita.

Ciò premesso, per quale motivo il Consiglio tentenna a prendere misure concrete nei confronti del governo birmano?

**Risposta comune  
alle interrogazioni scritte nn. 2274/96 e 3534/96**

*(24 aprile 1997)*

Il Consiglio ha più volte espresso profonda preoccupazione per la situazione negativa dei diritti dell'uomo e per la mancanza di libertà democratiche nella Birmania/Myanmar.

La posizione comune dell'UE relativa alla Birmania/Myanmar <sup>(1)</sup>, approvata dal Consiglio dell'UE il 28 ottobre 1996, nel ribadire le misure esistenti, prevede una serie di nuove misure restrittive di carattere amministrativo e in materia di visti immediatamente applicabili per un periodo di sei mesi rinnovabile.

Secondo il testo della posizione comune «l'Unione europea ricorda di aver già chiesto al Gruppo speciale sull'arresto e carcerazione arbitrari di visitare la Birmania/Myanmar, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo di avviare un'azione contro tale paese, e al relatore straordinario sulla Birmania di indagare sulle circostanze relative alla morte del sig. James Leander Nichols.

Al fine di agevolare i progressi verso la democratizzazione e garantire il rilascio immediato e senza condizioni dei prigionieri politici, l'Unione europea ribadisce le seguenti misure, già adottate:

- espulsione di tutto il personale militare addetto alle rappresentanze diplomatiche della Birmania/Myanmar negli Stati membri dell'Unione europea ed evacuazione di tutto il personale militare addetto alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri dell'Unione europea nella Birmania/Myanmar;
- embargo sulle armi, munizioni e attrezzature militari e sospensione degli aiuti non umanitari o dei programmi di sviluppo. Si possono prevedere eccezioni per progetti e programmi a sostegno dei diritti dell'uomo e della democrazia, nonché per quelli concentrati sull'alleviamento della povertà e, in particolare, sul soddisfacimento delle prime necessità per la fascia più povera della popolazione nel contesto di una cooperazione decentrata attraverso le autorità civili locali e le organizzazioni non governative.

Introduce le seguenti misure aggiuntive:

- i) divieto di rilascio di visti d'ingresso per i membri di alto livello dello SLORC e loro familiari;
- ii) divieto di rilascio di visto d'ingresso per i membri di alto livello, e loro familiari, delle forze armate o di sicurezza e responsabili dell'elaborazione e attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar, o che traggono benefici da dette politiche; e
- iii) sospensione delle visite governative bilaterali ad alto livello (Ministri e funzionari di grado dal grado di direttore politico in su) alla Birmania/Myanmar.

L'attuazione della presente posizione comune sarà seguita dal Consiglio, cui la Presidenza e la Commissione riferiranno regolarmente, e sarà riveduta in base agli sviluppi nella Birmania/Myanmar. Saranno prese in considerazione, se del caso, ulteriori misure. Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento della situazione generale in tale paese, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione delle misure suindicate, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con esso, previo un accurato esame degli sviluppi da parte del Consiglio».

Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia si sono associate alla posizione comune dell'UE il 7 novembre 1996.

Infine il Consiglio ha ricevuto una proposta della Commissione volta a ritirare le preferenze commerciali per quanto riguarda la Birmania/Myanmar.

<sup>(1)</sup> GU L 287 dell'8.11.1996.

(97/C 217/12)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2366/96****di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione***(27 agosto 1996)*

*Oggetto:* UEM e disoccupazione nel settore edile

Si vorrebbe sapere dalla Commissione se essa accetti la conclusione della recente relazione elaborata dalla Federazione europea dell'industria edile (ECIF) secondo la quale oltre 250.000 posti di lavoro saranno perduti nel settore edile dell'Unione europea entro la fine del 1997 in seguito all'applicazione di limiti ai prestiti e all'indebitamento pubblici imposti dai criteri di convergenza dell'UEM?

In caso negativo, potrebbe essa indicare le argomentazioni su cui si basa il suo rifiuto dell'asserzione avanzata dalla ECIF e su quali fattori queste argomentazioni sono basate?

**Risposta complementare data dal sig. de Silguy  
a nome della Commissione***(26 marzo 1997)*

È difficile per la Commissione accettare le argomentazioni secondo le quali il processo di convergenza verso l'Unione economica e monetaria (UEM) provocherebbe la perdita di 250 000 posti di lavoro nel settore edile entro la fine del 1997.

Da un esame dei dati riportati nelle relazioni n. 38 (giugno 1996) e n. 39 (dicembre 1996) della Federazione europea dell'industria edile (ECIF) emerge infatti che le previsioni disponibili per il 1997 nel settore in oggetto non coprono tutti gli Stati membri. Secondo tali dati, inoltre, la perdita di posti di lavoro rispetto al 1995 colpirebbe principalmente la Germania, che costituisce però ovviamente solo un caso particolare. Secondo la relazione succitata (n° 39), infatti, «... l'industria edile tedesca sta attraversando non solo una fase di debolezza congiunturale a breve termine ma anche una grave crisi strutturale». Negli altri Stati membri le prospettive sono molto meno preoccupanti.

Le relazioni dell'ECIF del 1996, d'altra parte, pur valutando che i problemi del settore derivino in parte dal calo di commesse pubbliche legate alle politiche di consolidamento di bilancio, attribuiscono tale crisi anche a evoluzioni molto difficili del settore privato dove le nuove costruzioni tendono a lasciare il posto ai lavori di manutenzione e di ristrutturazione che risentono in misura nettamente minore delle fluttuazioni congiunturali.

Le relazioni, infine, fanno risalire gli sviluppi registrati nel settore non solo alle evoluzioni di bilancio, ma anche a fattori diversi, sia favorevoli (calo dei tassi d'interesse, aumento del risparmio globale) che sfavorevoli (evoluzioni demografiche, elevato tasso di disoccupazione).

La relazione n° 38 segnala inoltre che la perdita di posti di lavoro nel settore non è legata esclusivamente al rallentamento dell'attività ma deriva anche «da un aumento della produttività dovuto al progresso tecnologico».

Per quanto riguarda più in particolare le politiche di convergenza, nei suoi grandi orientamenti di politica economica, la Commissione ha sempre insistito perché il consolidamento delle spese pubbliche non avvenga a spese degli investimenti, che rappresentano l'infrastruttura indispensabile allo sviluppo delle attività private.

È d'altro canto ormai evidente che, a medio termine, un consolidamento credibile del bilancio genera una combinazione risparmio-investimenti e un livello dei tassi d'interesse più favorevole alla crescita. Lo Stato ha così la possibilità di riorganizzare le spese e le entrate in modo più efficiente, il margine di manovra in materia di politica di bilancio aumenta e il debito pubblico registra una diminuzione costante. In questa fase, infine, intervengono anche le aspettative favorevoli create negli operatori dalla riduzione del disavanzo pubblico. Quest'ultimo, infatti, se è credibile e continua, induce a prevedere per il futuro un calo della pressione fiscale incidendo così in modo favorevole sulla propensione all'investimento e al consumo.

Anche a breve termine, peraltro, un consolidamento credibile del bilancio può avere effetti positivi di rilievo grazie alla riduzione dei tassi d'interesse. Negli Stati membri in cui il debito è più rilevante e il premio di rischio sui tassi d'interesse più elevato, la credibilità del processo può innescare molto rapidamente un netto ribasso di tali premi con ripercussioni positive sull'attività del settore privato. L'evoluzione dei tassi d'interesse registrata quest'autunno in Italia o in Spagna, ad esempio, mostra che tale processo è già cominciato. Anche negli Stati membri dove non si applicano premi di rischio, inoltre, la prospettiva di un consolidamento coordinato ha ripercussioni positive sul livello dei tassi d'interesse, come mostra già l'attuale tendenza dei tassi d'interesse a lungo termine, in particolare in Germania o in Francia.

Le ripercussioni a cui si è accennato hanno un impatto positivo sugli investimenti, in particolare nel settore edile, con un effetto di stimolo sulla domanda globale che completa e rafforza l'effetto positivo del ribasso dei tassi.

Di conseguenza, se l'industria edile sta attraversando una fase difficile, essa è dovuta a numerosi fattori, quali i fenomeni speculativi che, in molti Stati membri, hanno provocato aumenti eccessivi e temporanei del prezzo dei beni immobiliari, aumenti che inevitabilmente innescano, per alcuni mesi o alcuni anni, una reazione di senso inverso che comprime temporaneamente l'attività del settore.

(97/C 217/13)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2549/96**

**di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio**

*(1 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Internet

Ogni giorno sui quotidiani italiani ed europei si leggono articoli su Internet. Veramente preoccupante, in tal senso, è la diffusione incontrollata di messaggi dai contenuti criminosi e, talvolta, addirittura di apologia del terrorismo.

In considerazione dell'enorme sviluppo di questa rete telematica, che è solo all'inizio del suo iter, ma che interessa già milioni di persone in tutto il mondo, può il Consiglio prendere in esame, al più presto per non arrivare troppo tardi, una serie di proposte per un'eventuale, intendiamoci, non facile soluzione?

**Risposta**

*(24 aprile 1997)*

La necessità di combattere l'uso illegittimo delle possibilità tecniche offerte da Internet, soprattutto per reati contro l'infanzia, è stata sottolineata in numerose sessioni del Consiglio nel corso del 1996. In particolare nella sessione del 28 novembre 1996, il Consiglio «Telecomunicazioni» e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno approvato una risoluzione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet.

La risoluzione è principalmente intesa ad invitare gli Stati membri ad avviare quanto prima misure volte ad incoraggiare la messa a disposizione degli utenti di meccanismi di filtraggio, la creazione di sistemi di classificazione, ad esempio la PICS (Platform for Internet Content Selection — Piattaforma per la selezione contenutistica del materiale Internet) e di sistemi di autoregolamentazione, di codici di condotta efficaci ed eventualmente dispositivi di segnalazione («hot-line»).

Nella risoluzione si chiede inoltre alla Commissione, per quanto riguarda le competenze della Comunità di assicurare il seguito e la coerenza dei lavori su tali misure e di adottare, se necessario, ulteriori iniziative.

Nella sessione del 16 dicembre 1996, il Consiglio «Cultura/Audiovisivi» ha adottato conclusioni relative al «Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione».

In tali conclusioni il Consiglio prende atto della complementarità tra detto Libro verde e la comunicazione della Commissione relativa a «Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet» nonché del calendario presentato dalla Commissione, che prevede una consultazione approfondita delle parti interessate in base alle loro osservazioni sul Libro verde nella prima metà del 1997. Esso chiede alla Commissione, nei limiti delle competenze comunitarie, di seguire fino alla prossima sessione del Consiglio (Cultura/Audiovisivi) i lavori sul Libro verde, presentando anche, se del caso, proposte per ulteriori iniziative.

(97/C 217/14)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2683/96**  
**di José Valverde López (PPE) alla Commissione**  
(15 ottobre 1996)

*Oggetto:* Iniziativa della Giunta di Andalusia per escludere dal piano regolatore coordinato di Doñana i comuni di Sanlúcar de Barrameda e Trebujena

Alcune organizzazioni ecologiste dell'Andalusia hanno denunciato iniziative della Giunta dell'Andalusia per escludere dal piano regolatore coordinato di Doñana i comuni di Sanlúcar de Barrameda e Trebujena come manovra per permettere la costruzione di un quartiere residenziale di lusso sui terreni denominati «Loma de Martín Miguel». Tale costruzione potrebbe essere analoga al piano «Costa Doñana», che ha suscitato tante polemiche.

Visto che attualmente si sta applicando il programma «Doñana II» con il contributo della CEE di oltre 40 mio ecu, al quale si aggiunge la sovvenzione straordinaria accordata nel 1992 in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo per il periodo 1994-1997, pari a 105 mio ecu, può la Commissione far sapere quali informazioni ha ricevuto in merito alla suddetta presunta iniziativa e se essa sarebbe compatibile con il piano regolatore di Doñana?

**Risposta complementare**  
**fornita dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione**  
(12 marzo 1997)

A complemento della risposta data il 15 novembre 1996 <sup>(1)</sup>, la Commissione è ora in grado di comunicare le informazioni seguenti:

La Commissione è venuta a sapere che le autorità regionali dell'Andalusia hanno approvato una modifica del «Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana» con decreto in data 22 ottobre 1996, n. 472/96, che esclude dal piano stesso i comuni di Sanlúcar de Barrameda e Trebujena.

La Commissione tiene a far presente che i detti comuni non fanno parte della zona d'applicazione del programma operativo Doñana II, approvato dalla Commissione.

La Commissione fa inoltre presente che le competenze in materia di urbanismo, nonché di riassetto del territorio, spettano allo Stato membro. Tuttavia la Commissione, preoccupandosi degli effetti che qualsiasi modifica amministrativa della zona circostante potrebbe avere sull'impatto del programma, nel corso dell'ultimo comitato di controllo, ha chiesto di presentarle, entro la fine del mese di marzo, una relazione particolareggiata sugli sviluppi del programma e sulle conseguenze che qualsiasi modifica di tale genere potrebbe comportare.

<sup>(1)</sup> GU C 11 del 13.1.1997, pag. 112.

(97/C 217/15)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2822/96**  
**di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio**  
(23 ottobre 1996)

*Oggetto:* Elezioni in Bosnia

La notizia riportata dalla stampa nei giorni scorsi, secondo la quale l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) — che dovrebbe sorvegliare il corretto svolgimento delle elezioni politiche in Bosnia — starebbe cercando di coprire brogli per circa 600.000 voti in eccesso, è inquietante.

Stime dell'OSCE valutavano a circa 2,9 milioni gli elettori aventi diritto di voto, mentre si sa con certezza che 580.000 bosniaci non hanno potuto partecipare alla tornata. Infatti, dai seggi è arrivata l'indicazione di un'affluenza pari a 1,89 milioni di persone. A conti fatti, ciò vuol dire che avrebbero depositato la scheda nell'urna 600.000 bosniaci in meno rispetto ai 2,52 milioni di voti contati. Queste schede fantasma mettono in serio dubbio, fra l'altro, la vittoria del leader musulmano Izetbegovic.

Può dire il Consiglio se tali notizie sono state verificate e quali provvedimenti intende prendere qualora risultassero vere?

**Risposta***(3 aprile 1997)*

Come è noto all'Onorevole Parlamentare, il Consiglio ha accolto con soddisfazione l'organizzazione di elezioni nazionali e locali in Bosnia-Erzegovina il 14 settembre 1996, così come il fatto che esse si sono svolte in modo generalmente pacifico e dignitoso.

Secondo l'accordo di Dayton/Parigi, le elezioni hanno avuto luogo sotto la responsabilità dell'OSCE. Di conseguenza, il compito di verificare lo svolgimento libero ed equo delle elezioni è stato affidato alla Commissione provvisoria per le elezioni (PEC) presieduta dall'Ambasciatore Frowick.

Il Consiglio rileva che successivamente a tali elezioni il Presidente della PEC ha dichiarato che esse hanno costituito un processo ragionevolmente democratico, da cui è scaturito un risultato ragionevolmente democratico che rispecchia la volontà della popolazione.

Il Consiglio è tuttora persuaso che, data la difficile situazione dell'ex Iugoslavia, devastata dalla guerra, dette elezioni hanno rappresentato un importante passo avanti, hanno contribuito al consolidamento della pace ed alla creazione di un unico Stato di Bosnia-Erzegovina, consentendo la costituzione di istituzioni comuni.

---

(97/C 217/16)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2831/96****di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione***(25 ottobre 1996)*

*Oggetto:* Ridefinizione delle zone beneficiarie di aiuti a titolo dell'obiettivo comunitario «miglioramento delle strutture economiche regionali»

Secondo dichiarazioni del Ministero dell'economia bavarese, la Commissione europea prevede, nel quadro della ridefinizione delle zone beneficiarie di aiuti a titolo dell'obiettivo comunitario in oggetto, di cancellare un terzo delle attuali zone d'incentivazione bavaresi.

1. La Commissione prevede di cancellare dal piano di aiuti i distretti di Rhön-Grabfeld, Wunsiedel, Tirschenreuth, Passau, Bad Kissingen, Hof, Schwandorf e Kronach e i comuni di Passau, Hof, Weiden, Amberg e Schwandorf? In caso affermativo, in base a quali criteri?
2. Perché vengono escluse dagli aiuti nazionali zone che secondo le norme europee possono beneficiare di aiuti a titolo dell'obiettivo 5B?
3. Secondo le dichiarazioni del governo bavarese, la Commissione cerca ora di esercitare un'influenza più forte che in passato sulla scelta delle zone d'incentivazione. In base al principio di sussidiarietà, non sarebbe opportuno che la Commissione provvedesse unicamente a definire il quadro generale, lasciando la scelta al governo bavarese?

**Risposta complementare****data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione***(6 marzo 1997)*

1. Il 18 dicembre 1996 la Commissione ha approvato la ridefinizione delle zone della Germania beneficiarie di aiuti regionali comunitari per il periodo 1997-1999. Nessuno dei distretti e dei comuni bavaresi citati dall'onorevole Parlamentare è stato escluso dalla lista delle regioni beneficiarie in seguito a tale decisione.
2. D'altro canto la Commissione decide in merito all'ammissibilità delle varie regioni agli aiuti nazionali per finalità regionali in base alle modalità stabilite nel metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE agli aiuti regionali (<sup>1</sup>). I criteri sottesi alla selezione sono: il livello del prodotto interno lordo (PIL) pro capite misurato in parità di potere d'acquisto (PPA) e, nel caso delle aree assistite a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la disoccupazione strutturale e altri indicatori socioeconomici, quali la tendenza e la struttura della disoccupazione, la situazione demografica, la produttività e la situazione geografica. I parametri

per l'attribuzione degli aiuti comunitari a regioni dell'obiettivo 5b sono stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 20 luglio 1993 <sup>(2)</sup>. In esso sono specificati i requisiti che devono possedere le zone rurali diverse dalle regioni dell'obiettivo 1 per poter beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo 5b: avere uno scarso livello di sviluppo socioeconomico, valutato in base al prodotto interno lordo pro capite e soddisfare inoltre, almeno due dei seguenti criteri: tasso elevato dell'occupazione agricola rispetto all'occupazione totale, basso livello di reddito agricolo e scarsa densità di popolazione o tendenza a consistente spopolamento.

L'applicazione di tali parametri non porta necessariamente agli stessi risultati. E' quanto si riscontra per l'elenco delle zone assistite in Germania (e in altri Stati membri) compilato di recente: alcune zone possono beneficiare di un intervento comunitario a titolo dell'obiettivo 5b, ma non sono ammesse agli aiuti di Stato di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE.

Nei casi in cui le autorità tedesche hanno considerato che le zone della Baviera ammesse ai contributi comunitari dell'obiettivo 5b meritavano un aiuto regionale a norma dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE, la Commissione ha comunque approvato tali aiuti.

3. Il metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali consente una certa flessibilità nel valutare la particolare situazione socioeconomica delle aree segnalate dagli Stati membri come zone da incentivare. Tale flessibilità è stata applicata in passato, anche nel caso della decisione in merito alla carta delle zone assistite per la Germania.

<sup>(1)</sup> GU C n.212, del 12 agosto 1988.

<sup>(2)</sup> GU L n.193, del 31 luglio 1988, pag. 5.

(97/C 217/17)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2947/96**  
**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) al Consiglio**  
(7 novembre 1996)

*Oggetto:* Protezione delle specie — Chiarificazione delle relazioni UE/CITES

Con riferimento alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (...) del Consiglio sulla protezione di esemplari di animali e vegetali selvatici attraverso il controllo del commercio,.....1. ritiene il Consiglio soddisfacente il regolamento di prossima adozione (vedi sopra) nella versione del documento N. 4367/1/96 RIV 1 per l'esercizio degli obblighi della Comunità in qualità di futura parte contraente indipendente e responsabile nella convenzione, o tale regolamento dovrà essere nuovamente emendato, quando la Comunità aderirà alla CITES?

2. Esiste una decisione del Consiglio volta ad avviare immediatamente le formalità di adesione alla CITES, non appena 54 Stati contraenti (condizione del 1983) abbiano ratificato l'emendamento Gabarone alla convenzione? In caso di risposta negativa, quali ritiene il Consiglio essere le condizioni per l'adesione della Comunità alla convenzione?

(97/C 217/18)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2948/96**  
**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) al Consiglio**  
(7 novembre 1996)

*Oggetto:* Protezione della specie — Chiarificazione delle relazioni EU/CITES

Il Parlamento Europeo ha recentemente votato in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio relativa ad un nuovo regolamento europeo sulla protezione delle specie. Nella posizione comune del Consiglio erano stati annullati tutti i riferimenti, ancora presenti nelle precedenti proposte della Commissione, all'intenzione dell'UE di aderire alla CITES. Nella motivazione del Consiglio (4367/1/96 RIV 1 ADD 1) si legge letteralmente al punto iii:»Per quanto riguarda la definizione delle posizioni da assumere nella Conferenza delle Parti, il Consiglio ritiene che siano sufficienti i meccanismi di partecipazione alla convenzione e che non sia perciò necessario prevedere una disposizione specifica (articolo 19)».

1. Come si applicano, nel dettaglio, i «meccanismi di partecipazione», ritenuti «sufficienti» dal Consiglio, per la definizione delle posizioni nel quadro dell'imminente decima conferenza degli Stati contraenti e per quando è prevista la conclusione dei coordinamenti?

2. In quale forma ed a quale stadio di detti «meccanismi di partecipazione» il Consiglio intende includere il Parlamento europeo nella determinazione delle posizioni sulle proposte, relative alla decima conferenza degli Stati contraenti, da presentarsi presso il segretariato della convenzione entro il 10 gennaio 1997?

**Risposta comune  
alle interrogazioni scritte E-2947/96 e 2948/96**

*(3 aprile 1997)*

Il Consiglio ritiene che il regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio adottato integrando taluni emendamenti proposti dal Parlamento europeo, in particolare quelli relativi all'istituzione di un Gruppo «Esecuzione», permetta alla Comunità non soltanto di rispettare gli obblighi della convenzione CITES ma anche di assicurare un livello di protezione più efficace.

In merito all'adesione della Comunità alla convenzione, le Parti contraenti della convenzione sono state più volte invitate a procedere alla ratifica dell'emendamento di Gabarone, che renderà possibile tale adesione della Comunità.

Quanto alla definizione delle posizioni che dovranno essere prese nella decima Conferenza delle Parti contraenti della CITES, la Commissione non ha ancora preso iniziative.

(97/C 217/19)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3063/96**

**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione**

*(18 novembre 1996)*

*Oggetto:* Sovvenzioni relative all'Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra le generazioni (1993)

Può la Commissione illustrare la procedura utilizzata per selezionare le persone incaricate di valutare le domande di sovvenzioni?

Ogni Stato membro ha avuto una sua propria commissione preposta alla valutazione delle domande? Quali sono i nomi dei membri delle commissioni?

Qual è stato il numero totale di domande di sovvenzioni del Regno Unito?

Qual è stato il numero totale di richiedenti del Regno Unito che hanno ricevuto una sovvenzione?

Con riferimento al tabulato che la DG V ha inviato all'interrogante, contenente l'elenco delle organizzazioni del Regno Unito che hanno ricevuto sovvenzioni, può la Commissione comunicare se le sovvenzioni concesse sono state o meno soggette a un controllo?

Può la Commissione far conoscere l'indirizzo dell'organizzazione che controlla l'impiego delle sovvenzioni destinate al Regno Unito?

Quali finanziamenti dell'Unione europea sono attualmente a disposizione degli anziani?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(11 febbraio 1997)*

La Commissione ha concluso il suo esame delle domande di sovvenzione. Le sovvenzioni sono state concesse in base a criteri definiti assieme al Comitato consultivo degli esperti nazionali governativi. In ciascuno Stato membro un Comitato nazionale appositamente designato ha effettuato una valutazione preliminare delle domande. La composizione dei Comitati nazionali è stata decisa dalle varie autorità nazionali e la Commissione non conosce i nominativi dei membri.

In totale ci sono state oltre 300 domande di sovvenzioni provenienti dal Regno Unito. Il numero di sovvenzioni concesse a candidati del Regno Unito è stato di 121. Nella maggior parte dei casi il contributo comunitario rappresentava una ridotta proporzione del finanziamento, di cui la maggior parte proveniva da altre fonti. I versamenti finali sono stati effettuati dalla Commissione in base alla contabilità presentata, che è stata controllata non appena pervenuta. La documentazione non è stata sottoposta a un controllo finanziario approfondito da parte della Commissione. Tutti i progetti in questione sono stati completati e i dossier sono chiusi. Per quanto riguarda il controllo finanziario dei fondi nazionali stanziati, la questione è di competenza degli Stati membri interessati.

Il bilancio 1997 comprende una voce intitolata «Azioni a favore degli anziani» per la quale è stato stabilito uno stanziamento di 2,5 Mecu.

(97/C 217/20)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3074/96****di Pieter Dankert (PSE) alla Commissione***(18 novembre 1996)*

*Oggetto:* Nuovo ponte sul Tago finanziato dal Fondo di coesione

In risposta all'interrogazione scritta E-0908/96 <sup>(1)</sup> la Commissione chiede agli interroganti di precisare di quali strade si tratta al fine di poter dare una risposta.

Può essa indicare se intende autorizzare il tracciato della cosiddetta «variante alla EN10» attraverso la zona protetta «Estuario del Tago», ora o in futuro, e se intende o meno cofinanziare la costruzione di questa strada qualora ne venga o sia già stata fatta richiesta?

<sup>(1)</sup> GU C 11 del 13.1.1997, pag. 4.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione***(17 febbraio 1997)*

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che il progetto al quale egli fa riferimento si articola in due fasi:

- la correzione del tracciato attuale, nonché il potenziamento della struttura;
- il collegamento al ponte sul Tago, con un terrapieno nella zona di protezione speciale.

La prima fase è stata approvata dall'unità di gestione del programma «Infrastrutture di sostegno allo sviluppo», struttura nazionale incaricata di selezionare i progetti da finanziare nel quadro del programma operativo. La seconda fase del progetto non è stata oggetto di domanda di finanziamento da parte delle autorità portoghesi.

Durante la riunione del comitato di sorveglianza del 19 giugno 1996, la Commissione aveva chiesto la sospensione dei pagamenti relativi alla prima fase finché le autorità portoghesi non avessero comunicato alla Commissione quali misure compensative intendessero prendere per minimizzare gli effetti negativi del progetto (articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(1)</sup>) e la Commissione non le avesse ritenute soddisfacenti. Tali informazioni sono state inviate dalle autorità portoghesi ed analizzate dalla Commissione. Quest'ultima le ritiene soddisfacenti, rispettando esse integralmente le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(97/C 217/21)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3078/96****di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione***(18 novembre 1996)*

*Oggetto:* Carni bovine

1. Può la Commissione far sapere se in Gran Bretagna le carcasse dei bovini abbattuti nel quadro del programma di macellazione per la BSE vengono distrutte o altrimenti smaltite?
2. Quali sono i metodi seguiti in Gran Bretagna per assicurare uno smaltimento e una distruzione regolari delle carcasse dei bovini abbattuti nel quadro del programma di macellazione per la BSE?
3. In che modo assicura la Commissione che le carcasse dei bovini abbattuti in Gran Bretagna nel quadro del programma di macellazione per la BSE siano regolarmente smaltite e distrutte?
4. In che modo si garantisce che le carni bovine provenienti dal programma di macellazione per la BSE, conservate nei depositi assieme ad altri bovini abbattuti, non finiscano per errore nella catena alimentare?
5. In che modo assicura la Commissione che i bovini abbattuti in Gran Bretagna nel quadro del programma di macellazione per la BSE non entrino nella catena alimentare?

6. Quali misure ha adottato la Commissione per impedire il commercio clandestino di bovini provenienti dalla Gran Bretagna e destinati alla macellazione nel quadro del programma BSE?
7. Può la Commissione comunicare a quanto ammontano in media i costi di deposito per una tonnellata/mese di carni bovine, rispettivamente nei depositi pubblici e privati, nei singoli Stati membri dell'UE?
8. Può la Commissione comunicare quali dati conterrà il previsto «passaporto» per i bovini e se tali dati sono vincolanti?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(3 febbraio 1997)

1 e 2. Si presume che la domanda faccia riferimento alla macellazione dei bovini di età superiore ai 30 mesi (ovvero al regime denominato «OTM scheme»), dato che il Regno Unito non ha ancora messo in pratica il programma di macellazione selettiva adottata dalla Commissione nel giugno 1996.

Tutti i materiali, fatta eccezione per le pelli dei bovini abbattuti nell'ambito dell'«OTM scheme», vengono distrutti mediante incenerimento o fusione seguita da incenerimento, sotterramento oppure utilizzazione come combustibile nelle caldaie per la produzione di energia. Le pelli possono essere utilizzate soltanto per la produzione di cuoio. Nessuna parte degli animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, oppure essere utilizzata in prodotti cosmetici o farmaceutici. Per quanto si riferisce all'esposizione dei lavoratori al materiale proveniente dagli animali abbattuti, si applicano le disposizioni delle direttive 90/679/CEE (1) e 93/88/CEE (2), relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. La Commissione sta attualmente considerando se tali disposizioni debbano essere o meno modificate.

3. Nell'ambito dell'«OTM scheme» i bovini vengono abbattuti in macelli appositamente concepiti e un rappresentante dell'autorità del Regno Unito è presente in permanenza, in modo da sorvegliare l'operazione. Dopo la macellazione, le teste, le carcasse e gli organi interni di tali animali vengono tinti in modo indelebile e trasportati in un impianto di incenerimento o di fusione appositamente autorizzato, in contenitori sigillati. L'autorità competente del Regno Unito è tenuta ad eseguire ispezioni frequenti e inaspettate, in modo da garantire che tutto il materiale colorato venga effettivamente distrutto. Tale sistema è soggetto a una verifica della Commissione, nonché degli esperti veterinari e finanziari della Comunità.

4 e 5. Le carni bovine derivanti da tale programma di macellazione vengono tinte con un materiale indelebile giallo vivo e sottoposte a incisioni multiple onde renderle ben identificabili e poco attraenti per la vendita. Se esse vengono immesse in uno stesso deposito frigorifero contenente carni bovine idonee al consumo umano, devono essere tenute separatamente, sotto il controllo di ispettori dell'ufficio di intervento dei prodotti agricoli. La Commissione effettua ispezioni a intervalli regolari, tanto dal punto di vista veterinario, quanto da quello finanziario, in modo da garantire il rispetto delle norme testé descritte.

6. L'attuazione delle misure in questione è compito delle autorità britanniche, sotto il controllo della Commissione. Gli scambi sospetti di frode sono oggetto di inchieste da parte della Commissione.

7. I costi di ammasso privato non sono noti alla Commissione. I costi di ammasso pubblico a carico della Commissione consistono in rimborsi agli Stati membri delle spese materiali di ammasso sotto forma di importi forfettari unitari. Questi ultimi vengono fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1643/89 della Commissione, del 12 giugno 1989 (3), che definisce gli importi forfettari destinati al finanziamento delle operazioni materiali inerenti all'ammasso pubblico dei prodotti agricoli, sulla base della media ponderata dei costi effettivi rilevati in almeno quattro Stati membri. Gli Stati membri presi in considerazione sono quelli che hanno registrato i costi effettivi più bassi e corrispondono almeno al 33% dei quantitativi del prodotto in questione presenti in magazzino. Pertanto, gli importi attualmente in vigore nel settore bovino sono i seguenti:

	Quarti	Carni disossate
Spese di immissione in magazzino	94,06 ecu/t	204,63 ecu/t
Spese di uscita dal magazzino	12,03 ecu/t	4,08 ecu/t
Spese di soggiorno in magazzino	23,23 ecu/t	13,29 ecu/t

8. La crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina ha messo in evidenza che i sistemi di identificazione e di registrazione dei bovini vanno migliorati. Si propone pertanto di potenziare le disposizioni della direttiva applicabile in materia introducendo il più rapidamente possibile norme armonizzate in materia di identificazione e di registrazione dei bovini mediante un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri. Tale proposta è intesa a garantire la possibilità di seguire gli animali per tutta la loro vita e al di là delle frontiere.

Essa prevede in particolare l'introduzione in ogni Stato membro di una base di dati informatizzata e di un passaporto per ogni animale, nonché una doppia marcatura delle orecchie degli animali e la tenuta di registri in ogni azienda.

(<sup>1</sup>) GU L 374, 31.12.1990.

(<sup>2</sup>) GU L 268, 29.10.1993.

(<sup>3</sup>) GU L 162, 13.6.1990.

(97/C 217/22)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3119/96

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(21 novembre 1996)

*Oggetto:* Rischi sanitari dei semi di soia resistenti al glifosate

1. Sa il Consiglio dei Ministri che tutti gli esperimenti inerenti alle conseguenze per la salute dei semi di soia resistenti al glifosate sono stati effettuati senza impiegare il glifosate nella coltivazione dei semi sperimentati?
2. Sa il Consiglio dei Ministri che in tal modo non è stato sperimentato il futuro impiego «normale» di questi semi modificati geneticamente?
3. Si rende conto il Consiglio dei Ministri del rischio che, con l'impiego del glifosate, la concentrazione di fitoestrogeni nelle leguminose aumenti considerevolmente?
4. Come mai è possibile concedere l'autorizzazione senza questo esperimento?
5. Quali conseguenze trae il Consiglio dei Ministri da quanto sopra?

(97/C 217/23)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3493/96

di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio

(6 dicembre 1996)

*Oggetto:* Soia transgenica

1. E' noto al Consiglio che la documentazione presentata all'UE dalla Monsanto per la valutazione del rischio ai fini dell'autorizzazione all'immissione sul mercato presenta gravi lacune?
2. Gli era già noto il seguente fatto: «To focus the analysis on any effects of the introduced protein, the soybeans from which the seed were derived were not treated with Roundup herbicide.» (ACNFP Review of Glyphosat-tolerant Soybeans)?
3. Se la risposta è affermativa, come valuta il Consiglio questa violazione della direttiva 90/220/CEE (<sup>1</sup>) sull'emissione nell'ambiente?
4. Se la risposta è negativa, che provvedimenti adotterà?
5. Avendo appreso tale nuovo elemento, appoggia il Consiglio il ricorso degli Stati membri all'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE?

(<sup>1</sup>) GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15.

**Risposta comune  
alle interrogazioni scritte nn. 3119/96 e 3493/96**

(3 aprile 1997)

Il Consiglio non è a conoscenza degli elementi menzionati dall'Onorevole Parlamentare nelle sue interrogazioni.

In ogni caso, l'effettuazione delle opportune verifiche spetta, da un lato, all'autorità competente dello Stato membro nel quale il prodotto sarà introdotto ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/220/CEE <sup>(1)</sup> e, dall'altro, alla Commissione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13 della medesima direttiva.

Inoltre, l'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE è di stretta pertinenza degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 117 dell'8.5.1990.

(97/C 217/24)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3121/96**

**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio**

(21 novembre 1996)

*Oggetto:* Preparati enzimatici prodotti con tecniche genetiche

Quando si ricavano enzimi con l'ausilio di microorganismi modificati geneticamente nei fermentatori, si producono quantità considerevoli di substrati e organismi di produzione che rimangono presenti anche nel prodotto finale. Come nel caso di numerosi processi delle tecniche di punta, non è possibile garantire una purezza assoluta del prodotto finale. Specialmente a causa di errori nella gestione del processo possono prodursi lesioni delle cellule dell'organismo di produzione; elementi extra e intracellulari possono confluire nel prodotto finale, e sono ipotizzabili anche contaminazioni con organismi di produzione vitali.

1. Non ritiene il Consiglio dei Ministri che in questo modo organismi modificati geneticamente (OMG), ammessi solo per lavori in sistemi chiusi, possano essere rilasciati involontariamente nell'ambiente?
2. Non ritiene anche il Consiglio dei Ministri che gli OMG debbano essere sottoposti agli stessi controlli previsti anche per il rilascio intenzionale di altri OMG?
3. Dato che esistono differenze rispetto al prodotto originario, ritiene anche il Consiglio che il prodotto rientri nel previsto regolamento sui nuovi generi alimentari?

**Risposta**

(3 aprile 1997)

Come l'Onorevole Parlamentare certamente sa, la direttiva 90/219/CEE relativa all'impiego confinato degli organismi geneticamente modificati <sup>(1)</sup> ha formato oggetto di una proposta di modifica, attualmente all'esame del Consiglio e per la quale il Parlamento non ha espresso un parere.

La proposta stabilisce misure comuni per l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati mirate alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

<sup>(1)</sup> GU L 117, dell'8.5.1990.

(97/C 217/25)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3123/96**

**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio**

(21 novembre 1996)

*Oggetto:* Colza modificata geneticamente dalla ditta PGS

1. In quale modo il Consiglio dei Ministri intende adempiere i propri obblighi di controllo nei riguardi del divieto di impiegare quale alimento o foraggio colza modificata geneticamente dalla ditta Plant Genetic Systems (PGS)?

2. Come viene attuato nei singoli Stati membri il controllo di questo divieto? Quali differenze si registrano tra i singoli paesi?
3. Come agirà il Consiglio qualora nei singoli Stati membri non siano prescritti obblighi di controllo?
4. Con quali metodi intende il Consiglio indicare la struttura di DNA specifica e geneticamente modificata, se non la conosce neppure?
5. Come agirà il Consiglio nell'eventualità che gli Stati membri non adempiano i propri obblighi di controllo?
6. Non ritiene anche il Consiglio che, in caso di mancato adempimento degli obblighi di controllo, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata?
7. Come viene informata l'opinione pubblica in merito ai risultati del controllo?

(97/C 217/26)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3467/96**

**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio**

(4 dicembre 1996)

*Oggetto:* Disposizioni relative alla sicurezza da applicare agli esperimenti FACTT

La colza geneticamente modificata viene usata per l'alimentazione animale in numerosi esperimenti.

In che modo intende il Consiglio dei Ministri garantire che materiale geneticamente modificato non venga introdotto nella catena alimentare umana?

(97/C 217/27)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3469/96**

**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio**

(4 dicembre 1996)

*Oggetto:* Progetto di ricerca FACTT e colza geneticamente modificata

L'autorizzazione della Commissione alla produzione di colza geneticamente modificata da parte dell'impresa Plant Genetic Systems (PGS) a norma della direttiva 90/220/CEE <sup>(1)</sup> riguardava solo la coltivazione ed escludeva che tale colza venisse impiegata nell'alimentazione umana ovvero per i mangimi degli animali.

1. E' ciononostante possibile che attraverso il progetto FACTT (Familiarization and Acceptance of Crops incorporating Transgenic Technology) siano stati consentiti esperimenti, come per esempio quelli effettuati alla Martin-Luther-Universität di Halle-Wittenberg (RFG) nell'ambito dei quali la colza geneticamente modificata viene usata per l'alimentazione del bestiame?
2. Su quale base giuridica si fonda tale decisione?
3. Perché l'Unione europea finanzia una serie di esperimenti contrari all'autorizzazione concessa?

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15.

(97/C 217/28)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3471/96**

**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio**

(4 dicembre 1996)

*Oggetto:* Dotazione finanziaria del progetto FACTT

1. A quanto ammonta in totale la dotazione finanziaria del progetto FACTT (Familiarization and Acceptance of Crops incorporating Transgenic Technology)?
2. Quali costi ricadono direttamente o indirettamente sull'Unione europea?
3. A quanto ammonta il sostegno dell'UE a titolo del progetto FACTT nei singoli casi?
4. Quali imprese, università e altre istituzioni ottengono, nell'ambito del progetto FACTT, finanziamenti dall'Unione europea?
5. Per quali azioni (progetti) ricevono tali finanziamenti?

(97/C 217/29)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3473/96****di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(4 dicembre 1996)*

*Oggetto:* FACTT e responsabilità

1. Chi si assume la responsabilità degli eventuali danni derivanti dagli esperimenti effettuati nell'ambito del progetto FACTT?
2. Ha concluso il Consiglio un accordo con le imprese interessate che, in caso di danni, le renda corresponsabili?
3. In caso negativo, come valuta il Consiglio questo sovvenzionamento indiretto delle imprese interessate?

**Risposta comune****alle interrogazioni scritte E-3123/96, E-3467/96, E-3469/96 e E-3473/96***(3 aprile 1997)*

Il Consiglio non è stato informato degli elementi menzionati dell'Onorevole Parlamentare nelle sue interrogazioni.

I progetti citati rientrano piuttosto della Commissione. Ad ogni modo il Consiglio non ha concluso accordi di ricerca nel settore delle biotecnologie.

Riguardo alle misure di sicurezza e controllo, spetta alla Commissione garantire il controllo dell'attuazione della normativa comunitaria e, nel caso specifico, delle disposizioni in materia di controllo che gli Stati membri devono effettuare in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 6 e dell'articolo 14 della direttiva 90/220/CEE.

Questa direttiva prevede un meccanismo di relazioni sul controllo dell'uso (articolo 18) dei prodotti immessi sul mercato in virtù delle sue disposizioni, e sull'attuazione di tali disposizioni (articolo 22).

(97/C 217/30)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3131/96****di José Valverde López (PPE) alla Commissione***(22 novembre 1996)*

*Oggetto:* Stock di mangimi che presentano rischi di contaminazione da ESB in Gran Bretagna

Secondo varie fonti il divieto sancito nel 1988 di alimentare i ruminanti con proteine animali sembra non essere stato applicato con il necessario rigore sino a tempi recenti. Inoltre, recenti relazioni indicano che nel Regno Unito esistono circa 6.000 fabbricanti di alimenti per animali suscettibili di avere in stock mangimi potenzialmente contaminanti.

Di quali informazioni in merito dispone la Commissione?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione***(4 febbraio 1997)*

Alla Commissione non risulta che esistano rimanenze di scorte di farine di carni non disossate in aziende agricole o fabbriche di mangimi del Regno Unito.

Il 28 marzo 1996 il Regno Unito ha vietato la vendita e la distribuzione di farine di carni non disossate di mammiferi e di qualsiasi mangime contenente tali farine, destinati all'alimentazione degli animali da allevamento. Il 24 giugno 1996 il Regno Unito ha avviato un piano per il ritiro degli alimenti contenenti farine di carni non disossate di mammiferi da tutte le aziende agricole e le fabbriche di mangimi, la cui realizzazione è stata ultimata alla fine di luglio. Dopo la raccolta dei mangimi, gli impianti e le attrezzature per lo stoccaggio sono stati puliti prima di essere utilizzati in altro modo. In base ai rapporti sull'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) presentati ogni due settimane, come previsto dalla decisione 96/239/CE della Commissione relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (<sup>1</sup>), il Regno Unito

informa la Commissione delle ispezioni di controllo approfondito condotte per verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra. Dal febbraio 1996, in particolare, sono stati prelevati 5.393 campioni di alimenti e ingredienti, nei quali è stata indagata la presenza di proteine derivate da mammiferi: 43 di essi, ossia l'1,2%, sono risultati positivi. Il servizio veterinario del Regno Unito ha svolto un esame dei campioni positivi, i cui risultati sono stati pubblicati nel rapporto quindicinale del Regno Unito alla Commissione e agli Stati membri. A partire dal 1° agosto 1996, tutti gli esami in questione rivelano la presenza di proteine derivate da mammiferi provenienti da rifiuti alimentari in mangimi destinati a specie non ruminanti. Dal giugno 1996 non è stata riscontrata la presenza di proteine derivate da mammiferi in campioni di mangimi per ruminanti.

Il materiale raccolto in base al piano di ritiro di cui sopra è stato conservato dalle autorità britanniche in depositi di sicurezza, in attesa di adeguate disposizioni per il suo smaltimento. Il 1° agosto 1996 è stato dichiarato illegale il possesso di farine di carni non disossate da parte di aziende agricole, fabbriche di mangimi e commercianti che riforniscono di mangimi le aziende.

Attualmente tutte le farine di carni non disossate derivanti da vitelli macellati ad un'età superiore a 30 mesi vengono fuse e in seguito immagazzinate per essere incenerite. La farina di carni non disossate derivante da vitelli di età inferiore ai 30 mesi (tranne le «frattaglie specifiche di carni bovine») può essere comunque utilizzata per alimenti destinati ad animali domestici in impianti che non trattino mangimi destinati ad animali di allevamento.

Ispezioni recenti sembrano confermare che a partire dal maggio 1996, mese in cui la Commissione ha pubblicato una raccomandazione per l'attuazione del piano di ritiro, i controlli degli alimenti condotti dal Regno Unito hanno registrato sviluppi positivi.

(<sup>1</sup>) GU L 78 del 28.3.1996.

(97/C 217/31)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3146/96**  
**di Fernando Fernández Martín (PPE) alla Commissione**  
(22 novembre 1996)

*Oggetto:* Canarie, verso uno sviluppo sostenibile

Nel periodo 1989-1993 quasi tutti gli accordi di programmazione tra gli Stati membri e la Comunità per le regioni di cui all'obiettivo 1 prevedevano un asse «ambiente».

Tali regioni, per la grande importanza delle infrastrutture, sono scenario di grandi opere ambientali finanziate dal FESR.

Per quanto concerne il turismo, nelle isole Canarie sono state adottate misure volte a correggere gli squilibri ecologici ed economici generati dal turismo di massa.

Quali progetti concreti hanno beneficiato di tali aiuti nelle isole Canarie? In futuro, quali progetti si intende sovvenzionare nello stesso modo?

**Risposta complementare**  
**data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**  
(27 febbraio 1997)

Gli aiuti comunitari destinati al settore turistico e ad iniziative a carattere ecologico nella regione dei Caraibi per il periodo 1989-1993 si concretano principalmente in forme di interventi previsti per l'attuazione del quadro di sostegno comunitario (QCS) Spagna, obiettivo 1, 1989-1993.

La riforma dei Fondi strutturali comunitari, in applicazione dal 1989, si basa fra l'altro sul principio della programmazione, secondo cui l'aiuto comunitario viene erogato anzitutto attraverso il cofinanziamento di programmi operativi. Per il suddetto periodo, la Commissione ha approvato il programma operativo della regione delle Canarie (<sup>1</sup>), il programma di iniziativa comunitaria (PIC) Regis I (<sup>2</sup>) e il programma operativo integrato della Gomera (<sup>3</sup>).

Il programma che ha previsto specificamente il cofinanziamento delle iniziative citate dall'onorevole parlamentare è il PIC Regis I, che contiene la misura 3.1.2. «Albergues y caserios rurales», intesa a correggere gli squilibri ecologici ed economici mediante la creazione di un turismo alternativo in zone rurali depresse. Attualmente tale programma è stato completato e sono state ultimate le pertinenti operazioni finanziarie.

Nelle forme d'intervento citate, la selezione dei progetti è di competenza dello Stato membro, che informa il comitato di sorveglianza del programma. Tale comitato, presieduto da un rappresentante delle autorità nazionali e comprendente un rappresentante della Commissione, vigila sul corretto svolgimento dell'intervento ai fini della realizzazione degli obiettivi prestabiliti e controlla il rispetto delle disposizioni regolamentari, nonché la conformità delle azioni e delle misure alle priorità prescelte nel QCS e agli obiettivi dell'intervento.

Le informazioni riguardanti i progetti vengono messe a disposizione dallo Stato membro, nella fattispecie dal Ministero dell'economia. Nella relazione finale dell'esecuzione del PIC Regis I redatta dal Ministero suddetto vengono riportati i progetti seguenti, cofinanziati nell'ambito della suddetta misura 3.1.2.:

Beneficiario	Investimento (in pesetas)	Sovvenzione pagata (in pesetas)
Ecoturismo Gomera Verde	87.884.658	22.995.726
Amos IDA S.A.	31.600.000	9.808.977
Asociación Rutas Canarias	116.522.624	21.887.288
Asociación Turismo Rural Tacoronte-Acentejo	95.040.672	12.090.117
Lanzarote Palace S.A.	201.985.504	63.256.938
Cooperativa Turismo Rural del Hierro	63.822.340	15.876.855
Turismo Rural Agüimes	47.611.472	6.781.161
Carlos Miguel Leal S.L.	7.600.000	818.899
Buopyme S.L.	27.341.420	7.966.038
Asociación Roque Cano	74.810.256	23.311.248
Asociación Turismo Rural Turubar	74.982.908	8.011.046
Asociación Turismo Rural Cubo de la Galga	29.195.550	2.528.328

Due immobili sono inoltre stati acquistati, riattati e predisposti per il turismo rurale:

- Casa Agüimes (Agüimes, Gran Canaria) per il prezzo di 20 milioni di pesetas
- Casa Buenavista (Buenavista, Tenerife) per il prezzo di 59 milioni di pesetas.

Per i progetti in corso di esecuzione, l'onorevole parlamentare potrà procurarsi le informazioni adeguate presso il Ministero dell'economia.

(<sup>1</sup>) Decisione C(90)2501 del 14.12.1990.

(<sup>2</sup>) Decisione C(90)1493/1 del 30.7.1990.

(<sup>3</sup>) Decisione C(91)1512/1 del 25.7.1991.

(97/C 217/32)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3422/96

di **Amedeo Amadeo (NI)** al Consiglio

(4 dicembre 1996)

*Oggetto:* Sfruttamento del lavoro minorile

Le aziende tessili del Pakistan occupano prevalentemente bambini. Questi hanno 10-12 anni, vengono ammassati in opifici senza luce né aria, lavorano dalle 12 alle 16 ore al giorno per una paga oraria di pochi centesimi di dollaro. Ciò consente a quelle aziende di fare arrivare i propri prodotti sui mercati orientali a pochi soldi.

Stessa cosa accade in Bangladesh, in India, nelle Filippine, in Thailandia o in Cina: la «crescita» economica di gran parte dell'Asia è dovuta allo sfruttamento senza scrupoli della manodopera infantile.

La Commissione europea ha deciso nei giorni scorsi di non sollevare dinanzi all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (che si riunirà a Singapore in dicembre) la questione dello sfruttamento del lavoro minorile, che, al di là della sua dimensione disumana, dà a quei Paesi e a quelle aziende un illecito vantaggio competitivo. Ma, per salvarsi, il Commissario inglese Brittan ha annunciato che non esiterà a portare la questione dinanzi alla ILO (International Labour Organization). Tutti sanno che la OMC ha poteri, mentre la ILO -una moribonda organizzazione delle Nazioni Unite- non ne ha nessuno. E tutti sanno che decidere di spostare quel dossier dalla OMC alla ILO equivale a decidere di non fare nulla. Una decisione dettata da poco rispettabili ragioni di cassetta. E soprattutto indegna di una Europa civile.

Può dire il Consiglio se è al corrente di questa situazione e se ne condivide le scelte veramente pericolose? Può altresì provvedere immediatamente?

**Risposta***(24 aprile 1997)*

L'Onorevole Parlamentare è certamente consapevole del fatto che il Consiglio attribuisce grande valore al rispetto universale delle forme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, in particolare di quelle riguardanti il lavoro minorile. La questione delle relazioni tra dette norme fondamentali e il sistema commerciale multilaterale ha costituito uno dei temi discussi in occasione della prima conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Singapore dal 9 al 13 dicembre 1996. La dichiarazione ministeriale adottata al suo termine ricorda che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è l'organo competente a fissare tali norme e a seguire l'applicazione, e sostiene le attività svolte da tale organizzazione per promuoverle. In essa si ricorda altresì di tutti i partecipanti ad osservare le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute.

Il testo della dichiarazione constata inoltre che la crescita economica e lo sviluppo, favoriti da un aumento degli scambi commerciali e da una maggiore liberalizzazione del commercio, contribuiscono alla promozione di tali norme. La dichiarazione respinge l'uso delle norme in materia di lavoro a fini protezionistici e conviene che il vantaggio comparativo dei paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo con bassi salari non deve in alcun modo essere rimesso in discussione.

Il testo della dichiarazione osserva infine che i segretariati dell'OMC e dell'OIL continueranno a collaborare come stanno attualmente facendo.

L'OIL stessa si è impegnata nella lotta contro il lavoro minorile una decina di anni fa, al fine di completare l'azione normativa e promozionale da tempo esercitata in questo settore. Sempre più governi fanno ricorso all'aiuto internazionale, come testimoniato dal numero crescente di domande (nel 1995 sono stati stabiliti 447 programmi) rivolte al Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC), vasta azione di cooperazione tecnica varata dall'Ufficio internazionale del lavoro (BIT) nel 1992. Il BIT sta inoltre elaborando un nuovo strumento orientato espressamente verso le forme estreme di lavoro minorile, allo scopo di sostituire la convenzione n. 138 sull'età minima di ammissione al lavoro.

(97/C 217/33)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3466/96****di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(9 dicembre 1996)*

*Oggetto:* Base giuridica del progetto FACTT

Il nome stesso del progetto FACTT (Familiarization and Acceptance of Crops incorporating Transgenic Technology) ne descrive lo scopo: predisporre l'accettazione di piante coltivate transgeniche.

1. Su quale base giuridica si fondano gli esperimenti che vengono portati avanti nell'ambito del progetto FACTT?
2. Condivide la Commissione la valutazione secondo cui l'Unione europea si pone al servizio di imprese private procedendo, nell'ambito del progetto FACTT, a predisporre l'accettazione di piante coltivate transgeniche?
3. Quali disposizioni legislative giustificano i cosiddetti «esperimenti sui polli», nell'ambito dei quali il pollame viene nutrito con colza geneticamente modificata prodotta dall'impresa Plant Genetic Systems (PGS)?
4. E' la Commissione a conoscenza del fatto che l'autorizzazione relativa alla colza geneticamente modificata concessa all'impresa PGS esclude che essa venga utilizzata per alimentare gli animali?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(18 febbraio 1997)*

1. Le stirpi di colza transgenico considerate nel progetto di dimostrazione debbono essere valutate nel quadro della direttiva 90/220/CEE (!) del Consiglio, del 27 aprile 1990, nonché della decisione 96/158/CE della Commissione, del 6 febbraio 1996. La stirpe (MS1/RF1) utilizzata nel progetto di dimostrazione ha ricevuto il 28 febbraio 1996 il benestare per essere immessa sul mercato al fine della produzione di sementi; detto benestare, peraltro, non si estende all'impiego per la nutrizione umana o animale, ai sensi della direttiva del Consiglio 90/220/CEE.

2. La messa in opera del progetto, che ha un carattere dimostrativo, comporta l'utilizzo di un materiale vegetale transgenico autorizzato dalla legislazione comunitaria. Come per tutti i progetti di dimostrazione del programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico comunitario miranti a verificare in misura reale la validità tecnica ed economica di un'innovazione tecnologica, è prevista la partecipazione di imprese private.

3 e 4. Nel 1996, sono stati effettuati in Belgio degli esperimenti di somministrazione quale alimento agli animali (pollame). A questo proposito, i responsabili del progetto hanno ricevuto, in data 24 maggio 1996, un'autorizzazione del ministero belga dell'agricoltura che permetteva l'utilizzo dei pannelli derivanti dai semi di colza geneticamente modificato. Per gli esperimenti di alimentazione sugli animali previsti nel Regno Unito nel 1997, il ministero britannico dell'agricoltura ha accordato un'autorizzazione in data 21 dicembre 1995. La Commissione sta esaminando la conformità delle autorizzazioni sopraddette con le disposizioni della direttiva 90/220/CEE. Va altresì ricordato che, nel quadro di tale progetto, non è prevista l'immissione sul mercato nella catena alimentare umana e animale.

(<sup>1</sup>) GU L 117 dell'8.5.1990.

(97/C 217/34)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3485/96**  
**di José Barros Moura (PSE) alla Commissione**  
(9 dicembre 1996)

*Oggetto:* L'ambiente e il progetto dell'Alqueva

Può la Commissione far sapere per quale ragione non ha ancora divulgato le conclusioni dei due studi di impatto ambientale già effettuati sul progetto dell'Alqueva, di cui il primo iniziato nel febbraio 1994 e terminato nel marzo 1995, e il secondo — che si è preteso fosse una specie di valutazione del primo, le cui conclusioni ha confermato — terminato e discusso congiuntamente nel luglio 1996?

Essendo noto che secondo i suddetti studi non si configura alcuna infrazione delle disposizioni di diritto comunitario in materia di ambiente e che, in particolare, sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (<sup>1</sup>), quali motivazioni possono giustificare il mancato riconoscimento ufficiale di un fatto che condiziona un progetto strategico volto a promuovere lo sviluppo di una regione così sfavorita come è quella dell'Alentejo?

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(29 gennaio 1997)

Lo studio riguardante l'impatto del progetto dell'Alqueva sull'ambiente, effettuato nel 1994-1995 in compartecipazione con le autorità portoghesi, è stato oggetto — ai sensi della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (<sup>1</sup>) — di una consultazione congiunta, in Spagna e in Portogallo, delle autorità e delle popolazioni locali della zona interessata dal progetto. Tale consultazione è stata effettuata dopo che le autorità portoghesi avevano ricevuto, da parte della Commissione, la relazione finale dello studio. La Commissione ritiene che questa procedura sia sufficiente per la divulgazione dello studio in questione.

Per quanto si riferisce alla perizia di valutazione effettuata nel primo semestre del 1996, la Commissione precisa che tale valutazione è stata effettuata in stretta compartecipazione con le autorità portoghesi, le quali dispongono della relazione definitiva. Dato che detta perizia ha confermato l'importanza delle principali conclusioni del primo studio, la Commissione non ha ritenuto necessario effettuare una pubblicazione specifica di tali conclusioni.

Per quanto si riferisce all'istruzione del fascicolo, citata nella seconda parte dell'interrogazione, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione orale H-930/96 durante la sessione di dicembre 1996 (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) GU L 175 del 5.7.1985.

(<sup>2</sup>) Dibattiti del Parlamento (dicembre 1996).

(97/C 217/35)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3545/96****di Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio***(12 dicembre 1996)*

*Oggetto:* Transizione pacifica a Cuba

In che modo il Consiglio ritiene che possa meglio favorirsi la transizione pacifica di Cuba alla democrazia?

In che modo pensa che si possa propiziare una maggiore apertura economica dell'attuale regime cubano?

**Risposta***(3 aprile 1997)*

Si invita l'onorevole parlamentare a riferirsi, alla risposta alla sua interrogazione H-0988/96, data il 13 dicembre 1996 durante il tempo delle interrogazioni. Il Consiglio ritiene che la posizione comune del 2 dicembre 1996 sia il modo migliore per conseguire gli obiettivi di una democrazia pluralista e di un'economia più aperta.

(97/C 217/36)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3551/96****di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione***(12 dicembre 1996)*

*Oggetto:* Armonizzazione fiscale e finanziamento delle prestazioni sociali

Ha analizzato la Commissione l'importanza della fiscalità per il finanziamento delle prestazioni sociali, cioè del cosiddetto stato del benessere?

Non ritiene la Commissione che sia necessario ed utile andare verso una certa armonizzazione fiscale nell'Unione europea, se si vuole una convergenza dei nostri sistemi di protezione sociale pubblica?

(97/C 217/37)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3552/96****di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Juan Colino Salamanca (PSE) alla Commissione***(12 dicembre 1996)*

*Oggetto:* Armonizzazione fiscale e regioni

Mentre la Commissione stessa e, in qualche modo, lo stesso ECOFIN lavorano nella direzione di una certa armonizzazione fiscale nell'Unione europea, esigenza naturale del mercato unico e di un'economia sempre più integrata, come interpreta e valuta la Commissione il fatto che qualche Stato membro avente struttura regionale in senso amministrativo e politico stia progettando di cedere alle regioni la potestà legislativa in materia di fiscalità dello Stato, con tutto quello che ciò può comportare in termini di fallimento degli sforzi tendenti ad un'armonizzazione fiscale?

Non ritiene la Commissione che sia necessario ed utile andare verso una certa armonizzazione fiscale nell'Unione europea, se si vuole una convergenza dei nostri sistemi di protezione sociale pubblica?

**Risposta comune****data dal sig. Monti in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-3551/96 e E-3552/96***(18 febbraio 1997)*

Le strutture dei sistemi di tassazione e dei contributi di sicurezza sociale variano enormemente da uno Stato membro all'altro. Il finanziamento della spesa sociale è un problema di competenza degli Stati membri. Alcuni

hanno preferito finanziare la spesa sociale prevalentemente mediante i contributi di sicurezza sociale mentre altri hanno scelto di finanziarla con entrate fiscali e dunque mediante il bilancio generale. Il punto fondamentale per la Commissione è che le differenze nel finanziamento della spesa pubblica, comprese quelle relative alla protezione sociale, non creino distorsioni della concorrenza né determinino una doppia tassazione (o contributi) o assenza di tassazione (o contributi).

La Commissione desidera attirare l'attenzione sul fatto che, per quanto riguarda le imposte o i contributi destinati direttamente al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale, i problemi a carattere transfrontaliero vengono affrontati nel Regolamento (CEE) n° 1408/71 <sup>(1)</sup> sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. In particolare, questo Regolamento contiene norme precise (si veda il titolo II) per determinare la legislazione di quale Stato membro sia applicabile al fine di evitare conflitti giuridici che comportino duplici pagamenti o nessun pagamento.

Nel marzo 1996, la Commissione ha proposto una nuova concezione globale delle politiche fiscali nel documento di riflessione «Tassazione nell'Unione europea» <sup>(2)</sup> che è stata ben accolta dai ministri delle finanze nella riunione di Verona dell'aprile 1996. Il Consiglio europeo di Firenze di giugno ha rilevato il contributo essenziale dato dal mercato interno alla promozione della crescita e dell'occupazione e ha chiesto al Consiglio Ecofin di presentare una relazione sull'evoluzione dei sistemi fiscali in cui si tenga conto della necessità di creare un contesto fiscale che stimoli le iniziative imprenditoriali, agevoli la creazione di posti di lavoro e promuova una politica ambientale più efficace. Il Consiglio di Dublino del dicembre 1996 ha approvato il mantenimento di tale approccio globale nei confronti delle questioni fiscali da parte della Commissione attraverso un apposito gruppo di lavoro sulle politiche fiscali che garantirà un migliore adeguamento delle politiche fiscali ai più importanti obiettivi comunitari (tra cui quelli illustrati a Firenze) pur proteggendo nel contempo la base fiscale contro la concorrenza fiscale nociva. È probabile che tra i problemi che verranno esaminati da tale gruppo di lavoro vi sia quello di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni finanziarie e quello del finanziamento della protezione sociale nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 149, del 5. 7.1971, versione consolidata GU C 325, del 10. 2. 1992.

<sup>(2)</sup> SEC (96) 487 def.

(97/C 217/38)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3574/96**  
**di Angela Billingham (PSE) alla Commissione**  
*(17 dicembre 1996)*

*Oggetto:* Il piede quale unità di misura nel settore dei pellami

Conformemente alle norme internazionali ISO, un piede equivale a 0,3048 m; un piede<sup>2</sup> corrisponde pertanto a 0,0929 m<sup>2</sup>. E' la Commissione a conoscenza del fatto che alcune concerie italiane apparentemente utilizzano un piede, definito a livello locale, equivalente a 0,300m e che in questo modo un piede<sup>2</sup> corrisponde a 0,900m<sup>2</sup>? Tale valore è inferiore di 0,0029m<sup>2</sup> (ovvero del 3,1%) al piede<sup>2</sup> imperiale. Ciò comporta problemi e confusione a livello di scambi internazionali nell'industria dei pellami, essendo noto che nell'area in questione l'attività si basa sull'equivalenza del piede a 0,3m.

Ritiene la Commissione che ciò sia contrario ai principi del mercato interno in quanto impedisce la libera circolazione delle merci? Potrebbe la Commissione comunicare se le concerie italiane violano le norme europee in materia di scambi internazionali ovvero il diritto comunitario?

**Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione**  
*(6 febbraio 1997)*

Dal 1971 le unità di misura ufficialmente impiegate all'interno della Comunità sono le unità decimali del Sistema Internazionale di unità di misura (SI). La direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura <sup>(1)</sup>, modificata dalle direttive 85/1/CEE <sup>(2)</sup> e 89/617/CEE <sup>(3)</sup>, indica le unità di misura che devono essere obbligatoriamente utilizzate per esprimere grandezze nelle attività quotidiane, consentendo tuttavia anche l'impiego di unità di misura supplementari fino al 31 dicembre 1999. Queste ultime possono affiancarsi alle unità di misura prescritte ma non possono sostituirsi ad esse.

Per eliminare ogni possibilità di confusione e conformemente al disposto della direttiva citata, negli scambi commerciali nel settore dei pellami devono essere sempre utilizzate in primo luogo le unità di misura del SI.

<sup>(1)</sup> GU L 39 del 15.2.1980.

<sup>(2)</sup> GU L 2 del 3.1.1985.

<sup>(3)</sup> GU L 357 del 7.12.1989.

(97/C 217/39)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3582/96**  
**di Frederik Willockx (PSE) alla Commissione**  
(17 dicembre 1996)

*Oggetto:* Partecipazione alle procedure di aggiudicazione di un appalto

Le persone (fisiche o giuridiche) incaricate dalla Commissione europea di elaborare, valutare o preparare un appalto, possono partecipare alle procedure di aggiudicazione di detto appalto?

Le suddette persone fisiche o giuridiche possono partecipare ad altre gare d'appalto similari?

Le imprese legate in qualche modo alle persone (fisiche o giuridiche), incaricate dalla Commissione europea di elaborare, valutare o preparare un appalto, possono partecipare alle procedure di aggiudicazione di detto appalto?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**  
(3 febbraio 1997)

Le domande dell'onorevole parlamentare si riferiscono al cosiddetto dialogo tecnico tra le amministrazioni aggiudicatrici ed i candidati nelle gare d'appalto nel settore degli appalti pubblici.

Sebbene non rientrino nella nozione di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, le istituzioni europee, a partire dal 1978, hanno applicato le suddette direttive, in virtù dell'Articolo 56 del Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( modificato da ultimo dal Regolamento (CE, EURATOM, CECA) N°2335/95 <sup>(1)</sup>).

Inoltre, poiché la Comunità è firmataria dell'accordo sugli appalti pubblici, entrato in vigore il 1° gennaio 1996, le istituzioni europee sono vincolate all'applicazione del suddetto accordo. L'articolo VI, quarto paragrafo, fa riferimento al dialogo tecnico e recita: « Le entità non sollecitano né accettano, in maniera che possa avere l'effetto di ostacolare la concorrenza, consulenze che potrebbero essere utilizzate nella preparazione delle specifiche per un determinato appalto da parte di imprese che potrebbero avere un interesse commerciale all'appalto stesso». Tale articolo rende esplicito quanto già consegue implicitamente dai principi generali del Diritto comunitario e dalle recenti sentenze della Corte di giustizia.

Il principio giuridico che è alla base di tale dialogo tecnico prescrive che le amministrazioni aggiudicatrici non possono sollecitare o accettare consulenze nella preparazione delle specifiche tecniche da quanti possono avere un interesse commerciale, se questo potrebbe avere l'effetto di impedire la concorrenza. Tale divieto dunque non è assoluto, ma è soggetto alla condizione che, sollecitando o accettando tali consulenze, la concorrenza ne verrebbe pregiudicata. Le autorità aggiudicatrici possono sollecitare o accettare consulenze relativamente ad appalti specifici da imprese che potrebbero successivamente partecipare alla procedura di aggiudicazione, quando ciò non abbia l'effetto di impedire la concorrenza.

L'onorevole parlamentare chiede se le imprese che sono state incaricate dalla Commissione di elaborare o preparare le specifiche tecniche di un determinato appalto, possano successivamente partecipare alla gara d'appalto relativa. La risposta non può che dipendere dalla circostanza se la loro partecipazione pregiudichi il principio della par condicio, in particolare impedendo la concorrenza.

<sup>(1)</sup> GU L 240, 7.10.1995.

(97/C 217/40)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3583/96**  
**di Johanna Maij-Weggen (PPE) e Arie Oostlander (PPE) al Consiglio**  
(12 dicembre 1996)

*Oggetto:* Riserva formulata dai Paesi Bassi in merito al documento Enfopol 159 del novembre 1996

Il ministro olandese della Giustizia ha fatto pervenire giovedì 21 novembre alla seconda Camera dei Paesi Bassi il documento del Consiglio Enfopol 159 del 6 novembre 1996, comunicando che in detto documento non figura, ingiustificatamente, alcuna riserva olandese.

Tale riserva dovrebbe essere stata formulata tempestivamente a livello ufficiale e pertanto non avrebbe dovuto figurare in detto documento.

Può dire il Consiglio attraverso chi e in quale data i Paesi Bassi hanno formulato una prima riserva formale a tale documento?

Si trattava di una riserva di carattere generico o specifico? Se era di carattere specifico, in merito a quali punti specifici è stata formulata?

Può dire il Consiglio se una riserva simile è stata formulata nuovamente in una fase successiva e quando essa è stata accolta nel progetto di documento di Enfopol?

### **Risposta**

*(24 aprile 1997)*

I documenti esaminati dagli organi del Consiglio hanno, per definizione, il carattere di documenti di lavoro fino a quando il Coreper li trasmette al Consiglio sono finalizzati a rispecchiare il più possibile fedelmente le posizioni delle delegazioni formulate nel corso dei lavori preparatori.

Nella fattispecie il progetto di azione comune relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga trasmesso il 16 ottobre 1996 dal Governo francese agli organi del Consiglio ha formato oggetto di un esame approfondito da parte degli organi preposti a preparare i lavori del Consiglio in materia di Giustizia e Affari interni. Solo al termine di un ampio dibattito dei Ministri della Giustizia e degli Affari interni, il Consiglio ha adottato, il 17 dicembre 1996, l'azione comune pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1996 (GU L 342/6).

Quanto alle riserve della delegazione dei Paesi Bassi a cui si fa riferimento nell'interrogazione, non spetta al Consiglio pronunciarsi sulle posizioni prese nel corso dei lavori preparatori e dei dibattiti dall'uno o dall'altro dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio.

In ogni caso si richiama l'attenzione degli onorevoli Parlamentari sulle disposizioni della decisione del Consiglio 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43), ai sensi della quale qualsiasi persona può chiedere di avere accesso ai suddetti documenti; richiesta che viene esaminata alle condizioni previste da tale decisione.

(97/C 217/41)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3595/96**

**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione**

*(17 dicembre 1996)*

*Oggetto:* Partecipazione dei cittadini europei alle elezioni per il Parlamento europeo negli Stati membri di cui non posseggono la cittadinanza

Rispondendo alla mia interrogazione scritta E-3314/95 alla Commissione <sup>(1)</sup> il Commissario Monti rilevava che «la Commissione sta attualmente raccogliendo dagli Stati membri i dati statistici relativi al numero dei cittadini dell'Unione che durante le elezioni europee del giugno 1994 avevano diritto a votare e a presentare la loro candidatura nello Stato membro in cui risiedevano senza averne la cittadinanza».

Si tratta, nella fattispecie, dell'attuazione della direttiva 93/109/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

La Commissione ha peraltro sempre affermato che la possibilità offerta da detta direttiva di esercitare il diritto di voto attivo e passivo rispondeva all'auspicio di un gran numero di cittadini europei.

Ciò premesso, dispone nel frattempo la Commissione dei predetti dati statistici, ripartiti per cittadinanza e per Stato membro?

Qual è la percentuale degli interessati che si sono avvalsi, in ultima analisi, di detto diritto di voto?

<sup>(1)</sup> GU C 91 del 27.3.1996, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione***(28 febbraio 1997)*

A complemento della sua risposta all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare n. E-3314/95, la Commissione conferma che sta ancora raccogliendo dagli Stati membri i dati statistici relativi al numero dei cittadini dell'Unione che hanno esercitato i loro diritti di voto nello Stato membro di residenza.

La raccolta in questione è stata estesa onde farle comprendere, nella prossima relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 93/109/CE, i dati relativi alle prime elezioni del Parlamento europeo tenute in Svezia nel settembre 1995 e in Austria e Finlandia nell'ottobre 1996.

(97/C 217/42)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3640/96  
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione  
(3 gennaio 1997)**

*Oggetto:* Linea B3-440: Lotta contro l'abuso di droga

Può la Commissione rendere noto, associazione per associazione e attività per attività, l'importo delle sovvenzioni concesse per l'esercizio 1995 a titolo della linea

B3-440: Lotta contro l'abuso di droga?

**Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione***(21 febbraio 1997)*

Le sovvenzioni concesse dalla Commissione per l'anno 1995 a titolo della linea B3-440 sono ammontate a 649,769 ecu. Esse hanno riguardato azioni relative alla realizzazione del piano di azione in materia di lotta contro la droga 1995-1999 oltre che azioni di attuazione della normativa comunitaria nel settore del controllo dei precursori di droghe. Il dettaglio delle sovvenzioni concesse figura di seguito.

1. SOS Drogues International, Francia: 35,000 ecu  
Aiuto finanziario per la pubblicazione e la diffusione degli atti di un colloquio sui vari aspetti di prevenzione, repressione e cure ai tossicodipendenti.
2. Conferenza sulla politica delle droghe in Europa organizzata congiuntamente da Commissione, Parlamento e presidenza del Consiglio: 21,687 ecu  
Pagamento delle spese di missione degli esperti che hanno partecipato alla conferenza.
3. GAFI (Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali): 20,000 ecu  
Aiuto finanziario alle attività del GAFI
4. Università di Cassino, Italia: 4,000 ecu  
Aiuto finanziario per la presentazione di uno spettacolo multimediale concernente l'effetto delle droghe sul cervello in occasione della conferenza citata al punto 2.
5. Secondo seminario sui precursori di droga: 22,585 ecu  
Finanziamento di quest'evento organizzato ad Atene in cooperazione tra la Commissione e l'amministrazione greca (ottobre 1995) per garantire la formazione del personale incaricato negli Stati Membri dell'applicazione della normativa comunitaria in materia.
6. Amministrazione nazionale finlandese: 130,668 ecu  
Fornitura di un'attrezzatura mobile x-ray per rafforzare la frontiera esterna della Comunità nel settore del controllo della deviazione di precursori di droghe.
7. Amministrazione nazionale svedese: 215,090 ecu  
Fornitura di attrezzatura informatica nel quadro della partecipazione alle reti informatiche realizzate dalla Commissione nel settore del controllo della deviazione di precursori di droghe.
8. Amministrazione nazionale austriaca: 200,739 ecu  
Fornitura di attrezzatura informatica nel quadro della partecipazione alle reti informatiche realizzate dalla Commissione nel settore del controllo della deviazione di precursori di droghe.

(97/C 217/43)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3760/96****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(6 gennaio 1997)**Oggetto: Rete aeroportuale*

In relazione alla «Relazione sugli orientamenti relativi alla rete aeroportuale transeuropea» (SEC(94) 1863/INS94-1863) e nell'osservare l'importanza crescente dell'interconnessione fra il trasporto aereo e le altre reti di trasporto, la cui responsabilità ricade su autorità diverse da quelle aeroportuali, in particolare sulle istituzioni decentrate, può la Commissione far sì che le misure relative alla compatibilità ambientale e al raccordo alla rete ferroviaria vengano estese agli aeroporti regionali che dispongono di capacità che potrebbero essere utilizzate meglio?

**Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione***(19 febbraio 1997)*

La decisione 1692/96/CE <sup>(1)</sup> sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, adottata il 23 luglio 1996, costituisce attualmente la base per tutti i componenti della rete, compresi gli aeroporti. In base all'articolo 21 della decisione, la Commissione deve presentare al più tardi nel luglio 1999, una relazione indicando la necessità o meno di una revisione degli orientamenti.

La sezione 6 dell'allegato II della decisione riguarda l'identificazione di progetti di interesse comune per gli aeroporti <sup>(2)</sup>. Il punto III della parte II tratta la riduzione degli inconvenienti derivanti dalle attività aeroportuali. Le misure in questione riguardano punti di collegamento internazionali e comunitari, dal momento che tali componenti della rete registrano maggiormente problemi ambientali. Anche il miglioramento degli accessi aeroportuali, e in particolare le interconnessioni con la rete ferroviaria (punto IV), riguarda direttamente i punti di collegamento internazionali e comunitari. L'esperienza mostra che un raccordo ferroviario con un componente regionale della rete (con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000 e 900 000) sarebbe difficile da giustificare economicamente.

Tuttavia, in casi particolari debitamente giustificati, le misure comunitarie potrebbero essere estese ad altri punti di collegamento <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 228 del 9.9.1996.

<sup>(2)</sup> I progetti di interesse comune possono ottenere finanziamenti comunitari in base al regolamento (CE) n. 2236/95, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995).

<sup>(3)</sup> Allegato II, sezione 6 «Aeroporti» della decisione 1692/96/CE.

(97/C 217/44)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3761/96****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(6 gennaio 1997)**Oggetto: Regioni montane*

In relazione alla «Carta europea delle regioni di montagna» CG/GT MONT (1) 3 (doc. del CPLRE) e nel sottolineare che le regioni di montagna europee rivestono funzioni di interesse generale a livello ambientale, economico, sociale e culturale e che esse rappresentano inoltre un patrimonio eccezionale che deve essere valorizzato e salvaguardato nonché nell'evidenziare che, data la peculiarità della loro situazione, del loro carattere frontaliero e interregionale e della difficoltà di realizzare, proprio a causa di tale frammentazione, politiche coerenti, le zone di montagna richiedono una politica comune, può la Commissione far sì che venga definita una politica europea per la montagna esaminando altresì, con il concorso di esperti, le condizioni alle quali gli orientamenti della «Carta europea delle regioni di montagna» potrebbero essere tradotti in diritto europeo?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(4 febbraio 1997)*

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare, secondo il quale le regioni di montagna europee rivestono molteplici funzioni la cui salvaguardia è di pubblico interesse.

Essa è consapevole delle difficoltà e dei problemi specifici incontrati dalle zone in questione. Ed è per tale motivo che sono state istituite misure concrete, ad esempio indennità compensative e condizioni più favorevoli nel quadro del regolamento (CEE) n. 2328/91, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie <sup>(1)</sup>. I programmi agro-ambientali che beneficiano di sovvenzioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale <sup>(2)</sup>, hanno completato tale dispositivo di sostegno nel settore agricolo, mentre dal 1989 in poi venivano definiti interventi di sviluppo più globali, con il supporto dei Fondi strutturali, in regioni caratterizzate da ritardo di sviluppo, riconversione industriale o in regioni rurali eventualmente comprendenti aree montane e, più di recente, nelle regioni artiche.

I vari interventi comunitari a favore delle zone montane si iscrivono nello spirito della «Carta europea delle regioni di montagna» alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare e costituiscono un insieme coerente, la cui realizzazione dipende ampiamente dalle priorità degli Stati membri. Tale carta è stata elaborata dal Consiglio d'Europa nel febbraio 1995. Una serie di iniziative e di memorandum sull'agricoltura di montagna è inoltre stata presentata alla Commissione. Attualmente la stessa Commissione sta effettuando un'analisi approfondita di tutte le proposte fatte, ivi comprese quelle contenute nella Carta europea e riguardanti le zone montane. I risultati di tale analisi saranno certamente presi in considerazione nell'attuale discussione sulla futura politica di sviluppo rurale. Inoltre le zone di montagna, essendo le più fragili tra le zone rurali europee, troveranno senz'altro la loro collocazione in tale politica.

<sup>(1)</sup> GU L 218 del 6.8.1991.

<sup>(2)</sup> GU L 215 del 30.7.1992.

(97/C 217/45)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3768/96**

**di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio**

*(18 dicembre 1996)*

*Oggetto: Sviluppo economico*

In relazione alla «Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione» e alla «Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) che istituisce il Fondo di coesione» (COM(93) 699/AVC 0943) <sup>(1)</sup> nonché nell'auspicare che in ogni regione venga trovato il giusto equilibrio tra i progetti da sostenere nel settore della protezione ambientale e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto.

Può il Consiglio adoperarsi a che le risorse destinate al Fondo di coesione non portino ad una riduzione degli interventi previsti nel quadro dell'obiettivo 1 per i paesi che non sono ammessi al Fondo tanto più che si sostiene l'opportunità di una maggiore flessibilità nell'applicare il limite inferiore a 10 Mecu per progetto?

<sup>(1)</sup> GU C 39 del 9.2.1994, pag. 6.

#### **Risposta**

*(3 aprile 1997)*

Il Consiglio, adottando in data 16 maggio 1994, il regolamento che istituisce il Fondo di coesione <sup>(1)</sup>, previo parere conforme del Parlamento europeo, ne ha definito i principi e l'ambito di funzionamento.

Si attira l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sull'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento in questione che recita: «È assicurato il debito equilibrio fra i progetti in materia d'ambiente e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti».

Quanto alla flessibilità nell'applicare il limite di 10 milioni di ecu per l'ammissibilità dei progetti al Fondo di coesione, anch'essa è disciplinata dalla normativa di base poiché il paragrafo 3 del medesimo articolo recita: «In casi debitamente giustificati, potranno essere approvati progetti o gruppi di progetti inferiori a questo limite».

Si rammenta che il Consiglio ha affidato la gestione del Fondo alla Commissione, la quale agisce entro i limiti della normativa vigente.

Riguardo al timore, manifestato dall'Onorevole Parlamentare, che le risorse del Fondo di coesione comportino una riduzione degli interventi previsti per i paesi dell'obiettivo 1 non ammessi al Fondo, si rammenta che, secondo le prospettive finanziarie 1993-1999 allegate all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, le risorse dei Fondi strutturali e quelle del Fondo di coesione costituiscono due sotto-rubriche del tutto separate.

(<sup>1</sup>) GU L 130 del 25.5.1994.

(97/C 217/46)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3926/96**

**di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio**

(6 gennaio 1997)

*Oggetto:* Crisi della società europea

La «Pietra del destino» simbolo dell'unione tra Scozia ed Inghilterra, torna da Londra a Edimburgo accendendo spinte scozzesi di secessione; le manifestazioni di un partito in canottiera, folcloristico e preoccupante, aggravate da una riforma normalizzatrice incompiuta, fanno aleggiare lo spauracchio della divisione in Italia; una partitocrazia abietta che avvinghia la separazione dei poteri dello stato rivela la crisi della società belga che così si presenta al '99, anno in cui si prevede la revisione della costituzione federale, con lo spauracchio della divisione effettiva tra valloni e fiamminghi.

Sono dimostrazioni dello stato di profondo malessere che attraversa la società europea contemporanea dibattuta tra i criteri di Maastricht e le spinte autonomiste meno immaginabili.

Può il Consiglio mettere in opera tutte le misure necessarie perché politica, giustizia ed amministrazione finalmente liberate dalla logica partitocratica possano costituire le risorse per uscire dalla crisi?

Può altresì il Consiglio interrompere le frammentazioni ribadendo con forza il concetto di unitarietà dello stato nazionale quale peculiarità necessaria del processo di unione europea?

**Risposta**

(3 aprile 1997)

Il Consiglio svolge le funzioni che gli sono conferite dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari. Nessuna delle disposizioni di detti trattati gli permette di impegnarsi in questioni relative all'organizzazione dell'ordinamento costituzionale interno di ciascuno Stato membro.

(97/C 217/47)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3928/96**

**di Mair Morgan (PSE) alla Commissione**

(10 gennaio 1997)

*Oggetto:* Il bilancio del FEAOG

A quanto ammonta attualmente il bilancio del FEAOG e qual è la quota attribuita rispettivamente alle sezioni Garanzia e Orientamento?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(3 febbraio 1997)*

Si riportano qui di seguito i dati di bilancio richiesti dall'onorevole parlamentare:

*Dotazione di bilancio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 1997*

	Importo (Mecu)	%
Feaog sezione garanzia <sup>(1)</sup>	40 805,0	91,9 <sup>(2)</sup>
Feaog sezione orientamento (stanziamenti di pagamento) <sup>(3)</sup>	3613,5	8,1 <sup>(2)</sup>
Feaog sezione orientamento (stanziamenti di impegno) <sup>(3)</sup>	4 056,1	9,0 <sup>(4)</sup>
Totale Feaog (stanziamenti di pagamento)	44 418,5	
Totale Feaog (stanziamenti di impegno)	44 861,1	

<sup>(1)</sup> Esclusa la riserva monetaria di 500 Mecu.

<sup>(2)</sup> Percentuale degli stanziamenti di pagamento sul totale Feaog.

<sup>(3)</sup> Compresi gli stanziamenti relativi al quadro comunitario di sostegno e alle misure transitorie.

<sup>(4)</sup> Percentuale degli stanziamenti di impegno sul totale Feaog.

(97/C 217/48)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3929/96****di Mair Morgan (PSE) alla Commissione***(10 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Destinazione delle risorse della PAC

Prima dell'accordo di riforma della PAC nel 1992, l'80% delle risorse della sezione Garanzia del FEAOG andavano a beneficio di appena il 20% degli agricoltori. Può la Commissione far sapere qual è la situazione attuale?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(7 febbraio 1997)*

Come mette in rilievo l'onorevole parlamentare, nella comunicazione del 1° febbraio 1991 al Consiglio «Evoluzione e futuro della PAC» <sup>(1)</sup>; la Commissione affermava che l'80% del sostegno fornito dal FEAOG è destinato al 20% circa delle aziende. Tale tipo di distribuzione è il risultato di parecchi fattori convergenti. Come è precisato nella comunicazione, siffatto sistema non tiene conto sufficientemente dei redditi della gran maggioranza delle piccole e medie aziende agricole a condizione familiare. Il sostegno tramite il FEAOG è solo una parte del sostegno totale garantito dalla società europea alla propria agricoltura. Certe organizzazioni comuni di mercato (OCM) sono solidamente sostenute da meccanismi che hanno poco o nessun impatto finanziario, tra cui le quote (latte e zucchero) e la protezione alla frontiera (la grande maggioranza delle OCM, ivi comprese le principali produzioni mediterranee).

Conformemente alla propria comunicazione, la Commissione ha presentato proposte che comprendevano misure concrete di modulazione degli aiuti, soprattutto nei settori delle grandi colture <sup>(2)</sup> e delle carni bovine<sup>2</sup>. Il Consiglio ha seguito solo in parte la Commissione su questa strada, sicché i piccoli produttori di colture arabili non sono tenuti a ritirare i loro seminativi dalla produzione per beneficiare degli aiuti compensativi ed i piccoli produttori di carni bovine non hanno obblighi specifici per quanto riguarda le superfici foraggere. Le proposte di riforma delle organizzazioni comuni di mercato degli ortofrutticoli <sup>(3)</sup> e del vino <sup>(4)</sup> sono in corso d'esame da parte del Consiglio e in un prossimo futuro la Commissione presenterà un documento relativo alla riforma dell'OCM dell'olio d'oliva.

Finora la Commissione non dispone di dati dettagliati, su scala europea, sull'attuale distribuzione del sostegno del FEAOG tra aziende. Prima della riforma, il suddetto sostegno era ampiamente proporzionale alla produzione ottenuta. La Commissione non dispone di dati sulla distribuzione delle sovvenzioni per dimensione dell'azienda e alcuna disposizione regolamentare prevede la trasmissione di tale informazione alla Commissione da parte degli Stati membri.

Tuttavia, dato che in diverse OCM sono stati introdotti alcuni elementi di modulazione, la riforma del 1992 ha costituito un primo passo verso una distribuzione più equa del sostegno pubblico tra i produttori agricoli. Inoltre, rendendo più esplicito il sostegno pubblico all'agricoltura, la suddetta riforma ha notevolmente contribuito a creare le condizioni obiettive per una discussione serena e ponderata sui vantaggi e gli inconvenienti dei vari strumenti di modulazione possibili.

La Commissione ha manifestato a più riprese, e in particolare nel documento di strategia agricola presentato al Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995, la propria volontà di perseguire una politica rurale integrata che tenga pienamente conto non soltanto degli aspetti connessi ai mercati agricoli, ma anche di quelli sociali, rurali e legati all'ambiente. Essa conta molto sull'aiuto e sul sostegno del Parlamento nell'espletamento di tale difficile mansione.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(91) 100 def.

(<sup>2</sup>) Doc. COM(91) 379 def.

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 2296/96 del 28.10.1996, GU L 297 del 21.11.1996.

(<sup>4</sup>) GU C 194 del 16.7.1994.

(97/C 217/49)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3932/96

di **Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)** alla Commissione

(10 gennaio 1997)

*Oggetto:* Sarcofago di Chernobyl

Il 18 settembre 1996 è stata pubblicata una dichiarazione dei Commissari sig.ra Bjerregaard e sig. van den Broeck in merito all'inadeguatezza del sarcofago che attualmente non protegge a sufficienza il reattore di Chernobyl in avaria. A quanto risulta da tale dichiarazione le autorità ucraine sarebbero state indotte a fornire maggiori informazioni sul reattore e le sue carenze. È stato inoltre segnalato che le autorità ucraine si sarebbero impegnate, a seguito della firma del memorandum di intesa, a fornire tutte le informazioni necessarie per mettere a punto lo studio di fattibilità sul miglioramento della sicurezza del sarcofago. Le conclusioni dello studio di fattibilità erano previste per la fine di novembre.

1. Quali sono in dettaglio i risultati di tale studio?
2. Quali conclusioni specifiche ha tratto la Commissione da tale risultati?
3. A quanto stima la Commissione i costi per garantire la sicurezza del reattore che ha provocato l'incidente di Chernobyl?

### Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(25 febbraio 1997)

I risultati dello studio si basano sui dati disponibili e sullo sforzo congiunto di esperti ucraini e occidentali. Essi includono un'analisi delle informazioni e dei fatti disponibili sulla situazione dell'unità 4 di Cernobil, un'analisi dei diversi approcci in rapporto agli interventi e la raccomandazione di un tipo di intervento. Una conclusione importante è quella di accelerare l'estrazione, il trasporto e l'immagazzinamento del materiale contenente combustibile durevole.

Il gruppo di esperti internazionali ha proposto un intervento di tipo graduale. La Fase 1 riguarderebbe le misure a breve termine concernenti i rischi immediati e includerebbe la stabilizzazione strutturale, il monitoraggio e il miglioramento della sicurezza nucleare e industriale. La Fase 2 riguarderebbe la preparazione della trasformazione dell'unità 4 in un sistema ecologicamente sicuro con creazione di schermaggio e mezzi di accesso, costruzione di un nuovo involucro ottimizzato («leggero») per consentire lo smantellamento parziale e un recupero parziale facoltativo di massa contenente combustibile (FCM), da decidersi dopo il completamento della base di dati e di uno studio dettagliato di fattibilità. La Fase 3 riguarderebbe la trasformazione dell'unità 4 in un sistema ecologicamente sicuro per un lungo periodo, fino al momento in cui potrà essere intrapresa la rimozione definitiva dell'FCM (la fattibilità tecnica e l'incidenza finanziaria verrebbero valutate in precedenza).

La stima dei costi relativi al tipo d'intervento raccomandato per un periodo di 10-15 anni ammonterebbe a 560 Mecu, escludendo la rimozione parziale iniziale dell'FCM accessibile. La raccomandazione proposta è attualmente allo studio delle autorità ucraine e del gruppo di lavoro sulla sicurezza nucleare del G-7, i quali hanno istituito a tal fine un gruppo di lavoro comune.

(97/C 217/50)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3935/96  
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(10 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Selezione di personale all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (AEM), con sede a Londra, procede spesso all'organizzazione di concorsi allo scopo di selezionare il personale da assegnare ai propri servizi.

Secondo informazioni fornite dal Servizio del personale dell'AEM, su un totale di 120 impiegati figurano solo due agenti temporanei di nazionalità greca.

Può dire la Commissione quali sono i criteri seguiti per la selezione del personale e come quest'ultimo può essere suddiviso sulla base della nazionalità? Può dire inoltre, quanti candidati di nazionalità greca hanno superato con successo, negli ultimi due anni, i colloqui di assunzione e figurano nell'elenco di idoneità?

**Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione***(14 febbraio 1997)*

L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 <sup>(1)</sup> ed ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 1995.

L'Agenzia pubblica tutti gli impieghi della categoria A e B nella Gazzetta ufficiale. Il personale dell'Agenzia ha la posizione di agente temporaneo. La procedura di selezione seguita per l'assunzione si ispira a quella, molto rigorosa, applicabile ai funzionari della Comunità.

Il numero degli agenti temporanei occupati presso l'Agenzia al 31 dicembre 1996 era di 68. Nella categoria A si contavano 45 agenti temporanei, tra cui due di nazionalità greca. A partire dall'inizio del 1997, l'Agenzia provvede anche alla copertura delle spese per un esperto nazionale greco di alto livello in servizio comandato.

<sup>(1)</sup> GU L 214 del 24.8.1993.

(97/C 217/51)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3951/96  
di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(10 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Allevamenti di animali — accordi bilaterali

In tema di allevamenti di animali destinati alla macellazione, nello studio e nella sottoscrizione di accordi bilaterali fra l'Unione europea e USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda ed eventualmente altri Paesi terzi, qual è il grado di protezione degli animali richiesto?

Qual è lo stato di avanzamento degli accordi?

E' intenzione della Commissione ottenere opportune e concrete garanzie del rispetto della normativa europea?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(17 febbraio 1997)*

La Commissione sta negoziando con alcuni paesi terzi la conclusione di accordi nel settore veterinario. Un accordo con la Nuova Zelanda è già stato concluso e parecchi altri accordi sono in fase avanzata di trattativa. In linea di massima, tali accordi non si occupano di questioni attinenti al benessere degli animali, in quanto non è questo il loro obiettivo. Tuttavia, essi contengono tutte le disposizioni che consentono l'estensione del loro campo di applicazione alla questione suddetta, se ciò viene reciprocamente accettato dalle parti interessate.

(97/C 217/52)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3960/96**  
**di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**  
(10 gennaio 1997)

*Oggetto:* Piena utilizzazione delle quote di pesca

E' noto a tutti che taluni Stati membri non utilizzano integralmente le quote di pesca loro attribuite nell'ambito della distribuzione interna che viene effettuata vuoi nell'ambito degli accordi di pesca con paesi terzi vuoi nell'ambito dell'accesso della flottiglia comunitaria alle acque internazionali.

Si aggiunga che è di pubblico dominio che questi Stati membri non utilizzano queste quote in maniera ripetuta e sistematica e che nel contempo sono note le difficoltà che hanno altri Stati membri nel dare occupazione alle loro flottiglie nazionali a causa della esiguità delle quote loro attribuite a seguito della distribuzione effettuata.

Dato che complessivamente ciò non rappresenterebbe uno sforzo supplementare di pesca, sembra logico ammettere che le quote di pesca attribuite alla UE dovrebbero essere utilizzate pienamente anche per ragioni economiche e sociali interne, il che, secondo quanto detto in precedenza, non si verifica in taluni casi.

Stando così le cose, sembra altrettanto logico ammettere il principio del trasferimento interno, totale o parziale, di quote di pesca che non vengano pienamente utilizzate da taluni Stati membri. Questo trasferimento potrebbe effettuarsi grazie a formule da studiare e da definire da parte della Commissione, eventualmente senza mettere in forse la titolarità dell'attribuzione delle quote stesse.

Cosa pensa la Commissione del problema delineato? Conta di prendere iniziative miranti a consentire e a regolare la possibilità di effettuare trasferimenti di quote di pesca non utilizzate fra gli Stati membri?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione**

(12 febbraio 1997)

La normativa comunitaria prevede alcuni meccanismi per affrontare il problema della sottoutilizzazione dei contingenti di pesca. L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, offre agli Stati membri ampie possibilità per stabilire tra loro soddisfacenti accordi. Tali meccanismi risultano particolarmente flessibili in quanto non occorre che gli scambi e i trasferimenti di contingenti effettuati in base a tali accordi siano del tutto reciproci.

Inoltre, negli ultimi accordi di pesca conclusi con paesi terzi sono state inserite, nelle relative decisioni del Consiglio, alcune clausole che consentono di attribuire ad altri Stati membri disponibilità di pesca non utilizzate o utilizzate parzialmente. A questo proposito si può fare riferimento ai recenti accordi di pesca con il Marocco e la Mauritania.

D'altra parte la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca può essere determinata da ragioni varie e spesso complesse. In una sentenza del 13 ottobre 1992 (Causa C-63/93), la Corte di giustizia ha inoltre affermato che, per il principio della «stabilità relativa», la semplice sottoutilizzazione dei contingenti non offre validi motivi per procedere ad una nuova ripartizione delle possibilità di pesca. Si deve inoltre osservare che nell'ambito di accordi di pesca multilaterali, come quello dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), nuove ripartizioni dettate dalla motivazione in questione indurrebbero altre parti contraenti a rimettere in discussione i criteri di ripartizione stabiliti ed è ovvio che simili conseguenze sarebbero contrarie agli interessi della Comunità.

Un'eventuale nuova ripartizione delle possibilità di pesca non utilizzate o sottoutilizzate può risolvere solo in parte e temporaneamente il problema fondamentale dello squilibrio fra le possibilità di pesca disponibili e un'eccedenza di capacità di pesca. Soluzioni definitive e globali dovrebbero pertanto essere ricercate nell'ambito della politica strutturale comunitaria e con l'ausilio di adeguate misure strutturali intese a ristabilire il necessario equilibrio.

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992.

(97/C 217/53)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3961/96**  
**di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**  
(10 gennaio 1997)

*Oggetto:* Finanziamenti comunitari all'impresa Rioplele

La Rioplele è una grande impresa industriale del settore tessile con sede nel comune di Famalicão, provincia di Braga.

Questa impresa ha notevolmente ridotto i posti di lavoro, tant'è vero che dei circa 5.000 dipendenti che vi lavoravano qualche anno fa ne restano oggi 2.300/ 2.400 e nei mesi recenti l'impresa ha ulteriormente ridotto il numero di posti di lavoro di circa 500 mediante rescissione dei contratti per mutuo accordo o dietro pagamento di indennizzi, a quanto pare molto bassi (circa 300.000/400.000 scudi).

A quanto si dice, la Rioplele avrebbe ricevuto finanziamenti comunitari nell'ambito del I QCS ed avrebbe anche presentato domanda per il finanziamento nell'ambito del II QCS (PEDIP II), domande che a quanto sembra sarebbero state recentemente approvate con l'attribuzione di un importo globale di circa 14 miliardi di scudi fino a tutto il 1999, 3,4 dei quali sarebbero stati resi disponibili di recente.

Pochi giorni dopo l'annuncio pubblico di questa disponibilità finanziaria la Rioplele ha informato oltre 94 dipendenti della rescissione dei loro contratti di lavoro senza alcuno indennizzo.

Diamo per scontato che tutti i finanziamenti comunitari attribuiti alla Rioplele avranno contemplato un piano sociale mirante a far fronte all'impatto della modernizzazione e della ristrutturazione produttiva.

Dato quanto sopra, può la Commissione far sapere a quanto ammontano i finanziamenti globali concessi alla Rioplele sia nell'ambito del I QCS sia nell'ambito del II QCS, se detti finanziamenti presupponevano o meno il mantenimento dei posti di lavoro e, qualora fossero state previste o fossero da prevedersi delle riduzioni del numero di posti di lavoro, se i finanziamenti comunitari contemplassero o no importi destinati specificamente a far fronte ai problemi sociali causati da queste riduzioni e, in tal caso, per quale valore globale e individuale?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(20 febbraio 1997)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che l'impresa Rioplele ha beneficiato di incentivi finanziari diversi nel contesto del quadro di sostegno comunitario I (proveniente dai sistemi di aiuto Sinpedip e Siure), nonché del quadro di sostegno comunitario II.

Inoltre, una notifica per il cofinanziamento di un ulteriore progetto di investimento di Rioplele è attualmente oggetto di esame da parte della Commissione. Il progetto sarà finanziato nel contesto del programma IMIT (iniziativa per l'ammodernamento dell'industria tessile in Portogallo) e la Commissione non ha ancora approvato la notifica in questione.

(97/C 217/54)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3962/96**  
**di José Barros Moura (PSE) alla Commissione**  
(10 gennaio 1997)

*Oggetto:* Risorse idriche della penisola iberica

Può la Commissaria Wulf-Mathies chiarire i motivi per cui non è stata ancora portata a termine la relazione sulle risorse idriche della penisola iberica ordinata per conto della DG XVI, alla ditta di consulenza Montgomery Watson e finanziata dal Fondo di coesione?

Infatti, non si comprende per quale ragione una relazione già in fase finale di elaborazione non venga portata a termine, quando ad essa sono collegati interessi di tale portata e così degni di protezione a livello comunitario.

Né d'altro canto è ammissibile uno spreco di fondi pubblici comunitari.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione**

(24 febbraio 1997)

La ditta di consulenza menzionata dall'onorevole parlamentare ha consegnato le conclusioni della sua relazione sulle risorse idriche della penisola iberica alla fine del 1996. Di tali conclusioni risponde esclusivamente l'autore. La Commissione esamina la relazione per poterne applicare i risultati ai progetti presentati, in particolare al progetto di Alqueva.

(97/C 217/55)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3970/96**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**  
(14 gennaio 1997)

*Oggetto:* Discriminazioni a carico dei quadri tecnici dell'istruzione di terzo grado

I quadri tecnici dell'istruzione di terzo grado sono organizzati in tutto il territorio dell'Unione europea in associazioni unitarie per Stato membro (le Unioni nazionali degli ingegneri) aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Tali unioni soggiacciono all'organo sindacal-scientifico di secondo grado, la Federazione europea delle associazioni nazionali di ingegneri (FEANI), che ha sede a Parigi.

L'unica eccezione in questo ordinamento organizzativo si riscontra in Grecia, dove almeno la metà dei quadri tecnici dell'istruzione di terzo grado rimane senza rappresentanza e completamente al di fuori dagli organi in questione.

In particolare avviene che gli ingegneri laureatisi presso i TEI (Istituti di istruzione tecnica) omologhi dei laureati delle FACHHOCHSCHULEN o BACHELOR, etc. sono esclusi dall'Unione nazionale degli ingegneri, meglio nota con il nome di «CAMERA TECNICA DI GRECIA», e non sono ovviamente rappresentanti nella FEANI né nelle associazioni collegate né nei corrispondenti organi dell'Unione europea.

Conseguenza di tutto ciò è che il titolo di «ingegnere europeo» (EUR-ING) viene attribuito solo e esclusivamente agli affiliati alla «CAMERA TECNICA DI GRECIA», il che determina l'emarginazione della metà degli ingegneri che costituiscono i quadri tecnici dell'istruzione di terzo grado attivi in Grecia.

Può la Commissione riferire se è al corrente del problema e quali interventi intende compiere per eliminare le anomalie di questa bizzarra situazione che mortifica il mondo ingegneristico greco?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(27 febbraio 1997)

Per la maggior parte delle professioni (ad eccezione delle cosiddette direttive settoriali, che prevedono certe condizioni minime e riguardano soprattutto il settore sanitario), non esiste una regolamentazione sul piano comunitario. Sul piano della regolamentazione, ogni Stato membro è competente per tutto ciò che riguarda l'accesso a una professione e il suo esercizio. Il fatto che taluni professionisti non possano iscriversi a una data organizzazione professionale non può essere considerato, in sé, una discriminazione ai sensi del diritto comunitario.

Inoltre, il titolo di «ingegnere europeo» rilasciato dalla Federazione europea delle associazioni nazionali di ingegneri (F.E.A.N.I.) è un titolo privato, emanante da un'organizzazione privata. Il fatto che alcuni professionisti non possano fregiarsene non è neppure esso contrario al diritto comunitario.

La libera circolazione di questi professionisti non risente alcun pregiudizio in seguito alla situazione descritta, essendo regolata dal diritto comunitario in materia, e segnatamente dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi. Questo sistema è applicabile a tutte le professioni non coperte da una direttiva specifica, purché determinate condizioni vengano soddisfatte. Tale è fra l'altro il caso delle professioni tecniche.

Questo sistema è stato creato dalla direttiva 89/48/CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni <sup>(1)</sup>, e dalla direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE <sup>(2)</sup>. L'applicabilità ai casi specifici dell'una o dell'altra direttiva dipende dal livello del diploma richiesto per accedere a una certa professione. La prima di esse copre più specialmente la formazione di livello universitario, mentre la seconda riguarda i diplomi che sanzionano formazioni professionali non coperte dalla direttiva 89/48/CEE, di livello secondario o tecnico o di livello post-secondario, della durata di almeno un anno (diploma medio-superiore, più un anno o due anni).

Il sistema si applica quando in uno Stato membro esiste una professione regolamentata, vale a dire una professione cui l'accesso è subordinato, per disposizioni legislative o amministrative, al possesso di un diploma. Il riconoscimento si basa sull'identità fra l'attività professionale alla quale il migrante si è preparato nel suo Stato membro di provenienza e quella che egli desidera esercitare nello Stato membro di accoglienza. Il sistema non obbliga gli Stati membri né a regolamentare l'esercizio delle professioni che potrebbero essere coperte dalle direttive, né a coordinare le formazioni. Queste direttive si limitano a precisare le condizioni necessarie e sufficienti alle quali un richiedente deve rispondere per poter beneficiare del riconoscimento. Gli Stati membri restano liberi di definire il livello delle qualifiche minime esigibili per l'accesso a una professione e per il suo esercizio.

Per rimediare ad eventuali e sostanziali disuguaglianze fra le varie formazioni professionali sono altresì previste misure compensative (esame di attitudine o periodo di tirocinio in vista dell'adattamento, a scelta del migrante). Perché il sistema si applichi è necessario che il migrante sia un «professionista pienamente qualificato» nel suo Stato membro di origine, vale a dire che egli, oltre ad avere ottenuto il diploma, abbia compiuto tutti i passi e raggiunto tutti i livelli necessari per aver accesso a pieno titolo, nel suo Stato membro di provenienza, alla professione che intende esercitare.

(<sup>1</sup>) GU L 19 del 24.1.1989.

(<sup>2</sup>) GU L 209 del 24.7.1992.

(97/C 217/56)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3972/96**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(14 gennaio 1997)

*Oggetto:* Parco eolico di Marmari (Eubea)

Rispondendo il 27 luglio 1995 alla mia interrogazione E-1857/95 (<sup>1</sup>) relativa al malfunzionamento dell'impianto eolico di Marmari (Eubea) la Commissione ha tra l'altro affermato che «ha già chiesto alle autorità greche di fornirle informazioni dettagliate relative al funzionamento di tutti i parchi eolici cofinanziati» e «che si riserva di decidere eventuali misure».

Essendo già trascorsi 17 mesi da tale risposta può la Commissione dire:

1. quali elementi ha acquisito circa il funzionamento del parco eolico di Marmari in Eubea;
2. quali provvedimenti intende prendere per garantire l'adeguato utilizzo degli stanziamenti comunitari?

(<sup>1</sup>) GU C 270 del 16.10.1995, pag. 60.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(28 febbraio 1997)

Sulla base delle informazioni in possesso della Commissione, il malfunzionamento del parco eolico di Marmari in Eubea è dovuto a difetti tecnici che non sono stati eliminati a causa dello scioglimento del consorzio incaricato della costruzione del parco, scioglimento causato a sua volta dal fallimento di uno dei due partner.

Le autorità elleniche hanno garantito alla Commissione che la riparazione delle unità danneggiate è ora in corso.

Dato che il parco eolico sarà pertanto ripristinato e messo in funzione, la Commissione non ritiene che attualmente sia giustificato un suo intervento. Essa seguirà comunque il caso fino al ristabilimento della funzionalità del parco.

(97/C 217/57)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4000/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**

(14 gennaio 1997)

*Oggetto:* Controllo del regime di aiuti all'olio d'oliva

Nelle risposte alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 (<sup>1</sup>), la Commissione dichiara di aver minacciato gli Stati membri nei quali le manchevolezze del controllo erano più numerose di sospendere i pagamenti, e di aver altresì proposto alla Grecia e alla Spagna di adottare tutta una serie di misure volte a limitare i rischi derivanti dalle manchevolezze constatate.

Può la Commissione illustrare in cosa consistano le misure raccomandate, e altresì indicare qual è la situazione attuale per quanto concerne l'adozione di tali misure da parte degli Stati membri succitati?

(<sup>1</sup>) GU C 340 del 12.11.1996, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(7 febbraio 1997)*

La Commissione, constatata l'assenza degli strumenti fondamentali di controllo previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuto alla produzione di olio d'oliva, o l'inadeguatezza di essi, considerato inoltre che nel loro complesso le procedure di gestione e di controllo nei due Stati membri in questione non erano in grado di fornire sufficienti garanzie contro i rischi di frodi e di irregolarità, ha proposto una serie di miglioramenti, e in particolare:

- il potenziamento del coordinamento fra quanti intervengono nel provvedimento, l'adozione di istruzioni nazionali adeguate e complete, l'applicazione rigorosa delle sanzioni previste nei confronti degli operatori a carico dei quali le istanze di controllo avevano scoperto irregolarità, nonché
- il potenziamento dei controlli in loco presso i produttori, onde tener conto dell'indisponibilità dei dati del casellario dell'olio e dello schedario informatizzato centralizzato, l'effettuazione di tutte le verifiche amministrative imposte dalla normativa comunitaria sulle richieste di aiuto e la definizione di criteri omogenei, onde scoprire rendimenti anomali in olive e in olio, nonché l'approfondimento delle verifiche presso i frantoi e le organizzazioni dei produttori.

La Commissione segue da vicino l'attuazione dei provvedimenti richiesti. I due Stati membri hanno già apportato taluni miglioramenti, ma essi risultano tuttora insufficienti. La Commissione terrà conto della necessità di migliorare la situazione nell'ambito della presentazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato nel settore dell'olio d'oliva.

---

(97/C 217/58)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4003/96****di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(9 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Opere di ristrutturazione del corso del Danubio

1. Ha adottato il Consiglio dei ministri la convenzione sulla tutela e lo sfruttamento sostenibile del Danubio? In caso negativo perché no?
2. Se la convenzione sulla tutela del Danubio è già stata adottata: è il Consiglio dei ministri a conoscenza del fatto che la prevista opera di sbarramento del corso del Danubio tra Straubing e Vilshofen viola gli obblighi internazionali assunti dal Governo federale e dal Libero Stato di Baviera nel piano di azione sul Danubio e nella convenzione sulla tutela del fiume?

**Risposta***(3 aprile 1997)*

Non compete al Consiglio adottare la convenzione menzionata dall'Onorevole Parlamentare. Il Consiglio dovrà invece decidere in merito alla sua conclusione da parte della Comunità e potrà procedere al riguardo poichè ora sono disponibili i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio, peraltro, non è a conoscenza dei progetti di ristrutturazione menzionati dall'Onorevole Parlamentare.

---

(97/C 217/59)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4014/96****di Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1997)*

*Oggetto:* La problematica delle esondazioni

Per affrontare la problematica delle esondazioni transfrontaliere sono stati stanziati dei finanziamenti, nel quadro delle iniziative comunitarie per i seguenti importi:

- INTERREG-IIc: 100 Mecu per il periodo 1995-1999
- Per progetti-pilota: 30 Mecu dai fondi del FESR ai sensi dell'art. 10 e dai fondi del FEAOG ai sensi dell'art. 8.

1. Quali progetti sono stati finora presentati alla Commissione europea in materia di consolidamento degli argini e di altre opere destinate alla prevenzione delle esondazioni?
2. Quali progetti vengono presi in considerazione per l'erogazione di sovvenzioni o per quali progetti sono già state assegnate delle sovvenzioni?
3. Qual è l'importo degli stanziamenti destinati a tali progetti?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione**

*(27 febbraio 1997)*

Il 10 luglio 1996 la Commissione ha pubblicato gli orientamenti concernenti INTERREG II C <sup>(1)</sup>. Nella relativa comunicazione figurano le misure ammissibili all'iniziativa INTERREG II C nella componente intitolata «assetto del territorio e prevenzione delle inondazioni con cooperazione transnazionale». Ai Paesi Bassi spetta una dotazione di 100 Mecu per questa parte dell'iniziativa INTERREG II C.

In collaborazione con la Germania, la Francia, il Belgio e il Lussemburgo i Paesi Bassi hanno elaborato un programma comune per la componente «assetto del territorio e prevenzione delle inondazioni con cooperazione transnazionale» della sezione C di INTERREG II. Tale programma, che riguarda l'intero bacino del Reno e della Mosa, è stato presentato alla Commissione il 15 gennaio 1997 e attualmente si trova in fase di esame.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 riguardante il Fondo europeo di sviluppo regionale nella versione modificata <sup>(2)</sup>, i Paesi Bassi hanno ricevuto altri 14 Mecu per cinque progetti specifici in materia di contenimento delle inondazioni:

- ristrutturazione e consolidamento della diga di evacuazione di Dalem (provincia dell'Olanda Meridionale): contributo FESR di 2,8 Mecu a fronte di un costo complessivo di 5,6 Mecu;
- diga di sbarramento a Haatlandhaven in Kampen (provincia di Overijssel): contributo FESR di 2,4 Mecu a fronte di un costo complessivo di 4,8 Mecu;
- gestione delle acque e utilizzazione del territorio nelle aree di Bornsebeek e Woolderbinnenbeek (provincia di Overijssel): contributo FESR di 1,65 Mecu a fronte di un costo complessivo di 3,3 Mecu;
- gestione delle acque e risanamento ambientale nell'area di Tungelroyschebeek (provincia di Limburgo): contributo FESR di 2,95 Mecu a fronte di un costo complessivo di 5,9 Mecu;
- monumento della stazione di pompaggio tedesco-olandese «Hollandsch Duitsch Gemaal» a Nimega (provincia della Gheldria): contributo FESR di 4,2 Mecu a fronte di un costo complessivo di 11,6 Mecu.

Si segnala inoltre che non è stato presentato alcun progetto per un finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — sezione orientamento, in virtù dell'articolo 8 del regolamento 4256/88 nella versione modificata<sup>2</sup>, che riguardasse lavori di consolidamento di dighe e altre opere per la prevenzione delle inondazioni.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

(97/C 217/60) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4020/96 di Erika Mann (PSE)**

**alla Commissione**

*(14 gennaio 1997)*

**Oggetto:** Necessità di una strategia a lungo termine per la politica dell'UE sulle reti di ricerca

L'interconnessione delle reti universitarie in Europa è un elemento importante nello sviluppo di servizi di rete avanzati in Europa e nella creazione della società dell'informazione europea. Attualmente non vi è alcuna politica coerente in questo settore, che si ricollegli ad altri sviluppi nelle telecomunicazioni, per esempio quello dei software multi-media e dei servizi video in tempo reale. Ne consegue che viene ostacolata seriamente la capacità dei ricercatori europei di partecipare ad attività di ricerca e di collaborazione paneuropea.

Non vi sono linee direttrici a lungo termine dell'UE nel settore delle reti di ricerca.

Può la Commissione illustrare in che modo può essere delineata, sviluppata ed applicata una strategia a lungo termine, allo scopo di fornire ai ricercatori europei un'infrastruttura di rete di qualità elevata nonché i fondi necessari a darle esecuzione?

(97/C 217/61)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4021/96**

**di Erika Mann (PSE) alla Commissione**

(14 gennaio 1997)

*Oggetto:* Necessità di una politica dell'UE sulle reti di ricerca

L'interconnessione delle reti universitarie in Europa è un elemento importante nella creazione della società dell'informazione. I ricercatori dell'UE, tuttavia, incontrano seri ostacoli a causa del livello dei servizi in rete cui hanno attualmente accesso. Essi sono svantaggiati rispetto ai loro colleghi statunitensi che possono avvalersi di una rete basata su linee con capacità di trasmissione di dati a 45 Megabit/sec, mentre la rete paneuropea per i ricercatori EuropaNET ha una capacità massima di 8 Megabit/sec.

Il progetto TEN-34 della Commissione, che fa parte del Quarto programma quadro, riunisce tutte le reti di ricerca nazionali europee, i maggiori operatori europei nel campo delle telecomunicazioni e la Commissione europea, attorno all'esecuzione di un'infrastruttura di rete di 34 Megabit/sec, collegando fra loro le reti di ricerca nazionali. TEN-34 potrebbe e dovrebbe rappresentare la base per un'infrastruttura paneuropea avente le stesse caratteristiche di quella messa a disposizione dei ricercatori e degli utenti statunitensi. Il progetto ha tuttavia una durata di 15 mesi e non può garantire la copertura a lungo termine delle esigenze dei ricercatori in rete.

L'attuale prospettiva di 15-18 mesi in cui si muove la progettazione di TEN-34 è troppo breve e comporta mancanza di stabilità nei servizi disponibili alle comunità accademiche e di ricerca. La mancanza di un approccio a lungo termine impedirà alla politica sulle reti di ricerca di svolgere quel ruolo centrale che dovrebbe spettarle nello sviluppo dei servizi per gli utenti. Le reti di ricerca paneuropee rappresentano la strada per fornire servizi di telecomunicazione avanzati nel settore dell'istruzione e consentono di sperimentare nuove idee e prodotti in un ambiente tecnologicamente sviluppato.

E' urgentemente necessaria un'impostazione a lungo termine della politica di ricerca, se si vuole che l'industria dell'UE sopravviva e che gli utenti europei godano di benefici grazie alla messa a disposizione di prodotti e servizi più sofisticati. Può il Commissario confermare che nel Quinto programma quadro sarà questa l'intenzione della Commissione?

(97/C 217/62)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4022/96**

**di Erika Mann (PSE) alla Commissione**

(14 gennaio 1997)

*Oggetto:* Necessità di facilitare l'accesso ai servizi di telecomunicazione transfrontalieri

Le università degli Stati Uniti sono collegate fra loro grazie a un'infrastruttura ad alta velocità per la comunicazione di dati. Infrastrutture analoghe sono state installate in Europa a livello nazionale. A livello paneuropeo, tuttavia, i costi delle telecomunicazioni sono proibitivi. Ne consegue che i ricercatori europei non hanno accesso ad una rete paneuropea di dati a capacità elevata.

Una ricerca eseguita nel 1994 da DANTE (una PMI senza fini di lucro, di proprietà di reti universitarie nazionali europee), all'interno del progetto EuroCAIRN (Cooperazione europea per le reti di ricerca universitarie e industriali) ha mostrato che la necessaria infrastruttura in rete è disponibile, ma che il vero problema è accedervi a un costo ragionevole.

La difficoltà è tutta dovuta alla riluttanza dei fornitori nel mettere a disposizione l'infrastruttura. I prezzi di collegamento e l'accesso alla larghezza di banda sono limitate artificialmente per paura di iniziative concorrenziali che esulano totalmente dagli obiettivi perseguiti dalla maggior parte degli utenti, e in particolare dai ricercatori europei.

La ONP (fornitura di una rete aperta) si è occupata della questione, ma a livello nazionale. Non vi è una disposizione analoga che favorisca l'utente dei servizi di telecomunicazione fra un paese e l'altro. Ciò impedisce la creazione di un'infrastruttura in rete a capacità elevata per i ricercatori europei. In Europa, le autostrade nazionali dell'informazione sono collegate fra loro da viottoli di campagna.

E' d'accordo la Commissione sul fatto che la mancanza di un accesso su larga scala rappresenta un ostacolo allo sviluppo di un'autostrada europea dell'informazione? Intende la Commissione delineare le proprie politiche volte a migliorare la situazione degli utenti delle telecomunicazioni?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Bangemann in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-4020/96, E-4021/96 e E-4022/96**

*(25 febbraio 1997)*

Da molti anni la Commissione si è dotata di una politica per le reti di ricerca, concretizzatasi per la prima volta nel 1989 nel progetto IXI, realizzato con fondi comunitari, che intercollegò tutte le reti nazionali di ricerca e portò poi alla creazione di EuropaNet, ora pienamente finanziata dagli utilizzatori.

L'iniziativa TEN-34, sviluppo logico di tale politica, era stata pensata nell'ambito dei due programmi «Applicazioni telematiche» e «Tecnologie dell'informazione» espressamente per fornire ai ricercatori europei un appoggio comparabile a quello disponibile negli Stati Uniti, in un momento in cui la fondazione nazionale per il progresso delle scienze del paese stava cominciando a smantellare l'infrastruttura a 45 Mbs (milioni di bits/secondo) e si preparava ad adottare una strategia commerciale di fornitura di servizi, poi fallita.

La Commissione riconosce i limiti dell'approccio adottato nel progetto ma sottolinea che la creazione di EuropaNet, il cui avvio è stato finanziato con fondi comunitari, dimostra la possibilità di un progetto di creare servizi stabili la cui diffusione viene però rallentata dalle restrizioni di bilancio degli utilizzatori.

La Commissione sta attualmente mettendo a punto le proposte per il Quinto programma quadro di RST ed esaminerà la possibilità di ulteriori azioni di appoggio alle reti di ricerca internazionali coerenti con le priorità globali e i limiti del programma. I contributi nazionali saranno tuttavia essenziali per permettere alle reti di ricerca europee di mantenersi al livello di quelle disponibili negli Stati Uniti.

La Commissione ha al tempo stesso convocato un gruppo di esperti per conservare il ritmo del progetto EuroCairn; il comitato ad hoc, che assiste la Commissione nella politica di reti di ricerca e fornisce agli Stati membri e agli Stati associati un canale di scambio delle informazioni sulle politiche nazionali, è indipendente dal programma quadro e può quindi continuare a lavorare per fornire una base di coordinamento a lungo termine delle politiche.

La Commissione riconosce che i servizi a banda larga transfrontalieri sono indispensabili per dar vita a una superautostrada europea, così come raccomandato nella relazione «L'Europa e la società dell'informazione globale» del gruppo Bangemann (24 maggio 1996), ma non ha la possibilità di regolamentarne le tariffe. L'approccio adottato è stato quindi quello di creare un contesto in cui le forze del mercato in concorrenza spingano i prezzi verso il basso. La recente direttiva 96/19/CE<sup>(1)</sup> sulla fornitura alternativa d'infrastrutture permetterà di gestire servizi transfrontalieri concorrenziali e incoraggerà l'ingresso sul mercato di nuovi operatori con il duplice risultato, secondo le previsioni della Commissione, di spingere i prezzi verso il basso e d'incoraggiare i servizi a banda larga ove esiste una domanda dell'utenza.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 22.3.1996.

(97/C 217/63)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4030/96**  
**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Requisito della conoscenza dell'inglese stabilito dal Regno Unito per gli armatori con licenze britanniche

Il requisito della conoscenza dell'inglese per gli equipaggi dei pescherecci spagnoli è uno dei dieci punti del piano presentato recentemente dal responsabile per la pesca del governo britannico per risolvere una volta per tutte il problema creato dai pescatori stranieri che, a suo tempo, hanno comprato licenze di pesca da colleghi inglesi.

In tal modo il Regno Unito porta a termine la violenta battaglia scatenata contro la flotta di pescherecci stranieri che pescano sotto bandiera britannica. Si tratta di circa 150 imbarcazioni che, secondo le autorità britanniche, catturano il 20% del pescato nell'ambito della quota nazionale.

Secondo la Commissione, la disposizione britannica che esige la conoscenza dell'inglese dagli equipaggi dei pescherecci spagnoli che pescano con licenze di pesca britanniche, è conforme al diritto comunitario concernente le quattro libertà? Tale disposizione non costituisce un'inammissibile discriminazione, dato che mai un cittadino comunitario è stato obbligato ad apprendere la lingua di un qualsiasi paese dell'UE?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione***(17 febbraio 1997)*

La Commissione ha appreso dalla stampa l'intenzione delle autorità del Regno Unito di imporre la conoscenza dell'inglese agli equipaggi dei pescherecci battenti bandiera britannica.

Per quanto si riferisce ai pescherecci battenti bandiera britannica e controllati da imprese spagnole, normalmente essi operano con equipaggi residenti in Spagna, in conformità con il diritto comunitario e con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia. Di conseguenza, le autorità britanniche non possono imporre, nelle condizioni previste dal diritto comunitario, la conoscenza dell'inglese.

Le autorità possono tuttavia esigere che gli ufficiali dei pescherecci che operano sotto bandiera britannica, in quanto responsabili di fronte alle autorità nazionali dell'applicazione delle disposizioni di ordine pubblico, posseggano una competenza linguistica sufficiente a far loro conoscere ed applicare le norme e le procedure connesse all'esercizio delle loro funzioni.

(97/C 217/64)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4031/96**  
**di Anne André-Léonard (ELDR) alla Commissione***(14 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Mancata applicazione del sistema di risarcimento a scaglioni in Grecia

In occasione di un incidente stradale verificatosi in Grecia, due cittadini di nazionalità belga sono stati gravemente feriti e hanno dovuto essere ricoverati per subire vari interventi chirurgici.

Il risarcimento proposto è letteralmente indecente alla luce dei gravi postumi permanenti conseguenti all'incidente nonché delle richieste di risarcimento che rimangono ancora insoddisfatte nonostante l'incidente si sia verificato nel 1992!

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione ha introdotto un sistema di risarcimento a scaglioni, il che non è purtroppo applicato in Grecia.

Visto che né i tribunali greci né la legge di tale paese riconoscono il sistema di risarcimento a scaglioni e considerata la gravità dei danni causati dall'incidente, potrebbe la Commissione far sapere se esistono altre possibilità sul piano giuridico atte a soddisfare maggiormente detti cittadini belgi lesi dall'attuale sistema della Grecia?

**Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione***(21 febbraio 1997)*

L'instaurazione di un sistema di assicurazione di responsabilità civile obbligatoria che garantisca la libera circolazione attraverso il territorio comunitario oltre che l'indennizzo delle vittime di incidenti stradali è un argomento che preoccupa la Commissione fin dall'adozione, nel 1972, della prima direttiva assicurazione autoveicoli <sup>(1)</sup> (prima direttiva «motore»). Questa direttiva imponeva l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli su tutto il territorio comunitario di quell'epoca.

Questa protezione di base è stata estesa e rafforzata dalla seconda <sup>(2)</sup> e terza <sup>(3)</sup> direttiva assicurazione autoveicoli (seconda e terza direttiva «motore»). La seconda direttiva ha definito l'entità di questa protezione imponendo soglie minime di protezione (importi in ecu) da applicare in tutti gli Stati membri, anche definendo le persone che dovevano essere coperte da questo regime di responsabilità civile obbligatoria. Infine, la terza direttiva motore garantisce la copertura, sulla base di un premio unico, di tutto il territorio comunitario.

Tuttavia, queste direttive non comportano misure di armonizzazione totale quanto al livello d'indennizzo accordato alle vittime. Le direttive motore hanno stabilito il principio di una copertura obbligatoria sulla base di un premio unico in materia di assicurazione di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e ne hanno fissato il contenuto minimo. Di conseguenza, si tratta di un'armonizzazione minima che non comporta un obbligo, quanto all'importo e alle modalità d'indennizzo, da rispettare uniformemente su tutto il territorio comunitario. Gli Stati membri sono liberi di fissare un livello d'indennizzo più o meno elevato, a condizione che siano rispettati i limiti minimi della seconda direttiva motore. Nella fattispecie, la Commissione ha esaminato la normativa greca di attuazione della direttiva in questione e ha constatato la sua conformità alla direttiva stessa. In questo contesto, la controversia tra l'assicurato belga e l'assicuratore greco al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare può essere risolta soltanto attraverso la via giudiziaria nazionale.

D'altra parte, la terza direttiva motore precisa che la copertura garantita è quella prevista dallo Stato membro nel quale è stato sottoscritto il contratto oppure quella dello Stato membro nel quale il veicolo si trova abitualmente, se quest'ultima è superiore. Nella fattispecie, la seconda alternativa è esclusa poiché il veicolo è stato noleggiato in Grecia, era coperto da un assicuratore greco e si trovava abitualmente in Grecia. Di conseguenza, l'indennizzo versato è stato apparentemente calcolato secondo le norme della legislazione greca. Il fatto che altri Stati membri prevedono un livello di protezione più elevato o metodi diversi di valutazione dei sinistri non può essere preso in considerazione al fine di determinare la conformità di un regime di protezione rispetto alle direttive comunitarie.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio, del 24 aprile, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (72/166/CEE) — GU L 103 del 2.5.1972

<sup>(2)</sup> Seconda direttiva del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (84/5/CEE) — GU L 8 dell'11.1.1984

<sup>(3)</sup> Terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli semoventi (90/232/CEE) GU L 129 del 19.5.1990

(97/C 217/65)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4036/96****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Sovvenzioni del meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo (SEE) per il restauro del patrimonio storico europeo

Può la Commissione indicare le opere e i monumenti che hanno beneficiato del meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo (SEE) fin dalla sua creazione, specificando gli importi delle sovvenzioni?

Può la Commissione indicare il bilancio previsto per future azioni di questo tipo a carico del suddetto meccanismo finanziario del SEE?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione***(7 febbraio 1997)*

Il meccanismo finanziario dello spazio economico europeo (finanziato dalla Comunità, nonché da Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ha finanziato lavori in alcuni monasteri greci e cattedrali spagnole.

In Grecia l'impegno totale è stato, finora, di 8.152 Mecu. A parte il Convento di Ormilía, i progetti riguardano il Monte Athos. La loro realizzazione contribuirà a conservare monumenti unici nel loro genere, avviando così un turismo culturale nella regione. I progetti in questione riguardano:

- restauro ed ampliamento di edifici presso il monastero di Iviron (3.684 Mecu) e quello di Simonos Petras (0,89 Mecu);
- creazione di un centro di ricerca e diagnosi per lo studio di dipinti religiosi bizantini e postbizantini e ristrutturazione di due cortili interni presso il monastero di Ormilía (1.745 Mecu);
- stabilizzazione delle fondamenta su roccia del monastero di Stavronikita (1.833 Mecu).

Per quanto si riferisce al restauro di cattedrali in Spagna, una sovvenzione di 13,62 Mecu è stata approvata per le cattedrali di León, Salamanca e Burgos, nonché per la chiesa di San Isidoro in León.

Quanto agli altri paesi che beneficiano del meccanismo finanziario, finora essi non hanno inviato domande per il restauro del loro patrimonio storico.

Per quanto riguarda il finanziamento futuro di questo tipo di progetti, non esiste alcuna aliquota specifica per settore negli stanziamenti erogati dal meccanismo finanziario per ciascuno Stato membro.

(97/C 217/66)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-4043/96**

**di Honor Funk (PPE) alla Commissione**

(6 gennaio 1997)

*Oggetto:* Medicinale veterinario Dimetridazol

Il medicinale veterinario Dimetridazol è inserito dal luglio 1995 nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90<sup>(1)</sup> ed è quindi vietata la somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti. Le sostanze elencate nell'allegato IV del regolamento costituiscono, in base all'articolo 5, un rischio per la salute del consumatore indipendentemente dalla loro concentrazione. Nonostante le esperienze raccolte dalla Commissione nella valutazione del medicinale veterinario Dimetridazol, il suo impiego continua ad essere ammesso sotto forma di additivo nei mangimi, in condizioni analoghe a quelle previste per tale sostanza utilizzata come medicinale veterinario.

Può la Commissione far sapere per quale motivo, sulla base dei dati che le sono noti e degli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1 in collegamento con il paragrafo 2, lettera B, primo comma della direttiva 70/524/CEE<sup>(2)</sup> sugli additivi nell'alimentazione animale, non presenta immediatamente una proposta finalizzata a vietare l'impiego di Dimetridazol come additivo nei mangimi?

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

#### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(14 febbraio 1997)

Come segnalato dall'onorevole interpellante, l'utilizzazione del dimetridazolo quale medicamento veterinario è vietata dal settembre 1995. Per tale medicamento non si è potuto fissare un tenore massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, non essendo stati forniti studi che permettessero di infirmare le ipoteche in materia di sanità pubblica che gravano sull'impiego del prodotto.

Sul piano giuridico, la decisione di vietare un medicamento non si applica all'utilizzazione della stessa sostanza quale additivo ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

La Commissione ha avviato un riesame del dimetridazolo in quanto additivo, alla luce degli elementi che hanno condotto al divieto di tale prodotto in quanto medicamento. Su richiesta della Commissione, il comitato scientifico dell'alimentazione animale sta attualmente riesaminando l'innocuità dei residui per i consumatori. Appena in possesso del parere del comitato, la Commissione deciderà in merito al mantenimento dell'autorizzazione del dimetridazolo.

(97/C 217/67)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4047/96****di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione***(17 gennaio 1997)**Oggetto:* Frodi di transito

L'articolo 379, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>, del 2 luglio 1993, recita: «Quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza ne dà notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.»

E' noto alla Commissione che tale termine viene sistematicamente violato dagli Stati membri?

In materia di risorse proprie, l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1552/89 del Consiglio <sup>(2)</sup> recita: «A decorrere dal 1° gennaio 1990 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, semestralmente, una descrizione sommaria delle frodi e irregolarità che riguardino un importo di diritti superiore a 10.000 ecu...».

Il mancato introito per l'Unione europea dal momento dell'instaurazione del mercato unico in seguito a frodi e irregolarità commesse nell'amministrazione del transito comunitario, a causa della cattiva gestione da parte delle competenti autorità nazionali, è stato quantificato in 8 miliardi di ecu.

Poiché la Commissione non ha fatto uso dei poteri ad essa conferiti, segnatamente dagli articoli 169, 171 e 209 A del trattato, per recuperare le somme non riscosse?

Prevede la Commissione la modifica

1. del regolamento (CEE) n. 1468/81 <sup>(3)</sup>, in particolare l'abrogazione in tempi brevi degli articoli 8 e 17, e
2. della direttiva 76/308/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'abrogazione in tempi brevi degli articoli 4 e 14,

che limitano le indagini svolte dagli Stati membri?

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione***(7 marzo 1997)*

Nonostante i gravi problemi relativi all'area di transito comunitario, la Commissione non è a conoscenza di una violazione sistematica da parte degli Stati membri dell'obbligo (previsto all'articolo 379 del regolamento (CEE) n. 2454/93) di notificazione all'obbligato principale entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione. La Commissione apprezzerà comunque ogni informazione che l'onorevole parlamentare potrà fornire a riguardo.

Il citato articolo 379 prevede anche che detta notifica indichi un termine di tre mesi per la presentazione all'autorità doganale di una prova della regolarità dell'operazione. Se alla scadenza dei tre mesi la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro deve procedere alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. A tal proposito, le ispezioni della Commissione (1994-1995) hanno riscontrato ritardi nell'avvio delle azioni di recupero in molti Stati membri; con quelli interessati la Commissione sta affrontando il problema per risolverlo.

L'impatto finanziario della frode nell'aria di transito è notevole ma forse non tanto grave quanto suggerito dall'onorevole parlamentare. La stima di 8.000 Mecu è stata inizialmente fornita da un'organizzazione commerciale alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul regime di transito e comprende i dazi doganali, le imposte nazionali e probabilmente anche i costi economici indiretti. Comunque, la Commissione non ritiene fondata tale stima. In base alle informazioni ricevute finora dagli Stati membri, essa ritiene che gli importi da recuperare, sia in termini di risorse comunitarie che di imposte nazionali, siano compresi tra i 1.500 e i 2.000 Mecu, cifra che includerebbe le risorse proprie comunitarie per un totale compreso tra i 300 e i 400 Mecu. Tenendo conto dei tempi medi per un'azione di recupero e della possibilità di una sospensione a seguito di azioni legali avviate in tribunale, il mancato recupero di tali importi non implica in alcun caso che lo Stato membro interessato non abbia rispettato gli obblighi comunitari.

Responsabili per il recupero degli importi arretrati sono gli Stati membri; la Commissione esercita un'azione di controllo ma non dispone di strumenti diretti per assicurare il recupero e non può controllare ogni singolo caso. Grazie alla selezione di casi importanti, ad inchieste bilaterali dirette e ad ispezione su campioni la Commissione valuta se chiedere alle autorità di intraprendere azioni appropriate, qualora non l'abbiano già fatto, e se addebitare interessi nel caso in cui ci siano stati ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità.

Se i dazi non sono riscossi, lo Stato membro deve chiedere l'approvazione della Commissione per la cancellazione degli importi arretrati alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1552/89 del Consiglio. Se non vengono applicate corrette procedure di recupero, la Commissione può avviare una procedura di inadempienza ai sensi del trattato CE, nei riguardi di qualsiasi Stato membro che violi sistematicamente gli obblighi relativi al recupero e non adotti pratiche conformi al diritto comunitario. In materia di transito, ogni decisione relativa all'adozione di tale procedura dipenderà dai risultati delle discussioni che si stanno tenendo con gli Stati membri.

È attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio relativo alla mutua assistenza nei settori doganali e agricolo. Il Parlamento ha espresso il suo parere <sup>(1)</sup> sulla presente proposta <sup>(2)</sup> nel dicembre 1993. Non è stata presa in considerazione una sospensione dell'articolo 8 in quanto la limitazione prevista riguarda solo la trasmissione degli originali ma non quella delle copie, se necessario autenticate. Gli Stati membri non hanno mai sollevato obiezioni su questo punto. Per quanto riguarda l'articolo 17, la Commissione, a seguito di un emendamento del Parlamento, ha proposto la sua modifica per limitare le possibili eccezioni all'assistenza obbligatoria ai casi che richiedano la protezione dell'ordine pubblico. Il Consiglio non ha accettato la proposta, anche se ha concordato un testo leggermente diverso dall'attuale introducendo un riferimento alla protezione dei dati a carattere personale e stabilendo che la Commissione dovrà essere informata sulla mancata assistenza, nonché sui motivi di tale rifiuto.

La Commissione, nel suo programma legislativo per il 1997, intende proporre delle modifiche alla direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. Nell'elaborazione di tale proposta, la Commissione sta valutando le conseguenze delle limitazioni previste agli articoli 4 e 14 su un recupero efficace dei crediti nell'ambito della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU C 20 del 24.1.1994.

<sup>(2)</sup> COM(92) 544 modificato dal COM(93) 350 e dal COM (94) 34.

(97/C 217/68)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-4050/96

di **Cristiana Muscardini (NI)** alla Commissione

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Chiusura dello stabilimento Nestlé di Abbiategrasso

La multinazionale svizzera Nestlé ha deciso la chiusura del suo stabilimento di Abbiategrasso (provincia di Milano) entro i primi sei mesi del 1998, venendo ad aggravare la già pesante crisi occupazionale dell'Abbiatense.

I sindaci ed i consiglieri comunali della regione interessata hanno chiesto alla Nestlé Italia di «rivedere il piano di ristrutturazione», di «porre in essere tutte le iniziative atte a favorire il mantenimento e il rilancio dell'occupazione» e di «impegnarsi nella difesa delle produzioni che veicolano l'immagine del prodotto italiano e che, paradossalmente, rischiano di essere realizzate all'estero».

Al fine di tutelare le lavoratrici, i lavoratori e le comunità locali, la Commissione:

1. è informata della crisi sociale che si sta determinando?
2. è intenzionata a regolamentare le dislocazioni produttive all'interno dell'Unione, allo scopo di evitare di far ricadere le conseguenze negative sulle famiglie dei lavoratori?
3. può verificare se aiuti finanziari comunitari sono stati destinati, a vario titolo, a società facenti capo alla Nestlé, al fine di evitare per il futuro di sovvenzionare multinazionali che chiudono i loro stabilimenti, senza preoccupazioni eccessive per la sorte dei loro dipendenti e delle loro famiglie?

**Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione***(24 febbraio 1997)*

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver richiamato la sua attenzione sulla situazione dello stabilimento Nestlé di Abbiategrasso.

Dalle informazioni che l'onorevole parlamentare fornisce risulta che la multinazionale intende chiudere lo stabilimento; quanto comunicato non contiene tuttavia alcun elemento concreto che dimostri che la multinazionale in questione abbia la volontà di trasferire in un altro Stato membro la produzione realizzata ad Abbiategrasso.

Qualora non si tratti soltanto della chiusura di uno stabilimento, va ricordato che in generale le dislocazioni vengono effettuate per motivi strategici, industriali ed economici, indipendenti dai poteri pubblici in generale e dalla Commissione in particolare. Pertanto la Commissione non ritiene di dover intervenire a meno che non venga chiaramente dimostrata l'eventuale violazione di regole del trattato CE.

La Commissione non è a conoscenza di sostegni pubblici diretti che Nestlé avrebbe ottenuto in questi ultimi anni, ma non può escludere che questo gruppo abbia potuto beneficiare di provvedimenti generali, a disposizione di tutte le imprese di uno Stato membro o di aiuti di regimi orizzontali o regionali approvati dalla Commissione e nel contesto dei quali gli Stati membri hanno facoltà di accordare gli aiuti senza doverli notificare alla Commissione.

La politica comunitaria consiste nell'autorizzare aiuti all'investimento che favoriscano l'insediamento delle imprese unicamente nelle regioni in difficoltà. La gravità di queste difficoltà è testimoniata da criteri obiettivi come il prodotto interno lordo o il tasso di disoccupazione. Inoltre le dislocazioni non sono decise generalmente in funzione degli aiuti pubblici che l'impresa potrebbe ricevere nello Stato membro verso il quale sposta la sua attività.

Affinché le regole relative agli aiuti regionali siano ancora più chiare e trasparenti, affinché vi sia maggiore certezza del diritto e le decisioni in questa materia siano più prevedibili, la Commissione ha proposto agli Stati membri un progetto di inquadramento settoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento. Questo sistema deve consentire un migliore adeguamento del livello degli aiuti regionali di cui beneficiano i grandi progetti di investimento con forte mobilitazione di capitali.

Inoltre la Commissione sta valutando se sia possibile trovare dei mezzi per evitare in futuro che imprese che si sono installate in una regione assistita dopo aver ricevuto degli aiuti trasferiscano i loro impianti qualche tempo più tardi, in quanto altri aiuti sono loro promessi da altre regioni.

Per quanto riguarda l'armonizzazione delle regole generali in materia fiscale o sociale, la Commissione può agire solo nei limiti stabiliti dal trattato CE. Allo stato attuale del diritto comunitario la Commissione non può intervenire direttamente in ordine a tali problemi in merito ai quali spetta al Consiglio decidere.

(97/C 217/69)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4055/96****di Karla Peijs (PPE) alla Commissione***(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Distorsioni di concorrenza provocate dalle compagnie (di utilità pubblica) per la distribuzione dell'energia elettrica in seguito alle proposte di liberalizzazione del mercato dell'elettricità

1. Sa la Commissione che le compagnie per la distribuzione dell'energia elettrica, oltre a soddisfare il dovere pubblico di distribuire energia elettrica, entrano sempre più spesso in concorrenza con il settore privato delle installazioni offrendo a terzi prodotti e servizi di installazione, facendo un uso improprio della loro posizione di fornitori di elettricità e distorcendo e limitando, in tal modo, la concorrenza con le imprese private di installazione?
2. Sa la Commissione che le compagnie per la distribuzione dell'energia elettrica godono di vantaggi di cui le imprese private non possono beneficiare: non pagano, tra l'altro, la tassa sulle società, possono disporre di prestiti agevolati, fanno uso dei dati relativi ai clienti di cui dispongono in virtù del loro ruolo di distributori e della loro notorietà?
3. Sa la Commissione che con tali attività le imprese per la distribuzione dell'energia elettrica danneggiano le imprese private di installazione sul piano della concorrenza e inoltre limitano gli scambi tra gli Stati membri come si evince dai risultati di una ricerca europea effettuata dall'Association internationale des entreprises d'équipements électrique (AIE)?

4. Non ritiene la Commissione che i dati e i mezzi finanziari che tali imprese ottengono grazie alla loro posizione monopolistica non possano essere utilizzati per attività commerciali?
5. Condivide la Commissione l'opinione del settore secondo cui, dopo la liberalizzazione del mercato dell'elettricità, le imprese per la distribuzione dell'elettricità, avranno ancora maggiori possibilità di abusare della loro posizione privilegiata rispetto al settore privato e, in tal caso, quali misure intende adottare per evitare tali abusi?

**Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione**

*(28 febbraio 1997)*

Alla Commissione è stata presentata una denuncia che, pur non riferendosi esattamente agli stessi comportamenti citati dall'onorevole parlamentare, riguarda fatti sostanzialmente analoghi. La Commissione sta esaminando con il ricorrente il seguito da dare al caso in questione.

La Commissione non dispone, peraltro, di alcuna denuncia formale specifica proveniente da imprese di installazione e riguardante abusi di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 86 del trattato CE, eventualmente commessi da compagnie per la distribuzione dell'energia elettrica. Qualora alla Commissione dovessero essere presentate siffatte denunce, essa non mancherebbe di occuparsene con la massima attenzione.

La Commissione è del resto in contatto con i responsabili dell'«Association internationale des entreprises d'équipement électrique» (AIE), con i quali ha avuto un primo scambio di vedute.

La Commissione è convinta che l'apertura del mercato elettrico ai sensi della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente le norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica <sup>(1)</sup>, congiuntamente all'applicazione delle norme sulla concorrenza, si concreterà in maggiori opportunità per gli operatori indipendenti.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(97/C 217/70)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4056/96**  
**di José Barros Moura (PSE) alla Commissione**  
*(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Condizioni di finanziamento del progetto di Alqueva

Alla luce della risposta scritta fornita all'interrogazione orale H-0930/96 <sup>(1)</sup>, può la Commissione dare una risposta ai seguenti quesiti di ordine giuridico che l'interrogante non ha potuto formulare nel corso della seduta plenaria:

1. su quale norma giuridica viene basata la pretesa di alterare le condizioni di finanziamento previste nelle sue decisioni di approvare il quadro comunitario di sostegno (QCS) e il programma operativo per la promozione del potenziale di sviluppo regionale (PPSR)?
2. come viene giustificato il fatto che, dopo aver approvato un progetto con tale portata e simile impatto, si cerca di smentire affermazioni precedenti, sollevando il sospetto che dopo tutto il progetto non presenti i vantaggi invocati per approvarlo? la Commissione ha tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di onere della prova in casi simili?
3. viene ritenuta conforme al principio di concertazione la pretesa di assoggettare il finanziamento del progetto a una condizione sospensiva?
4. con quali argomenti viene motivata la pretesa di imporre una modifica del programma operativo per la promozione del potenziale di sviluppo regionale (PPSR) per pervenire a un nuovo programma operativo oppure a una decisione distinta relativa al progetto?
5. a quale titolo si prevede di imporre la conclusione di un accordo bilaterale Portogallo-Spagna finalizzato a garantire la qualità dell'acqua, dato che spetta proprio alla Commissione la responsabilità di far rispettare le diverse direttive in materia? intende la Commissione abdicare dal suo compito di «custode» dei trattati?
6. come viene giustificata la richiesta formulata al Portogallo di garantire unilateralmente una portata minima di acqua di un fiume internazionale? è la Commissione al corrente che la questione è disciplinata dalla Convenzione tra il Portogallo e la Spagna in vigore dal 7 aprile 1969?!
7. la Commissione si assume la responsabilità di dichiarare che sospetta che la Spagna non rispetti l'accordo?

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo (dicembre 1996).

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione***(5 marzo 1997)*

1. La Commissione cerca di seguire la realizzazione del grande progetto dell'Alqueva, tanto in ordine alla disponibilità di acqua di qualità e quantità accettabili, quanto in ordine alla dinamizzazione economica della zona interessata dalla costruzione della diga e all'attuazione di misure d'accompagnamento adeguate nel settore dell'ambiente.

2. Nell'approvare il Quadro di sostegno comunitario (QCS) portoghese, la Commissione non ha preso decisioni riguardanti il progetto dell'Alqueva. Tale quadro prevede un esame più dettagliato, sulla base delle informazioni supplementari trasmesse alla Commissione dallo Stato membro. Particolare attenzione sarà concessa inoltre alle disposizioni comunitarie nel settore dell'ambiente e nella politica agricola comune.

Nella fase attuale di istruzione del fascicolo dell'Alqueva la Commissione non ha deliberato in merito alle informazioni previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4254/88 modificato <sup>(1)</sup>.

Non si può pertanto affermare che la Commissione ha mutato parere né che il progetto non presenta i vantaggi invocati per approvarlo. Le condizioni che la Commissione ha proposto alle autorità portoghesi erano basate sull'esame del fascicolo, nonché sui lavori effettuati tra il settembre 1995 e il settembre 1996 di concerto con le suddette autorità, considerando che se le condizioni fossero soddisfatte, il progetto potrebbe essere finanziato con l'inter normale.

3. Sì. Le condizioni proposte dalla Commissione sono state discusse nell'ambito dei lavori gestiti di concerto con le autorità portoghesi.

4. La Commissione ha proposto una decisione distinta relativa al progetto onde chiarire le condizioni di buona gestione finanziaria che essa ritiene necessarie e che essa ha presentato allo Stato membro nel corso dei lavori eseguiti di comune accordo.

5. Le direttive comunitarie nel settore dell'ambiente sono di applicazione generale. Chiedendone l'applicazione nel caso del bacino del fiume Guadiana, la Commissione si è soltanto preoccupata che le azioni derivanti dall'applicazione delle direttive venissero realizzate entro i termini necessari a garantire la realizzazione del progetto dell'Alqueva.

6. La Commissione basa la propria richiesta sull'esigenza di utilizzare i fondi comunitari conformemente al principio della buona gestione finanziaria, ovvero essa si preoccupa di verificare se il progetto disporrà di un quantitativo d'acqua sufficiente alla sua realizzazione.

La Commissione è ovviamente al corrente dell'accordo luso-iberico del 1968, pur ricordando che tale accordo è in corso di riesame, allo scopo di essere completato sotto diversi aspetti.

7. La Commissione non ha mai messo in questione il rispetto dell'accordo di cui sopra da parte di uno o dell'altro dei due paesi interessati, ma si preoccupa soltanto di garantire la realizzazione del progetto.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 31.7.1993.

(97/C 217/71)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4057/96****di José Barros Moura (PSE) alla Commissione***(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Condizioni di finanziamento del progetto di Alqueva

Alla luce della risposta scritta fornita all'interrogazione orale H-0930/96 <sup>(1)</sup>, può la Commissione dare una risposta ai seguenti quesiti concernenti la situazione effettiva e la valenza politica del caso in oggetto:

1. qual è il contenuto dello studio internazionale affidato dalla Commissione al consulente Montgomery Watson sulla portata del fiume Guadiana e finanziato con mezzi del Fondo di coesione?
2. viene confermato o smentito che detto studio non solleva alcun dubbio in merito all'esistenza di una portata del fiume tale da consentire la realizzazione del progetto?
3. chi è il responsabile e con quale mandato da parte della Commissione è stato fissato quello che la risposta definisce «progetto di accordo»? vengono confermate la realizzazione di trattative e l'esistenza di un «progetto di accordo»?

4. quando saranno resi pubblici gli studi che (nel loro insieme!) confermano il rispetto delle norme ambientali comunitarie nel caso del progetto di Alqueva?
5. si ritiene ammissibile, da un punto di vista politico e costituzionale, che tale «grande progetto» riguardante lo sviluppo di una vasta regione portoghese possa essere assoggettato al potere discrezionale della Commissione e a un regime di vincoli non previsto nei regolamenti applicabili, in modo tale da mettere a repentaglio la stabilità finanziaria del progetto stesso?

(<sup>1</sup>) Discussioni del Parlamento europeo (dicembre 1996).

### **Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(27 febbraio 1997)

1. e 2. Lo studio conclude che la portata del fiume Guadiana è sufficiente, in media, a consentire la realizzazione del progetto dell'Alqueva, ma sottolinea anche l'importanza delle variazioni stagionali ed interannuali del fiume suggerendo, di conseguenza, di istituire un programma cooperativo integrato per la gestione delle risorse idriche del bacino fluviale, che coinvolga Portogallo e Spagna e sia basato sul riconoscimento della sovranità di ciascuno dei due paesi e sulla revisione degli attuali accordi tra di essi, e che comprenda aspetti quali la qualità delle acque, la regolazione della portata, il trasporto solido, il flusso necessario dal punto di vista ecologico e i diritti in materia di acque.

3. Le discussioni riguardanti il progetto dell'Alqueva sono state condotte d'intesa tra le autorità portoghesi (segretariato di Stato portoghese allo sviluppo regionale) e la Commissione.

4. Lo studio dell'impatto ambientale del progetto dell'Alqueva, effettuato nel 1994-1995 d'intesa ambientale con le autorità portoghesi, è stato oggetto di consultazione in Spagna e in Portogallo con le autorità e le popolazioni locali della zona interessata dal progetto, in conformità con la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (<sup>1</sup>). La consultazione è stata realizzata dopo che le autorità portoghesi avevano ricevuto da parte della Commissione la relazione finale sullo studio. La Commissione ritiene tale procedura sufficiente per la pubblicazione dello studio in questione.

Per quanto riguarda la perizia di valutazione effettuata nel primo semestre 1996, la Commissione precisa che tale valutazione ha avuto luogo in stretta cooperazione con le autorità portoghesi, che dispongono della relazione definitiva. Dato che la perizia ha confermato l'importanza delle principali conclusioni del primo studio, la Commissione non ha ritenuto necessario effettuare una pubblicazione specifica su queste conclusioni.

5. La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte da essa date alla sua interrogazione E-4056/96 (<sup>2</sup>), da cui risulta che in tale contesto essa ha sempre perseguito l'obiettivo di una buona gestione finanziaria e ha sempre operato d'intesa con le autorità portoghesi, senza aver avuto in nessun momento l'impressione di agire in modo discrezionale.

(<sup>1</sup>) GU L 175 del 5.7.1985.

(<sup>2</sup>) V. pag. n. 50.

(97/C 217/72)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4061/96 di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione (17 gennaio 1997)**

*Oggetto:* Tassa sulle importazioni di strutture usate di automezzi pesanti

Stando ai dati pubblicati dal periodico greco «Trochi ke TIR» le autorità greche hanno ripristinato l'imposta speciale di consumo — con effetto per di più retroattivo — sulle strutture usate importate (telai senza carrozzeria) di automezzi pesanti escludendo al contempo dal pagamento di detta imposta le importazioni di alle strutture nuove.

Tale decisione si rivela disastrosa per i professionisti del settore dell'importazione di automobili usate e di pezzi di ricambio che hanno già citato in giudizio le autorità greche per violazione del diritto comunitario.

Dalle cause nn. C 46, 62, 345 e 333/93 sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee si ravvisa la responsabilità degli Stati membri della Comunità in danno dei cittadini allorché organi statali, come pure il potere legislativo, violano le norme del diritto comunitario (discriminazioni nella libertà di circolazione di beni e merci), motivo per cui il termine del risarcimento del danno decorre non già dalla data di pubblicazione della sentenza con cui la Corte di giustizia condanna uno Stato membro, bensì dalla data in cui è stato arrecato il danno.

Può la Commissione riferire cosa intende fare per convincere le autorità greche a ritirare le disposizioni in questione che portano alla disperazione i professionisti del settore degli automezzi pesanti usati e dei pezzi di ricambio?

**Risposta data del sig. Monti a nome della Commissione**

(10 marzo 1997)

La Commissione non è al corrente dei dettagli relativi all'imposta citata dall'onorevole parlamentare e si propone, pertanto, di contattare le autorità greche per accertare i fatti.

La Commissione desidera precisare che, in linea di principio, gravare con un'imposta le importazioni di strutture usate di automezzi pesanti ed esentare quelle nuove si profila come una violazione all'articolo 95 del Trattato CE. A questo proposito, la Commissione precisa di aver avviato una procedura d'infrazione contro la Grecia concernente l'analogo effetto discriminatorio del suo regime fiscale relativo alle auto.

(97/C 217/73)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4062/96**

**di Graham Mather (PPE) alla Commissione**

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* IVA sui servizi di assistenza a domicilio

Ai sensi dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g) del codice IVA (direttiva 77/388/CEE<sup>(1)</sup>), i servizi di assistenza forniti dalle case di riposo, da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale sono esenti dall'IVA. Il regolamento applicativo del Regno Unito, vale a dire della legge sull'IVA del 1994, voce 1, gruppo 7, categoria 9 riconosce l'esenzione IVA per la fornitura di servizi di assistenza da personale paramedico o non qualificato sotto il controllo diretto di una persona qualificata.

La regolamentazione del Regno Unito, tuttavia, non prevede l'esenzione per la fornitura di servizi di assistenza da parte di agenzie o organizzazioni che effettuano assistenza a domicilio al di fuori di quella propriamente medica nonostante tali servizi possono essere analoghi a quelli forniti da una casa di riposo. Una recente sentenza della Corte di giustizia sull'applicazione dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g) ha chiarito esplicitamente che l'esenzione IVA è concessa esclusivamente ad organismi riconosciuti come aventi carattere sociale e gli organismi di diritto pubblico. Questa sentenza sembra essere in contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g) dato che una casa di riposo può non essere un ente benefico o un organismo di diritto pubblico.

Può la Commissione far sapere se considera l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g) come base per l'esenzione IVA dei servizi forniti dalle organizzazioni di assistenza a domicilio? In caso affermativo, il regolamento applicativo del Regno Unito, voce 1, gruppo 7, categoria 9 della legge sull'IVA del 1994 è incompatibile con il regolamento CEE? Ritiene infine la Commissione che, nello spirito della legge, le agenzie di assistenza a domicilio dovrebbero essere escluse dall'esenzione IVA?

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(21 febbraio 1997)

La Commissione ritiene che l'articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera g) della Sesta direttiva sull'IVA (77/388/CEE), esenti solo le prestazioni di servizi di assistenza a domicilio, fornite da enti di diritto pubblico o da altre organizzazioni riconosciute come enti benefici dallo Stato interessato.

L'articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera c) esenta l'assistenza medica nell'esercizio delle professioni medica e paramedica ed è opinione della Commissione che l'esenzione possa essere applicata alle prestazioni di servizi da parte di organizzazioni di assistenza a domicilio, quando esse vengono effettuate sotto il controllo o la supervisione di personale medico o paramedico e possono quindi essere considerate «assistenza nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche».

Ne consegue che è necessario distinguere fra servizi di «assistenza a domicilio», forniti per ragioni mediche e quelli forniti per altri motivi, come l'aiuto prestato a quanti sono colpiti da incapacità fisica. È necessario inoltre distinguere fra i servizi forniti da organizzazioni commerciali e quelli forniti da enti di diritto pubblico o organizzazioni riconosciute come enti benefici.

I servizi di assistenza a domicilio di tipo non medico prestati da organizzazioni commerciali sono esclusi dall'esenzione ai sensi dell'Articolo 13 parte A, paragrafo 1 lettera g). Tuttavia, quando vengono prestati servizi di assistenza a domicilio sotto il controllo o la supervisione di personale medico riconosciuto, lo status del fornitore dei servizi non influisce sull'esenzione ai sensi dell'articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera c). Il fattore decisivo è costituito dal collegamento con servizi di assistenza medica professionale.

La Commissione ritiene che, per il momento, il campo d'applicazione dell'articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera g), sia definito con chiarezza nel testo delle disposizioni e sia deliberatamente circoscritto all'assistenza fornita da enti pubblici ed enti benefici. E' pertanto difficile sostenere che l'esclusione dall'esenzione dell'assistenza fornita da altre organizzazioni sia contraria allo spirito di tale articolo. Tuttavia, nel contesto più ampio dell'articolo 13, parte A, si riconosce che queste esenzioni, assieme alle regole e alle opzioni che distinguono fra servizi offerti da operatori commerciali e non commerciali, complicano e influiscono negativamente sulla neutralità dell'imposta. La Commissione ha recentemente pubblicato un progetto per un nuovo regime comune di IVA per il mercato unico, che prevede la semplificazione e la modernizzazione delle attuali normative. Nell'ambito del proprio programma di lavoro diretto ad introdurre tali modifiche, la Commissione intende riesaminare l'intero problema delle esenzioni, incluse quelle applicate agli enti pubblici e ad altre organizzazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, parte A, paragrafo 1.

(97/C 217/74)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4066/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Nazionalità del funzionario responsabile della proposta concernente lo statuto giuridico dell'euro

Può la Commissione confermare che il funzionario della DG II immediatamente responsabile della proposta relativa ai due regolamenti che stabiliscono lo statuto giuridico dell'euro è di cittadinanza tedesca?

(97/C 217/75)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4067/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Funzionari tedeschi e Unione monetaria

La Commissione intende continuare nella prassi di affidare i progetti normativi necessari per lo sviluppo della terza fase dell'Unione monetaria prevalentemente a funzionari o membri del servizio giuridico esclusivamente di cittadinanza tedesca?

(97/C 217/76)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4068/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Membri del servizio giuridico incaricati dell'elaborazione dello statuto giuridico dell'euro

Potrebbe la Commissione specificare quanti membri del servizio giuridico di cittadinanza diversa da quella tedesca sono stati incaricati dell'assistenza giuridica per la preparazione dei regolamenti che stabiliscono lo statuto giuridico dell'euro?

(97/C 217/77)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4069/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Membri delle Banche centrali incaricati dell'elaborazione dello statuto giuridico dell'euro

Potrebbe la Commissione specificare a quante Banche centrali, oltre che alla Deutsche Bundesbank, è stato chiesto di assegnare temporaneamente membri dei loro servizi giuridici alla DG II per la preparazione dei due regolamenti che stabiliscono lo statuto giuridico dell'euro?

(97/C 217/78)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4070/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Elaborazione dello statuto giuridico dell'euro

Può la Commissione confermare che per la preparazione dei due regolamenti che stabiliscono lo statuto giuridico dell'euro è stata assistita da due avvocati del dipartimento giuridico della Deutsche Bundesbank, in regime di assegnazione temporanea alla DG II?

(97/C 217/79)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4071/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Articolo 157, paragrafo 2, del trattato e Unione monetaria

La Commissione ritiene compatibile con l'articolo 157, paragrafo 2, del trattato il fatto di avere a propria disposizione dipendenti della Banca centrale di un determinato Stato membro, espressamente incaricati dell'elaborazione di progetti normativi necessari per agevolare il passaggio alla terza fase dell'Unione monetaria?

(97/C 217/80)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4072/96**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Servizio giuridico responsabile dello statuto giuridico dell'euro

Può la Commissione confermare che l'avvocato del servizio giuridico responsabile dei due regolamenti che stabiliscono lo statuto giuridico dell'euro è di cittadinanza tedesca?

**Risposta comune data dal sig. de Silguy**  
**in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-4066/96,**  
**E-4067/96, E-4068/96, E-4069/96, E-4070/96, E-4071/96 e E-4072/96**  
(14 marzo 1997)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che secondo le disposizioni in vigore:

«Il funzionario deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità, senza chiedere né accettare istruzioni di alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'istituzione di appartenenza» (articolo 11 dello statuto dei funzionari).

«Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato Membro» (articolo 27 dello statuto dei funzionari).

«Le disposizioni degli articoli da 11 a 26 dello statuto sui doveri e i diritti dei funzionari si applicano per analogia» [agli agenti temporanei] (articolo 11 del regime applicabile agli altri agenti).

Il fatto che il capo unità incaricato delle questioni istituzionali, giuridiche e finanziarie dell'unione monetaria nell'ambito della DG II (affari economici e finanziari) e che il giurista del Servizio giuridico chiamati a seguire l'unione economica e monetaria siano di nazionalità tedesca riveste carattere circostanziale e non toglie nulla quindi al loro obbligo di indipendenza sancito dallo statuto.

Nel quadro dei contatti regolari che la Commissione mantiene con istituzioni terze, esperti di varie banche centrali (Germania, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito) sono stati comandati presso la DG II per attività nel settore monetario. Due giuristi della Bundesbank hanno così collaborato in maniera generale ai lavori della DG II nel corso del loro soggiorno, senza essere specificamente assegnati ai lavori sullo status giuridico dell'euro.

L'articolo 157, paragrafo 2 del trattato CE riguarda esclusivamente i membri della Commissione. Per i vari agenti della Commissione i principi deontologici suddetti sono di applicazione costante.

(97/C 217/81)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4073/96****di Guido Podestà (UPE) alla Commissione***(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Equivalenza dei titoli nel settore dell'architettura

In riferimento all'aggiornamento 96/C 205/05 <sup>(1)</sup> della comunicazione 89/C 205/06 <sup>(2)</sup> del 10 agosto 1989, relativa al reciproco riconoscimento tra Stati membri dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura, viene pubblicata la lista dei titoli che dovranno essere riconosciuti dagli Stati membri della Comunità europea per gli studenti che hanno iniziato i loro studi nel settore dell'architettura nell'anno accademico 1988/1989.

Per quanto riguarda i titoli conseguiti in base a studi nel settore dell'architettura iniziati prima dell'anno accademico 1988/1989, i diplomi da riconoscere sono quelli menzionati:

- per quanto concerne gli Stati membri all'infuori della Spagna e del Portogallo, all'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE <sup>(3)</sup>, del 10 giugno 1985;
- per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, all'articolo 1 della direttiva 85/614/CEE <sup>(4)</sup>, del 20 dicembre 1985;
- per quanto concerne unicamente il Portogallo, all'articolo 1 della direttiva 86/17/CEE <sup>(5)</sup>, del 27 gennaio 1986, rettificata con pubblicazione nella GU CE L 87 del 2 aprile 1986.

Per l'Italia vengono dunque riconosciuti i diplomi conseguiti nella Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia e Reggio Calabria, anche per i cicli di studi iniziati precedentemente all'anno accademico 1988/1989.

Ritenendo tuttavia che il ciclo di studi di ogni Facoltà di Architettura in Italia possa essere paragonato a quello della Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia o Reggio Calabria, e questo già prima dell'anno accademico 1988/1989, si chiede alla Commissione, per quanto riguarda l'Italia, di dare una spiegazione su quale differenza sostanziale è esistita tra il ciclo di studi della Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia o Reggio Calabria fino all'anno accademico 1987/1988, e quello della Facoltà di Architettura dell'Università di Milano o di Firenze, ad esempio, per poter giustificare il fatto che solamente i diplomi universitari delle prime due Facoltà debbano essere riconosciuti dagli Stati membri per gli studenti che hanno iniziato i loro studi nel settore dell'architettura prima dell'anno accademico 1988/1989?

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 16.7.1996, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU C 205 del 10.8.1989, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 376 del 31.12.1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 27 dell'1.2.1986, pag. 71.

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione***(11 marzo 1997)*

La direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 <sup>(1)</sup>, contiene due serie di disposizioni riguardanti i diplomi, certificati e altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell'architettura. La prima (capitolo II) definisce il diritto comune relativo al loro riconoscimento. La seconda (capitolo III) ne organizza il regime transitorio.

Per quanto attiene al diritto comune, la direttiva non elenca i diplomi, posseduti da cittadini comunitari, che gli Stati membri devono riconoscere. Essa si limita a definire i criteri di contenuto (articolo 3) e di durata (articolo 4) di formazione che tali diplomi devono soddisfare per essere riconosciuti negli Stati membri diversi da quello in cui sono stati rilasciati. Ognuno degli Stati membri deve comunicare e aggiornare l'elenco dei diplomi che a suo avviso soddisfano tali criteri nonché delle autorità e degli istituti che li rilasciano. Questi elenchi e aggiornamenti devono essere pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale e possono, previa consultazione di un comitato ad hoc, essere contestati dinanzi alla Corte di giustizia (cfr. articoli 7 e 8 della direttiva). Sono questi gli elenchi che hanno formato oggetto dell'aggiornamento <sup>(2)</sup>.

Al sistema aperto del regime di diritto comune si contrappone il sistema chiuso del regime di diritto transitorio che disciplina l'accesso alle attività del settore dell'architettura «in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti». La direttiva ha voluto prendere in considerazione la situazione dei cittadini comunitari che hanno conseguito o sono prossimi al conseguimento di determinati diplomi «anche se non rispondono ai requisiti minimi — ossia a tutti i criteri — dei titoli di cui al capitolo II» (articolo 10). Segue, all'articolo 11, l'elenco esaustivo di questi diplomi che è vincolante per ogni Stato membro in quanto esso «riconosce» i diplomi che vi figurano (ancora articolo 10) escludendo, così, qualsiasi procedura di contestazione. In effetti, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere questi diplomi senza verificarne la rispondenza ai criteri fissati dal capitolo II della direttiva.

È opportuno peraltro osservare che l'elenco dell'articolo 11 della direttiva si riferisce, per quanto riguarda l'Italia (lettera g), ai diplomi di laurea in architettura rilasciati anche dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria.

La differenza fra i cicli di studio precedenti e successivi all'anno accademico 1988/89 sta dunque nel fatto che i primi sono stati riconosciuti in via transitoria, e dunque limitata nel tempo, in virtù di diritti acquisiti, senza verificarne la conformità alle esigenze degli articoli 3 e 4 della direttiva, mentre i secondi sono stati riconosciuti perché considerati conformi a dette esigenze.

(<sup>1</sup>) GU L 223 del 21.8.1985.

(<sup>2</sup>) GU C 205 del 16.7.1996.

(97/C 217/82)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4075/96**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Telecomunicazioni e servizi postali

In relazione alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla definizione e all'attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste» (COM(96) 45) (<sup>1</sup>), i settori di attività della Commissione nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi postali vengono definiti dalla norma del Trattato e specificati nelle risoluzioni e direttive del Consiglio e del Parlamento europeo che, nel loro insieme, forniscono un programma di lavoro, in genere sulla base di un calendario specifico.

Le norme del Trattato, le risoluzioni e le direttive chiedono alla Commissione di adottare (e, in certi casi, la incoraggiano a farlo) le misure necessarie per definire obiettivi e realizzare azioni che permettono poi di definire e di creare una politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste (e, tra l'altro, promuovere analisi, raccogliere i punti di vista dell'opinione pubblica e controllare l'applicazione della legislazione).

Si chiede che la proposta di decisione in esame sia considerata non soltanto come un adempimento amministrativo teso a colmare un vuoto giuridico, ma anche un mezzo per promuovere buone pratiche finanziarie e gestionali all'interno della Commissione. Si chiede inoltre che alle azioni di supporto venga attribuita la massima priorità per il controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria.

(<sup>1</sup>) GU C 192 del 3.7.1996, pag. 4.

**Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione**

(4 marzo 1997)

La Commissione condivide il punto di vista dell'onorevole Parlamentare e prende nota delle raccomandazioni, in primo luogo, di considerare il progetto di decisione relativa alla definizione e all'attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazioni e delle poste come uno strumento per promuovere le buone pratiche finanziarie e di gestione e, in secondo luogo, di considerare prioritarie le attività in rapporto con l'attuazione della legislazione comunitaria.

La Commissione attribuisce la massima importanza alla limitata ma fondamentale linea di bilancio B5-302, per la quale aveva deciso nel bilancio di previsione 1997 un stanziamento d'impegno di 8,4 Mecu derubricato poi dal Parlamento come «p.m.» in attesa dell'approvazione di una base giuridica. La Commissione si augura che il Parlamento accetti di rendere al più presto disponibili gli stanziamenti per la linea.

(97/C 217/83)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4079/96**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Protezione giuridica dei servizi criptati

In merito al Libro verde della Commissione «La protezione giuridica dei servizi criptati del mercato interno» (COM(96) 76), nel ritenere che l'attuale disparità tra le normative nazionali possa ostacolare la libera

circolazione delle merci e dei servizi e falsare la concorrenza nel mercato interno, si chiede una regolamentazione comunitaria che contempli sanzioni di carattere civile e penale sia per la ricezione illecita, sia per l'ulteriore distribuzione dei servizi criptati, sia per le diverse attività dirette ad agevolare l'intercettazione illecita dei segnali, come la produzione, la commercializzazione, l'uso e il possesso di dispositivi di decodificazione non autorizzati.

(97/C 217/84)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4080/96**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Protezione giuridica dei servizi criptati

Negli ultimi anni l'aumento delle frequenze disponibili e l'impiego di nuove tecnologie hanno consentito lo sviluppo di nuovi servizi di radiodiffusione che criptano i loro segnali allo scopo di limitarne la ricezione ai soli abbonati. Per ricevere tali programmi l'utente deve perciò disporre di un decodificatore in grado di riprodurre l'immagine originaria.

Il mercato di tali servizi è in rapida evoluzione grazie soprattutto all'avvento della tecnologia digitale, che consente di incrementare la capacità di trasmissione. La specializzazione di questi servizi spesso richiede un mercato transnazionale o addirittura europeo, il cui sviluppo, tuttavia, è minacciato dall'insorgere del fenomeno della pirateria. Infatti, accanto ai produttori di decodificatori ufficiali si è sviluppata una fiorente industria di dispositivi, prodotti e commercializzati senza pagare il canone. La ricezione illecita causa notevoli perdite ai prestatori dei servizi e pregiudica indirettamente le condizioni di mercato esistenti per i fornitori di programmi e i produttori autorizzati.

Si chiede che la Commissione proponga un regolamento al Consiglio per consentire un'armonizzazione più efficace di quella possibile con una direttiva.

Questo perché si ritiene che un futuro regolamento, anziché limitare il proprio campo di applicazione ai servizi di radiodiffusione, dovrebbe riguardare tutti i servizi criptati, intesi come servizi cui si può accedere previo pagamento di un canone.

**Risposta comune data dal sig. Monti  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-4079/96 e E-4080/96**

(26 febbraio 1997)

La Commissione è conscia della necessità di uno strumento legislativo comunitario volto a garantire la protezione giuridica dei servizi criptati contro la ricezione illecita. Il principio di una simile azione figura nel programma di lavoro che la Commissione ha presentato al Parlamento per il corrente anno e risponde ai risultati della consultazione sul Libro verde pubblicato il 6 marzo 1996. Si prevede pertanto di presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta il cui progetto preliminare è in corso di redazione.

(97/C 217/85)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4081/96**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Politica comunitaria in materia di acque

In relazione alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Politica comunitaria in materia di acque» (COM(96) 59 def.), si chiede quali siano i motivi per i quali aspetti fondamentali per lo sviluppo di una politica sostenibile in materia di acque non sono stati adeguatamente considerati nella comunicazione, come:

1. una nuova cultura dell'uso, della riutilizzazione e del risparmio di acqua, che, avendo presenti le specificità regionali e tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali, comprenda la tutela della quantità e della qualità delle risorse attuali attraverso politiche di conservazione più appropriate, prezzi ragionevoli e una migliore educazione dei consumatori;

2. l'estensione del principio di cautele all'obbligo per le amministrazioni di effettuare studi rigorosi, che garantiscano l'affidabilità delle previsioni relative alle singole variabili socio-economiche;
3. il fatto che la valutazione in termini monetari delle risorse idriche non può essere eseguita considerando tali risorse alla stregua di merci, perché esse sono insostituibili per la vita umana, gli ecosistemi e le attività produttive essenziali; la tutela e la gestione di tali risorse richiedono pertanto la partecipazione degli attori socio-economici, e la loro ripartizione ineguale non deve essere utilizzata come arma politica o dar luogo ad una concorrenza sleale;
4. la definizione di misure regolamentari dell'Unione europea in modo da ridurre il rischio di inquinamento accidentale dei bacini destinati alla cattura di acqua e all'approvvigionamento idrico;
5. l'esigenza che sia maggiore la trasparenza circa lo stato delle risorse idriche, in modo che la direttiva quadro stabilisca i dati minimi e aggiorni periodicamente le informazioni sull'adempimento e gli obblighi che incombono alle imprese e agli organismi di carattere privato in materia di utilizzazione, produzione e scarico di sostanze inquinanti o pericolose, garantendo la disponibilità per il pubblico di tali informazioni.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(14 marzo 1997)*

Con l'adozione della comunicazione al Consiglio e al Parlamento relativa alla politica comunitaria in materia di acque <sup>(1)</sup>, la Commissione ha avviato un processo di consultazione con le istituzioni comunitarie e più in generale, con le parti interessate e con il più vasto pubblico: tra l'altro, è stata organizzata una conferenza della durata di due giorni cui sono stati invitati a partecipare il Parlamento, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, professionisti e studiosi del settore della gestione idrica, l'industria del settore e le organizzazioni non governative.

Nella comunicazione si discutono i principi fondamentali per una politica sostenibile in materia di acque e si propone lo schema di una futura direttiva quadro in materia di acque.

I cinque punti sollevati nell'interrogazione rientrano tra i problemi individuati nella comunicazione come principi fondamentali per una politica sostenibile in materia di acque. Essi sono stati inoltre affrontati nel parere adottato dal Parlamento europeo in merito alla comunicazione il 23 ottobre 1996. Nel corso del costruttivo dibattito svoltosi a seguito della comunicazione, uno dei problemi cui è stata attribuita maggiore importanza riguarda il prezzo dell'acqua: il processo consultivo ha evidenziato l'opportunità di concentrarsi maggiormente, nella futura direttiva quadro in materia di acque, sul principio «chi inquina paga». Di conseguenza, nella proposta di direttiva quadro in materia di acque recentemente adottata dalla Commissione come risultato del dibattito relativo ad una politica sostenibile in materia di acque, è stato inserito un articolo distinto che prevede il recupero del costo pieno di tutti i servizi forniti per l'utilizzo idrico.

<sup>(1)</sup> COM(96)59 def.

(97/C 217/86)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4083/96  
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Frodi

Letta la relazione della Corte dei Conti sull'anno 1995, riguardo alla politica agricola, si chiede perché non sono stati giustificati 16,5 Mecu, sui 161 Mecu messi a disposizione, per rilevare e scoprire le frodi.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(4 febbraio 1997)*

Come la Commissione ha spiegato nella sua risposta alla relazione annuale della Corte dei conti per il 1995, essa non condivide le conclusioni della Corte stessa, secondo le quali i 16,5 milioni di ecu di spese destinati alla lotta contro le frodi non sono stati giustificati.

Per una parte della somma contestata dalla Corte (11,2 milioni di ecu, destinati a finanziare il sistema integrato di gestione e controllo, nonché la sorveglianza e l'individuazione di frodi e irregolarità), la Commissione, sulla base di informazioni complementari e di documenti giustificativi che non erano disponibili nel periodo in cui è stata effettuata la verifica da parte della Corte, ha concluso che una gran parte di detti fondi comunitari è stata spesa correttamente (10,8 milioni di ecu). Soltanto la spesa di 0,4 milioni di ecu non è stata debitamente giustificata dagli Stati membri, ma l'importo in questione è già stato recuperato dalla Commissione.

Quanto all'altra parte della somma contestata dalla Corte (5,3 milioni di ecu, destinati a finanziare i controlli mediante telerilevamento), la Commissione non accetta l'interpretazione fatta dalla Corte stessa. Essa ritiene che tali spese fossero giustificate e le somme in questione effettivamente destinate agli scopi previsti dalla legislazione.

(97/C 217/87)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-4092/96

di Alex Smith (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Trattato Euratom

A seguito della risposta scritta alla mia interrogazione E-2426/95 <sup>(1)</sup>, può la Commissione chiarire ulteriormente i seguenti punti:

1. Per quale motivo le informazioni relative al numero, alla frequenza e alla durata delle ispezioni Euratom effettuate negli impianti nucleari «misti» civili/militari dopo l'entrata in vigore del regolamento della Commissione n. 3227/76 <sup>(2)</sup> vengono fornite soltanto a decorrere dal 1992? Può la Commissione confermare la data dell'entrata in vigore di tale regolamento rispettivamente in Francia e nel Regno Unito e fornire informazioni complete a partire da tale data?
2. Può la Commissione fornire dati separati per la Francia e il Regno Unito, dal momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione n. 3227/76 in ciascuno di questi paesi?
3. Per quale motivo l'impianto di ritrattamento BNF Magnox di Sellafied resta classificato come impianto misto nelle Dichiarazioni del Regno Unito ai sensi del regolamento n. 3227/76 della Commissione?
4. Può dire la Commissione quali aspetti delle attività nucleari militari degli Stati membri sono contemplati dalle disposizioni del Trattato Euratom?

<sup>(1)</sup> GU C 9 del 15.1.1996, pag. 42.

<sup>(2)</sup> GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1.

#### Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(10 marzo 1997)

1. La Commissione ribadisce la propria asserzione che l'applicazione del regolamento della Commissione 3227/76 agli impianti nucleari «misti» civili/militari in Francia e nel Regno Unito continua a svolgersi conformemente all'obiettivo dichiarato dalla Commissione al Parlamento nel 1988 <sup>(1)</sup>. Non deve verificarsi una perdita netta del materiale nucleare civile in termini quantitativi e qualitativi quando questo viene trattato in impianti «misti», contemporaneamente o a fasi alternate, al materiale militare non controllato.

Solitamente, ai fini delle ispezioni Euratom, gli impianti a carattere misto sono considerati come parte di un'unità globale. Di conseguenza i dati concernenti l'attività di ispezione contenuti nella base dati Euratom spesso sono dati globali in quanto non si fa distinzione tra impianti misti e civili. Occorre quindi un notevole lavoro di interpretazione per poter riuscire ad individuare quali dati si riferiscono agli impianti misti e quali a quelli civili. La base dati Euratom contiene informazioni sull'attività ispettiva soltanto da pochi anni, e la Commissione pertanto nella sua risposta precedente ha fornito all'onorevole parlamentare una sintesi relativa agli anni 1992-1994.

Il regolamento della Commissione 3227/76 è entrato in vigore, sia in Francia che nel Regno Unito, il 15 gennaio 1977. Tuttavia, nel Regno Unito le negoziazioni relative all'applicazione dell'articolo 35 del regolamento nei diversi impianti si sono protratte fino all'inizio del 1986, anno in cui è stato raggiunto un accordo con l'impianto di Sellafield.

2. Il recupero dei dati delle ispezioni a partire dal 1977 comporterebbe un lavoro manuale di verifica e di inserimento nella base dati di centinaia di relazioni di controllo. Tale attività richiederebbe un impiego notevole di risorse umane che purtroppo la Commissione non è in grado di fornire.
3. L'impianto citato dall'onorevole parlamentare in riferimento all'articolo 35 del regolamento 3227/76 della Commissione, risulta classificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 194 del trattato Euratom.
4. Per quanto concerne il controllo di sicurezza dell'Euratom, l'articolo 84 del trattato Euratom stabilisce che il controllo « non può estendersi alle materie destinate alla necessità della difesa...». Disposizioni dettagliate per l'applicazione di questo articolo sono contenute nell'articolo 35 del regolamento 3227/76 della Commissione.

(<sup>1</sup>) Discussioni del Parlamento. Seduta del 26.10.1988, n. 2-370, da pag.175 a pag. 187.

(97/C 217/88)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4093/96**

**di Patrick Cox (ELDR) alla Commissione**

*(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Partecipazione dei Commissari alle riunioni

Può dire la Commissione quante riunioni del Collegio dei Commissari si sono svolte dall'inizio dei lavori della Commissione Santer?

Può inoltre indicare le presenze per ciascun Commissario?

**Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione**

*(18 marzo 1997)*

Fino al 6 marzo 1997, la nuova Commissione ha tenuto 98 riunioni. Le presenze dei membri alle riunioni figurano qui di seguito:

Sig. Santer	95
Sig. Brittan	82
Sig. Marin	73
Sig. Bangemann	85
Sig. Van Miert	91
Sig. Van den Broek	82
Sig. Pinheiro	80
Sig. Flynn	92
Sig. Oreja	91
Sig.ra Gradin	87
Sig.ra Cresson	84
Sig.ra Bjerregaard	86
Sig.ra Wulf-Mathies	86
Sig. Kinnock	94
Sig. Monti	97
Sig. Fischler	88
Sig.ra Bonino	88
Sig. de Silguy	93
Sig. Liikanen	93
Sig. Papoutsis	83

Questi dati tengono conto degli ordini del giorno del Consiglio e del Parlamento, nonché degli impegni in materia di relazioni esterne dei commissari.

(97/C 217/89)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4094/96****di Patrick Cox (ELDR) al Consiglio***(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Partecipazione dei Ministri alle riunioni del Consiglio

Può il Consiglio comunicare quante riunioni formali e informali ha tenuto durante le Presidenze italiana e irlandese nel 1996?

Può inoltre indicare le presenze dei Ministri, per Consiglio e Stato membro, distinguendole dalla presenza dei rappresentanti personali?

**Risposta***(18 aprile 1997)*

Nel 1996, durante le Presidenze italiana e irlandese, si sono tenute 101 sessioni del Consiglio e 19 riunioni informali dei Ministri. Le riunioni informali sono organizzate su iniziativa della Presidenza e non possono comportare decisioni.

Per quanto concerne la seconda domanda rivolta dall'Onorevole Parlamentare, occorre osservare che l'elenco dei Ministri presenti è allegato ai «Comunicati stampa» elaborati dai servizi competenti del Segretariato Generale del Consiglio. Questi documenti sono pubblici e sono a disposizione di tutte le persone interessate.

(97/C 217/90)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4101/96****di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Pubblicità «ingannevole» con il contributo dell'UE per favorire il consumo di carne bovina in Italia

Viene diffuso in queste settimane un annuncio pubblicitario della società «G.F. Commercio carni s.r.l.» di Setteville di Guidonia (Roma), dal titolo «Dalle Stalle alle Stelle», con loghi del C.I.M. Consorzio Italiano Macellatori e bandiera dell'Unione europea più grande del simbolo della ditta, con dicitura «Finanziato con il contributo della Comunità europea Reg. CEE 1318/93<sup>(1)</sup>, in cui si afferma, fra l'altro: «Bovina perché ha un alto contenuto proteico indispensabile nell'alimentazione umana». La definizione di «indispensabile» a proposito del consumo di carne era già stata ritenuta non corretta dal Comitato di Controllo del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria nei confronti del «Consorzio Carni Italiane Bovine Garantite» e «CO.AL.VI.» nel 1992 e l'Associazione LAV ha già presentato ricorso anche contro la pubblicità oggetto di questa interrogazione.

Corrisponde al vero il finanziamento europeo citato nella dicitura riportata nel depliant in questione?

Se ancora una volta il Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria dovesse accogliere questo ricorso, quale atteggiamento potrebbe tenere la Commissione e quali iniziative intende prendere in futuro per non incorrere in finanziamenti di iniziative considerate «ingannevoli» nei confronti della fiducia dei cittadini?

<sup>(1)</sup> GU L 132 del 29.5.1993, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(10 febbraio 1997)*

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che l'annuncio pubblicitario a cui egli fa riferimento è stato oggetto di cofinanziamento comunitario nel quadro del programma di promozione realizzato dal consorzio italiano macellatori (CIM).

La Commissione ritiene che la dicitura «Bovina perché ha un alto contenuto proteico indispensabile nell'alimentazione umana» non costituisca una pubblicità ingannevole, in quanto basata sui risultati di ricerche scientifiche, da cui emerge l'importanza delle proteine nell'alimentazione umana.

La Commissione è stata tuttavia messa al corrente che l'organizzazione interprofessionale interessata ha deciso di modificare il messaggio, a seguito di un invito del comitato di controllo del Giuri di autodisciplina pubblicitaria.

(97/C 217/91)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-4111/96**

**di Siegbert Alber (PPE) alla Commissione**

*(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Accordo europeo del 13.12.1993 fra le Comunità europee e i loro membri, da una parte e la Repubblica polacca, dall'altra e nuovi divieti di importazione in Polonia

E' noto alla Commissione che nel 1996 è entrato in vigore in Polonia un totale divieto di importazione e di vendita dei tabacchi da fiuto e di altri prodotti del tabacco senza fumo?

Conviene essa che un divieto di importazione di siffatti tradizionali prodotti del tabacco, la cui libera circolazione in seno all'Unione europea è garantita da apposite direttive, non sia compatibile con l'accordo europeo del 1993, con specifico riferimento all'articolo 25, paragrafo 2 (divieto di nuovi ostacoli agli scambi) e all'articolo 68 (ravvicinamento al diritto comunitario) oltre che con le relative disposizioni dell'accordo sul commercio mondiale?

Quali provvedimenti può e intende adottare la Commissione nella fattispecie (e eventualmente in casi analoghi)?

#### **Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

*(27 febbraio 1997)*

La Commissione è a conoscenza di una legge entrata in vigore in Polonia il 1° maggio 1996 che proibisce la produzione e distribuzione di tabacco senza combustione (incluso il tabacco da fiuto dei codici NC 2403.99.10 e 2403.99.90). Con la direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992, che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco<sup>(1)</sup>, la Comunità ha introdotto il divieto di immissione sul mercato di alcuni tipi di tabacco per uso orale. Tale divieto è stato dettato da motivi di tutela della salute pubblica, in particolare quella dei giovani.

L'Accordo europeo tra la Polonia e la Comunità prevede disposizioni per affrontare anche questioni di questo genere. Entrambe le parti possono richiedere informazioni in una prima fase e successivamente avviare consultazioni su eventuali motivi di disaccordo.

La Commissione ha chiesto delucidazioni sull'introduzione del divieto di importare determinati tipi di tabacco senza combustione in Polonia. Le autorità polacche hanno invocato l'articolo 35 dell'Accordo europeo che autorizza l'adozione di simili misure per motivi di tutela della salute, a condizione tuttavia che non costituiscano un mezzo di discriminazione né una restrizione dissimulata al commercio.

Le autorità polacche hanno dichiarato che tali discriminazioni non si verificano, poiché il divieto si applica sia alle importazioni, sia alla produzione locale. La Commissione ha chiesto una precisazione scritta dei motivi adottati ai sensi dell'articolo 35 a difesa della salute. Solo dopo aver ricevuto una risposta, la Commissione potrà valutare la compatibilità di questa misura con le disposizioni dell'Accordo europeo.

<sup>(1)</sup> GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30.

(97/C 217/92)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4113/96****di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione***(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Alterazione dei criteri di suddivisione degli aiuti a organizzazioni giovanili internazionali non governative (INGYO)

Nella linea di bilancio A-3040 si rilevano notevoli alterazioni nella suddivisione degli stanziamenti rispetto al bilancio 1995 e a quelli precedenti. Sono particolarmente evidenti le riduzioni nel caso dell'International Federation of Liberal and Radical Youth (IFLRY) e della World Organisation of the Scout Movement (WOSM). Altre organizzazioni sono state invece tenute in considerazione molto maggiore.

Quali sono i criteri seguiti nell'assegnazione dei mezzi della linea A-3040 alle diverse organizzazioni giovanili?

Per quali motivi i mezzi destinati a talune INGYO come l'IFLRY sono stati ridotti in modo sproporzionato in comparazione a altre organizzazioni?

Presumibilmente organizzazioni grandi come l'IFLRY, che operano con un bilancio relativamente ridotto, con un efficace impiego dei mezzi e un ufficio proprio, vengono tenute in minore considerazione in comparazione a organizzazioni che hanno un bilancio più consistente, ma in parte non dispongono di uffici finanziati autonomamente. In caso di risposta affermativa, è possibile precisarne i motivi?

Non sarebbe più ragionevole assegnare alle INGYO di carattere politico una maggiore base di partenza, infatti esse, rispetto alle altre organizzazioni giovanili, hanno possibilità molto più limitate di ricevere mezzi da altre linee di bilancio di competenza della DG XXII?

**Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione***(6 febbraio 1997)*

L'esercizio di bilancio 1996 è stato segnato da un notevole aumento del numero di richieste di sovvenzioni riferite alla linea di bilancio A-3040 «sostegno alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù», rispetto all'esercizio precedente. In effetti, rispetto al 1995, la Commissione ha ricevuto il 25% di richieste supplementari nel corso del 1996, mentre gli stanziamenti disponibili sono aumentati soltanto del 4% per il periodo corrispondente, passando da 1,25 Mecu a 1,3 Mecu.

Questo importante aumento del numero di domande è stato, in particolare, il risultato di un'ampia diffusione di informazioni circa l'esistenza della linea di bilancio A-3040, in particolare per merito del Forum gioventù dell'Unione europea, in un obiettivo di trasparenza e d'apertura. In questo contesto è stato necessario ridurre l'importo delle sovvenzioni destinate a un gran numero di organizzazioni che ne avevano già beneficiato nel 1995, onde consentire un accesso alle sovvenzioni da parte di nuove organizzazioni. Questa decisione di apertura a nuove organizzazioni è conforme all'obiettivo principale della linea di bilancio A-3040, che consiste nel favorire la creazione e lo sviluppo di reti e attività europee e internazionali della gioventù.

I criteri adottati per stabilire gli importi delle sovvenzioni e comunicati alle organizzazioni sono stati gli stessi che per gli anni precedenti. Si tratta per lo più della qualità del programma d'attività dell'organizzazione, dell'eventuale impatto delle attività sulle popolazioni-bersaglio, della rappresentatività dell'organizzazione, delle esigenze finanziarie e delle disponibilità di bilancio della Commissione. La Commissione non ha favorito a priori organizzazioni che dispongono di un bilancio importante rispetto a quelle che funzionano con minor spesa. Peraltro non ha calcolato l'importo delle sovvenzioni in maniera rigidamente proporzionale al bilancio delle organizzazioni stesse e non ha intenzione di procedere in base a questo criterio in futuro.

Per quanto riguarda le organizzazioni politiche, vi è stato un certo ripristino dell'equilibrio, allo scopo di prendere maggiormente in considerazione la rappresentatività delle organizzazioni stesse. Queste organizzazioni politiche, come tutte le organizzazioni della gioventù, hanno accesso ad altri finanziamenti della Commissione, oltre a quelli della linea di bilancio A-3040. Esse possono in particolare beneficiare delle sovvenzioni per attività specifiche nel quadro del programma Gioventù per l'Europa, alle stesse condizioni di quelle applicate a tutte le altre organizzazioni della gioventù.

(97/C 217/93)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4114/96****di Friedrich Frischenschlager (ELDR) alla Commissione***(17 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Premi all'esportazione per spedizioni di animali vivi

Nelle ultime settimane è stato nuovamente confermato che da anni non si registrano cambiamenti per quanto riguarda i maltrattamenti subiti dagli animali durante il trasporto. Sussiste pertanto il timore che neppure la nuova direttiva sul trasporto di animali, che entra in vigore nel 1997, apporterà miglioramenti dato che apparentemente non esiste alcuna disponibilità per adeguati provvedimenti di controllo e di lotta alle frodi. I maltrattamenti inflitti agli animali sono particolarmente allarmanti nel settore delle esportazioni sovvenzionate in paesi terzi, nell'ambito delle quali, invece di essere macellati d'ufficio, vengono trasportati fino alla destinazione prevista, in condizioni tremende, anche capi con gravi malattie o con fratture agli arti.

Qual è l'importo globale dei premi all'esportazione per le spedizioni di animali vivi nel settore dei bovini d'allevamento nel 1995 e, se i dati sono disponibili, nel 1996?

Dato che i premi all'esportazione vengono ovviamente erogati sulla base del peso degli animali vivi, qual è l'importo approssimativo del premio per chilogrammo? Corrisponde al vero la stima secondo cui in media si può calcolare la cifra di 500 ecu per bovino?

Intende la Commissione ridurre i premi all'esportazione per il trasporto di capi vivi alla luce di considerazioni attinenti alla protezione degli animali? In caso di risposta affermativa, in quale data? In caso di risposta negativa, può precisarne i motivi?

Intende la Commissione avvalersi del suo diritto d'iniziativa per elaborare a medio termine una proposta volta a sopprimere i premi all'esportazione e a promuovere il trasporto di carne in paesi terzi? In caso di risposta affermativa, quali sono i passi concreti previsti? In caso di risposta negativa, può precisarne i motivi?

Dispone la Commissione di dati per calcolare i costi maggiori (o minori) del trasporto di carne bovina invece che di capi vivi?

L'UE concede premi all'esportazione o analoghe misure promozionali anche per altre specie animali diverse dai bovini? In caso di risposta affermativa, quali sono le specie?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione***(17 febbraio 1997)*

Nella campagna 1995/96, la prima dopo l'accordo GATT del 1994, sono stati assegnati titoli di esportazione di animali vivi per un totale di 302 milioni di ecu.

La restituzione all'esportazione accordata per le carni bovine è differenziata, con un'aliquota variabile secondo la destinazione. L'importo corrisposto, dal 15 gennaio 1997, per gli animali vivi trasportati alle destinazioni che prevedono le restituzioni più elevate ammonta a 74 ecu/100 kg per i bovini maschi e 49 ecu/100 kg per le femmine. La restituzione pagata per capo varia in base al livello della restituzione stessa, al peso dell'animale e alla destinazione.

L'esportazione di bovini vivi rientra fra gli scambi tradizionali e, poiché i prezzi interni sono più alti di quelli dei paesi terzi, una restituzione all'esportazione può essere accordata. Tale restituzione è stata corrisposta a partire dal 1968, anno dell'istituzione dell'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine. In alcuni paesi terzi si registra una domanda specifica di importazione di animali vivi. Se la Comunità non offre animali vivi per la vendita, altri paesi lo faranno e la Comunità perderà questa parte di mercato.

La revoca della restituzione all'esportazione, qualora sia provato che gli esportatori non hanno rispettato integralmente le regole sul benessere degli animali durante il trasporto, richiede una modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>. Sono iniziate le trattative con gli Stati membri sulle modalità di attuazione di tale misura.

Il costo approssimativo del trasporto di animali vivi esportati dall'Irlanda all'Egitto ammonta a 168-210 ecu/tonnellata (escludendo i costi del mantenimento degli animali), mentre il costo del trasporto di carni bovine congelate corrisponde a circa 84 ecu/tonnellata.

Le restituzioni all'esportazione pagate per animali vivi sono concesse solo per i bovini vivi e per i pulcini di un giorno.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968.

(97/C 217/94)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4116/96**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Divieto di vendita di articoli esentasse

I popoli dell'Europa sono gravemente provati da un'elevata disoccupazione che è ulteriormente aggravata dagli sforzi di convergenza richiesti dal Trattato di Maastricht.

In quest'ambito la decisione di vietare la vendita di articoli esentasse equivale a una vera e propria catastrofe per i lavoratori di questo settore e priva della possibilità di assorbire giovani disoccupati da parte di un settore dinamico e in via di sviluppo. Per di più ciò comporta ripercussioni negative sul flusso turistico essendo evidente il nesso intercorrente tra acquisti a buon mercato e attrazione turistica.

Può la Commissione riferire se ha elaborato uno studio inteso a individuare l'insieme delle conseguenze negative derivanti dal divieto di vendita di articoli esentasse, quali passi intraprenderà per revocare tale misura e se intende raccomandare di rivedere tale decisione che ha gravi ripercussioni a livello europeo?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

La decisione del Consiglio di vietare la vendita di merci esentasse nell'ambito del traffico intracomunitario (1991), che s'iscrive nell'azione di realizzazione del mercato interno, stabilisce che tale pratica sia mantenuta per un periodo transitorio di oltre sette anni (fino al 30 giugno 1999), concesso dal Consiglio per permettere ai settori economici interessati di adattarsi gradualmente alla nuova situazione.

Questa dispensa temporanea, da interpretare come strategia di sostegno a favore di un settore specifico, costituisce un'eccezione ai principi del mercato unico. Peraltro, la relazione presentata di recente dalla Commissione <sup>(1)</sup> definisce insoddisfacente il sistema di controllo predisposto dagli Stati membri. Il protrarsi delle vendite esentasse oltre il periodo accordato potrebbe creare distorsioni gravi della concorrenza, non soltanto rispetto ai negozi che vendono a prezzi che includono le imposte, ma anche tra i diversi mezzi di trasporto, in funzione della disponibilità o meno di merci esentasse a bordo.

La Commissione non intende avviare uno studio socioeconomico complementare sulla questione. Si rammarica che i settori interessati non abbiano impiegato il tempo loro concesso per adeguarsi alla soppressione delle agevolazioni fiscali. La Commissione rileva che le vendite resteranno possibili, anche in assenza di tali agevolazioni. Queste ultime continueranno comunque ad esistere all'esportazione, per il viaggiatore diretto a paesi terzi.

(1) «Relazione sui sistemi di controllo da parte del gestore attuati dagli Stati membri» COM(96)245 def.

(97/C 217/95)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4126/96**  
**di María Sornosa Martínez (GUE/NGL)**  
**e Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**  
(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Massiccio arrivo in Europa di imbarcazioni cariche di soia transgenica

L'organizzazione ecologista Greenpeace ha reso noto l'imminente arrivo in Europa di oltre cento navi cariche di soia nordamericana con una percentuale indeterminata di fagioli transgenici.

Alcune informazioni assicurano che in Spagna diverse multinazionali avrebbero ignorato i controlli applicati in altri paesi e lasciato entrare soia manipolata geneticamente. Parte della soia americana recentemente scaricata a Barcellona dalla nave «Uniwersytet Jagiellonski» era destinata ad un'impresa produttrice di birra.

L'Unione europea ha dato per buone le analisi realizzate da Monsanto, il fabbricante della soia. Considerando che queste analisi sono state realizzate da una parte interessata alla commercializzazione del prodotto,

1. la Commissione non ritiene che le analisi dovrebbero essere effettuate da specialisti il cui solo interesse sia quello di vigilare sulla salute pubblica?

2. La Commissione chiederà la realizzazione di nuove analisi che diano garanzie di obiettività?
3. Quali misure può prendere la Commissione perché le autorità spagnole e le multinazionali che operano in Spagna con soia transgenica rispettino i controlli previsti?
4. La Commissione pensa di elaborare una direttiva che obblighi a specificare sulle etichette se gli alimenti sono stati prodotti con metodi di ingegneria genetica?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione**

(5 marzo 1997)

1. Il 3 aprile 1996 a seguito del voto favorevole del comitato di regolamentazione composto da rappresentanti degli Stati membri, la Commissione ha adottato una decisione relativa all'immissione sul mercato di semi di soia geneticamente modificati destinati a determinati impieghi. In virtù di tale decisione, il Regno Unito ha espresso il proprio consenso alla Monsanto Europe per quanto concerne specificamente la «manipolazione nell'ambiente nel corso dell'importazione, nonché prima e durante l'immagazzinamento e la trasformazione in prodotti non vitali».

Il consenso relativo all'immissione sul mercato di tali semi di soia è stato accordato conformemente alle procedure previste dalla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>. Il Regno Unito ha esaminato la conformità della notifica rispetto alla direttiva prestando particolare attenzione alla valutazione del rischio ambientale ed ha trasmesso il fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole. La Commissione ha basato la propria decisione sulle informazioni contenute in tale fascicolo, nonché sulle valutazioni e sugli argomenti presentati dagli altri Stati membri. Sulla base delle informazioni fornite e della valutazione dei rischi che è stata effettuata, la Commissione ha concluso che non vi è motivo di ritenere che si verifichino effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dovuti ai sopraccitati impieghi del prodotto.

2. Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione non riscontra l'esigenza di condurre ulteriori studi od analisi. La Commissione ricorda inoltre le altre garanzie derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nella direttiva 90/220/CEE, in particolare all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 16: tali disposizioni prevedono che ogni nuova informazione in merito a rischi non previsti debba essere trasmessa alla Commissione e agli Stati membri, e che il consenso sia modificato o revocato di conseguenza.

3. A seguito del consenso accordato dal Regno Unito, i sopraccitati impieghi dei semi di soia Monsanto sono autorizzati in tutti gli altri Stati membri, compresa la Spagna. La decisione della Commissione e il consenso accordato non escludono l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza dell'alimentazione umana od animale, a condizione che esse siano conformi al diritto comunitario.

4. La Commissione riconosce l'importanza dell'etichettatura per i consumatori. Il regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari e ai nuovi ingredienti alimentari <sup>(2)</sup> recentemente adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prevede regole specifiche per l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati, costituiti o derivati da detti organismi. Inoltre, la Commissione ha intenzione di affrontare il problema dell'etichettatura nel contesto della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

<sup>(1)</sup> GU L 117 dell'8.5.1990.

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 14.2.1997.

(97/C 217/96)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-4131/96**

**di Luisa Todini (UPE) alla Commissione**

(14 gennaio 1997)

*Oggetto:* Attivazione del telefono «117»

Il 16 dicembre 1996 è stato attivato in Italia il numero di telefono «117», detto anche «numero antievasione»: chiunque voglia denunciare un sospetto evasore fiscale può segnalarlo alla Guardia di Finanza componendo il «117».

Non ritiene la Commissione che la creazione di un siffatto mezzo di informazione sia contraria alle norme comunitarie in materia di tutela e riservatezza del cittadino, considerando anche che il ricorso a tale espediente potrebbe rivelarsi pericoloso, alimentando il rischio di delazioni interessate e strumentali?

**Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione**

(5 marzo 1997)

Il «numero antievasione» italiano (numero 117) cui fa riferimento l'on. parlamentare avrebbe puramente lo scopo di facilitare alle autorità italiane l'ottenimento di informazioni concernenti frodi e irregolarità fiscali. Spetta alle autorità nazionali garantire il rispetto della vita privata dei cittadini nell'ottemperanza del diritto comunitario.

Gli Stati membri devono conformarsi al più tardi entro il 24 ottobre 1998 alla direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In materia, il parlamento italiano ha recentemente adottato la legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Su tale base, il parlamento nominerà un'autorità incaricata di vigilare affinché anche il trattamento dei dati personali si effettui nel rispetto della legge, nel quadro del servizio offerto dalla linea telefonica 117.

(97/C 217/97)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0002/97**

**di Heidi Hautala (V) alla Commissione**

(14 gennaio 1997)

*Oggetto:* Regime di esenzione fiscale per lo xilitolo

Nella sua decisione del 17.12.1996 la Commissione ritiene che gli effetti positivi dello xilitolo sulla salute non siano sufficienti per esentare tale sostanza dall'imposta finlandese sui dolciumi. A quanto risulta i finlandesi hanno addotto prove attendibili e studi sulla prevenzione della carie esercitata dallo xilitolo che, stando ad uno studio recentemente pubblicato a Oulu, previene anche l'otite nei bambini.

Quali sono le prove scientifiche in possesso della Commissione che contraddicono i risultati ottenuti in Finlandia? Dispone la Commissione di studi recenti sul settore in parola? Ha la Commissione fatto ricorso a ricerche condotte negli Stati Uniti? Tali ricerche sono imparziali?

(97/C 217/98)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0022/97**

**di Riitta Myller (PSE) alla Commissione**

(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* Effetti dello xilitolo sulla salute

Numerose ricerche hanno dimostrato che l'uso dello xilitolo favorisce l'igiene dentale; inoltre, stando ai risultati più recenti, tale sostanza esercita un'azione preventiva anche nei confronti dell'otite. Si può con ragione sostenere che l'uso dello xilitolo è importante per salute pubblica.

In Finlandia, visti gli effetti positivi sulla salute pubblica, lo xilitolo è stato esentato dall'imposta sui dolciumi. L'iniziativa è partita dagli allievi della scuola di Vatiala, a Kangasala, ed è approdata al Parlamento finlandese che ha emendato la legge in materia. Richiamandosi alle norme di concorrenza, la Commissione ha tuttavia assunto una posizione negativa nei riguardi dell'esenzione fiscale ed ha chiesto alle autorità finlandesi di revocare il trattamento speciale riservato allo xilitolo.

Può il Commissario competente rendere noto in quale modo si è tenuto conto e si intende tener conto degli innegabili e significativi effetti dello xilitolo sulla salute nel definire la posizione della Commissione quanto alla possibilità di mantenere in vigore il regime di esenzione fiscale applicato allo xilitolo?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Monti in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte P-0002/97 e E-0022/97**

*(11 marzo 1997)*

L'articolo 95 del Trattato CE vieta agli Stati membri di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro può applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Tuttavia, è necessario precisare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto comunitario non limita la libertà di uno Stato membro di fissare un sistema di tassazione differenziata per taluni prodotti sempre che si basi su criteri obiettivi. Pertanto, considerazioni di sanità pubblica potrebbero motivare una misura fiscale a favore di un solo edulcorante con qualità del tutto particolari, cioè che non provoca o che previene le carie, che lo distinguono dagli altri edulcoranti.

La Commissione ritiene, in questo caso, che tali qualità non possano essere riconosciute all'edulcorante xilitolo. Infatti, risulta dalla valutazione delle diverse pubblicazioni fornite dalle autorità finlandesi e dalle pubblicazioni scientifiche in materia, che gli studi clinici sull'efficacia dello xilitolo, a causa delle insufficienze della metodologia considerata, non dimostrano o non convalidano la superiorità delle proprietà anticarie e terapeutiche di questo edulcorante rispetto agli altri polioli. Ne consegue che non si può attribuire allo xilitolo qualità diverse da quelle degli altri polioli, quali ad esempio il sorbitolo.

Questa valutazione conferma il parere che il comitato scientifico per l'alimentazione umana aveva già espresso in merito agli edulcoranti nel 1984.

D'altra parte, l'autorità americana competente in materia, la Food and drug administration (FDA), è giunta ad una conclusione analoga. Infatti, il 16 agosto 1996, questa ha deciso, per quanto riguarda le indicazioni riportare sugli imballaggi degli alimenti relative ai meriti di prevenzione delle carie dei polioli, di trattare senza distinzioni tutti i polioli.

Per questi motivi, la Commissione ha deciso di avviare nei confronti della Finlandia la procedura prevista dall'articolo 169 del trattato CE per violazione dell'articolo 95 del trattato stesso. Infatti, essa ritiene che in questo caso esista una discriminazione fiscale fra prodotti analoghi, vale a dire i prodotti dolciari a base di xilitolo finlandesi e quelli fabbricati con altri polioli in provenienza da altri Stati membri.

(97/C 217/99)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0009/97**

**di Glyn Ford (PSE) al Consiglio**

*(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Annullamento del Consiglio «Ricerca»

Considera il Consiglio adeguata la risposta fornita ad un parlamentare europeo a fine dicembre, cioè cinque mesi dopo la presentazione dell'interrogazione in agosto, facendo semplicemente riferimento al contenuto di un dibattito svoltosi in ottobre, due mesi e mezzo dopo la presentazione dell'interrogazione?

**Risposta**

*(3 aprile 1997)*

Il Consiglio si rammarica per il ritardo della risposta data all'interrogazione scritta n. 2276/96 cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare.

Tale ritardo è dovuto in parte alla complessità delle procedure di approvazione delle risposte alle interrogazioni scritte.

Nel caso in questione si è ritenuto più opportuno rispondere facendo riferimento alle risposte più esaurienti e aggiornate fornite dal Consiglio, in seduta plenaria, alle interrogazioni orali sullo stesso argomento.

(97/C 217/100)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0010/97****di Anita Pollack (PSE) alla Commissione**

(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* CEVMA e esperimenti su animali

Potrebbe la Commissione presentare una relazione sui progressi realizzati dal CEVMA in materia di riduzione, sostituzione e convalida dei test effettuati su animali?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione**

(14 marzo 1997)

La relazione sulle attività svolte nel 1996 dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi del Centro comune di ricerca è in corso di elaborazione e sarà finalizzata nelle prossime settimane.

(97/C 217/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0013/97****di Mary Banotti (PPE) alla Commissione**

(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* Programma UE di assistenza sociale per la distribuzione del burro

Può la Commissione spiegare un'evidente anomalia nel Programma UE di assistenza sociale per la distribuzione del burro, che sembra escludere le margarine e altre paste da spalmare, considerate dai medici meno dannose per il sistema cardiovascolare?

Dato che un numero considerevole di beneficiari di questo programma di assistenza è costituito da anziani e malati, potrebbe il sistema essere reso più flessibile?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(14 febbraio 1997)

Sulla base di una relazione della Commissione <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha deciso di prorogare per un periodo di due anni, che avrà termine il 31 dicembre 1998, l'attuale regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale <sup>(2)</sup>.

Il regime che prevede la suddetta vendita di burro è in vigore dal 1978 e, congiuntamente ad altre misure di smaltimento, è inteso a ridurre le eccedenze di burro comunitario, sostenendo in tal modo i prezzi corrisposti agli allevatori per il latte. Tale obiettivo sarebbe difficile da realizzare se in questo regime venissero comprese la margarina o altre paste da spalmare. Inoltre il burro è un prodotto di qualità elevata, del tutto adeguato al consumo umano ed è stato ben accolto da tutti i beneficiari nell'ambito del regime.

<sup>(1)</sup> COM(96)651 def.

<sup>(2)</sup> GU L 314 del 10.11.1982.

(97/C 217/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0015/97****di Mary Banotti (PPE) alla Commissione**

(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* Carta rossa della FIG

A seguito della mia interrogazione E-3160/96 <sup>(1)</sup>, può la Commissione spiegare per quale motivo il Capo del servizio stampa della Commissione ha incaricato, il 29 marzo 1996, il personale addetto alla sicurezza di proibire

l'accesso alla Sala stampa della Commissione ai giornalisti muniti soltanto della Carta rossa della stampa della Federazione Internazionale dei Giornalisti (FIG)? Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti, la Commissione non ha ancora spiegato le ragioni di questo suo provvedimento, allorquando in passato i giornalisti potevano accedere a tali riunioni esibendo soltanto tale Carta?

(<sup>1</sup>) GU C 91 del 20.3.1997, pag. 73.

**Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione**

*(24 febbraio 1997)*

La Commissione conferma che tutti i giornalisti professionisti hanno accesso alla sala stampa della Commissione. La risposta della Commissione all'interrogazione E-3160/96 dell'onorevole parlamentare (<sup>1</sup>) precisava che per i giornalisti cittadini di paesi nei quali non esiste una tessera nazionale sono presi in considerazione per l'accesso alla sala stampa documenti equivalenti, come la carta della Federazione internazionale dei giornalisti (FIG). Ciò è stato chiarito in uno scambio di lettere fra la Commissione e la FIG. Di conseguenza la nota cui si riferisce l'onorevole parlamentare non ha più valore.

(<sup>1</sup>) GU C 91 del 20.3.1997.

(97/C 217/103)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0018/97  
di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**

*(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Controllo degli aiuti nel settore del riso

La gestione dei quantitativi di riso assegnati agli Stati Uniti in relazione ai contingenti negoziati sulla base dell'art. XXIV del GATT è stata di fatto affidata ad un'associazione privata di trasformatori.

Di fronte alla possibilità che si verificino sovvenzionamenti incrociati fra i quantitativi che usufruiscono di vantaggi tariffari e quelli soggetti alle tariffe doganali ordinarie, e vista la difficoltà dell'esercizio di una funzione di controllo da parte di detta associazione, si chiede:

quali misure intende attuare la Commissione per controllare i flussi di prodotti confezionati e l'eventuale esistenza di sussidi incrociati?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**

*(17 febbraio 1997)*

Il regolamento (CE) n. 1522/96 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (<sup>1</sup>) prevede che le importazioni di riso dagli Stati Uniti abbiano inizio solo una volta conclusi i negoziati in corso. Al momento attuale le consultazioni non sono ancora terminate e pertanto le importazioni in questione, previste dal regolamento sopramenzionato, non hanno ancora avuto inizio.

Per quanto riguarda le importazioni di riso in confezioni di almeno 5 kg e la possibilità di sovvenzioni incrociate, l'articolo 9 del regolamento succitato stabilisce che la Commissione sorvegli le quantità importate, soprattutto in relazione ai due aspetti evidenziati dall'onorevole parlamentare.

(<sup>1</sup>) GU L 190 del 31.7.1996.

(97/C 217/104)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0020/97  
di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione***(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Credito di 75.000 tonnellate di riso relativo ai quantitativi fissati come limite alle esportazioni sovvenzionate per la campagna precedente

I limiti alle esportazioni sovvenzionate di riso imposti dal GATT sono, per la campagna in corso, insufficienti rispetto alle esigenze del settore. Nella campagna precedente, invece, non sono stati utilizzati completamente né i quantitativi stabiliti né i fondi disponibili, ragion per cui vi è un residuo di 75.000 tonnellate.

Può la Commissione indicare se tale credito pari a 75.000 tonnellate può aggiungersi al limite stabilito per la campagna commerciale in corso, al fine di agevolare il mercato?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(13 febbraio 1997)*

L'accordo dell'Uruguay Round prevede per la campagna 1996/1997 un massimale di riso esportato con restituzione di 157.100 tonnellate.

Durante la campagna 1995/1996 le esportazioni con restituzione (89.000 tonnellate) non avevano raggiunto il massimale di 163.000 tonnellate. Pertanto per la campagna 1996/1997 è possibile una certa elasticità quantitativa, in funzione dell'andamento del mercato e delle possibilità di bilancio.

(97/C 217/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0021/97  
di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione***(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Crisi del settore del riso

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della decisione 91/482/CEE <sup>(1)</sup>, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, i flussi delle importazioni di riso provenienti da tali paesi sono in progressivo aumento.

Intende la Commissione applicare la clausola di salvaguardia, come richiesto dall'Italia?

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19.9.1991, pag 1.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(12 febbraio 1997)*

La clausola di salvaguardia chiesta dall'Italia e dalla Spagna è stata istituita con il regolamento (CE) n. 21/97 della Commissione, dell'8 gennaio 1997 <sup>(1)</sup>. Tale misura è intesa a limitare i quantitativi importati, in provenienza dai paesi in questione, in modo da ridurre le conseguenze delle importazioni in esenzione dai dazi doganali sulla commercializzazione del riso Indica comunitario. Essa stabilisce un quantitativo massimo da importare in esenzione doganale fino al 30 aprile 1997 di 42650t di equivalente riso semigreggio.

<sup>(1)</sup> GU L 5 del 9.1.1997.

(97/C 217/106)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0023/97  
di Fernand Herman (PPE) alla Commissione***(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Gare d'appalto per la fornitura di servizi

Nella Gazzetta Ufficiale C 350 del 21.11.1996, alla pagina 22, è riportato un bando di gara per la fornitura di servizi che impone ai prestatori di servizi la seguente condizione:

- disporre di un personale che comprenda almeno 100 quadri nel settore del controllo finanziario e operativo.

Tale condizione sembra tanto più inopportuna in quanto:

1. limita la selezione ad alcune grandi imprese che chiedono compensi eccessivi e spesso senza rapporto con la qualità del servizio fornito;
2. le imprese più piccole, che godono della totale fiducia di altri servizi della Commissione, sono arbitrariamente scartate dalla gara anche se le loro prestazioni offrono un migliore rapporto qualità/prezzo;
3. la Commissione afferma in tutte le occasioni di voler favorire le PMI, quando in realtà riserva il suo favore alle grandi multinazionali.

Può la Commissione far sapere se prevede di redigere in futuro i suoi bandi in modo da ottenere i risultati migliori sulla base delle offerte più generose e meritevoli?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione***(6 marzo 1997)*

Del bando di gara in questione e della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è responsabile la Fondazione europea per la formazione professionale (FEFP). La Commissione ha chiesto di essere consultata prima di qualsiasi pubblicazione di bandi di gara della fondazione. In tal modo la Commissione potrà vigilare sul carattere non discriminatorio dei criteri scelti per i futuri bandi di gara della FEFP. Essa condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare di aprire alle piccole e medie imprese il campo dei lavori e dei servizi che finanzia.

(97/C 217/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0027/97  
di Jens-Peter Bonde (I-EDN) al Consiglio***(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Dichiarazioni tenute segrete

In assenza di dati statistici, può il Consiglio presentare una lista completa delle dichiarazioni segrete adottate senza essere state rese pubbliche, a partire dal 2 ottobre 1995?

**Risposta***(18 aprile 1997)*

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio in qualità di legislatore (ai sensi dell'allegato del regolamento interno del Consiglio del 6.12.1995), l'Onorevole Parlamentare è già stato informato dal Consiglio, in seguito all'interrogazione scritta P-2385/96 (cfr. GU n. ...), in merito al numero e alla natura delle dichiarazioni a verbale del Consiglio che non sono state rese accessibili al pubblico nel quadro del codice di condotta del 2 ottobre 1995.

Per quanto riguarda invece l'attività del Consiglio quando non agisce in qualità di legislatore, le dichiarazioni formulate in occasione dell'adozione di tali atti non sono accessibili al pubblico ai sensi del suddetto codice di condotta. Pertanto, il Consiglio non è in grado di fornire la «lista completa delle dichiarazioni segrete» richiesta dall'Onorevole Parlamentare.

(97/C 217/108)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0029/97**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* Estensione di un gasdotto alla Grecia occidentale e all'Albania

Rispondendo il 18 maggio 1995 alla mia interrogazione E-0807/95 <sup>(1)</sup> la Commissione ha affermato che «il futuro ampliamento delle condutture verso la Grecia dell'ovest e l'Albania è all'esame presso le autorità greche».

1. Vi sono state iniziative del governo greco per l'estensione del gasdotto all'Albania?
2. Sussistono problemi di finanziamento dell'estensione del gasdotto fino all'Albania? Quali condizioni pone la Banca Europea per gli Investimenti?
3. Vi sono progetti alternativi per il trasporto di gas naturale nelle coste dell'Adriatico?

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 14.8.1995, pag. 24.

**Risposta data dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

Il governo greco — che ha ribadito in diverse occasioni il proprio interesse ad ampliare la rete greca di distribuzione del gas naturale verso la parte nordoccidentale del paese e a collegarla a quella dei paesi limitrofi, tra l'altro Albania — ha introdotto alla Commissione una domanda di finanziamento, nel quadro del programma TEN-energia, di uno studio di fattibilità per l'estensione della rete verso la zona nordoccidentale del paese e l'Albania, che dovrebbe essere condotto dall'ente pubblico greco per l'energia.

La Commissione intende cofinanziare lo studio di fattibilità proposto nel quadro del programma TEN-energia. Soltanto quando saranno disponibili le conclusioni finali dello studio potrà essere affrontato il problema del finanziamento dell'investimento, ad esempio con il ricorso alla BEI.

La Commissione non è a conoscenza di progetti alternativi che abbiano raggiunto un livello di sviluppo comparabile.

(97/C 217/109)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0034/97**  
**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio**

(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* Mancanza di alcune regioni nel modello dell'euro

Sul retro dei modelli di banconote dell'euro, presentati in occasione del Consiglio europeo di Dublino, appare una carta dell'Europa in cui mancano territori dell'Unione europea come le Canarie o le Azzorre.

A chi è imputabile tale errore?

Il Consiglio pensa di correggerlo nel modello definitivo?

**Risposta**

(3 aprile 1997)

Ai sensi dell'articolo 105 A, primo paragrafo del trattato, «la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità».

Conformemente all'articolo 108 F, terzo paragrafo, quinto trattino, l'Istituto monetario europeo esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ecu.

Nel suo comunicato stampa del 13 dicembre 1996, in occasione della presentazione dei modelli cui ha fatto riferimento l'Onorevole Parlamentare, l'istituto monetario europeo ha sottolineato

- che proseguirà il lavoro insieme al disegnatore per perfezionare le banconote;
- che la Banca centrale europea deciderà i modelli definiti e l'inizio della produzione delle banconote nel 1998.

(97/C 217/110)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0038/97**

**di Riccardo Garosci (UPE) e Luigi Florio (UPE) alla Commissione**

*(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Richiesta di miglioramento delle condizioni fiscali nel settore automobilistico europeo ed italiano in particolare, quali le agevolazioni per l'acquisto della prima vettura (auto, camion, moto)

Il settore automobilistico è uno dei comparti più importanti per l'economia comunitaria. Il suo ruolo sociale ed occupazionale è noto e la progressiva automatizzazione delle fabbriche comporta cambiamenti drastici per il settore, che soffre oggi di una crisi di consumi che frena tutto il sistema auto diretto ed il suo indotto.

Ciò premesso, può la Commissione intervenire in proprio o presso gli Stati membri in cui questa crisi è particolarmente sentita, quali l'Italia, per proporre delle riduzioni fiscali o delle agevolazioni utili all'incentivazione d'acquisto delle vetture?

Rilanciare il mercato auto, camion, moto, consentirebbe, da un lato, la salvaguardia dei posti di lavoro (diretti ed indiretti) di chi produce vetture e, dall'altro, il rinnovamento di un parco automobilistico in parte vecchio e dunque meno sicuro ed inquinante per l'ambiente. Azioni simili sono già state svolte con successo in passato. Si tratterebbe di riprenderle, aggiornarle e sostenerle, particolarmente per quanto riguarda l'acquisto della prima macchina, ad esempio eliminando, solo su quella, l'IVA al primo acquisto.

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(10 marzo 1997)*

Spetta in primo luogo agli Stati membri decidere se incentivare le vendite dell'industria automobilistica, soprattutto quando tale decisione comporta l'uso di strumenti fiscali. In questo contesto, le imposte sui veicoli non rientrano in alcun regime generale comunitario e gli Stati membri sono liberi di applicare, a propria discrezione, tasse o incentivi nell'ambito del proprio sistema fiscale, purché non contravvengano alle disposizioni del trattato CE e in particolar modo purché non ostacolino il funzionamento del mercato interno.

L'onorevole parlamentare è senz'altro a conoscenza del fatto che taluni Stati membri hanno adottato misure atte a migliorare la sicurezza stradale e la salvaguardia ambientale dando, al tempo stesso, impulso al mercato dei veicoli nuovi. Si tratta sovente di incentivi alla rottamazione che prevedono agevolazioni economiche o fiscali nel caso in cui un veicolo vecchio sia ritirato dalla circolazione. Naturalmente tutti gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre simili misure nel rispetto delle condizioni generali sopracitate. Iniziative di questo tipo sono state adottate in diversi Stati membri fra cui, molto di recente, l'Italia.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), si tratta di un'imposta generale sul consumo disciplinata da norme comunitarie. I veicoli a motore devono essere assoggettati ad IVA con percentuali variabili da uno Stato membro all'altro e comunque non inferiori al 15%. Non sarebbe possibile per uno Stato membro applicare trattamenti IVA differenziati in base a criteri quali l'acquisto della prima automobile. Ciò premesso, l'Italia potrebbe ad esempio estendere il diritto delle imprese a detrarre l'IVA pagata per l'acquisto di autoveicoli. Un provvedimento simile ridurrebbe l'incidenza dell'IVA sulle attività economiche stimolando, allo stesso tempo, la ripresa del mercato automobilistico.

(97/C 217/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0043/97**  
**di Fernando Moniz (PSE) alla Commissione**  
(15 gennaio 1997)

*Oggetto:* Conferenza di Singapore, OMC e questioni sociali

La recente Conferenza ministeriale di Singapore si è conclusa con risultati che, anche a voler essere ottimisti, non possono essere considerati soddisfacenti. Tuttavia, se per taluni l'OMC si è semplicemente limitata a seppellire «la clausola sociale» a parere di altri ha costituito il primo passo su un lungo cammino da percorrere.

Secondo altri ancora, analogamente a quanto espresso nell'analisi della Commissione, sono stati tracciati gli orientamenti principali da seguire per portare avanti la liberalizzazione e adeguare l'OMC all'economia mondiale, e si è raggiunto un consenso o accordo relativamente alle norme del lavoro, internazionalmente riconosciuto come diritto fondamentale dell'uomo.

Poiché il Governo inglese a tale riguardo ha riaffermato la propria posizione secondo cui le questioni sociali, e in particolare il lavoro forzato e il lavoro minorile, sono competenza esclusiva delle amministrazioni nazionali, si chiede:

E' d'accordo la Commissione con questa posizione del Governo inglese?

In concreto, quale tipo di accordo o consenso si è raggiunto a Singapore?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione**  
(7 febbraio 1997)

I ministri riuniti a Singapore hanno rinnovato il loro impegno a favore del rispetto delle norme lavorative di base universalmente riconosciute e hanno ribadito il loro appoggio all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nella sua opera di elaborazione e promozione di tali norme. I ministri hanno, inoltre, respinto l'utilizzazione delle norme sul lavoro per scopi protezionistici concordando sul fatto che i vantaggi comparativi di taluni paesi, soprattutto di paesi in via di sviluppo e a basso tenore salariale, non devono essere posti in discussione. A tale proposito, i ministri hanno sottolineato che i segretariati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'OIL continueranno a collaborare come già attualmente fanno.

Le norme relative al commercio e a lavoro non sono di esclusiva competenza degli Stati membri. L'argomento è stato sollevato nel quadro dell'OMC in relazione a questioni commerciali. La posizione nei confronti delle competenze è molto simile a quella assunta nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio per i quali la Corte di giustizia ha decretato l'esistenza di competenze congiunte. Le questioni sociali e i diritti di proprietà intellettuale sono stati oggetto di armonizzazione a livello comunitario, sebbene in nessuno dei due casi tale armonizzazione sia stata portata a termine completamente.

Alcune forme di lavoro forzato violano i diritti umani, il rispetto dei quali rappresenta un elemento fondamentale negli accordi fra la Comunità e i paesi terzi. Inoltre, il sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) prevede <sup>(1)</sup> che il trattamento preferenziale possa essere temporaneamente ritirato in caso di pratiche di lavoro forzato o di esportazione di prodotti fabbricati nelle carceri. Esso prevede anche che, a partire dal 1° gennaio 1998, preferenze aggiuntive possono essere concesse a paesi beneficiari che applicano nella sostanza le norme OIL in materia di diritto di associazione e protezione del diritto di organizzazione, di diritto di organizzazione e contrattazione collettiva (convenzioni OIL n. 87 e n. 98) e di età minima di ammissione al lavoro (convenzione OIL n.138).

<sup>(1)</sup> Dal 1.1.1995 per prodotti industriali (regolamento (CE) del Consiglio n. 3281/94 del 21.12.1994, GU L 348 del 31.12.1994) e dal 1.1.1997 per prodotti agricoli e della pesca (regolamento (CE) del Consiglio n. 1256/96 del 20.6.1996, GU L 160 del 29.6.1996)

(97/C 217/112)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0044/97**  
**di Günter Lüttge (PSE) alla Commissione**  
(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* Ulteriore armonizzazione della segnaletica stradale nell'Unione europea, in particolare nel quadro della rete stradale transeuropea

Il Parlamento europeo ha più volte richiesto, da ultimo nella risoluzione sul programma d'azione 1995-2000 per la politica comune dei trasporti (A4-0075/96) <sup>(1)</sup>, un'ulteriore armonizzazione della segnaletica stradale

nell'Unione europea al fine di aumentare la sicurezza dei trasporti. Ciò vale in particolare per le indicazioni stradali nel quadro della rete transeuropea. A tal fine, secondo le raccomandazioni fatte dal «Transport Infrastructure Committee — Motorway Working Group» nella sua relazione START, dovrebbe essere creato un «model signing code».

Può la Commissione far sapere se siano previste misure in tale settore e di quali misure si tratta? Qual è il relativo calendario?

Si prevede di esaminare tale questione o alcuni suoi aspetti in uno studio nell'ambito della terza parte del quarto programma quadro di ricerca?

(<sup>1</sup>) GU C 181 del 6.6.1996, pag. 21.

#### **Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione**

*(6 marzo 1997)*

Il rapporto sull'azione START (Standardisation of Typology on the Trans-European Road Network — Normalizzazione della tipologia della rete stradale transeuropea) pubblicato nell'ottobre 1994 (<sup>1</sup>) auspicava, alla voce «Prospettiva a lungo termine», la creazione di un codice unificato di segnaletica (Model Signing Code) per la rete stradale transeuropea da applicare nel lungo periodo.

Le azioni effettuate nel settore posteriormente a tale data comprendono, tra l'altro, due studi effettuati dalla International road federation e completati nel 1996. Il primo riguarda un sistema di segnaletica direzionale integrata, cioè un sistema basato sulle principali destinazioni europee; il secondo riguarda la coerenza tra le disposizioni relative alle principali arterie internazionali, la rete stradale transeuropea e il progetto di segnaletica direzionale.

Nell'ambito del Quarto programma quadro di RST è stata condotta una ricerca relativa alla segnaletica stradale: si tratta del progetto ARROW (Advanced Research on Road Workzone Safety Standards in Europe), che si propone di redigere entro il 1998 una guida tecnica sulla segnaletica relativa ai lavori stradali, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Il rapporto START auspicava anche l'applicazione generalizzata, su scala comunitaria, della Convenzione di Vienna relativa alla segnaletica stradale verticale e orizzontale. Tuttavia, i dibattiti svoltisi al Consiglio nel 1995 sulla base di un progetto di risoluzione della presidenza francese hanno evidenziato che la maggior parte delle delegazioni sono sfavorevoli ad una legislazione comunitaria in materia di segnaletica stradale.

(<sup>1</sup>) Si è provveduto ad inviare copia di tale rapporto direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 217/113)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0045/97**

**di Hartmut Nassauer (PPE) al Consiglio**

*(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Progressi nella ratifica di Convenzioni e Protocolli approvati ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea

Può il Consiglio indicare i progressi compiuti nelle procedure di ratifica al 31 dicembre 1996 in ciascuno Stato membro per ogni Convenzione e, eventualmente, Protocollo approvati ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (unitamente alla Convenzione di Dublino sull'asilo)?

#### **Risposta**

*(18 aprile 1997)*

Il Consiglio non è in grado di informare l'Onorevole Parlamentare in merito all'andamento, in ciascuno Stato membro, delle procedure interne di ratifica delle convenzioni adottate ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Può invece indicare, per le convenzioni e i protocolli di cui è depositario, gli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica.

Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata il 10 marzo 1995:

- Danimarca, in data 19 novembre 1996

Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), firmata il 26 luglio 1995:

- Regno Unito, in data 10 dicembre 1996

Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata il 26 luglio 1995:

- Nessun deposito di strumenti di ratifica

Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, firmata il 26 luglio 1995:

- Danimarca, in data 1° agosto 1996

Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, firmato il 24 luglio 1996:

- Regno Unito, in data 10 dicembre 1996

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmato il 27 settembre 1996:

- Nessun deposito di strumenti di ratifica

Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea firmata il 27 settembre 1996:

- Nessun deposito di strumenti di ratifica

Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmato il 29 novembre 1996:

- Nessun deposito di strumenti di ratifica

Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale firmato il 29 novembre 1996:

- Nessun deposito di strumenti di ratifica

Per quanto riguarda la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (convenzione di Dublino), firmata prima dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea il 15 giugno 1990 e il 13 giugno 1991, si precisa che depositario degli strumenti di ratifica è il governo irlandese.

(97/C 217/114)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0051/97**  
**di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione**  
(22 gennaio 1997)

*Oggetto:* Accordo di pesca col Marocco

La Sig.ra Emma Bonino, Commissario europeo per la pesca, ha dichiarato nel corso della Conferenza euromediterranea sulla pesca che «nel Mediterraneo si pesca troppo e male» e che è indispensabile «trovare un equilibrio tra risorse, aspetti economici e occupazione».

Quali sono le proposte della Commissione per raggiungere tale equilibrio, tenendo conto delle dichiarazioni del Sig. Sahel, ministro della pesca marocchino, secondo le quali l'accordo di pesca UE-Marocco non sarà rinnovato alla sua scadenza nel 1999?

**Risposta data dall'on. Bonino in nome della Commissione**  
(12 marzo 1997)

La Commissione intende portare avanti la propria politica della pesca nel Mediterraneo d'accordo con i principi e con gli obiettivi stabili nella dichiarazione solenne approvata nel corso della conferenza di Venezia sulla gestione e sulla conservazione delle risorse nel Mediterraneo. Se ne trasmette direttamente copia all'Onorevole interrogante e al Segretariato generale del Parlamento europeo. Il gruppo di esperti giuridici e tecnici, istituito dalla suddetta conferenza, dovrà redigere proposte concrete volte al miglioramento della gestione e alla conservazione delle risorse ittiche, proposte che saranno presentate poi al consiglio generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM).

Inoltre la Commissione rammenta la propria proposta relativa al programma d'orientamento pluriennale <sup>(1)</sup>, applicabile a tutte le flotte e a tutte le acque comunitarie, comprese quelle mediterranee.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del sig. Sahel sul rinnovo dell'accordo dopo il 1999, la Commissione ritiene che il primo elemento di risposta sia rappresentato dalla volontà e dalla capacità delle parti di raggiungere gli obiettivi che esse si sono impegnate a perseguire nell'ambito dell'accordo attuale, onde rafforzare le basi delle relazioni in materia di pesca con il Regno del Marocco.

<sup>(1)</sup> COM(96) 237 def. del 29.5.1996.

(97/C 217/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0052/97**

**di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione**

*(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Funzionamento del SIS (Sistema d'informazione Schengen)

Secondo le dichiarazioni del Sig. Caspar Einem, ministro dell'Interno austriaco, l'Austria non potrà probabilmente entrare nei meccanismi di Schengen conformemente al calendario previsto perché la rete informatica SIS (Sistema informativo Schengen) non dispone ancora della capacità necessaria per funzionare con dieci Stati membri.

Può la Commissione indicare la data in cui detto sistema diverrà operativo? È stata prevista la possibilità di un suo adeguamento nell'eventualità che nuovi Stati membri decidano di entrare a far parte dello spazio Schengen?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

*(19 marzo 1997)*

La Commissione ritiene che l'oggetto dell'interrogazione non rientri nelle sue competenze. A suo parere l'interrogazione dovrebbe essere rivolta alla presidenza del gruppo Schengen nel momento in cui presenta, secondo una tradizione ormai consolidata, almeno una volta ogni semestre, un rapporto sull'andamento dei lavori in seno al gruppo Schengen alla commissione competente del Parlamento.

(97/C 217/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0053/97**

**di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) al Consiglio**

*(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Esclusione della delegazione del PE dal vertice dell'OSCE

Potrebbe il Consiglio spiegare la ragione per la quale i rappresentanti del Parlamento sono stati esclusi dalla riunione dell'OSCE tenutasi a Lisbona il 2-3 dicembre? Non ritiene che tale decisione sia in contrasto con le attuali intenzioni di rafforzare la democrazia nell'ambito del funzionamento delle istituzioni europee?

**Risposta**

*(3 aprile 1997)*

Dopo aver esaminato la richiesta del Presidente del Parlamento europeo al Consiglio di autorizzare ufficialmente la presenza di Parlamentari europei in seno alla delegazione dell'Unione europea al vertice dell'OSCE (Lisbona, 2-3 dicembre 1996), il Consiglio ha preso atto dell'assenza di accordo dei suoi membri per accedere a siffatta richiesta.

La Presidenza ha dichiarato la propria disponibilità a fornire al Parlamento europeo ogni informazione sui lavori ed i risultati del vertice.

(97/C 217/117)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0055/97****di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione***(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Proposta della confagricoltura italiana per gli aiuti alimentari al Terzo Mondo

Per conoscere il parere della Commissione sulla proposta avanzata dal Presidente della Confederazione dell'Agricoltura italiana, Augusto Bocchini, in ordine alla programmazione dell'invio costante di aiuti alimentari al Terzo Mondo da parte dell'Unione Europea.

La Confagricoltura italiana — secondo quanto pubblica «Il Corriere della Sera» del 29 dicembre 1996 in un'intervista del giornalista Renzo Ruffelli al presidente Bocchini — chiede di abbandonare la prassi del «caso per caso» sin qui seguita; di provvedere «in maniera organica» ad aiutare le popolazioni affette da carestie e penurie alimentari croniche; di evitare, per l'avvenire, di essere «costretti a comprare il grano o il riso sui mercati mondiali». In sostanza, «Bruxelles dovrebbe programmare un piano di interventi meno alla giornata. Perché, visto che non c'è da farsi illusioni e che «le aree più povere del mondo continueranno a dipendere dagli aiuti dell'Occidente ancora per molto tempo», non prevedere fin dall'inizio della campagna agricola di destinare una certa quota della produzione agli aiuti?»

Secondo la Confagricoltura italiana: «L'Unione Europea è in grado di raggiungere il livello di aiuti alimentari mediamente assicurato dagli Stati Uniti, vale a dire 6/7 milioni di tonnellate».

L'interrogante chiede altresì di conoscere con la massima precisione statistica:

1. quali e quanti «aiuti alimentari» ha assicurato nel 1995 e nel 1996 l'Unione Europea ai Paesi del Terzo Mondo;
2. il costo di tali aiuti;
3. dove, su quali mercati, di quali Paesi non europei, questi «aiuti alimentari» sono stati acquistati dall'Unione Europea.

**Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione***(10 marzo 1997)*

Dalle statistiche per il 1995, risulta che il volume dell'aiuto alimentare in natura ammonta a circa 1,3 milioni di tonnellate, di cui 1,2 milioni di tonnellate di cereali. Ne consegue che la Commissione è in grado di soddisfare in maniera adeguata il fabbisogno di aiuti in natura dei paesi in via di sviluppo.

La riforma della politica di aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare è culminata nell'adozione di un nuovo regolamento del Consiglio che disciplina tale questione (regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>). Da una serie di valutazioni dell'aiuto alimentare concesso effettuate dalla Commissione (una delle quali in collaborazione con gli Stati membri), è emerso che gli strumenti d'aiuto alimentare impiegati per conseguire gli obiettivi fissati (essenzialmente, un miglioramento duraturo della sicurezza alimentare dei beneficiari) presentano seri limiti.

La riforma consente alla Commissione di far fronte con maggiore efficacia a una serie di situazioni in cui le cause dell'insicurezza alimentare richiedono soluzioni diverse. Quando tale insicurezza, in particolare, non è dovuta alla mancanza di generi alimentari ma al fatto che le popolazioni emarginate hanno difficoltà ad accedervi, la distribuzione di tali generi non è soltanto un palliativo, ma spesso è addirittura controproducente poiché provoca una dipendenza alla quale è difficile, in seguito, rimediare. La Commissione programma inoltre i suoi interventi, sotto forma di aiuto alimentare o di altro genere, a medio termine. Chiaramente, in caso di gravi carestie causate da fattori climatici o umani, tutti gli strumenti della Commissione vengono messi al servizio dell'aiuto d'urgenza.

L'aiuto alimentare degli Stati Uniti non ammonta a 6-7 milioni di tonnellate annue, ma a circa la metà. Anch'essi stanno comunque modificandolo per accrescerne la flessibilità.

La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento un opuscolo informativo che consente di valutare il contenuto della riforma citata.

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996.

(97/C 217/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0056/97**  
**di Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione**  
(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Direttive fitosanitarie europee

1. Può la Commissione fornire informazioni in merito all'applicazione delle direttive fitosanitarie europee (77/93/CEE) <sup>(1)</sup> nei diversi Stati membri?
2. Qual è la situazione in concreto per quanto riguarda:
  - lo sviluppo di un sistema di rilascio responsabile dei passaporti fitosanitari?
  - l'impiego di passaporti fitosanitari da parte dei produttori di materiale parentale?
  - il numero dei passaporti fitosanitari rilasciati?
  - il controllo dell'applicazione corretta del passaporto fitosanitario nel circuito commerciale del materiale parentale?
  - la rimozione degli ostacoli agli scambi intra UE di materiali parentali e la prevenzione della propagazione di malattie e epidemie all'interno dell'UE, obiettivi perseguiti dalla direttiva?

<sup>(1)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**  
(25 febbraio 1997)

Il nuovo regime fitosanitario della Comunità concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità è stato introdotto il 1° gennaio per rispondere alle esigenze del mercato interno.

I controlli effettuati dagli Stati membri stessi presso i produttori e gli importatori così come dalla Commissione consentono di accertare il rispetto delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, in particolare per quanto concerne l'utilizzo del passaporto delle piante. In questo contesto è stato osservato un miglioramento costante del sistema dal 1° giugno 1993, cioè da quando esso è stato applicato a tutti i vegetali e ai prodotti vegetali sottoposti a tale regime, comprese le piante giovani e i materiali di moltiplicazione provenienti dalla selezione vegetale praticata all'interno della Comunità.

A tale proposito la direttiva summenzionata prevede che gli acquirenti commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti conservino, quali utilizzatori finali professionali impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante per almeno un anno e ne iscrivano gli estremi nei propri registri. Essa stabilisce inoltre che gli ispettori fitosanitari degli Stati membri sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali, inclusi quelli relativi ai passaporti delle piante e ai registri, ma non impone né agli Stati membri, né alla Commissione il computo dei passaporti fitosanitari rilasciati.

I «documenti d'accompagnamento» facenti parte del passaporto delle piante e il «passaporto di sostituzione» sono concetti che devono essere esaminati dagli esperti fitosanitari degli Stati membri e dalla Commissione, poiché l'esperienza ha rivelato che spesso, al posto del passaporto delle piante vero e proprio, alle spedizioni di vegetali e prodotti vegetali sono acclusi solo i documenti di accompagnamento e che il passaporto di sostituzione viene utilizzato molto raramente dai produttori, poiché alcuni Stati membri lo considerano un impedimento agli scambi piuttosto che una garanzia fitosanitaria supplementare.

Attualmente tutti gli Stati membri si sono adeguati alle disposizioni della direttiva dopo averla recepita nei rispettivi ordinamenti nazionali, poiché ne traggono sicuro interesse in termini di facilitazione degli scambi grazie all'eliminazione dei controlli dei documenti, dell'identità e di carattere tecnico alle frontiere interne, pur evitando i rischi di introduzione o diffusione di organismi nocivi per i vegetali e i prodotti vegetali nel territorio della Comunità.

(97/C 217/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0061/97****di Kenneth Coates (PSE) alla Commissione**

(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Occupazione: libertà di circolazione

L'art. 123 del Trattato sull'Unione Europea recita: «per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo Sociale Europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori...».

Quali disposizioni sono state adottate per «promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica» dei cittadini disoccupati dell'Unione Europea che hanno beneficiato del Fondo e desiderano cercare lavoro in altri paesi dell'Unione Europea? Quali restrizioni esistono su tale circolazione?

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(6 marzo 1997)

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che i regolamenti di applicazione adottati sulla base dell'articolo 123 del Trattato CE hanno definito gli obiettivi prioritari dell'azione che la Comunità deve svolgere con l'aiuto del Fondo Sociale Europeo (FSE) e richiedono che, attraverso la programmazione, gli interventi comunitari vengano concentrati sulle principali esigenze esistenti con riferimento alle finalità definite.

In tale contesto, data la gravità del fenomeno della disoccupazione in tutti gli Stati membri, è stato deciso che l'azione comunitaria del FSE si incentri in maniera preponderante sulla lotta alla disoccupazione di lunga durata, facilitando altresì l'inserimento professionale dei giovani e delle persone che possono essere escluse dal mercato del lavoro (obiettivo 3), nonché facilitando l'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione (obiettivo 4). Inoltre, il FSE può fra l'altro finanziare aiuti all'occupazione sotto forma di sostegno alla mobilità geografica e professionale.

Un controllo a metà percorso nel 1997 consentirà a tale proposito di valutare i programmi del FSE attualmente in corso e, in tale contesto, la Commissione esaminerà gli elementi favorevoli ad una maggiore presa in considerazione, da parte del FSE, della mobilità geografica e professionale.

Per quanto attiene agli ostacoli alla mobilità transnazionale, si attira l'attenzione dell'on. parlamentare sul Libro Verde adottato dalla Commissione il 2 ottobre 1996 <sup>(1)</sup>. Tali ostacoli sono peraltro oggetto di proposte volte a promuovere la riflessione, il dibattito e l'azione con tutti gli operatori interessati.

<sup>(1)</sup> doc. COM(96) 462 def.

(97/C 217/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0064/97****di Kenneth Coates (PSE) alla Commissione**

(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Energia: estrazione del carbone a cielo aperto

A partire dal 1990 quali quantitativi di carbone sono stati estratti da miniere a cielo aperto nei vari paesi dell'Unione Europea?

Quali proposte intende presentare la Commissione per disciplinare tale attività, in particolare in considerazione del suo impatto ambientale e delle sue conseguenze sulla salute delle persone che vivono in prossimità delle miniere in cielo aperto?

**Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

Dal 1990 il quantitativo di carbon fossile prodotto negli Stati membri con metodi di estrazione a cielo aperto è stato di 167 Mio di t (ossia il 15% della produzione globale) di cui 124 Mio di t prodotte nel Regno Unito, 34 Mio di t in Spagna e 8 Mio di t in Francia. Nel 1996 si è registrata una produzione complessiva di 22.18 Mio di t di cui 16 Mio di t estratte nel Regno Unito, 5 Mio di t in Spagna e 1.12 Mio di t in Francia. I metodi di estrazione a cielo aperto vengono impiegati nella Comunità anche per l'estrazione di lignite. Nel periodo 1990-1996 sono state estratte complessivamente 2.184 Mio di t di cui 1.685 Mio di t in Germania, 389 Mio di t in Grecia e 90 Mio di t in Spagna.

La legislazione comunitaria concernente la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee comprende la direttiva 89/391/CEE <sup>(1)</sup> che si applica all'attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori durante il lavoro e, in particolare, la direttiva 92/104/CEE <sup>(2)</sup> che definisce le prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

La direttiva 85/337/CEE <sup>(3)</sup>, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, stabilisce che, precedentemente al rilascio di un'autorizzazione di un progetto di miniera a cielo aperto, debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, qualora lo Stato membro ritenga che le caratteristiche della miniera lo esigano.

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 19.6.1989.

<sup>(2)</sup> GU L 404 del 31.12.1992.

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

(97/C 217/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0066/97**  
**di Jaime Valdivielso de Cué (PPE) alla Commissione**

(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Efficace gestione dei prodotti sequestrati per frodi comunitarie

Dopo che sette anni or sono è entrato in vigore il regolamento sulla protezione dei brevetti e dei diritti della proprietà intellettuale, e dopo che è stato esteso il suo campo d'applicazione ai diritti d'autore, ai modelli di utilità e ai marchi, i servizi doganali hanno effettuato controlli con cui sono state scoperte più di 1.460 frodi in tre Stati membri.

Dopo il sequestro dei prodotti non trapela alcuna notizia sul loro destino e sui problemi connessi. Per il momento è stata adottata la soluzione di distruggerli sistematicamente. Questo comporta costi elevati e scarsa efficienza.

Alcuni esempi sono quasi ridicoli: in Germania sono stati sequestrati 60 palloni di cuoio che devono essere distrutti con elevati costi economici e ambientali; a chi spetta pagare questa distruzione la Commissione o lo Stato membro? La Commissione ritiene possibile regalare questi palloni ai bambini dei paesi terzi in via di sviluppo beneficiari degli aiuti umanitari e alimentari? (ex-Iugoslavia, Ruanda, Zaire, ecc.).

In Spagna sono state sequestrate 33.000 unità di indumenti intimi; non sarebbe possibile adottare una impostazione creativa e regalare tali indumenti a istituzioni benefiche e umanitarie come Caritas o la Croce Rossa?

Intende la Commissione prendere in considerazione la possibilità di trovare una soluzione per utilizzare legalmente il frutto di questi sequestri? Intende la Commissione adottare un regolamento che permetta di utilizzare ogni tipo di prodotto?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

Affinché la lotta contro le contraffazioni e le merci usurpative possa essere efficace e per scoraggiarne durevolmente gli autori, è necessario, oltre ad applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, far sì che le merci in causa non entrino nei circuiti commerciali della Comunità. La distruzione delle merci rappresenta il mezzo più radicale per garantire l'uscita dal circuito commerciale delle contraffazioni e delle merci usurpative. Effettivamente essa comporta costi finanziari che a volte possono rivelarsi notevoli. Generalmente, sono i giudici nazionali a decidere a chi spetterà l'onere (titolare del diritto di proprietà intellettuale, contraffattore o detentore della merce).

Anche regalare tali merci a opere umanitarie o di beneficenza può costituire un mezzo per evitare che esse entrino nei circuiti commerciali. Come la distruzione, questo approccio comporta però dei costi in quanto occorre assicurarsi che le merci non possano più essere rivendute e alimentare il mercato delle contraffazioni. A tal fine, è per esempio necessario togliere i logotipi e le etichette che rappresentano i marchi di fabbrica o commerciali, oggetto della contraffazione.

La Commissione non prevede di proporre un testo che disciplini la destinazione delle contraffazioni e delle merci usurpative sequestrate. Infatti spetta a ciascuno Stato membro, nell'ambito del rispetto del principio della sussidiarietà, da un lato, decidere, in applicazione di norme in vigore a livello nazionale o in ciascun caso particolare, come impedire che i prodotti riconosciuti contraffatti o usurpativi entrino nei circuiti commerciali e, dall'altro, decidere chi dovrà sopportarne i costi derivanti.

A questo proposito, il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative <sup>(1)</sup>, ha chiaramente lasciato tale scelta agli Stati membri e non ha imposto in alcun caso la distruzione delle merci in questione. Infatti, l'articolo 8 del regolamento citato stabilisce che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per consentire alle autorità, da un lato, in linea generale, di distruggere le merci contraffatte o usurpative o di metterle fuori dei circuiti commerciali in modo da evitare di causare un pregiudizio al titolare del diritto, senza alcun risarcimento e senza alcuna spesa per l'Erario e, dall'altro, di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli interessati dell'utile economico dell'operazione.

Tale testo non impedisce pertanto assolutamente agli Stati membri che lo desiderano di regalare questo tipo di merci a opere umanitarie o di beneficenza.

(1) GU L 341 del 30.12.1994.

(97/C 217/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0068/97**  
**di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione**  
(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Regolamentazione concernente i diritti riscossi sull'eurobollo

Sa la Commissione che nei diversi Stati membri dell'Unione europea esistono grandi differenze tra le regolamentazioni concernenti i diritti riscossi dai rivenditori dell'eurobollo?

Sa inoltre che alcune grandi imprese di rivendita ordinano di conseguenza l'eurobollo presso i servizi fiscali di altri Stati membri per poter beneficiare di diritti più elevati, il che comporta chiaramente distorsioni della concorrenza?

Le risulta infine che il livello relativamente basso dei diritti autorizzati in alcuni Stati membri obbliga molte imprese di trasporto a pagare il bollo in contanti in quanto l'importo dei diritti non offre un margine sufficiente per il pagamento con carta di credito? Tale situazione può comportare problemi di liquidità per molte imprese di trasporto che dovranno prestare grande attenzione ai costi e ai margini di beneficio per poter rimanere sul mercato.

La Commissione potrebbe prendere in considerazione una proposta volta a uniformare il livello di tali diritti in tutti gli Stati membri? In caso affermativo, come pensa di raggiungere tale obiettivo? In caso negativo, per quale motivo tale soluzione non è possibile?

**Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione**

(19 marzo 1997)

La Commissione considera che a tutti gli utenti finali dell'Eurobollo vengano imposti diritti in maniera equa, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tale disposizione è conforme all'obbligo di non discriminazione previsto dalla direttiva 93/89/CEE del Consiglio, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture <sup>(1)</sup>.

Tale direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di concludere liberamente i propri accordi e non esistono disposizioni comunitarie relative ad eventuali margini di profitto massimi delle imprese di rivendita. La Commissione è a conoscenza del fatto che le autorità competenti per l'Eurobollo hanno concluso con i rivenditori accordi diversi in merito alle condizioni di vendita (in particolare alle percentuali di profitto). Tale differenza è principalmente dovuta alle pratiche commerciali e alle condizioni di mercato prevalenti in ciascuno Stato membro e l'armonizzazione di tali condizioni non rientra nell'ambito della legislazione comunitaria in vigore concernente l'Eurobollo.

La Commissione ritiene tuttavia che per l'acquisto dell'Eurobollo debbano essere accettati tutti gli strumenti di pagamento comunemente utilizzati (comprese le carte di credito) ed ha pertanto introdotto una disposizione in tal senso nella sua proposta <sup>(2)</sup> relativa ad una nuova direttiva che sostituisca la direttiva 93/89/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 279 del 12.11.1993.

<sup>(2)</sup> COM(96) 331 def.

(97/C 217/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0069/97**  
**di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione**

(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Soluzione per i container di 45 piedi

Sa la Commissione che nei Paesi Bassi è stato messo a punto un nuovo «corner-casting» per i container di 45 piedi grazie al quale i container di tali dimensioni possono essere utilizzati senza violare la normativa in materia di pesi e misure per gli automezzi utilizzati per il traino di container? Aumentando la distanza tra un punto qualsiasi nella parte frontale del container e il perno d'articolazione (king-pin) — punto di raccordo tra l'automezzo e il semirimorchio — non viene superata la lunghezza autorizzata per la parte riservata al carico. Grazie a una leggera modifica dei punti d'angolo sulla parte frontale del container è possibile utilizzare la dimensione standard di 45 piedi, molto frequente nel trasporto su strada europeo per la parte dei veicoli combinati riservata ai carichi.

Qualora ne sia a conoscenza, la Commissione si rende conto che questa innovazione permette al trasporto mediante container di concorrere a pieno titolo con il trasporto su strada mediante semirimorchi dato che verrebbe meno l'ostacolo della minore capacità di carico?

Si rende inoltre conto che grazie a tale miglioramento della posizione concorrenziale sarà incentivato il trasporto multimodale, dato che gli utilizzatori di container ricorrono normalmente a diversi modi di trasporto?

Tenuto conto dei suoi sforzi per sviluppare il trasporto multimodale in Europa, la Commissione intende esaminare più attentamente le possibilità di applicazione di tale innovazione tecnica e incoraggiarne l'uso ove possibile? In caso affermativo, come intende realizzare tale obiettivo?

**Risposta data dal Signor Kinnock a nome della Commissione**

(19 marzo 1997)

La Commissione è stata informata dei nuovi tipi di blocchi d'angolo (corner casting) che consentono di mantenere entro 45 piedi la lunghezza della parte centrale dei container riservata al carico.

Fermo restando l'obbligo di osservanza di altre prescrizioni, tra cui quelle in materia di sicurezza nella movimentazione dei container, e fatta riserva di verificare esattamente le dimensioni così ottenute, la Commissione conferma che tale adattamento potrebbe rendere i container compatibili con le dimensioni massime autorizzate per i semirimorchi dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale <sup>(1)</sup>.

La Commissione prende atto con soddisfazione del fatto che, a quanto sembra, l'industria sia riuscita a risolvere il problema delle unità di carico di grandi dimensioni nel rispetto della direttiva summenzionata ed è persuasa che tale innovazione tecnica sarà adottata dal mercato senza necessità di ulteriori interventi ufficiali da parte della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 235 del 17.9.1996.

(97/C 217/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0073/97**  
**di José Barros Moura (PSE) alla Commissione**  
(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Finalità dei Fondi strutturali

Nel suo discorso pronunciato il 19 settembre del 1996 a Montpellier il Commissario, Sig.ra Wulf-Mathies affermava testualmente: «ho già proceduto a una concentrazione dei mezzi al servizio di priorità politiche quali la lotta alla disoccupazione, il potenziamento della concorrenzialità, specie delle piccole e medie imprese, grazie alla promozione della ricerca, dello sviluppo della qualificazione professionale, di una migliore tutela ambientale oltre che della parità di opportunità fra uomini e donne». Nessun accenno alla coesione socioeconomica, con specifico riferimento all'obiettivo della riduzione delle disparità socio economiche fra gli Stati membri, le regioni e i gruppi sociali. Orbene, gli obiettivi dei Fondi strutturali sono definiti dal Trattato e dal diritto derivato e non coincidono con le «priorità politiche» della Sig.ra Wulf-Mathies.

Potrebbe la Commissione, in veste di «custode» dei Trattati, spiegare la definizione delle «priorità» enucleata dalla Sig.ra Wulf-Mathies, indicandone le rispettive basi giuridiche?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(28 febbraio 1997)

La coesione economica e sociale è una delle tre priorità perseguite dalla Comunità. La riduzione della disparità socio-economiche fra gli Stati membri, le regioni e le categorie sociali è lo scopo essenziale dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Viene data la priorità anzitutto al miglioramento della situazione delle regioni a basso reddito e il 68% circa dei finanziamenti dei Fondi strutturali è concentrato sul 27% della popolazione che vive in queste zone, mentre il Fondo di coesione fornisce un ulteriore sostegno ai quattro Stati membri più poveri. Le risorse restanti servono ad aiutare altre regioni e categorie sociali svantaggiate, ad esempio vecchie regioni industriali, zone rurali in difficoltà, zone scarsamente popolate e categorie sociali più colpite dalla disoccupazione.

Le risorse trasferite nel quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione non hanno comunque come obiettivo di ridistribuire denaro alle regioni e alle categorie sociali svantaggiate, ma piuttosto di affrontare le cause profonde delle disparità. Sotto questo aspetto, la priorità è accordata ai fattori che hanno il maggior impatto sullo sviluppo delle regioni, come ha sottolineato il commissario responsabile delle politiche regionali nel suo discorso pronunciato a Montpellier nel settembre 1996, segnatamente la promozione della competitività e dell'innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo tecnologico, come pure l'innalzamento del livello delle capacità e competenze attraverso la formazione professionale. Si potrà in tal modo rimediare alle gravi debolezze delle regioni assistite creando impieghi durevoli e promuovendo al tempo stesso le pari opportunità e lo sviluppo sostenibile. Questi fattori sono considerati come parte integrante di una strategia coerente di sviluppo regionale e sono specificamente identificati nei regolamenti che disciplinano l'impiego dei Fondi strutturali <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Cfr. articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4254/88, articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4255/88, modificati — GU L 193 del 31.7.1993.

(97/C 217/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0076/97**  
**di Karl-Heinz Florenz (PPE) alla Commissione**  
(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Recepimento della direttiva sui nitrati

1. Quali Stati membri hanno sinora recepito la direttiva 91/676/CEE <sup>(1)</sup> sui nitrati del 12 dicembre 1991?
2. Qual è la percentuale della superficie agricola utile designata dai rispettivi Stati membri quale zona vulnerabile ai sensi dell'art. 3, par. 2?
3. Quali sono i valori massimi in kg/ha autorizzati negli Stati membri per l'azoto proveniente dal concime di produzione propria e da quando sono in vigore tali massimali?

4. Quali Stati membri prescrivono un equilibrio fra il previsto fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di queste ultime di azoto proveniente dal terreno e dai fertilizzanti e quali Stati membri hanno previsto quest'equilibrio nella concimazione anche per le sostanze nutritive fosfato e potassio?
5. In quali Stati membri vige per le singole aziende agricole l'obbligo di predisporre piani di fertilizzazione e quali sono i criteri applicati?
6. Quali Stati membri prescrivono requisiti tecnici delle apparecchiature per la concimazione?
7. Prevede la Commissione che il diverso grado di recepimento della direttiva sui nitrati possa provocare nuove distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri?

(<sup>1</sup>) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

#### **Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(7 marzo 1997)*

1. Al momento attuale la Commissione non è in grado di affermare che nessuno degli Stati membri abbia dato piena attuazione alla direttiva «nitrati». La Commissione ha già avviato procedure contro 13 Stati membri ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE.
2. Solo la Svezia ha portato a termine le designazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Secondo le autorità svedesi si tratta del 33% della superficie agricola nazionale. Si noti tuttavia che cinque Stati membri (Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Austria) hanno designato l'intero territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 e pertanto sono esentati da tale obbligo.
3. La direttiva non richiede la fissazione di una quantità massima di fertilizzanti chimici, pertanto gli Stati membri non sono tenuti a comunicare questa informazione alla Commissione.
4. Tutti gli Stati membri sono tenuti ad inserire nei rispettivi programmi di azione misure atte ad assicurare che tutti gli apporti di fertilizzanti (compresi quelli chimici) rispettino l'equilibrio tra fabbisogno di azoto delle colture e apporto di azoto proveniente dal terreno e dai fertilizzanti. Tale disposizione è in vigore dal 19 dicembre 1995. Poiché la direttiva non prevede una fertilizzazione equilibrata per le sostanze nutritive fosfato e potassio, gli Stati membri non sono tenuti a comunicare questa informazione alla Commissione.
5. La predisposizione di piani di fertilizzazione per ciascuna azienda e la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti figurano tra le misure facoltative riportate nell'allegato 2, punto B9 della direttiva. Attualmente la Commissione è a conoscenza del fatto che la Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi utilizzano varianti di questo sistema almeno per alcune delle loro aziende.
6. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare alcune disposizioni concernenti le percentuali e l'uniformità di applicazione nei rispettivi programmi di azione. Tra queste vi possono essere specifiche tecniche. Ai sensi della direttiva «nitrati» gli Stati membri non sono tenuti a sottoporre alla Commissione norme tecniche a carattere più generale.
7. La Commissione è consapevole del fatto che la diversa velocità di recepimento degli Stati membri può provocare distorsioni della concorrenza. Per evitare ciò, essa ha avviato procedure di infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri. Tuttavia occorre notare che l'obiettivo della direttiva è ridurre e prevenire l'inquinamento, e non ridurre le distorsioni concorrenziali.

(97/C 217/126)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0078/97**

**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

*(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130)

La proposta finanziaria rileva che la popolazione e gli agricoltori indigeni devono ricevere una formazione per poter occupare posti nel settore della tutela dell'ambiente nelle zone protette.

Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la messa a disposizione di una formazione adeguata e quante persone indigene hanno a tuttoggi ottenuto un lavoro grazie a detti progetti di formazione?

(97/C 217/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0079/97****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130)

La Commissione finanzia attualmente un programma ambientale che mira a valutare e sorvegliare l'impatto sull'ambiente (VIA) della produzione di petrolio in tre zone dell'Ecuador: Cuyabeno, Limoncochca e Yasuni.

Quante organizzazioni o rappresentanti indigeni sono stati consultati per quanto riguarda la pianificazione di tale progetto e quante persone indigene sono attivamente impiegate in qualità di partecipanti nell'ambito del progetto? Può la Commissione fornire informazioni dettagliate al riguardo?

(97/C 217/128)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0080/97****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130)

La cultura e lo stile di vita delle popolazioni indigene comporta una relazione del tutto speciale con l'ambiente amazzonico.

In quale misura si è tenuto conto del modo di vita delle popolazioni indigene in sede di attuazione del progetto VIA nella regione amazzonica dell'Ecuador?

(97/C 217/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0081/97****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130)

Ha il progetto VIA nella regione amazzonica dell'Ecuador avuto reali effetti positivi nel disciplinare le attività delle compagnie petrolifere nelle regioni interessate dallo sfruttamento e dalla produzione di petrolio?

Quali misure hanno adottato e potrebbero adottare i responsabili del progetto nei confronti delle compagnie petrolifere che violano le prassi raccomandate o ignorano le implicazioni ambientali delle loro attività?

(97/C 217/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0082/97****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Progetto di gestione ambientale: produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130)

Ha il progetto VIA nella regione amazzonica dell'Ecuador messo in discussione le attività delle grandi società per il taglio e il trasporto di tronchi d'albero, che stanno danneggiando l'ambiente protetto? Di quali «armi» dispongono i responsabili del progetto VIA qualora le raccomandazioni siano ignorate da dette società?

**Risposta comune data dal sig. Marin  
in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0078/97,  
E-0079/97, E-0080/97, E-0081/97 e E-0082/97**

*(4 marzo 1997)*

Il progetto di gestione ambientale «produzione di petrolio e sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Ecuador (ECU/B7-3010/94/130)» non è ancora operativo. Le elezioni presidenziali in Ecuador e il rimpasto del governo hanno portato allo scioglimento della «Comisión Asesora Ambiental (CAAM)» e alla creazione di un nuovo ministero per l'ambiente. Pertanto la convenzione di finanziamento ha dovuto essere adattata a favore della nuova autorità beneficiaria.

Per quanto riguarda la consultazione delle organizzazioni locali, la COICA (Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica), principale organizzazione locale di coordinamento, ha partecipato attivamente alla pianificazione del progetto. In particolare, le organizzazioni locali consultate sono state ONHAE (Organización Nacional de los Indígenas Quichua en Ecuador), FOISE/FCUNAE (Federaciones de los Indígenas Quichua en Ecuador), ONISE (Organización Nacional de los Indígenas Siona en Ecuador) e l'OINCE (Organización de los Indígenas Cofán en Ecuador).

Il progetto prevede attività intese a rafforzare le organizzazioni locali (corsi e seminari per aiutare queste ultime a meglio negoziare con le autorità del governo e con le società petrolifere; gestione ed elaborazione di progetti). Quanto alla partecipazione della popolazione locale, si effettuerà uno studio socioeconomico sulle comunità indigene e sulle loro esigenze e verranno formulate specifiche proposte di microprogetti elaborate con gli interessati.

Le attività nel settore dell'ambiente comprendono in primo luogo un inventario della situazione, per quanto riguarda il rispetto della normativa in vigore, e la costituzione di un sistema di controllo sull'impatto dello sfruttamento petrolifero e in secondo luogo la creazione di un quadro giuridico più coercitivo (istituzione di una commissione interministeriale, assistenza tecnica per la stesura delle leggi sull'ambiente). Queste attività dovrebbero contribuire a rendere più sostenibile lo sfruttamento del petrolio nella regione amazzonica.

---

(97/C 217/131)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0083/97**

**di Mark Killilea (UPE) al Consiglio**

*(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Fondo di garanzia per la produzione cinematografica europea

Considerato il trattamento deludente da parte del Consiglio dei ministri della proposta (COM(95)546<sup>(1)</sup>) di creare un Fondo europeo di garanzia per promuovere la produzione cinematografica e televisiva in Europa (Consiglio dei Ministri per la cultura e gli audiovisivi, Bruxelles, 16 dicembre 1996), quali sono i piani della Presidenza olandese per riprendere in esame tale proposta?

Non conviene il Consiglio che una situazione in cui i film europei hanno perso metà del loro mercato a favore delle produzioni americane, in cui l'UE assorbe il 60 % delle esportazioni di film americani e in cui nel 1995 i distributori europei hanno speso 1,3 miliardi di Ecu per l'acquisto di film di produzione americana non possa continuare ad esistere senza alcuna forma di intervento immediato e sostanziale?

---

<sup>(1)</sup> GU C 41 del 13.2.1996, pag. 8.

**Risposta**

*(24 aprile 1997)*

Il 16 dicembre 1996 il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulla proposta menzionata dall'Onorevole Parlamentare. Sulla questione centrale di garantire all'industria audiovisiva europea l'accesso al capitale il Consiglio non ha tuttavia potuto, in tale occasione, raggiungere un accordo.

Al fine di proseguire l'esame della proposta citata dall'Onorevole Parlamentare, sono già state previste alcune riunioni del Gruppo «Audiovisivi» del Consiglio.

Si prevede inoltre che il tema in oggetto sarà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio (Cultura/Audiovisivi) del 30 giugno 1997.

---

(97/C 217/132)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0086/97****di Mark Killilea (UPE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Regime pensionistico per gli agricoltori — Clausola di ampliamento

L'attuale regime UE di prepensionamento per gli agricoltori, presentato dalle autorità irlandesi e approvato dalla Commissione europea il 7 gennaio 1994, prevede la clausola in base alla quale la persona che succede al cedente/proprietario a capo dell'azienda agricola deve ampliare la superficie agricola utilizzata di almeno 5 ettari o del 10%, scegliendo il valore più elevato.

Pur essendo encomiabile l'intenzione alla base di tale clausola, occorre riconoscere che quest'ultima ha tuttavia comportato una difficoltà imprevista per molti agricoltori che desiderano avvalersi del regime, il che ritengo giustifichi una modifica al regolamento in questione. Tale difficoltà, che viene attualmente incontrata su ampia scala in tutto il paese e soprattutto nella parte occidentale, consiste nel fatto che i giovani agricoltori non possono semplicemente trovare la parte supplementare di terreno al fine di soddisfare il criterio di ampliamento. Si annoverano attualmente numerosissime situazioni in cui anziani agricoltori desiderano abbandonare la loro attività e sono disposti a cedere la proprietà a figli o figlie o ad altri giovani agricoltori, e in cui l'unico fattore che impedisce tali cambiamenti è l'incapacità dei giovani agricoltori di trovare tale porzione supplementare di terreno.

Ritengo che tale regime sia stato uno dei più validi ad essere elaborato a seguito della riforma PAC, ma a mio avviso non sta attualmente avendo l'impatto auspicato sulla ristrutturazione dell'agricoltura e delle proprietà agricole a causa di tale clausola di ampliamento eccessivamente restrittiva. Chiedo pertanto alla Commissione se intende esaminare tale questione con le autorità irlandesi ai fini di un approccio più flessibile nei confronti di tale requisito di ampliamento.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(21 febbraio 1997)*

Il regime irlandese di prepensionamento al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare costituisce l'applicazione, a livello nazionale, del regolamento (CEE) n. 2079/92 <sup>(1)</sup>, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura. Il regime comunitario mira alla sostituzione degli agricoltori anziani con agricoltori che potranno migliorare la vitalità economica delle aziende rimanenti. Su tale obiettivo è basato il requisito di ampliare le aziende risultanti dalla cessione di terreni lasciati liberi. Per motivi di flessibilità e di sussidiarietà, a livello comunitario non si precisano le modalità, né si quantifica l'ampliamento in percentuale dell'azienda iniziale o in superficie aggiuntiva minima. È compito dello Stato membro di valutare, sulla base delle proprie esperienze amministrative, le soluzioni più efficaci e più adeguate che dovranno poi essere esaminate dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma.

Di conseguenza, le attuali condizioni applicate in Irlanda e citate dall'onorevole parlamentare sono il risultato delle proposte irlandesi e delle discussioni tra lo Stato membro e la Commissione durante il negoziato sul programma irlandese di prepensionamento. Se dopo un certo periodo di applicazione risulterà che le condizioni stabilite sono troppo restrittive e ostacolano il buon funzionamento e il successo del regime, lo Stato membro presenterà una richiesta di modifica del regime nazionale alla Commissione, affinché quest'ultima possa esaminarlo e adottarlo secondo la procedura prevista dal regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992.

(97/C 217/133)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0087/97****di Mark Killilea (UPE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Programma Citizens First

Può la Commissione far sapere il numero di richieste di informazione ricevuto finora dal pubblico ai sensi del programma Citizens First, ripartito per Stato membro e tipo di domanda (ad esempio tramite i numeri di telefono gratuiti o il servizio Internet)?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(7 marzo 1997)*

Le cifre che seguono si riferiscono al numero di richieste d'informazione (guide e schede) ricevute al 31 gennaio 1997 dal momento della realizzazione dell'iniziativa «Cittadini d'Europa» (26 novembre 1996).

— Richieste effettuate tramite le linee telefoniche di «Cittadini d'Europa»

Belgio	4 384
Danimarca	987
Germania	11 621
Grecia	5 209
Spagna	38 718
Francia	39 512
Irlanda	3 783
Italia	51 540
Lussemburgo	304
Paesi Bassi	2 579
Austria	2 068
Portogallo	5 391
Finlandia	3 321
Svezia	2 561
Regno Unito	1 427
Totale	160 357

— Richieste effettuate tramite il servizio Internet

Il sito è stato visitato da 171 243 utenti. Il numero dei documenti mediamente consultati è di 8. Non sono disponibili i dati ripartiti per Stato membro.

Richieste complessive: In totale sono pervenute 331 600 richieste d'informazione, vale a dire 2,5 per ogni 1000 nuclei familiari all'interno della Comunità. Oltre 11 milioni di copie delle guide di «Cittadini d'Europa» sono, inoltre, a disposizione del pubblico presso i centri di diffusione localizzati su tutto il territorio comunitario.

(97/C 217/134)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0092/97****di David Bowe (PSE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Batterie e pile contenenti cadmio

La risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 su un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio<sup>(1)</sup> rileva l'importanza della «raccolta e del riciclaggio dei prodotti contenenti cadmio, ad esempio batterie e pile».

Dato che, nei paesi in cui si ottengono i migliori risultati nel riciclaggio delle batterie, i tassi di riciclaggio non superano il 35%, quali azioni intende intraprendere la Commissione per rafforzare le direttive 91/157/CEE<sup>(2)</sup> e 93/86/CEE<sup>(3)</sup> al fine di migliorare gli attuali tassi di riciclaggio? Se non è prevista alcuna azione, può la Commissione spiegarne il motivo?

<sup>(1)</sup> GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 264 del 23.10.1993, pag. 51.

(97/C 217/135)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0093/97****di David Bowe (PSE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Batterie e pile contenenti cadmio

Secondo esperti industriali, la differenza di prezzo tra batterie NiMH e NiCd dovrebbe, sulla base dei prezzi attuali del cadmio e del prezzo delle materie prime utilizzate per le batterie NiMH, essere circa pari al prezzo delle

batterie NiCd maggiorato del 10% per unità di energia (Wh). Ciò é dovuto al fatto che l'elettrodo di idruro metallico é del 50-80 % più costoso di quello di cadmio e un elettrodo rappresenta il 10-20% dei materiali contenuti nelle batterie a pile determinando in tal modo un prezzo più elevato del 10% per l'intera batteria.

Ciononostante le batterie NiMH sono attualmente del 200-300% più costose delle NiCd per unità di energia.

E' la Commissione preoccupata per tale differenza e intende analizzare la situazione? In caso negativo, per quale motivo?

(97/C 217/136)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0094/97**

**di David Bowe (PSE) alla Commissione**

*(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Batterie e pile contenenti cadmio

Ha la Commissione elaborato proposte per limitare l'uso di batterie e pile NiCd a favore di quelle NiMH alla luce del fatto che il cadmio, secondo la risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 per la lotta contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio <sup>(1)</sup> «ha già raggiunto livelli preoccupanti che costituiscono un problema per la salute dell'uomo e per la tutela dell'ambiente» e considerato che é tecnicamente possibile utilizzare batterie NiMH per apparecchi portatili?

<sup>(1)</sup> GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

**Risposta comune data dal sig.ra Bjerregaard  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-0092/97, E-0093/97 e E-0094/97**

*(10 marzo 1997)*

La Commissione sta esaminando la necessità di procedere ad una revisione generale della direttiva 91/157/CEE, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, che potrebbe dar luogo alla presentazione di una proposta al Parlamento e al Consiglio. Questa iniziativa potrebbe fornire la risposta al problema sollevato dall'onorevole parlamentare. La direttiva contiene una serie di disposizioni concernenti alcune tipologie di pile, in particolare quelle contenenti più dello 0,025% in peso di cadmio.

Dal momento che la direttiva 91/157/CEE non contempla le pile all'idruro di nickel metallico (NiMH), gli Stati membri sono liberi di adottare misure atte ad accelerarne l'introduzione purché siano conformi al diritto comunitario. Nel corso della revisione della direttiva 91/157/CEE, la Commissione esaminerà l'impatto di questo tipo di pile sull'ambiente e sulla salute e, se lo riterrà necessario, considererà l'eventualità di favorire l'introduzione delle pile all'idruro di nickel metallico in sostituzione di quelle al nickel-cadmio.

La Commissione ritiene che il costo attuale delle pile all'idruro di nickel metallico rifletta in una certa misura gli elevati costi di sviluppo. È probabile che la differenza di prezzo si ridurrà nel tempo, soprattutto quando l'impresa titolare della maggior parte dei brevetti di NiMH costruirà un nuovo stabilimento, che aumenterà del 50% la capacità mondiale di produzione. Per il momento la Commissione ritiene che il mercato deve determinare il proprio livello di prezzi.

(97/C 217/137)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0095/97**

**di Carlo Ripa di Meana (V) e Gianni Tamino (V) alla Commissione**

*(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Centro intermodale di Olbia (Sardegna)

Considerando che in seguito alla nostra ultima interrogazione E-1212/96 <sup>(1)</sup> presentata circa la disponibilità della Commissione europea di partecipare al cofinanziamento del progetto di centro intermodale in località Enas di Olbia, la Commissione stessa ha risposto in data 12 luglio 1996 che il centro intermodale può essere finanziato, purché le spese siano effettuate entro il 31 dicembre 1996, e che la sua ubicazione spetta agli enti interessati dal centro stesso;

la Corte dei Conti di Cagliari — dopo il rigetto da parte del CO.RE.CO della deliberazione con cui il Comune di Olbia aveva approvato la variante urbanistica di ubicazione del centro intermodale in località Enas — ha aperto nel mese di agosto 1996 un'indagine sulla gestione del progetto per verificare se esso sia effettivamente in contrasto con i piani urbanistici vigenti e con i progetti già fatti realizzare da altri enti, e perciò se si possa configurare un'ipotesi di danno erariale;

la Giunta Regionale in data 12 settembre 1996 ha inserito nell'elenco delle opere da finanziare il progetto di «raccordo ferroviario con Zona e Porto Industriale di Olbia» — in attuazione delle Delibere del CIPE del 12 luglio ed 8 agosto 1996 (D.L. 1/7/96 n° 344), ed in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, che prevedono l'ubicazione del centro intermodale «a bocca di porto»;

semberebbe opportuno non disperdere il finanziamento comunitario, ma attendere la conclusione dell'istruttoria CIPE del progetto sopra citato, il quale è coerente con le indicazioni strategiche dell'Unione Europea in favore del cabotaggio e dell'intermodalità a tre livelli (acqua-ferro-gomma);

la Commissione ha deciso di non finanziare più il centro intermodale di Olbia non essendo state effettuate ancora le spese?

Oppure ritiene di poter concedere il finanziamento anche dopo il 31 dicembre 1996, attendendo la conclusione sia dell'indagine della Corte dei Conti che dell'istruttoria CIPE del progetto di «raccordo ferroviario con Zona e Porto Industriale di Olbia»?

(<sup>1</sup>) GU C 345 del 15.11.1996, pag. 41.

#### **Risposta data dalla Signora Wulf-Mathies in nome della Commissione**

*(18 marzo 1997)*

La Commissione rinvia gli onorevoli parlamentari alla risposta data alla loro interrogazione scritta E-1212/96 (<sup>1</sup>), in cui si precisava che, perché il centro intermodale di Olbia potesse essere ammesso a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nel quadro del programma regionale per la Sardegna 1989-1993, le spese avrebbero dovuto essere effettuate entro il 31 dicembre 1996. Non essendo stata rispettata tale condizione, il contributo finanziario in questione non è più disponibile per il progetto summenzionato.

(<sup>1</sup>) GU C 345 del 15 novembre 1996.

(97/C 217/138)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0096/97**

**di José Apolinário (PSE) alla Commissione**

*(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Ospedale di Barlavento Algarvio, programma operativo sanità, Portogallo

Il II quadro comunitario di sostegno per il Portogallo prevedeva nel programma operativo sanità il finanziamento comunitario per la costruzione dell'ospedale di Barlavento Algarvio, progetto fondamentale per le esigenze sanitarie della regione.

Può la Commissione comunicare la fase in cui si trova il progetto ed eventualmente confermare l'elaborazione di uno studio sugli investimenti programmati nell'ambito del programma operativo sanità? Potrebbe inoltre, in merito a detto studio, precisarne l'obiettivo e le conseguenze concrete delle conclusioni?

#### **Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione**

*(27 febbraio 1997)*

Il progetto di costruzione dell'ospedale di Barlavento Algarvio è stato pubblicato dal ministero della Sanità nella Gazzetta ufficiale (<sup>1</sup>) ed è stato presentato nell'ambito della programmazione 1994-1999 del sottoprogramma Saúde del secondo quadro comunitario di sostegno (QCS) per il Portogallo.

Dopo aver proceduto all'analisi delle informazioni trasmesse il 14 novembre 1996 e il 16 dicembre 1996 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (<sup>2</sup>) nella versione modificata (<sup>3</sup>), il 17 gennaio 1997 la Commissione ha espresso parere favorevole in merito a tali informazioni.

Alla stregua degli altri 23 programmi del QCS, il sottoprogramma Saúde è sottoposto ad uno studio di valutazione intermedia affidato ad un gruppo di consulenti indipendenti selezionati tramite un concorso pubblico. La valutazione è stata decisa, ideata ed effettuata in collaborazione e i risultati che ne derivano serviranno da spunto per una riflessione comune tra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini della valutazione intermedia del secondo QCS, prevista per il secondo trimestre dell'anno in corso.

(<sup>1</sup>) GU S 246 del 17.12.1993.

(<sup>2</sup>) GU L 374 del 31.12.1988.

(<sup>3</sup>) GU L 193 del 31.7.1993.

(97/C 217/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0097/97**

**di José Apolinário (PSE) e Quinídio Correia (PSE) alla Commissione**

(29 gennaio 1997)

*Oggetto:* Aiuti specifici alle popolazioni delle Azzorre colpite dal maltempo

Le gravissime intemperie che recentemente hanno colpito le Azzorre hanno provocato danni per diversi miliardi di scudi e giustificano un intervento speciale dell'Unione europea.

Può la Commissione comunicare quali sono gli aiuti specifici già concessi o da concedere alla Regione autonoma delle Azzorre in seguito ai violenti temporali nella zona?

**Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione**

(14 marzo 1997)

La Commissione esprime tutta la sua simpatia alle vittime delle tempeste e piogge torrenziali abbattutesi sulle isole di Graciosa, Pico, Faial, Flores e São Miguel nelle Azzorre alla fine del 1996. La Commissione è conscia della gravità del danno economico e psicologico subito dalle popolazioni di queste isole.

Per quanto riguarda l'aiuto comunitario d'urgenza a favore delle vittime di catastrofi, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che il bilancio 1997 non dota la linea di bilancio B4-3400 di stanziamenti che consentano un'azione immediata. Tuttavia la Commissione sta procedendo attualmente all'istruzione della pratica per l'eventualità in cui fosse in grado di decidere l'avvio della procedura di bilancio necessaria per dare espressione concreta alla solidarietà della Comunità nei confronti delle vittime di questa catastrofe.

Inoltre sul piano dei danni e perdite causati alle infrastrutture pubbliche o all'apparato produttivo la Commissione informa l'onorevole parlamentare che il 17 gennaio 1997, essa ha informato le autorità portoghesi del suo accordo di massima per un rafforzamento di 26 milioni di ecu del programma operativo per la regione delle Azzorre a partire dalla riserva del quadro comunitario di sostegno portoghese. Il rafforzamento è destinato alla riparazione delle infrastrutture pubbliche e agricole danneggiate dalle intemperie.

(97/C 217/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0098/97**

**di José Apolinário (PSE) alla Commissione**

(17 gennaio 1997)

*Oggetto:* Scarico di rifiuti ad Aranjuez (Spagna)

Il quotidiano spagnolo El Pais nel suo numero del 30 dicembre 1996 ha rivelato l'esistenza nella località di Aranjuez, nelle vicinanze di Madrid e nei pressi del fiume Tago, di un deposito di ceneri che preoccupa la stampa e il Governo portoghese, le Autorità locali e i cittadini in generale per il possibile impatto sulla qualità delle acque del suddetto fiume.

La Commissione europea, che nell'ambito di progetti di investimento relativi a siti ubicati nella parte portoghese dei fiumi iberici (Duero, Tago e Guadiana) ha manifestato la propria preoccupazione in merito alla qualità delle acque, ha già provveduto a chiedere chiarimenti al Governo spagnolo? Tenuto conto del fatto che la Commissione, nell'ambito del Fondo di coesione, ha già finanziato vari progetti destinati alla salvaguardia delle acque del fiume Tago (parte spagnola), questo caso non dovrebbe essere trattato con leggerezza ma esaminato con molta attenzione.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(14 febbraio 1997)*

La Commissione non è a conoscenza dei fatti evocati dall'onorevole parlamentare. Essa prenderà i contatti necessari per ottenere tutte le precisazioni sui fatti e per assicurarsi che la legislazione comunitaria ambientale applicabile sia integralmente rispettata.

Inoltre, la Commissione conferma che il Fondo di coesione partecipa al finanziamento del progetto Saica (Sistema automatico d'informazione della qualità delle acque). Per quanto concerne il bacino idrografico del Tago, a Aranjuez viene cofinanziata una stazione d'allarme. Il contributo del Fondo di coesione a questo bacino ammonta a 11,44 Mio di ecu.

Una delle funzioni principali di questo sistema consiste nel controllare, sorvegliare e sanzionare le eventuali immissioni di inquinanti nei fiumi. Le diverse stazioni automatiche d'allarme del sistema inviano, in tempo reale, le informazioni sulla qualità delle acque verso i centri dei bacini idrografici collegati a loro volta alla direzione generale della qualità delle acque.

Questo sistema, la cui entrata in funzione è prevista per la fine del 1997, garantirà quindi, a partire da tale data, un controllo e una sorveglianza di tutti gli eventuali danni arrecati alla qualità delle acque dei principali fiumi spagnoli.

(97/C 217/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0101/97  
di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione**

*(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Inondazioni in Grecia

In seguito alle recenti catastrofiche inondazioni abbattutesi su numerose regioni dell'Europa, in particolare in Grecia e segnatamente nei dipartimenti di Corinzia, Argolide, Ftotide e nella regione della penisola Calcidica, che hanno causato lo straripamento di fiumi e torrenti e la perdita di numerose vite umane e arrecato danni materiali di valore incalcolabile, può la Commissione dire se intende seriamente stanziare dei fondi per la realizzazione di opere anti-alluvionali in dette regioni sensibili, come pure in altre zone dell'Europa altrettanto duramente colpite, in che modo controlla e intende controllare in futuro l'utilizzazione degli stanziamenti destinati a dette opere e quali provvedimenti intende prendere per far riparare i danni causati?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

*(21 febbraio 1997)*

La Commissione è al corrente dei danni che le intemperie hanno causato, nel gennaio 1997, in talune regioni della Grecia. Essa si rammarica profondamente per le perdite di vite umane e per le conseguenze materiali a carico delle regioni interessate.

Essa ricorda che le autorità greche hanno la facoltà di presentare eventuali domande per la realizzazione di lavori di protezione contro le inondazioni sulle regioni interessate con le procedure previste nel quadro di sostegno comunitario (QCS) relativo alla Grecia per il periodo 1994-1999. La Commissione sarà pronta ad esaminare, in compartecipazione con le autorità elleniche, le possibilità di finanziamento esistenti nell'ambito della dotazione finanziaria del QCS e nel contesto dei programmi operativi in corso, a condizione che le domande siano sufficientemente giustificate e documentate.

Un'altra possibilità è l'iniziativa comunitaria INTERREG II C (sistemazione del territorio), che comprende un aspetto specifico in materia di cooperazione transnazionale per la prevenzione strutturale delle inondazioni. La Commissione attende una proposta di programma operativo da parte delle autorità greche.

Secondo la normativa in vigore, il corretto impiego dei Fondi strutturali sul terreno spetta agli Stati membri. Nel caso della Grecia, per il QCS 1994-1999 è stato impostato un sistema di valutazione preliminare dei progetti che consente di migliorare la qualità dei progetti sovvenzionati.

(97/C 217/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0102/97**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**  
(29 gennaio 1997)

*Oggetto:* Aiuti ai trasporti combinati nell'Unione europea

L'Unione europea persegue lo sviluppo dei trasporti combinati e attribuisce particolare interesse per la loro promozione attraverso il potenziamento delle reti ferroviarie, marittime e delle vie navigabili interne all'Europa. A parte però tale schema estremamente significativo, per i paesi che come la Grecia sono formati da complessi insulari particolare importanza viene ad assumere il potenziamento dei trasporti combinati tra mezzi pesanti (automezzi e pullman) e navi che da parecchi anni hanno risolto innumerevoli problemi di comunicazione e di rifornimento di combustibili, materie prime e beni vari.

Potrebbe la Commissione riferire se ha avanzato previsioni circa i programmi dell'Unione europea per questo tipo di trasporti combinati e se è possibile finanziare concreti progetti di investimento (nell'ambito delle reti intraeuropee o in altro ambito) per promuovere il trasporto combinato tra mezzi pesanti e navi?

**Risposta data dal signor Kinnock in nome della Commissione**

(20 marzo 1997)

I trasporti combinati che associano il trasporto di merci su mezzi pesanti e il trasporto marittimo sono ammissibili ai contributi da parte degli Stati membri e ad altri vantaggi offerti dalla legislazione comunitaria se si conformano alla definizione di trasporti combinati riportata nella direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri<sup>(1)</sup>. La legislazione succitata prevede, tra l'altro, che tali trasporti siano effettuati tra Stati membri e che il collegamento marittimo sia di una lunghezza superiore ai 100 km.

Se la catena di trasporti cui si riferisce l'onorevole parlamentare è innovativa e collega due o più Stati membri, essa è ammissibile ai contributi nell'ambito del programma PACT (azioni pilota per i trasporti combinati)<sup>(2)</sup>.

Per poter ricevere un contributo comunitario nel contesto degli orientamenti relativi alle reti transeuropee, le proposte debbono soddisfare i criteri e le specifiche definiti negli orientamenti per i programmi di interesse comune. Più in particolare, per quanto riguarda i porti, un gruppo di esperti sta attualmente redigendo un rapporto sul trattamento dei progetti relativi ai porti nell'ambito delle reti transeuropee (TEN), cui farà seguito un rapporto redatto dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 368 del 17.12.1992.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione 93/45/CEE del 22 dicembre 1992, relativa alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato (GU L 16 del 25.1.1993) e proposta di Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari a favore del trasporto combinato (COM(96) 335 def.).

(97/C 217/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0107/97**  
**di Alfred Lomas (PSE) al Consiglio**  
(29 gennaio 1997)

*Oggetto:* Ostaggi in Kashmir

Considerando il rigore dell'inverno in Kashmir, il Consiglio intende esercitare pressioni sul governo indiano perché compia nuovi sforzi volti a ottenere il rilascio degli ostaggi?

**Risposta***(24 aprile 1997)*

Sin dalla cattura degli ostaggi nel Kashmir, l'Unione europea ha compiuto vari passi presso le autorità sia indiane che pachistane chiedendo loro di non lesinare sforzi per risolvere la crisi. Purtroppo al riguardo non si sono registrati progressi e negli ultimi mesi le notizie sugli ostaggi sono state scarse e contraddittorie.

---

(97/C 217/144)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0109/97****di Carlos Robles Piquer (PPE) al Consiglio***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Detenuti politici in Nigeria

Di quali informazioni dispone il Consiglio, nell'ambito della PESC, sulla situazione dei detenuti politici in Nigeria? In particolare, è vero che il capo Abiola e il generale Obasanjo sono tenuti in isolamento totale, senza poter ricevere visite o materiale di lettura, e che non è possibile accertare il loro stato di salute?

In caso affermativo, il Consiglio pensa di limitarsi alle blande misure che ha adottato finora nei confronti della dittatura che opprime il paese più popoloso dell'Africa?

**Risposta***(18 aprile 1997)*

Il Consiglio condivide appieno la preoccupazione dell'Onorevole Parlamentare per la situazione in Nigeria. L'Unione europea ha reagito con fermezza alla manifesta inosservanza dei principi democratici e dei diritti dell'uomo che ha caratterizzato il regime nigeriano, come risulta dalle due posizioni comuni adottate rispettivamente il 20 novembre e il 4 dicembre 1995.

Nella posizione comune del 4 dicembre si dichiarava che sarebbero state adottate ulteriori misure se le autorità nigeriane non avessero avviato una rapida transizione verso la democrazia e garantito il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto. Il Consiglio ha continuato a seguire molto da vicino la situazione in Nigeria, attraverso le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri dell'Unione europea in loco, nonché in consultazione con altri membri della comunità internazionale, e ha comunicato in modo inequivocabile le sue posizioni alle autorità nigeriane.

Proseguiremo con il governo nigeriano il cosiddetto «dialogo critico» e coglieremo ogni opportunità per comunicargli le nostre opinioni.

---

(97/C 217/145)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0110/97****di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Contributi dei paesi non aderenti al CERN

Secondo recenti informazioni della stampa (International Herald Tribune del 27.12.1996), le 18 nazioni che aderiscono all'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) hanno deciso di anticipare al 2005 il termine per il completamento del Large Hadron Collider (LHC), che sarà il più potente acceleratore del mondo.

La decisione è dovuta ai rilevanti impegni finanziari assunti da paesi non membri, ossia circa 530 milioni di dollari per i prossimi otto anni approvati in via sperimentale dagli Stati Uniti d'America, 77 milioni di dollari da parte del Giappone, nonché contributi di India, Russia e Canada. Può la Commissione fornire informazioni sulla natura e l'importo esatto di tali contributi, nonché sulla loro ripartizione nel tempo?

D'altro canto, al fine di garantire la costruzione dell' LHC e date le riduzioni, a partire dal 1997, dei contributi degli Stati membri, il CERN sta concludendo alcuni dei suoi programmi. E' possibile conoscere tipo e costo dei programmi sacrificati?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione**

(6 marzo 1997)

Tredici Stati membri dell'Unione europea sono anche membri del CERN, il Centro europeo per le ricerche nucleari; la Commissione non è membro di tale organismo, ma dal 1985 detiene una posizione di osservatore in seno al consiglio del CERN, che le consente di seguire da vicino il progetto relativo al grande anello di collisione per adroni (LHC — Large Hadron Collider): tuttavia, i progetti e le installazioni di questo genere nel campo della fisica delle alte energie non sono finanziati da nessun programma comunitario, bensì direttamente dagli stati membri del CERN (tra cui la Spagna).

Il 20 dicembre 1996, in sede di consiglio del CERN, i diciannove stati membri di tale organismo hanno deciso che il progetto LHC debba essere completato in un'unica fase e che la pianificazione sia realizzata in modo da prevedere il completamento dell'LHC per il 2005 (una copia del comunicato stampa del CERN è stata inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento). Numerosi stati che non sono membri del CERN hanno manifestato grande interesse per l'LHC, impegnando in via definitiva o sperimentale ingenti risorse finanziarie, come segnalato anche dall'onorevole parlamentare. Questi contributi saranno versati nel corso dell'allestimento dell'LHC, parte in contanti, parte in natura, e concordati caso per caso. Nel quadro del piano finanziario del progetto LHC, il consiglio del CERN ha inoltre deciso che la gestione delle liquidità del progetto LHC consentirà di completare i pagamenti ad esso relativi anche nei tre anni successivi al suo completamento, cioè fino al 2008.

Inoltre, il consiglio del CERN ha concordato una riduzione generale del bilancio annuale del CERN e deciso che i finanziamenti per il progetto LHC siano mantenuti come previsto all'epoca della sua adozione, ma con una riduzione dei contributi annui degli stati membri del CERN rispetto al livello previsto nel dicembre 1994: la riduzione sarà del 7,5% nel 1997, dell'8,5% nel 1998-2000 e del 9,3% nel 2001 e negli anni seguenti.

A causa dell'allestimento dell'LHC, alcuni programmi di ricerca condotti per vari anni e che hanno prodotto notevoli risultati scientifici nonché spianato la via, sul piano scientifico, al progetto LHC, sono stati interrotti o verranno prossimamente interrotti conformemente a decisioni già adottate nel 1994. Gli impianti del grande anello di collisione elettroni-positroni (LEP — Large Electron-Positron Collider) saranno smantellati nel 2000 per far posto all'LHC nel medesimo tunnel.

L'onorevole parlamentare potrà ottenere informazioni più dettagliate direttamente dalla delegazione spagnola presso il consiglio del CERN e dal servizio «mezzi d'informazione» del CERN. Le informazioni fornite da tali organismi saranno inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

(97/C 217/146)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0111/97**

**di Raimo Ilaskivi (PPE) alla Commissione**

(29 gennaio 1997)

*Oggetto:* Chiarimenti in merito alla questione dell'imparzialità della decisione della Commissione sulla cosiddetta operazione Tuko

Facendo seguito al telefax inviato durante la pausa natalizia al Presidente Jacques Santer con richiesta di informazioni in merito alla decisione della Commissione sulla cosiddetta operazione Tuko, cui a tutt'oggi non è pervenuta risposta, si chiede ora alla Commissione, con la presente interrogazione scritta ai sensi dell'art. 42 del Regolamento del Parlamento:

1. Ritiene la Commissione che nel quadro della decisione adottata sulla cosiddetta operazione Tuko sia stata rispettata la prassi internazionale, generalmente riconosciuta, in materia di imparzialità, dal momento che Ilkka Aalto-Setälä, funzionario dell'Ufficio finlandese della concorrenza, che ha sollevato la questione, ha avuto parte nella messa a punto della decisione?
2. Quali misure intende la Commissione adottare al fine di precisare le sue eventuali disposizioni relative all'applicazione delle norme in materia di imparzialità?

L'episodio ha destato un'attenzione notevole nell'opinione pubblica finlandese e la linea seguita non ha certo contribuito ad accrescere la fiducia nell'assoluta imparzialità delle decisioni della Commissione, nuocendo al prestigio e all'immagine dell'Istituzione.

**Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione***(20 febbraio 1997)*

Una risposta alla lettera dell'onorevole parlamentare del 21 dicembre 1996 è stata formulata dopo la pausa natalizia ed è stata inviata il 29 gennaio 1997.

(97/C 217/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0113/97****di José Pomés Ruiz (PPE) al Consiglio***(22 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Risarcimento dei trasportatori per lo sciopero del dicembre 1996 in Francia

A causa dello sciopero che ha avuto luogo in Francia lo scorso mese di dicembre, gli autotrasportatori di altri paesi hanno subito un fermo che ha cagionato loro gravi perdite economiche. Data la gravità della situazione, il governo francese si è impegnato a indennizzarli.

Quale requisito per ottenere il pagamento dell'indennizzo, detto governo ha stabilito che gli interessati debbano presentare un documento firmato da funzionari di una gendarmeria o di un comune francese da cui risulti per quanto tempo l'automezzo è stato costretto al fermo. Tale requisito non può essere soddisfatto dalla totalità degli interessati, poiché alcuni di loro si trovavano al momento isolati e senza la possibilità di raggiungere un centro urbano, altri non sapevano, all'epoca dello sciopero, che tale requisito potesse diventare indispensabile per ottenere il risarcimento; oltre tutto, alcune gendarmerie rifiutavano di rilasciare il documento probatorio se i trasportatori non si presentavano presso la gendarmeria stessa con l'autocarro o altro mezzo di trasporto.

Per risolvere il problema e rendere chiaro che il governo francese desidera assumere integralmente a suo carico gli indennizzi cui si è impegnato, sarebbe necessario che esso accettasse qualsiasi mezzo di prova che l'interessato sia in grado di esibire, quali i dati che si ricavano dal tachigrafo, il documento comprovante l'acquisto di combustibile nella zona interessata o quello relativo al pagamento del pedaggio autostradale, ecc.

Tenuto conto delle circostanze, non crede il Consiglio che si dovrebbe ammettere qualsiasi mezzo di prova?

Se la risposta è affermativa, potrebbe il Consiglio trasmettere il criterio suesposto al governo francese in modo che possa essere mantenuto l'impegno al risarcimento?

**Risposta***(3 aprile 1997)*

La questione cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare è di competenza delle autorità francesi.

(97/C 217/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0115/97****di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Uso dell'amianto nella rete idrica dell'Attica

La rete idrica dell'Attica è quasi interamente composta di tubi di amianto.

Come è noto, l'amianto è ritenuto una sostanza cancerogena da studiosi coscienziosi. È noto, tra l'altro, che uno dei principali motivi che hanno reso inutilizzabile il vecchio edificio che era sede della Commissione («Berlaymont») è stato questo.

Può la Commissione informare al più presto possibile se e quali rischi vi sono nel distribuire l'acqua attraverso tubi di amianto? Esiste e, se sì, cosa prevede la normativa comunitaria vigente al riguardo?

**Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

La Commissione comprende i timori dell'onorevole parlamentare in merito al pericolo per la salute rappresentato dall'utilizzazione di fibre d'amianto. Essa ricorda inoltre che, fin dalla metà degli anni 80', la Comunità ha attuato

una politica di controllo sulla commercializzazione e l'utilizzazione di prodotti contenenti amianto. Sono state infatti bandite tutte le fibre di amianto, eccetto una, nota con il nome di crisotilo, nonché 14 categorie di prodotti che la contengono. Alcune categorie di prodotti contenenti crisotilo non sono soggette alla politica di armonizzazione comunitari, tali prodotti possono liberamente circolare purché siano correttamente etichettati e vengano commercializzati in conformità degli articoli 30-36 del trattato della CE.

Le fibre di cemento-amianto, impiegate per le condutture di distribuzione dell'acqua potabile, non rientrano nelle categorie di prodotti contenenti amianto che sono state vietate. Tali tipi di condutture non rilasciano significativi quantitativi di fibre che potrebbero essere inalate dall'uomo. Esse presentano quindi un rischio rilevante di malattie generalmente riconducibili all'amianto come l'asbestosi, il cancro polmonare e il mesotelioma. La Commissione, tuttavia, comprende i timori dell'onorevole parlamentare e continuerà, nell'ambito del programma di lavoro sull'amianto, a dedicarsi allo studio di eventuali rischi e di qualsiasi altro possibile effetto sulla salute che tale tipo di condutture potrebbero comportare.

Già dal 1993, la Commissione ha formulato un progetto di proposta di direttiva che vieti l'amianto salvo alcune eccezioni. Tuttavia, durante le riunioni tra esperti degli Stati membri, è emerso che tale proposta non avrebbe ottenuto una maggioranza qualificata. Nel 1996 la Commissione ha promosso nuove riunioni sul problema dell'amianto tra esperti degli Stati membri che da ultimo hanno avuto luogo il 26 luglio 1996 e il 7 novembre 1996. La Commissione intende esaminare, al più presto, tutte le relazioni più recenti a carattere scientifico, tecnico ed economico al fine di proporre una direttiva del Parlamento e del Consiglio che vieti l'amianto salvo alcune eccezioni.

---

(97/C 217/149)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0116/97**

**di Ludivina García Arias (PSE) alla Commissione**

*(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Politica di concorrenza e finanziamento delle infrastrutture del settore del gas in Europa

Può la Commissione quantificare gli aiuti pubblici concessi negli ultimi dieci anni dall'Unione europea e dagli Stati membri per lo sviluppo dell'industria del gas (investimenti diretti, bonifici di interessi sui prestiti bancari, ecc.)?

Qual è l'incidenza di questi aiuti pubblici sui costi di approvvigionamento del gas?

**Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione**

*(3 aprile 1997)*

La Commissione si rammarica di non essere in grado di fornire all'onorevole parlamentare le informazioni richieste. Infatti, è difficile effettuare le ricerche necessarie poiché esse, più che la Commissione, riguardano in sostanza i 15 Stati membri. Una risposta particolareggiata alle domande sollevate dall'onorevole parlamentare richiede ricerche lunghe e laboriose che allo stadio attuale la Commissione non è in grado di effettuare.

---

(97/C 217/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0117/97**

**di Ludivina García Arias (PSE) alla Commissione**

*(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Politica di concorrenza e finanziamento delle energie rinnovabili in Europa

In risposta all'interrogazione H-0729/95 sugli aiuti pubblici nel settore energetico <sup>(1)</sup> il Commissario Christos Papoutsis ha dichiarato che «le norme generali per l'approvazione della Commissione agli aiuti pubblici in detto settore sono indicate negli orientamenti comunitari relativi agli aiuti pubblici ai fini della tutela ambientale.

Secondo tali orientamenti, sarebbe possibile legittimare gli aiuti in base alle eccezioni previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea. I suddetti orientamenti verranno rispettati dalla Commissione sino alla fine del 1999, benché il loro funzionamento sia destinato a un riesame entro il 1996 (...). Gli aiuti al settore delle energie rinnovabili si possono anche legittimare nell'ambito di programmi specifici, come Altener, che intende promuovere la penetrazione delle tecnologie sviluppate nel settore».

La Commissione ritiene che lo sviluppo di alcune energie rinnovabili abbia un impatto ambientale? In quali casi si dovrebbe prendere in esame tale impatto: minicentrali idroelettriche, energia delle maree, parchi di energia eolica, grandi dighe di sbarramento, ecc.?

(<sup>1</sup>) Discussioni del Parlamento europeo n. 4-470 (novembre 1995).

### **Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

E' generalmente riconosciuto che le energie rinnovabili hanno un impatto meno nocivo sull'ambiente rispetto alle energie fossili. In particolare, esse non producono emissioni nette di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera. La promozione delle energie rinnovabili in sostituzione delle energie fossili costituisce quindi una misura di protezione dell'ambiente. Gli aiuti accordati a tale titolo dagli Stati membri o attraverso programmi comunitari come Altener sono dunque regolati dalle norme generali della disciplina comunitaria degli aiuti di

Stato per la tutela dell'ambiente (<sup>1</sup>). È a queste norme generali che si è riferita la Commissione nel rispondere all'interrogazione H-729/95 nel tempo delle interrogazioni alla sessione parlamentare del novembre 1995 (<sup>2</sup>), citata dall'onorevole parlamentare.

(<sup>1</sup>) GU C 72 del 10.3.1994.

(<sup>2</sup>) Dibattiti del Parlamento n° 4-470 (novembre 1995).

(97/C 217/151)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0119/97 di Gerardo Fernández-Albor (PPE) al Consiglio**

(29 gennaio 1997)

*Oggetto:* Pensione di anzianità per le casalinghe

Anche se la messa a punto e il funzionamento dei regimi di protezione sociale rientrano tra le competenze degli Stati membri, la Commissione ha cercato, con la proposta di direttiva presentata il 23 ottobre 1987 (COM(87)494 def. (<sup>1</sup>)) di promuovere l'individualizzazione dei diritti in materia di sicurezza sociale.

L'istituzione di un sistema di diritti propri, quale alternativa ai diritti derivati dal regime di sicurezza sociale, consentirebbe alle casalinghe di ricevere una protezione sociale adeguata. La direttiva proposta ha carattere facoltativo e dovrebbe servire da stimolo agli Stati membri perché adattino i loro sistemi all'evoluzione delle strutture familiari e sociali. La proposta è ancora pendente in seno al Consiglio, nonostante i pareri favorevoli del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Può il Consiglio far sapere quando pensa di rispondere all'iniziativa della Commissione e di adottare la direttiva summenzionata?

(<sup>1</sup>) GU C 309 del 19.11.1987, pag. 10.

### **Risposta**

(18 aprile 1997)

Il Consiglio, nella sua composizione «Lavoro e affari sociali», ha esaminato a più riprese, da ultimo nella sessione del 12 luglio 1989, la proposta di direttiva che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi legali e professionali di sicurezza sociale, trasmessa dalla Commissione nel 1987. Esso non è riuscito a raggiungere un accordo su tale proposta, che da allora non è più stata riesaminata.

La Commissione, nel suo programma d'azione sociale a medio termine (1995-1997), ha espresso l'intenzione di rilanciare il dibattito su tale proposta.

(97/C 217/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0120/97****di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione***(29 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Creazione di un servizio europeo di informazione tossicologica

Dalle statistiche risulta un progressivo aumento delle intossicazioni di cittadini comunitari che si trovano in un paese diverso dal proprio, in particolare nel periodo delle vacanze e in situazioni di permanente contatto con la natura.

In molti casi, la mancanza di informazioni sui centri o gli organismi ufficiali che potrebbero dare indicazioni sugli aiuti d'urgenza alle persone colpite da incidenti di questo genere ha comportato conseguenze irreparabili.

Pertanto non sono pochi coloro che ritengono opportuna la creazione di un centro europeo di informazione tossicologica dove le persone colpite potrebbero, con la necessaria rapidità, ottenere informazioni immediate che permetterebbero loro di rivolgersi ai centri competenti, salvando così, in alcuni casi, addirittura la propria vita.

La Commissione ritiene opportuno promuovere la creazione di un centro europeo di informazione tossicologica che presti un aiuto immediato ai cittadini comunitari che si trovino nelle circostanze menzionate in precedenza?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(19 marzo 1997)*

A seguito della Risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1990 sul miglioramento della prevenzione e della terapia dell'intossicazione acuta <sup>(1)</sup>, la Commissione sostiene l'elaborazione di relazioni riassuntive regolari sui dati tossicologici, basate sulle relazioni dei centri antiveleno designati dagli Stati membri. Inoltre la Commissione organizza riunioni per discutere le relazioni in questione e trarre conclusioni onde migliorare la raccolta dei dati, la comparabilità, la collaborazione e lo scambio di esperienze fra i vari centri nazionali. Parte integrale della relazione è un elenco aggiornato dei centri antiveleno nella Comunità, onde favorire la comunicazione e la collaborazione fra i centri, in particolare nelle zone di confine tra Stati membri. Nell'ultima relazione disponibile, (copia della quale viene fatta pervenire direttamente all'On. membro e al Segretariato del Parlamento) sono elencati 61 centri che operano nel territorio della Comunità.

Va osservato che è importante disporre di informazioni standardizzate sulla composizione chimica dei preparati, in modo da garantire un'intervento e una terapia adeguati all'intossicazione. Sia la direttiva del Consiglio 67/548/CEE del 27 giugno sul ravvicinamento delle leggi, dei regolamenti e delle misure amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(2)</sup>, che la direttiva del Consiglio 88/379/CEE del 7 giugno 1988 sul ravvicinamento delle disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda la classifica, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi <sup>(3)</sup>, con le relative e successive modifiche, forniscono una base adeguata, grazie all'armonizzazione, a livello di Stati membri, dei regolamenti sulla classifica, l'etichettatura, l'imballaggio e le avvertenze dei prodotti. Inoltre, la direttiva sui preparati comporta da parte degli Stati membri la designazione di enti responsabili per raccogliere informazioni sui preparati pericolosi, per eventuali richieste da parte di medici, formulando misure preventive e terapeutiche, in particolare in casi di emergenza. Tuttavia, la legislazione comunitaria non prevede l'armonizzazione dei regolamenti per quanto riguarda le relazioni sulle composizioni dei preparati. Pertanto è possibile che gli enti nazionali non dispongano automaticamente di tutte le informazioni sulla composizione di ciascun prodotto immesso sul mercato europeo. Nondimeno, la cooperazione transfrontaliera tra enti nazionali in generale funziona.

Data la collaborazione esistente fra i centri antiveleno e i vantaggi che rappresentano le reti e le basi dati comuni nei centri antiveleno di tutta la Comunità, la Commissione non vede la necessità di creare un servizio europeo di informazione tossicologica.

<sup>(1)</sup> GU C 329, 31.12.1990.

<sup>(2)</sup> GU 196, 16.8.1967.

<sup>(3)</sup> GU L 187, 16.7.1988.

(97/C 217/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0127/97**  
**di Gérard Caudron (PSE) alla Commissione**  
(29 gennaio 1997)

*Oggetto:* Lotta contro l'alcolismo

La Commissione, al pari del Parlamento europeo, è consapevole degli enormi danni causati nell'Unione europea dall'alcolismo e delle sue conseguenze per la salute, ma anche a livello di relazioni umane, familiari e sociali delle vittime di questo flagello.

La Commissione ha fatto approvare un programma di prevenzione a favore della salute pubblica in Europa e in tale occasione l'interrogante ha espresso un giudizio estremamente positivo sull'iniziativa.

Oggigiorno si devono purtroppo constatare gli scarsi — o inesistenti — progressi realizzati dalla Commissione nella lotta contro l'alcolismo.

Può la Commissione indicare con precisione quali sono i suoi obiettivi nella lotta contro l'alcolismo e quali azioni intende attuare al riguardo?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**  
(18 marzo 1997)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'Onorevole parlamentare relative ai problemi sociali e di salute provocati dall'abuso di alcol, e vorrebbe confermare che i suoi obiettivi sono quelli di migliorare significativamente la disponibilità di dati chiari e raffrontabili nonché di contribuire al coordinamento di un dibattito globale e strutturato che includa tutti gli attori interessati.

In questo settore, la Commissione conduce una politica equilibrata che tiene conto degli interessi legati alla sanità pubblica e degli interessi economici relativi alla produzione, alla distribuzione e alla promozione di bevande alcoliche, e che agisce nella linea della risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1986 riguardante l'abuso di alcol<sup>(1)</sup>. Ad esempio, il programma d'azione comunitaria di promozione della salute consente di fornire un sostegno alla promozione delle analisi, delle valutazioni e degli scambi di esperienze riguardanti le misure di prevenzione nonché le conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso d'alcol, e ad azioni concrete in questo settore.

Visto che questo programma d'azione è stato adottato solo alla fine di marzo 1996, è chiaro che le ripercussioni tangibili a livello degli Stati membri sono ancora limitate. In seguito a una riunione del giugno 1996, con la partecipazione di una quarantina di esperti rappresentanti la comunità scientifica, l'industria dell'alcol, i produttori di vini, le organizzazioni non governative competenti in materia e le istituzioni di promozione della salute, nonché la Commissione, nel programma di lavoro 1997 sono state incluse attività ben definite a tre livelli:

- sostegno a progetti riguardanti l'alcol sul luogo di lavoro e al volante;
- sostegno alla creazione di una base di dati a livello europeo;
- elaborazione di un documento per la discussione in seno al Parlamento e al Consiglio. Peraltro, l'adozione del programma d'azione comunitaria in materia di sorveglianza della salute rappresenterebbe un passo decisivo supplementare che consente di raccogliere dati raffrontabili a livello europeo.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 23.7.1986.

(97/C 217/154)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0130/97**  
**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione**  
(29 gennaio 1997)

*Oggetto:* Diritti delle parti nei progetti regionali

Nell'ambito dell'elaborazione di programmi regionali è possibile che i promotori dei progetti non siano i proprietari fondiari bensì associazioni e che i progetti comportino di conseguenza limitazioni dei diritti di proprietà.

1. In che misura i proprietari fondiari devono essere associati alla procedura di elaborazione dei progetti?
2. Di quali possibilità giuridiche dispone il proprietario per far valere la propria posizione?

3. Sono previsti termini entro i quali i proprietari devono far valere i propri diritti?
4. Il proprietario ha la possibilità di opporsi all'elaborazione del progetto in presenza di rilevanti limitazioni del diritto di proprietà?
5. Come è affrontata la questione dei risarcimenti nel caso di limitazioni dei diritti di proprietà simili all'espropriazione?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

*(21 febbraio 1997)*

Le domande fatte dall'onorevole parlamentare sono di competenza degli Stati membri.

Secondo le norme che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali e riflettono il principio della sussidiarietà, sono le autorità dello Stato membro ad avere la responsabilità principale di garantire la compatibilità del progetto con la legislazione nazionale in merito ai diritti di proprietà.

(97/C 217/155)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0132/97  
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Ritiro delle vecchie auto inquinanti in Grecia

Da dati statistici recentemente resi noti, nel 2000 in Grecia circoleranno circa un milione e mezzo di vecchie auto con oltre 15 anni di età, il 30% delle quali addirittura avrà più di 20 anni. Ovviamente questa situazione comporta un grave stress ambientale soprattutto nei centri urbani e una riduzione del livello di sicurezza nelle strade greche.

Il problema è serio, come dimostrano i 3000 morti all'anno in incidenti stradali in Grecia, e dipende molto non solo dalle carenze di infrastruttura, ma anche dall'inidoneità delle auto che hanno bassi livelli di sicurezza sia attiva che passiva.

Può far sapere la Commissione se è prevista una qualche normativa comunitaria che consenta di finanziare con risorse dell'UE il ritiro delle autovetture obsolete e inquinanti e la loro sostituzione con autovetture nuove, sicure ed ecocompatibili?

Reputa opportuna una riforma radicale dell'intero sistema greco di imposizione fiscale sulle autovetture private e quali iniziative ha essa intrapreso presso l'Amministrazione greca affinché questo obiettivo possa essere raggiunto? E' al corrente dell'insopportabile esosità del fisco greco che con le sue elevate presunzioni d'imposta rende praticamente impossibile l'acquisto, soprattutto da parte del contribuente piccolo e medio, di vetture di media cilindrata (1600-2000 cc) che peraltro sono più sicure?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

*(10 marzo 1997)*

L'incoraggiamento a ritirare dalla circolazione gli autoveicoli vecchi per motivi di inquinamento e sicurezza stradale è essenzialmente un problema che riguarda i singoli Stati membri e in quanto tale non può essere finanziato da attività della Commissione in tale senso.

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale, non esiste un regime fiscale comunitario per gli autoveicoli a motore e gli Stati membri sono liberi di applicare le forme di imposizione che ritengono più opportune a condizione che queste rispettino le disposizioni del Trattato e, soprattutto, non intralcino il funzionamento del mercato interno. Alcuni Stati membri hanno comunque introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare il ritiro dalla circolazione di vecchi autoveicoli.

Alla Commissione risulta che un regime siffatto sia stato applicato in Grecia negli anni 1991 e 1992 con successo. Successivamente, il regime fiscale relativo agli autoveicoli in Grecia è stato modificato cosicché le imposte da pagare sull'acquisto di nuovi autoveicoli risultano meno onerose rispetto al passato. Tale politica ha ridotto il costo globale di un'auto nuova e può servire da incentivo per il rinnovo del parco veicoli.

Tuttavia, la Commissione si chiede se il trattamento previsto dall'attuale regime fiscale greco per quanto riguarda gli autoveicoli di seconda mano importati sia compatibile con le condizioni richieste dal mercato interno. Pertanto essa ha avviato contro la Grecia una procedura per infrazione in merito a quest'ultimo punto.

(97/C 217/156)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0133/97  
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Casi di taratogenesi in Bulgaria

Com'è noto, la Bulgaria è un paese che presenta una percentuale piuttosto elevata di casi di taratogenesi, che ha risentito particolarmente degli effetti nefasti dell'incidente di Cernobyl e in cui è anche in funzione la centrale nucleare di Kozloduj che, come tutti sanno, ha gravi problemi di sicurezza e di stoccaggio dei residui radioattivi.

Può far sapere la Commissione se è al corrente del problema, se i suoi servizi dispongono di statistiche e quali, e in che modo intende proteggere la popolazione della Bulgaria e dei paesi confinanti, in modo da evitare in futuro emergenze sociali di siffatta gravità?

**Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione***(11 marzo 1997)*

La Commissione non è riuscita ad ottenere fino ad ora dalle autorità bulgare delle statistiche precise sui casi di teratogenesi in Bulgaria.

Il centro nazionale di radiobiologia e radioprotezione ha fornito delle informazioni circa le dosi di radiazioni ricevute dalla popolazione bulgara in seguito all'incidente di Cernobyl e sulle dosi ricevute da coloro che lavorano nell'estrazione del minerale d'uranio e nella centrale nucleare di Kozloduj. Sono state inoltre fornite informazioni sui casi di malattie connesse al lavoro, ma non relativamente ai lavoratori della centrale nucleare di Kozloduj.

Le dosi di radiazioni assorbite dalla popolazione in seguito all'incidente di Cernobyl sono notevolmente inferiori rispetto a quelle ricevute dalle popolazioni dell'Ucraina del Nord e della Bielorussia tra le quali non sono stati registrati aumenti degli effetti teratogeni. E' molto improbabile che le dosi minori ricevute dalla popolazione della Bulgaria provochino degli aumenti rilevabili negli effetti teratogeni che superino il livello di fondo naturale di tali effetti.

(97/C 217/157)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0135/97  
di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Ampliamento dell'Unione europea a Est

Gli studi riguardanti tra l'altro le conseguenze finanziarie dell'ampliamento dell'Unione europea a Est sono all'ordine del giorno ed è in atto una discussione politica inerente al calendario e ai cambiamenti necessari alle politiche comunitarie per procedere all'ampliamento. Per motivi politici e per disparate ragioni storiche, negli ambienti comunitari si è sentito il bisogno di dare la precedenza a taluni paesi candidati.

Nel caso dei paesi baltici vi sono pareri secondo i quali dovrebbero essere considerati un tutt'uno il che, ad esempio nel caso dell'Estonia, non è giustificato.

Come intende la Commissione assicurare un trattamento specifico e obiettivo nei riguardi di ogni singolo paese candidato?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

I pareri che la Commissione sta preparando in merito alle domande di adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale definiranno la loro situazione e le loro prospettive in rapporto ai criteri economici e politici definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993.

Il Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 ha chiesto alla Commissione di accelerare la preparazione dei pareri, per poterli inviare al Consiglio al più presto dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa (CIG).

Essa ha inoltre invitato la Commissione a valutare ulteriormente gli effetti dell'ampliamento sulle politiche comunitarie, particolarmente per quanto riguarda la politica agricola e strutturale, e di presentare una comunicazione sul futuro quadro finanziario della Comunità, tenendo conto della prospettiva dell'ampliamento, subito dopo la conclusione della CIG. Infine, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere la preparazione di un documento composito sull'ampliamento.

Il Consiglio europeo ha dichiarato che questa procedura garantirà un trattamento equo dei paesi candidati. La Commissione intende rispettare totalmente questo principio nel preparare i suoi pareri e le altre relazioni sull'ampliamento.

(97/C 217/158)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0136/97**  
**di Gérard d'Aboville (UPE) alla Commissione**  
(3 febbraio 1997)

*Oggetto:* Inclusione dell'Arco atlantico nello sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-0467/96 del 29 febbraio 1996 <sup>(1)</sup>, pur ribadendo il suo interesse per lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio nella zona geografica dell'Arco atlantico, la Commissione ha confermato il proprio rifiuto in ordine alla creazione di un gruppo di lavoro atlantico analogo a quello creato per il mar Mediterraneo, il mar Baltico, il mar Nero e il mare del Nord.

D'altro lato il Commissario, rispondendo a nome della Commissione all'interrogazione scritta P-1288/96 <sup>(2)</sup> del 15 maggio 1996 sul finanziamento dei porti a carico del bilancio delle reti transeuropee di trasporti, non cita l'Arco atlantico tra le regioni che presentano un'importanza strategica per lo sviluppo dei collegamenti marittimi.

Di conseguenza, può la Commissione definire i criteri che conferiscono a una zona geografica un'importanza strategica per lo sviluppo di collegamenti marittimi e spiegare per quali motivi essi non si applicano alla zona dell'Arco atlantico?

<sup>(1)</sup> GU C 217 del 26.7.1996, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU C 305 del 15.10.1996, pag. 79.

**Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

Alla Conferenza sul trasporto Paneuropeo, tenutasi a Creta nel marzo 1994, è stato proposto di organizzare per gli Stati membri e i paesi terzi, conferenze regionali per esaminare questioni di comune interesse nel settore dei trasporti. La Commissione ha avviato la procedura per la creazione di gruppi di lavoro sul trasporto marittimo nel Mar Baltico, nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo. I gruppi hanno adottato programmi di lavoro comuni che definiscono il quadro per una futura cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi in queste regioni. I programmi di lavoro prevedono un sostegno ai progetti di trasporto marittimo nei paesi terzi nell'ambito dei relativi programmi comunitari. Per le regioni dell'Arco atlantico non si presentano questi aspetti di relazioni esterne.

Ciò non significa tuttavia che la Commissione non attribuisca importanza allo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio nelle regioni dell'Arco atlantico. La Commissione ha ribadito, in molte occasioni, la propria convinzione che il trasporto marittimo debba essere incrementato come mezzo di collegamento da e per le regioni periferiche, comprese quelle dell'Arco atlantico. Le regioni e i porti dell'Arco atlantico rientrano quindi nelle attività marittime della Commissione allo stesso modo delle altre regioni e porti della Comunità.

Non è intenzione della Commissione scegliere regioni specifiche per lo sviluppo dei collegamenti marittimi in quanto essa ritiene che tale incarico sia principalmente di competenza degli operatori economici e delle autorità regionali e nazionali. Di conseguenza, il problema di una definizione di criteri non si pone.

Circa il finanziamento delle infrastrutture portuali sul bilancio delle reti transeuropee di trasporto (TEN), la Commissione fa notare all'onorevole parlamentare che, conformemente ai criteri stabiliti dalla Comunità negli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, i progetti ritenuti di comune interesse e idonei a ricevere un finanziamento comunitario possono riguardare qualsiasi porto all'interno della Comunità, compresi quelli dell'Arco atlantico. Non è pertanto esatto affermare che tale regione sia stata esclusa dal contesto di sviluppo delle TEN. Tuttavia, la Commissione può prendere in considerazione soltanto progetti proposti dagli Stati membri.

Negli anni 1995-1996, un gruppo di esperti degli Stati membri ha collaborato con la Commissione per elaborare una base di valutazione delle proposte di progetti portuali di interesse comune. Questo gruppo ha creato, a sua volta, quattro gruppi regionali, incluso uno relativo alla regione atlantica, che hanno condotto studi nelle rispettive regioni allo scopo di redigere prossimamente una relazione sulla situazione attuale dei porti. La Commissione terrà conto degli elementi riportati nella relazione del Gruppo atlantico nel suo prossimo lavoro relativo al settore marittimo delle TEN.

Nell'ambito del programma atlantico, la Commissione ha infine sostenuto studi nel settore del trasporto marittimo e dei porti nella regione atlantica e segue con interesse i lavori condotti dal gruppo di promozione del trasporto marittimo in tale campo.

(97/C 217/159)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0140/97**

**di Arlindo Cunha (PPE) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Penalizzazioni risultanti dal superamento delle superfici di base per taluni seminativi nell'ultima campagna

Può la Commissione comunicare, in modo preciso e circostanziato, quali sono le penalizzazioni a carico del Portogallo e dei suoi agricoltori per aver superato le superfici di base per taluni seminativi nell'ultima campagna, in applicazione del regolamento 1765/92 <sup>(1)</sup> e suoi adeguamenti?

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 1.7.1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(18 febbraio 1997)*

Il regolamento (CEE) n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, prevede, in caso di supero di una superficie di base, che la superficie per la quale sono state presentate domande di aiuti per una campagna venga diminuita, nel corso della campagna stessa, proporzionalmente al supero constatato. Inoltre, nella campagna successiva deve essere effettuato un ritiro speciale di seminativi di percentuale pari alla percentuale del supero della superficie di base.

È compito dello Stato membro fissare la percentuale del supero delle superfici di base. Secondo i dati provvisori comunicati dalle autorità portoghesi, soltanto la superficie di base «regadio» nel Portogallo continentale è stata superata tanto per il granturco, quanto per gli altri seminativi. Di conseguenza potrebbero essere applicati degli adeguamenti delle domande rispettivamente del 5% per il granturco e del 47% per gli altri seminativi.

Invece, la messa a riposo speciale corrispondente è sospesa in tutta la Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 1598/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1997/1998, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 16.8.1996.

(97/C 217/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0142/97**  
**di Sebastiano Musumeci (NI) alla Commissione**  
(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Rangers d'Europa

Premesso che una maggiore, diffusa consapevolezza ha contribuito negli ultimi anni a diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente fra gli Stati membri;

considerato che, accanto alle guardie forestali dei singoli Stati membri, si registra un moltiplicarsi di iniziative tendenti a valorizzare il volontariato, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche;

ravvisata l'esigenza di dovere uniformare tali realtà pubbliche e private, costrette ad operare in un contesto europeo privo di norme e regolamenti comuni,

può la Commissione europea far sapere se non riterrebbe opportuno promuovere la istituzione di un'unica organizzazione dei Rangers d'Europa, o quali analoghe iniziative ha inteso adottare per evitare ulteriori dispersioni di energie ed esperienze.

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione**

(10 marzo 1997)

La Commissione è del tutto consapevole del ruolo del volontariato nel settore della tutela dell'ambiente. È in particolare sua intenzione contribuire a valorizzarlo e a incoraggiare una maggiore coesione fra le organizzazioni di volontari a livello europeo.

È in tale senso che nel 1996 la Commissione ha avviato un'azione pilota di servizio volontariato europeo per i giovani. Tale azione consente a giovani di età compresa fra 18 e 25 anni di trascorrere un periodo di sei-dodici mesi in un altro Stato membro nel quadro di un progetto locale. Si tratta di un'esperienza formatrice in un contesto europeo per i giovani interessati, nonché di un'espressione concreta di solidarietà.

Il campo d'azione del servizio di volontariato europeo comprende fra l'altro progetti che perseguono la protezione dell'ambiente, la conservazione del patrimonio, la protezione civile e lo sviluppo di zone e di quartieri svantaggiati. La partecipazione a tali azioni di giovani volontari favorisce una maggiore presa di coscienza dei problemi ambientali che esistono nella Comunità. I volontari possono del pari fornire il loro contributo alla soluzione di alcuni problemi a livello locale, nonché fungere quali veicoli di scambio di esperienze fra gli Stati membri.

La Commissione ritiene peraltro che la creazione di un'organizzazione unica, così come è stata proposta dall'Onorevole parlamentare, non rientri nei suoi compiti istituzionali.

(97/C 217/161)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0143/97**  
**di Luigi Caligaris (ELDR) al Consiglio**  
(24 gennaio 1997)

*Oggetto:* Trattamento daziario concesso alle repubbliche dell'ex Iugoslavia

Con un regolamento adottato nel dicembre 1996 il Consiglio ha confermato per il 1997 il trattamento daziario favorevole concesso a tutte le repubbliche dell'ex Iugoslavia ad eccezione della Serbia e del Montenegro.

La Serbia e il Montenegro attualmente non hanno disponibilità valutarie, motivo per cui l'interscambio avviene in gran parte sulla base del commercio di compensazione (countertrade). Ne consegue che gli ostacoli frapposti alle esportazioni serbe si trasformano in altrettanti ostacoli agli scambi commerciali dell'Unione europea con la Serbia e il Montenegro.

Può il Consiglio esprimere il proprio parere in merito all'impatto economico che la mancata concessione alla Serbia e al Montenegro di un trattamento daziario analogo a quello concesso alle altre repubbliche dell'ex Iugoslavia può avere su quei paesi nonché sulle regioni dell'Unione europea che hanno tradizionalmente dei legami con questi due Stati?

Può il Consiglio far sapere in che modo e con quali tempi intende condizionare la concessione di un regime daziario favorevole all'evoluzione politici in Serbia e in Montenegro?

**Risposta***(3 aprile 1997)*

L'Onorevole Parlamentare ha giustamente affermato che la guerra nell'ex Jugoslavia e le sanzioni imposte a Serbia e Montenegro per il loro ruolo nel conflitto hanno avuto notevoli conseguenze per le relazioni commerciali della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) con i paesi vicini nonché con l'Unione europea.

In base all'accordo di pace di Dayton, il 1° ottobre 1996 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso (Risoluzione n. 1074) di sospendere le sanzioni contro tale paese e l'Unione europea ha preso le misure necessarie per mettere in atto la suddetta decisione.

Successivamente, il Consiglio ha esaminato la questione dell'estensione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) del regime autonomo di importazione (per il 1966) che la Comunità ha applicato unilateralmente fin dall'inizio del conflitto alle repubbliche in questione, considerate «cooperanti». Pur accettando in linea di principio che dette misure possano essere estese alla Repubblica federale di Jugoslavia, il 6 dicembre 1996 il Consiglio ha deciso che non è ancora il momento di procedere a detta estensione, tenuto conto in particolare, dell'annullamento antidemocratico di alcuni risultati elettorali nonché delle azioni arbitrarie nei confronti di mezzi di informazione indipendenti.

In linea con questa decisione, il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento che prevede una proroga per il 1997 del trattamento preferenziale autonomo per le importazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia e dalle ex repubbliche iugoslave di Macedonia e Slovenia (per quest'ultima, solo per quanto riguarda le importazioni di vino, poiché a decorrere dal 1° gennaio 1997 è entrato in applicazione l'accordo interinale con la Slovenia) ma che esclude per il momento le importazioni provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia. Il Consiglio continua a seguire attentamente la situazione.

Occorre infine segnalare che il 24 febbraio 1997 il Consiglio ha analizzato la situazione nella Repubblica federale di Jugoslavia sulla scorta della missione conoscitiva effettuata dalla Presidenza e dalla Commissione a Belgrado il 20 febbraio 1997. In tale occasione il Consiglio ha convenuto di prendere in esame nella successiva sessione nuove misure da applicare alla Repubblica federale di Jugoslavia.

(97/C 217/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0147/97****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Conservazione risorse pesca Mediterraneo

Le misure previste nella proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante disposizione transitoria relativa al regolamento (CE) n. 1626/94, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(96)128 def.)<sup>(1)</sup> non sono opportune poiché, seppur di carattere transitorio e limitate nel tempo, costituiscono un grave precedente che può pregiudicare gli sforzi in favore di una politica di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.

Può la Commissione far pressione sui paesi terzi che sfruttano le medesime risorse aliutiche del Mediterraneo perché compiano anch'essi un analogo sforzo per razionalizzare lo sfruttamento delle risorse della pesca in questa regione?

<sup>(1)</sup> GU C 176 del 19.6.1996, pag. 14.

**Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione***(3 marzo 1997)*

La proposta di regolamento cui fa riferimento l'onorevole parlamentare intende porre rimedio ad una situazione specifica verificatasi nell'Adriatico dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1626/94, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo<sup>(1)</sup>. Le misure proposte dalla Commissione, che hanno carattere transitorio, mirano a consentire ai pescatori italiani della regione adriatica di adattarsi progressivamente all'applicazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1626/94.

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare di avviare entro breve un'azione che impegni i paesi terzi che sfruttano le risorse della pesca nel Mediterraneo. Essa consulterà a tale proposito il gruppo di esperti giuridici e tecnici istituito dalla conferenza di Venezia sulla gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo.

(<sup>1</sup>) GU L 171 del 6 luglio 1994.

(97/C 217/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0148/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio**

(30 gennaio 1997)

*Oggetto:* Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

In relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (COM(95)709 def.) (<sup>1</sup>), potrebbe il Consiglio, per il futuro, armonizzare le disposizioni relative alla copertura dei rischi bancari, in modo da evitare distorsioni della concorrenza?

(<sup>1</sup>) GU C 114 del 19.4.1996, pag. 9.

**Risposta**

(18 aprile 1997)

Il Consiglio sta esaminando attualmente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (COM(95) 709 def.). Non appena adottata la posizione comune sarà trasmessa al Parlamento europeo conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea.

È stata inoltre presentata al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7 e 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi nonché l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; tale proposta è stata trasmessa dalla Commissione il 29 maggio 1996 (COM(96) 183 def./2) e il Parlamento europeo non ha ancora formulato un parere al riguardo.

Il Consiglio non è attualmente in possesso di altre proposte relative alla copertura dei rischi bancari.

(97/C 217/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0149/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(3 febbraio 1997)

*Oggetto:* Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

In relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (COM(95)709 def.) (<sup>1</sup>), potrebbe la Commissione, per il futuro, armonizzare le disposizioni relative alla copertura dei rischi bancari, in modo da evitare distorsioni della concorrenza?

(<sup>1</sup>) GU C 114 del 19.4.1996, pag. 9.

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(24 febbraio 1997)

La Comunità ha armonizzato la copertura dei rischi bancari con l'adozione delle direttive 89/647/CEE (coefficiente di solvibilità) (<sup>1</sup>) e 93/6/CEE (adeguatezza patrimoniale) (<sup>2</sup>). Un'altra direttiva, 92/121/CEE (<sup>3</sup>), ha armonizzato le regole essenziali sulla vigilanza dei grandi fidi.

L'introduzione di queste norme comuni costituisce uno degli elementi essenziali per giungere al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo. Tali norme mirano inoltre a prevenire le distorsioni della concorrenza che potrebbero sorgere qualora vi fossero tra i singoli Stati membri differenze notevoli nella ponderazione dei rischi. Nondimeno, l'armonizzazione introdotta dal diritto comunitario non vieta alle autorità di fissare ponderazioni più elevate, qualora esse lo giudichino opportuno (vedasi articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 89/647/CEE). È chiaro che il gioco delle regole di mercato porta ad un allineamento delle legislazioni nazionali sulle norme comunitarie, anche se possono sempre sussistere certe differenze minime.

Per quel riguarda la proposta menzionata dall'onorevole parlamentare, che modifica la direttiva sul coefficiente di solvibilità, la Commissione non ha fatto altro che seguire la stessa impostazione della direttiva di base. Infatti, l'estensione a tutti gli Stati membri della possibilità di ponderare al 50% taluni crediti ipotecari commerciali (invece di limitarla agli Stati membri contemplati dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 89/647/CEE) è dettata da considerazioni relative alla parità delle condizioni di concorrenza, senza però che essa obblighi le autorità, ove queste lo ritengano necessario, ad ammettere tale ponderazione.

(<sup>1</sup>) GU L 386 del 30.12.1989.

(<sup>2</sup>) GU L 141 dell'11. 6.1993.

(<sup>3</sup>) GU L 29 del 5. 2. 1993.

(97/C 217/165)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0154/97**  
**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(3 febbraio 1997)

*Oggetto:* Protezione indicazioni geografiche

Vista la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (COM(96) 266 def.) (<sup>1</sup>), la Commissione intende proporre tempestivamente disposizioni per una più ampia definizione delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consolidare il mercato interno e la fiducia dei consumatori nei prodotti fabbricati all'interno dell'Unione?

(<sup>1</sup>) GU C 241 del 20.8.1996, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(5 marzo 1997)

Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 (<sup>1</sup>) si applica a una vasta gamma di prodotti, tra i quali:

- i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana di cui all'allegato II del trattato CE;
- le derrate alimentari di cui all'allegato I dello stesso regolamento;
- gli altri prodotti agricoli specificamente indicati nell'allegato II dello stesso regolamento.

Il base alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, ricordata dall'onorevole parlamentare, il Parlamento ha proposto nella seduta del 17 gennaio 1997 che gli allegati I e II del regolamento siano modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15, e che all'allegato II siano aggiunti i prodotti «sughero» e «cocciniglia». La Commissione ha accolto favorevolmente la proposta e ha avviato la procedura necessaria per metterla in atto.

(<sup>1</sup>) GU L 208 del 24.7.1992.

(97/C 217/166)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0155/97****di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio***(30 gennaio 1997)*

*Oggetto:* Prodotti trasformati a base di limoni

All'atto dell'adozione del pacchetto prezzi della campagna 1995/1996, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1543/95 <sup>(1)</sup>, in virtù del quale gli Stati membri hanno la facoltà di versare la compensazione finanziaria direttamente al produttore per le arance, i mandarini e le clementine, per ovviare ai problemi finanziari incontrati dai trasformatori.

Il Consiglio non ritiene necessario rivedere in radice l'attuale regime comunitario per la trasformazione degli agrumi, avendo l'esperienza dimostrato che il prezzo minimo non viene sempre rispettato dalla parte industriale e che i contratti di fornitura, una volta conclusi, sono poi eseguiti in misura ridotta?

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 30.

**Risposta***(18 aprile 1997)*

Dopo l'adozione del regolamento a cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare, il Consiglio ha adottato, nel contesto del «pacchetto prezzi» per la campagna 1996/1997, due regolamenti (nn. 2086/96 e 2087/96) <sup>(1)</sup> in virtù dei quali gli Stati membri hanno la facoltà di versare direttamente al produttore la compensazione finanziaria per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 3119/93 <sup>(2)</sup> (ossia arance, mandarini, clementine e satsuma) nonché per i limoni.

Invita il Consiglio, che come l'Onorevole Parlamentare giudica necessaria una profonda revisione dell'attuale regime di aiuto alla trasformazione per taluni agrumi, ha adottato il 28 ottobre 1996, parallelamente alla riforma delle organizzazioni comuni dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (regolamento (CE) n. 2200/96) <sup>(3)</sup> e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (regolamento (CE) n. 2201/96) <sup>(4)</sup>, un regolamento che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (regolamento (CE) n. 2202/96) <sup>(5)</sup>, che riguarda i seguenti prodotti: limoni, pompelmi e pomeli, arance, mandarini, clementine e satsuma.

<sup>(1)</sup> GU L 282 del 1.11.1996.

<sup>(2)</sup> GU L 279 del 12.11.1993.

<sup>(3)</sup> GU L 297 del 21.11.1996.

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 21.11.1996.

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 21.11.1996.

(97/C 217/167)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0161/97****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Regioni e isole ultraperiferiche

In relazione a «I problemi dell'agricoltura nelle regioni e nelle isole ultraperiferiche dell'Unione europea», va rilevato che l'importanza della situazione agricola delle regioni e delle isole periferiche è ancora aumentata in seguito all'ampliamento dell'Unione alla Svezia e alla Finlandia.

Constatato che le zone artiche dei nuovi Stati membri sono caratterizzate, come le regioni ultraperiferiche, da una situazione di svantaggio permanente della produzione e della commercializzazione che determina una competitività inferiore del settore agricolo, intende la Commissione adattare i regolamenti e gli strumenti della PAC, nonché avviare azioni di ricerca e sviluppo a favore delle produzioni tipiche e specifiche di dette regioni?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione***(26 febbraio 1997)*

Per affrontare il problema del ritardo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche (obiettivo n. 1), aggravato da fattori strutturali permanenti (la lontananza, l'insularità e la ristrettezza dei mercati locali), e conformemente alla dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche allegata al trattato CE, la Comunità ha realizzato

nel 1991 e 1992 tre programmi specifici: Poseidom (dipartimenti francesi d'oltremare: Martinica, Guadalupa, Guiana e Riunione), Poseima (arcipelaghi portoghesi di Madeira e delle Azzorre) e Poseican (isole Canarie). Tali programmi sono stati commisurati alle peculiarità di ciascuna regione e coprono numerosi settori. La parte agricola riveste una grandissima importanza e comprende aiuti complementari alla politica agraria comune e aiuti specifici per una grande varietà di prodotti.

Le regioni artiche della Svezia e della Finlandia sono state dichiarate regioni dell'obiettivo n. 6 al momento dell'adesione dei due suddetti Stati membri e in tale contesto esse sono oggetto di un documento specifico di programmazione (Arinco n. 95FI16002 e Arinco n. 95SE16001). La strategia di sviluppo rurale per tali regioni prevede misure di sostegno specifiche per le produzioni tipiche. Se necessario, verranno anche finanziate azioni di ricerca in tale ambito. Inoltre, l'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevede che la Commissione autorizzi la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine destinati ad assicurare il mantenimento dell'attività agricola nelle regioni nordiche situate a nord del 62° parallelo e rappresentanti, rispettivamente, il 14% e il 55% della superficie agraria della Svezia e della Finlandia (decisione 95/196/CE <sup>(1)</sup> per la Finlandia e decisione n. 96/228/CE <sup>(2)</sup> per la Svezia).

(1) GU L 126 del 9.6.1995.

(2) GU L 76 del 26.3.1996.

(97/C 217/168)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0162/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Occupazione

Il Presidente Santer, in occasione della Conferenza del giugno 1996 a Roma su «Crescita e occupazione», ha presentato una proposta della Commissione definita assolutamente innovatrice: ha suggerito che, attraverso una procedura di selezione adeguata, vengano suscitate in ogni Stato membro, entro la fine del 1996, delle candidature di città o di regioni che intendono promuovere attraverso un patto territoriale, una mobilitazione eccezionale a favore dell'occupazione. Questi patti territoriali costituirebbero un esempio per l'Europa e permetterebbero di utilizzare meglio i margini di manovra dei fondi strutturali.

Dato che siamo ormai nel 1997, può la Commissione far sapere a che punto sono questi patti territoriali per l'occupazione?

**Risposta data dalla Signora Wulf-Mathies in nome della Commissione**

*(3 marzo 1997)*

Al 31 gennaio 1997, sono state ufficialmente trasmesse alla Commissione dalle autorità degli Stati membri 65 proposte di patti territoriali per l'occupazione. La maggioranza di tali proposte reca solo l'indicazione di un territorio, vale a dire di una zona o di una sottoregione per la quale è previsto il lancio di un patto territoriale. In tal caso la Commissione prende contatto con le autorità per ottenere informazioni complementari, in particolare in relazione all'identità dei promotori e del coordinatore del patto in questione e all'orientamento del suo programma d'azione.

Una volta identificati con precisione i promotori del patto, si avvia un negoziato nel quadro di riunioni bilaterali, che ha per oggetto la concessione di un contributo di assistenza tecnica da parte della Comunità.

La Commissione auspica in tal modo di poter presentare al Consiglio europeo di Amsterdam una relazione d'avanzamento che comprenda la formalizzazione della maggioranza dei patti e gli orientamenti del loro programma d'azione.

(97/C 217/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0164/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Innovazione

La Commissione ha ritenuto che l'Europa dovesse reagire con determinazione nel campo dell'innovazione, indispensabile tanto per gli Stati quanto per le imprese.

In tal senso ha individuato nel Libro verde sull'innovazione, tredici linee d'azione. Sulla base di tale Libro verde e delle consultazioni svolte negli Stati membri, la Commissione ha preso l'impegno di elaborare, entro la fine del 1996, un piano di azioni prioritarie e coordinate.

Terminato l'anno, può la Commissione far sapere se ha tenuto fede al suo impegno e con quali misure?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione**

*(12 marzo 1997)*

Il dibattito pubblico relativo al Libro verde sull'innovazione <sup>(1)</sup> ha confermato in massima parte i principi di base dell'analisi della Commissione sulle cause del deficit d'innovazione nella Comunità.

Il Consiglio europeo di Firenze aveva chiesto alla Commissione di preparare un piano d'azione con misure concrete per il settore dell'innovazione.

Il 20 novembre 1996 la Commissione ha adottato il primo piano d'azione sull'innovazione in Europa <sup>(2)</sup>, che prevede un numero limitato di azioni prioritarie da lanciare a livello comunitario e che incorpora le azioni già in corso e quelle annunciate dopo la pubblicazione del Libro verde, nel quale erano state indicate come essenziali per il processo d'innovazione. Le misure annunciate mirano a incentivare una cultura dell'innovazione nell'economia e nella società, a creare un quadro di riferimento che favorisca l'innovazione e a collegare in maniera più efficace quest'ultima alla ricerca.

Il piano d'azione sull'innovazione è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, che dovranno esprimere il proprio parere, in base al quale la Commissione definirà poi un dettagliato calendario di applicazione e presenterà le opportune misure legislative e normative al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. La Commissione fornirà inoltre con regolarità al Consiglio europeo una relazione sullo stato di attuazione del piano d'azione e, se necessario, sulle proposte di adattamento o supplementari che si dovessero rivelare necessarie alla luce degli sviluppi in atto o dei contesti specifici in cui il piano viene applicato.

<sup>(1)</sup> COM(95)688 def.

<sup>(2)</sup> COM(96)589 def.

(97/C 217/170)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0165/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Occupazione

L'azione per l'occupazione in Europa (Patto di fiducia) riportata all'attenzione con la Conferenza tripartita su «Crescita e occupazione» (Roma 1996), esige che la Commissione offra alcune risposte rispetto al Libro bianco della Commissione stessa su «Crescita, competitività e occupazione».

In particolare può fare sapere:

1. Fino a che punto sono stati rispettati gli impegni presi?
2. Quanto è stato fatto?
3. Che cosa non ha funzionato?
4. Che cosa bisogna fare per rendere più efficace la strategia del Libro bianco del 1993?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(26 marzo 1997)*

Il patto di fiducia per l'occupazione proposto dalla Commissione si basa sul Libro Bianco «Crescita, competitività, occupazione» nonché sul processo di collaborazione iniziato in seguito al Consiglio europeo di Essen per promuovere una strategia europea dell'occupazione. Le parti sociali hanno espresso, nel corso della tavola rotonda sull'occupazione del 28 e 29 aprile 1996 e durante la conferenza tripartita del 14 e 15 giugno 1996, il loro sostegno all'approccio integrato proposto.

La Commissione ha reso conto dei progressi effettuati a titolo del patto per l'occupazione nella relazione da essa inviata al Consiglio europeo di Dublino, ed ha quindi proposto le vie d'azione da sviluppare. La relazione sottolinea i progressi realizzati per quanto riguarda le politiche macroeconomiche, lo sfruttamento del potenziale del mercato interno, la riforma dei sistemi di occupazione e l'impiego delle politiche strutturali. In esso si evidenziano le difficoltà incontrate in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle reti transeuropee e di ricerca.

(97/C 217/171)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0170/97**

**di Barbara Weiler (PSE) alla Commissione**

(3 febbraio 1997)

*Oggetto:* Formazione ecologica nell'industria

Il 3.5.1994 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla formazione ecologica nell'industria (A3-0314/94) <sup>(1)</sup> in cui si invita la Commissione a definire, tra l'altro, il relativo bisogno di formazione nei vari settori industriali tenendo conto, in particolare, dei problemi delle piccole e medie imprese. La Commissione è inoltre invitata a presentare una proposta conformemente agli obiettivi della risoluzione, affinché «entro il primo semestre del 1996» possa essere avviato un programma comunitario per la formazione nei settori ambientale e dell'ambiente di lavoro.

Può la Commissione far sapere:

1. a quanto valuta il fabbisogno di formazione, per categorie e settori (eventualmente sulla base dei dati raccolti nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit) <sup>(2)</sup>?
2. Quando è prevista la presentazione della suddetta proposta della Commissione e quali sono i motivi del ritardo accumulato?
3. Dispone essa di informazioni circa le attuali attività delle parti sociali, delle istituzioni di formazione regionale, del CEDEFOP, della Fondazione di Dublino e dell'Agenzia dell'ambiente di Copenaghen in materia di formazione ambientale?
4. Quando intende essa presentare le proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del Regolamento CEE 1836/93 («volte a rafforzare la partecipazione delle piccole e medie imprese al sistema, in particolare mediante l'informazione, la formazione e l'assistenza strutturale e tecnica»)?

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 25.7.1994, pag. 76.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1.

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione**

(26 marzo 1997)

1. L'obiettivo del sistema introdotto dal Regolamento (CEE) n° 1836/93 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit è quello di promuovere un continuo miglioramento degli aspetti ambientali delle attività industriali. Non si tratta dunque di uno strumento destinato a fornire dati specifici e precisi riguardo alle necessità di formazione ambientale nell'industria.

Il comitato consultivo tripartito per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, sulla scorta del programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) <sup>(1)</sup>, sta attualmente valutando l'opportunità di introdurre requisiti relativi alla formazione nel campo della salute e sicurezza sul posto di lavoro. La sua opinione fungerà da base per le future azioni della Commissione. Il programma Azioni di sicurezza per l'Europa (SAFE), quando sarà operativo, potrebbe servire per finanziare iniziative di formazione per le piccole e medie imprese.

2. La formazione ambientale rientra tra i settori di azione prioritaria selezionati dalla Commissione nel quadro della proposta di decisione relativa alla revisione del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo durevole «per uno sviluppo durevole e sostenibile» <sup>(2)</sup>

A tale riguardo, alcuni sviluppi recenti testimoniano della volontà di integrare le tematiche ambientali in numerose iniziative comunitarie.

Ad esempio, la valutazione dei progetti adottati nell'ambito del programma Leonardo da Vinci 1996 indica che il 10% dei progetti sono direttamente legati all'ambiente. Nella sua 7a relazione sui fondi strutturali, la Commissione ha potuto per la prima volta individuare un numero abbastanza consistente di programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) il cui obiettivo è la formazione professionale nel settore ambientale. La Commissione ha espresso raccomandazioni in tal senso in seno ai Comitati di sorveglianza dei fondi.

La Commissione ha inoltre continuato ad appoggiare azioni di formazione ambientale più specifiche, in particolare nell'ambito del programma LIFE-ambiente (progetti di formazione per le piccole e medie imprese (PMI) per il settore industriale, con partecipazione attiva dei sindacati e degli imprenditori). Gli obiettivi della linea di bilancio B4-304, che prevede fra le altre cose il cofinanziamento di progetti di educazione ambientale, dal 1995 sono stati estesi a progetti di formazione nel quadro dell'insegnamento professionale.

Infine, dal 1996 la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro specifico sul tema della formazione nel settore ambientale, composto dai rappresentanti degli Stati Membri. Tale gruppo dovrebbe consentire un miglioramento della cooperazione e degli scambi tra la Commissione e gli Stati Membri e contribuire all'attuazione di una strategia coerente e più incisiva in questo settore.

3. La Commissione continua a sostenere e a seguire con grande interesse i progetti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e della Fondazione di Dublino relativi alla formazione professionale nel settore ambientale, in particolare i progetti n° 0206 della Fondazione di Dublino «Education and Training for Sustainable Development» (istruzione e formazione per uno sviluppo sostenibile) e n° 140096 del Cedefop «Changing occupations, new occupations and the development of occupational skills and qualifications in the field of environmental protection» (professioni in cambiamento, nuove professioni e lo sviluppo di capacità e qualifiche professionali nel campo della protezione ambientale).

Nel quadro delle attività della Fondazione di Dublino la Commissione è informata su una serie di azioni svolte dalle parti sociali nel campo della formazione nel settore ambientale.

4. L'articolo 13 del Regolamento (CEE) n°1836/93 dispone che «la Commissione presenta al Consiglio adeguate proposte volte a rafforzare la partecipazione delle piccole e medie imprese al sistema, in particolare mediante l'informazione, la formazione e l'assistenza strutturale e tecnica e concernenti l'audit e la verifica.»

Allo scopo di raccogliere dati relativi alle necessità reali delle PMI nel contesto del Regolamento (CEE) n°1836/93, nel settembre 1993 è stato pubblicato un bando di gara rivolto prioritariamente alle PMI. I progetti elaborati in questo contesto dovevano puntare a uno dei seguenti obiettivi: preparare l'attuazione del Regolamento (CEE) n°1836/93 tramite azioni pilota di dimostrazione; informare le imprese e le autorità nazionali e locali sul sistema; formare il personale responsabile delle questioni ambientali nelle imprese nonché i professionisti del controllo e della convalida. I risultati di questi progetti sono stati analizzati da un coordinatore europeo, il che ha permesso di individuare meglio i problemi incontrati dalle PMI nel quadro del Regolamento (CEE) n°1836/93, nonché gli approcci ottimali a tale materia.

Questa prima tappa ha condotto ad indire un secondo bando di gara nel marzo 1996, il cui obiettivo è esplicitamente riferito al summenzionato articolo 13. L'idea è di sviluppare degli efficaci mezzi di assistenza tecnica per le PMI in previsione della loro partecipazione al Regolamento (CEE) n° 1836/93. Nel quadro di tale bando di gara sono stati finanziati cinque progetti, attualmente in fase di lancio.

Come si vede, la preoccupazione della Commissione per la partecipazione delle PMI nel quadro del Regolamento (CEE) n°1836/93 è ben viva. Lo dimostra il fatto che è già notevole la proporzione di PMI che hanno ottenuto la iscrizione al regime EMAS (Community eco management and audit scheme/ regime comunitario di gestione e audit ambientale).

I diversi progetti menzionati possono certamente costituire un'interessante base di lavoro in previsione dell'elaborazione di una strategia di formazione alle tematiche ambientali delle PMI attive nel settore industriale.

(1) COM (95) 282 def.

(2) GU C 140 dell'11.5.1996.

(97/C 217/172)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0171/97**

**di Mark Killilea (UPE) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Assistenza finanziaria UE alle organizzazioni per i diritti degli animali

La proliferazione delle organizzazioni di protezione degli animali nell'Unione europea è un dato di fatto. Sebbene gli obiettivi di detti gruppi siano totalmente legittimi, sussiste il crescente timore che alcune

organizzazioni, con il pretesto del benessere degli animali, in realtà promuovano presso gli elettori una filosofia volta ad attribuire diritti agli animali, a volte grazie a slogan sottilmente subliminali, che rendono arduo distinguere la protezione degli animali dagli obiettivi attinenti ai diritti degli stessi. Numerose di tali organizzazioni tendono a presentare le rispettive attività sotto l'etichetta della tutela della natura. Tuttavia, è risaputo che tali gruppi perseguono l'obiettivo di vietare l'utilizzo di ogni specie animale.

La questione è stata evidenziata in occasione del Congresso mondiale dell'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse), svoltosi lo scorso ottobre a Montreal (Canada), durante il quale la candidatura di una di tali organizzazioni, denominata IFAW, è stata respinta a grande maggioranza dai governi e dalle ONG in quanto i suoi obiettivi non sono compatibili con la missione dell'IUCN che consiste nell'assicurare «che l'utilizzo delle risorse naturali della terra avvenga in modo razionale, equo e sostenibile». Secondo notizie giornalistiche, alcune organizzazioni per i diritti degli animali sono indagate per aver promosso idee radicali sul non impiego di animali e per aver raccolto finanziamenti senza essere legalmente registrate.

Considerando quanto precede, può la Commissione assicurare che nel quadro del programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive nel settore della protezione ambientale non venga fornita alcuna assistenza finanziaria alle organizzazioni per i diritti degli animali e/o alle organizzazioni che proditoriamente si dichiarano a favore del benessere degli animali e che non credono alla conservazione delle risorse naturali, universalmente riconosciuta, cercando invece di impedire l'impiego legittimo di ogni animale, in particolare delle specie selvatiche, anche quando tale impiego è sostenibile e praticato con umanità?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione**

*(13 marzo 1997)*

Come noto all'onorevole parlamentare, il Consiglio sta esaminando la proposta <sup>(1)</sup> di un programma di azione comunitario per sostenere le organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale.

Il programma prevede soltanto il finanziamento delle attività delle ONG europee che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitarie.

<sup>(1)</sup> COM(95) 573, modificato da COM(97) 28.

(97/C 217/173)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0173/97**

**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Statistiche sull'impiego di animali in laboratorio

Può la Commissione confermare che i miglioramenti descritti dalla sig.ra Bjerregaard nella risposta all'interrogazione scritta E-0547/96 <sup>(1)</sup> in ordine alla raccolta di dati statistici sull'impiego di animali negli esperimenti sono stati mantenuti? In particolare:

1. Resta ancora da applicare una serie definitiva di tabelle corredata di un glossario esplicativo di termini che sarebbero stati concordati?
2. Intende la Commissione continuare a chiedere nel 1997 a tutti gli Stati membri di compilare tali tabelle convenute con i dati del 1996?

<sup>(1)</sup> GU C 280 del 25.9.1996, pag. 38.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(12 marzo 1997)*

La risposta all'interrogazione scritta n. 0547/96 alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento concerneva gli sforzi della Commissione per la raccolta e la pubblicazione delle statistiche sull'impiego di animali a fini sperimentali nella Comunità, ma anche le difficoltà riscontrate in materia.

La Commissione ha preparato, in consultazione con numerosi esperti, un progetto di tabelle statistiche. Questo progetto è stato presentato alle autorità degli Stati membri nel settembre del 1996 ma non è stato accettato. Dette autorità hanno chiesto in particolare una semplificazione delle tabelle ed hanno insistito sulla necessità di mantenere la massima analogia con le tabelle statistiche accettate nel quadro della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei vertebrati. La Commissione prosegue attualmente i suoi sforzi affinché si giunga all'adozione di un formato armonizzato per le statistiche sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali.

Per quanto concerne in modo specifico le statistiche relative ai prodotti cosmetici, previste all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri sono stati pregati a più riprese di fornire tali dati che, essendo stati finora trasmessi in modo incompleto, saranno nuovamente richiesti.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976.

<sup>(2)</sup> GU L 151 del 23.6.1993.

(97/C 217/174)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0180/97

di **Roberta Angelilli (NI)** e **Spalato Belleré (NI)** alla Commissione

(3 febbraio 1997)

*Oggetto:* Violazione della libera concorrenza nel mercato italiano delle assicurazioni RCA (responsabilità civile automobilistica)

L'8 giugno 1994 la commissione italiana per l'Antitrust garante del mercato e della concorrenza, presieduto da Giuliano Amato, con delibera n° 2024 ha inflitto una sanzione di circa 20 miliardi di lire a 11 grandi compagnie assicurative italiane per violazione delle leggi sulla concorrenza. L'Antitrust accertò l'esistenza di una intesa tra le principali compagnie finalizzata alla fissazione di premi e altre condizioni contrattuali per gli anni dal '90 al '93.

Tali compagnie rappresentavano il 68 % del mercato italiano, costituendo dunque un cartello che violava la legge.

Lo scorso anno, con il provvedimento n° 4129 del 29 luglio 1996, la stessa commissione Antitrust ha avviato una indagine conoscitiva nel settore specifico delle RCA, che in Italia, come nel resto dell'Unione europea, costituisce una grossa fetta del mercato assicurativo, ritenendo possibile che in tale settore la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

E' in grado la Commissione di confermare la notizia secondo cui anche le competenti istituzioni comunitarie avrebbero promosso un'analoga indagine conoscitiva a motivo della scarsa trasparenza del settore assicurativo in alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, il Belgio e il Lussemburgo?

In caso affermativo, è disposta la Commissione a fornire ulteriori delucidazioni sull'indagine stessa?

#### Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(10 marzo 1997)

La Commissione fa presente agli onorevoli parlamentari che non è in corso alcuna indagine nel settore delle assicurazioni RCA (responsabilità civile automobilistica) in base alle norme comunitarie sulla concorrenza. La possibilità di avviare una siffatta indagine potrebbe essere presa in considerazione, ovviamente, in seguito ad un'eventuale denuncia. La Commissione ha peraltro in cantiere una comunicazione sulla nozione d'interesse generale e la libera prestazione di servizi in campo assicurativo, ivi compreso il ramo RCA.

I lavori che la Commissione sta svolgendo in questo campo non hanno ad oggetto le pratiche anticoncorrenziali riferite dagli onorevoli parlamentari nel settore delle assicurazioni automobilistiche, bensì sono circoscritti all'applicazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore assicurativo, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, e alle limitazioni poste a tali principi da norme nazionali d'interesse generale.

(97/C 217/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0181/97****di Spalato Belleré (NI) alla Commissione***(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Deragliamento di un treno ad alta velocità sulla linea Milano-Roma

Visto quanto accaduto in Italia presso la stazione di Piacenza con il deragliamento di un treno ad alta velocità;

visto che si ventila l'ipotesi che all'origine del sinistro vi sia una deficiente manutenzione della linea ferroviaria, delle carrozze, dei sistemi elettronici che regolano la velocità;

si chiede alla Commissione se non ritenga opportuno, oltre a quanto già predisposto in Italia, aprire un'indagine conoscitiva, onde evitare che tutta la vicenda venga archiviata come dovuta ad errore umano, ed indicare altresì, con rinnovata insistenza, i parametri da rispettare anche per i turni del personale impiegato nel settore.

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione***(14 marzo 1997)*

La Commissione attribuisce la massima importanza al mantenimento dell'elevatissimo livello di sicurezza che di norma caratterizza i trasporti ferroviari e la sicurezza, ovviamente, costituisce uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti.

La Commissione reputa essenziale che le nuove forme di trasporto ferroviario, quali i treni ad alta velocità, siano caratterizzate da una sicurezza pari almeno a quella dei trasporti ferroviari di tipo convenzionale. La Commissione ha pertanto espresso vivissima preoccupazione nell'apprendere la notizia del tragico incidente verificatosi presso la stazione di Piacenza.

La Commissione è al corrente che le autorità italiane e le Ferrovie dello Stato stanno indagando sulle cause del sinistro ed attende con il massimo interesse le conclusioni che esse trarranno. La responsabilità giuridica della sicurezza del funzionamento delle linee ferroviarie compete alle autorità degli Stati membri: dato che il diritto comunitario non prevede obblighi né conferisce poteri alla Commissione in tal senso, non sarebbe appropriato che la Commissione conducesse una propria indagine sull'incidente di Piacenza.

Tuttavia, la Comunità è competente in materia di orario di lavoro: la Commissione proporrà tra breve un Libro verde relativo alle ore di lavoro nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva del 1993 sull'orario di lavoro, compreso il settore dei trasporti. Le azioni della Commissione nel settore dei trasporti ferroviari saranno fortemente influenzate dall'accordo in sede di Comitato paritetico per i trasporti ferroviari, che riunisce i rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro.

(97/C 217/176)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0183/97****di Magda Aelvoet (V) alla Commissione***(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa

La Regione fiamminga prepara attualmente progetti di ricomposizione fondiaria a Weelde, Zondereigen e Merkplas, nel Nord Est della provincia di Anversa. Tali progetti, sia a Weerde che a Zondereigen, occupano una parte notevole delle «zone a Nord di Turnhout e Ravels» contemplate dalla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. La ricomposizione fondiaria di Merkplas interessa in parte la zona centrale dei laghi di Turnhout e ne lambisce per un lungo tratto i confini. Inoltre, alcuni lotti che formano oggetto della ricomposizione fondiaria, si situano nella zona di applicazione della direttiva sugli habitat naturali. Nella primavera del 1996 il Governo fiammingo ha proposto alla Commissione europea la delimitazione di 40 aree, fra cui una parte dei lotti interessati dalla ricomposizione fondiaria. A Weelde e Merkplas la ricomposizione fondiaria prevede un prosciugamento su vasta scala. Gli ambientalisti fanno sapere che in tal modo si verrà a modificare irreversibilmente il supporto (abiotico) della zona, con la conseguente definitiva scomparsa dei valori naturali.

E' la Commissione al corrente di tali progetti?

Non ritiene essa che tali progetti che non tengono conto, se non scarsamente, dei valori naturali, possono essere realizzati nel perimetro o nelle immediate vicinanze di una zona protetta a norma della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici o della direttiva relativa agli habitat naturali?

Non violano tali progetti l'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE <sup>(1)</sup> concernente la conservazione degli uccelli selvatici e l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE <sup>(2)</sup> relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dato che influiranno, direttamente o indirettamente, in modo negativo sui valori naturali?

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(97/C 217/177)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0184/97**

**di Magda Aelvoet (V) alla Commissione**

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa

La Regione fiamminga prepara attualmente progetti di ricomposizione fondiaria a Weelde, Zondereigen e Merkplas, nel Nord Est della provincia di Anversa. Tali progetti, sia a Weerde che a Zondereigen, occupano una parte notevole delle «zone a Nord di Turnhout e Ravels» contemplate dalla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. La ricomposizione fondiaria di Merkplas interessa in parte la zona centrale dei laghi di Turnhout e ne lambisce per un lungo tratto i confini. Inoltre, alcuni lotti che formano oggetto della ricomposizione fondiaria, si situano nella zona di applicazione della direttiva sugli habitat naturali. Nella primavera del 1996 il Governo fiammingo ha proposto alla Commissione europea la delimitazione di 40 aree, fra cui una parte dei lotti interessati dalla ricomposizione fondiaria. A Weelde e Merkplas la ricomposizione fondiaria prevede un prosciugamento su vasta scala. Gli ambientalisti fanno sapere che in tal modo si verrà a modificare irreversibilmente il supporto (abiotico) della zona, con la conseguente definitiva scomparsa dei valori naturali.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE <sup>(1)</sup> relativa alla conservazione degli habitat naturali, qualsiasi progetto non direttamente necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di un'opportuna valutazione.

Nel caso di specie, una valutazione dell'impatto ambientale ha esaminato l'utilità della ricomposizione fondiaria. Dalle relazioni è emerso che l'analisi delle conseguenze della ricomposizione fondiaria sugli ecosistemi era dubbia e incompleta.

Non è stato in tal modo violato il succitato articolo 6, paragrafo 3? Non è la legislazione fiamminga incompatibile con la suddetta disposizione, visto che non prescrive espressamente che le conseguenze della ricomposizione fondiaria sulla zona protetta debbano essere esaminate ed analizzate mediante una valutazione dell'impatto ambientale?

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(97/C 217/178)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0185/97**

**di Magda Aelvoet (V) alla Commissione**

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa

La Regione fiamminga prepara attualmente progetti di ricomposizione fondiaria a Weelde, Zondereigen e Merkplas, nel Nord Est della provincia di Anversa. Tali progetti, sia a Weerde che a Zondereigen, occupano una parte notevole delle «zone a Nord di Turnhout e Ravels» contemplate dalla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. La ricomposizione fondiaria di Merkplas interessa in parte la zona centrale dei laghi di Turnhout e ne lambisce per un lungo tratto i confini. Inoltre, alcuni lotti che formano oggetto della ricomposizione fondiaria, si situano nella zona di applicazione della direttiva sugli habitat naturali. Nella primavera del 1996 il Governo fiammingo ha proposto alla Commissione europea la delimitazione di 40 aree, fra cui una parte dei lotti interessati dalla ricomposizione fondiaria. A Weelde e Merkplas la ricomposizione fondiaria prevede un prosciugamento su vasta scala. Gli ambientalisti fanno sapere che in tal modo si verrà a modificare irreversibilmente il supporto (abiotico) della zona, con la conseguente definitiva scomparsa dei valori naturali.

Sulla base della direttiva 92/43/CEE <sup>(1)</sup> relativa agli habitat naturali, nella primavera 1996 il Governo fiammingo ha sottoposto all'approvazione della Commissione europea la delimitazione di 40 aree. Una parte dei lotti interessati dalla ricomposizione fondiaria rientra in tali zone.

Considerato che la delimitazione è già stata realizzata, è ancora opportuno procedere ad una dichiarazione di utilità dei progetti di ricomposizione fondiaria?

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(97/C 217/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0186/97**

**di Magda Aelvoet (V) alla Commissione**

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Progetti di ricomposizione fondiaria nella provincia di Anversa

La Regione fiamminga prepara attualmente progetti di ricomposizione fondiaria a Weelde, Zondereigen e Merkplas, nel Nord Est della provincia di Anversa. Tali progetti, sia a Weerde che a Zondereigen, occupano una

parte notevole delle «zone a Nord di Turnhout e Ravels» contemplate dalla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici. La ricomposizione fondiaria di Merkplas interessa in parte la zona centrale dei laghi di Turnhout e ne lambisce per un lungo tratto i confini. Inoltre, alcuni lotti che formano oggetto della ricomposizione fondiaria, si situano nella zona di applicazione della direttiva sugli habitat naturali. Nella primavera del 1996 il Governo fiammingo ha proposto alla Commissione europea la delimitazione di 40 aree, fra cui una parte dei lotti interessati dalla ricomposizione fondiaria. A Weelde e Merkplas la ricomposizione fondiaria prevede un prosciugamento su vasta scala. Gli ambientalisti fanno sapere che in tal modo si verrà a modificare irreversibilmente il supporto (abiotico) della zona, con la conseguente definitiva scomparsa dei valori naturali.

Conformemente all'articolo 75 della legge del 22 luglio 1970 sulla ricomposizione delle proprietà fondiarie per forza di legge, nelle zone agricole possono essere utilizzate per le misure di assetto territoriale non oltre il 2% della superficie totale dei lotti precedenti.

Non è tale disposizione incompatibile con gli obiettivi della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici 79/409/CEE <sup>(1)</sup> e della direttiva sugli habitat naturali 92/43/CEE <sup>(2)</sup>, visto che gli interessi agricoli prevalgono chiaramente sui valori naturali nonostante la designazione di area protetta e di habitat naturale?

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

**Risposta comune**  
**data dal sig. Bjerregaard in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-0183/97, E-0184/97, E-0185/97 e E-0186/97**

(13 marzo 1997)

Non essendo a conoscenza di questi progetti, la Commissione ha trasmesso una richiesta di informazioni alle autorità belghe ed ha attirato la loro attenzione sugli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 6 delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE relative alla conservazione degli uccelli selvatici <sup>(1)</sup> e degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(2)</sup>. Non appena le informazioni richieste saranno pervenute, la Commissione esaminerà se le modalità particolari secondo le quali i progetti di ricomposizione fondiaria devono essere eseguiti, siano effettivamente tali da minacciare le specie o gli habitat protetti in virtù del diritto comunitario.

In mancanza di queste informazioni, la Commissione non è in grado di indicare all'onorevole parlamentare se i progetti in questione siano di per sé contrari agli obblighi derivanti dal diritto comunitario sull'ambiente. In ogni caso, la Commissione non può pronunciarsi sull'opportunità di procedere ad operazioni di ricomposizione fondiaria, trattandosi di una questione che rientra nelle competenze degli Stati membri. In queste situazioni, il ruolo della Commissione consiste solamente nel garantire che le operazioni vengano effettuate nel rispetto delle norme comunitarie in materia.

Per quanto concerne l'articolo 75 della legge belga del 22 luglio 1970 sulla ricomposizione fondiaria di terreni agricoli, la Commissione non vede in che punto tale disposizione sia per principio contraria agli obiettivi della direttiva 79/409/CEE. La Commissione ritiene che si debba valutare di volta in volta, secondo l'impatto specifico di un'operazione di ricomposizione fondiaria sulle specie e sugli habitat protetti in virtù del diritto comunitario, se la norma di cui all'articolo sopra citato entra in conflitto con il diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(97/C 217/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0187/97**  
**di Wilmya Zimmermann (PSE) alla Commissione**

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Dislocazione di posti di lavoro europei in India con sovvenzioni della Commissione europea

E' a conoscenza la Commissione del fatto che l'associazione indiana NASSCOM (National Association of Software and Service Companies, n. 109, Ashok Hotel, Chanakyapouri, New Delhi 110 021), beneficiaria di fondi del programma ECIP, fornisce gli indirizzi di produttori e di consumatori tedeschi di software a ditte indiane di software le quali offrono poi i loro servizi in Germania a prezzi molto più vantaggiosi con conseguente perdita di posti di lavoro nel settore dell'informatica?

Non ritiene inoltre la Commissione che un'associazione che viene sostenuta con fondi pubblici europei non debba contribuire alla perdita di posti di lavoro in Europa? Può comunicare la Commissione quali obiettivi ha perseguito attraverso il sostegno finanziario concesso alla NASSCOM?

Può essa inoltre far sapere come intende procedere per dissuadere la NASSCOM dal perseguire una politica che mette a repentaglio posti di lavoro in Europa?

**Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione**

*(13 marzo 1997)*

La Commissione è perfettamente a conoscenza del programma in causa e segue con attenzione gli sviluppi della questione. La NASSCOM è un'associazione industriale indiana che rappresenta alcune ditte di software e di servizi in informatica. Essa ha realizzato, in collaborazione con alcune associazioni europee di industrie di software, un programma volto alla creazione di imprese comuni e di associazioni economiche. L'iniziativa, a cui hanno partecipato 272 imprese, ha portato alla realizzazione di 18 partenariati economici, i quali apportano notevoli vantaggi alle imprese comunitarie nello sviluppo delle loro strategie internazionali di commercializzazione. In particolare, tali partenariati promuovono all'interno del mercato indiano l'adozione e l'impiego di strumenti, metodologie e norme di ingegneria del software di tipo europeo rispetto a norme non europee. Il programma rappresenta pertanto un beneficio considerevole per la Comunità.

La Commissione ha accordato un cofinanziamento pari al 50% (96 000 ECU) sullo strumento finanziario ECIP (European Community investment partners) destinato allo specifico programma di lavoro avviato dalla NASSCOM con alcuni imprenditori europei per promuovere partenariati commerciali indiani. La Commissione non ha fornito un sostegno di natura più generale alle attività della NASSCOM su scala nazionale.

La Commissione ha altresì fornito il suo sostegno ad un centro di formazione e di assistenza in servizi di software di Bangalore (India), un'iniziativa congiunta volta alla promozione di strumenti, norme e tecnologie europei di software in India.

Il finanziamento del bilancio per la NASSCOM è stato accordato nel quadro dell'agevolazione n. 1 dello strumento finanziario ECIP destinato a promuovere la creazione di imprese comuni tra operatori economici comunitari e quelli del Sudafrica e dei paesi ammissibili dell'Asia, dell'America Latina e del Mediterraneo caratterizzati da economie in via di sviluppo. Il regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce che i progetti selezionati dalla Commissione, oltre a contribuire allo sviluppo del paese ammissibile interessato, debbano anche presentare un interesse per la Comunità, ciò che avviene nel caso in questione. Nell'accogliere la candidatura della NASSCOM la Commissione ha dunque agito in conformità agli obiettivi del regolamento ECIP e in piena consapevolezza del fatto che il paese interessato, l'India, è un paese meno sviluppato. La Commissione non ha registrato, a seguito di ciò, una perdita di posti di lavoro nella Comunità. Al contrario, tale iniziativa ha contribuito, seppure in misura modesta, a rafforzare la posizione dell'industria di software e delle norme comunitarie in materia tanto in India che su scala mondiale.

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 6.2.1996.

(97/C 217/181)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0188/97**

**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

*(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Bonifica del fiume Kifissos

Le recenti precipitazioni abbattutesi in Grecia (12.1.1997) hanno tra l'altro messo in evidenza la situazione di degrado in cui versa il fiume Kifissos nonostante l'emanazione, due anni fa, del decreto presidenziale sulla sua tutela. Il tratto più mal ridotto del fiume è quella che attraversa il tessuto urbano costituito soprattutto dai quartieri degradati di Peristeri, Egaleo, Renti, Moschato, Neo Faliro la regione di Eleona e che sfocia nel golfo Saronico già di per sé fortemente inquinato. L'ultimo tratto del fiume Kifissos, che si estende per una lunghezza di circa 9 chilometri nel territorio dei comuni di Renti, Moschato e Neo Faliro, è stato trasformato in una immensa discarica di rifiuti solidi e liquidi a causa del suo illegale collegamento con stabilimenti e industrie che vi scaricano i loro rifiuti.

Stante che in base a quanto denunciato dal Movimento ecologista dell'Attica:

- a) nel letto del fiume vengono scaricati in maniera incontrollata rifiuti di ogni genere e calcinacci,
- b) lungo il suo corso vengono continuamente distrutte superfici boschive pubbliche e sorgono costruzioni abusive nella zona A di tutela,

- c) vi vengono riversati rifiuti solidi e liquidi che inquinano tanto la corrente quanto il mare in cui vanno a finire,
- d) esistono progetti per la copertura dell'ultimo tratto del fiume Kifissos e la costruzione di un'arteria per il traffico veloce che comporteranno la chiusura dell'ultimo polmone verde di Atene, moltiplicando al contempo l'inquinamento da gas di scarico e l'inquinamento acustico,
- e) viene violata tanto la legislazione greca quanto quella comunitaria,

può la Commissione riferire:

1. se intende intervenire presso le competenti autorità greche affinché rispettino la legislazione comunitaria e pongano fine agli abusi;
2. se intende favorire l'elaborazione di uno studio comprendente un progetto di massima per la gestione integrata e non frammentaria del fiume Kifissos in modo da evitare ulteriori catastrofi e
3. se è disposta a finanziare un congruo investimento destinato alla pulizia e all'abbassamento del letto del fiume Kifissos e alla sua bonifica da tutti i rifiuti solidi e liquidi riversati?

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione**

*(14 marzo 1997)*

1. La Commissione ha già inviato alle autorità greche una comunicazione relativa all'inquinamento del fiume Kifissos ed all'attuazione della legislazione comunitaria, in seguito alla petizione parlamentare n. 237/96.
2. e 3. La Commissione esaminerà le proposte relative al miglioramento della situazione del fiume Kifissos che le saranno presentate dalle autorità greche nell'ambito dei programmi in vigore, ma spetta alle autorità greche intraprendere iniziative al riguardo.

(97/C 217/182)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0194/97**

**di Nuala Ahern (V) alla Commissione**

*(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Ispezioni di sicurezza

Con riferimento alle notizie relative alla corrosione di alcuni bidoni contenenti rifiuti liquidi vetrificati altamente pericolosi che ha causato nell'aprile 1995 la fuoriuscita di sostanze radioattive durante il trasporto per nave dalla Francia al Giappone, ha compiuto l'Ispettorato per la sicurezza nucleare indagini in relazione a detto incidente?

Quali sono i risultati di tali indagini e quali indagini sono state avviate per esaminare il processo di ritrattamento dei rifiuti da parte della COGEMA e la composizione fisica dei bidoni usati?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione**

*(7 marzo 1997)*

La Commissione non ha poteri specifici per svolgere indagini concernenti la contaminazione dei fusti contenenti residui liquidi vetrificati, avvenuta nel 1995 durante il trasporto per nave dalla Francia al Giappone. Nell'ambito delle sue competenze generali di custode dei trattati, la Commissione non può intervenire dal momento che la contaminazione non costituiva un rischio per la salute ed è in effetti diventata un problema a causa di rigorose condizioni contrattuali e della mancanza di una intercalibrazione di misurazioni; problema che non è stato ancora risolto dalle parti contraenti, Francia e Giappone.

La vetrificazione — cioè l'incorporamento di residui radioattivi in una matrice solida e stabile — è un processo generalmente riconosciuto come il metodo più valido di trattamento di tali sostanze. Nell'applicazione industriale della tecnologia della vetrificazione, la società Cogema è all'avanguardia a livello mondiale.

Anche se la composizione dei fusti rientra nelle competenze tecniche degli esercenti degli impianti e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, la Commissione, attraverso i programmi di ricerca e sviluppo, è ben informata sulle questioni di sicurezza, come la selezione di materiali. Il materiale solitamente impiegato per i fusti destinati a contenere i residui liquidi vetrificati è acciaio a tenore molto basso di carbonio (0,08%) e ad alto tenore di cromo (22%). I numerosi test condotti non hanno dimostrato alcuna possibilità di dispersione causata da corrosione per vaiolatura o corrosione fessurante, sia interna (provocata dalle sostanze contenute nei fusti) sia esterna (riconducibile ad agenti atmosferici), anche in condizioni estreme di stoccaggio.

---

(97/C 217/183)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0196/97**

**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Politiche della Commissione europea sul lavoro minorile in India

E' la Commissione a conoscenza del fatto che numerosi osservatori — compreso un consulente di alto livello del governo canadese — hanno fornito una valutazione estremamente positiva sull'attuale sistema di certificazione e ispezione relativo ai tappeti «Rugmark»? Sa la Commissione che il sig. Robert B. Reich, Ministro del lavoro degli USA ha dichiarato a Ginevra, nel corso dell'incontro ministeriale OIL sul lavoro minorile, il 12 giugno 1996: «Stiamo esaminando nuove iniziative per ottenere il sostegno dei consumatori. Per esempio un sistema di etichettatura volontaria è stato ora messo a punto per i tappeti annodati a mano «Rugmark». Tale sistema ha ottenuto notevole attenzione negli Stati Uniti e sto considerando la possibilità di estenderlo in futuro ad altri prodotti».

Quali sono le osservazioni della Commissione in merito a tali asserzioni?

**Risposta data dal Sig. Marin in nome della Commissione**

(25 febbraio 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-31/97 dell'Onorevole Aelvoet <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 5.5.1997, pag. 180.

---

(97/C 217/184)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0202/97**

**di Gianni Tamino (V) alla Commissione**

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Sostegno a iniziative culturali svolte in ambiti penali

L'esperienza del «Centro teatro e carcere» di Volterra (I) è riconosciuta come valida sia dal punto di vista artistico che da quello sociale, impegnando detenuti nella compagnia. A causa di un isolato episodio di evasione, questa esperienza è stata prima sospesa nel dicembre scorso e poi nuovamente autorizzata dalle autorità italiane.

Risulta alla Commissione che iniziative culturali svolte in ambiti penali dentro e fuori le strutture carcerarie italiane abbiano ricevuto contributi nell'ambito di programmi o fondi comunitari o il patrocinio da parte di istituzioni dell'UE?

Non ritiene comunque utile valutare le possibilità di estendere contributi al settore artistico anche a queste forme di recupero e di integrazione sociale?

Qualora iniziative culturali nelle carceri italiane abbiano ricevuto contributi comunitari o il patrocinio di istituzioni dell'UE, non ritiene di dover intervenire presso le autorità italiane per evitare la sospensione di tali iniziative?

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione***(26 marzo 1997)*

La Commissione ha concesso un sostegno a un progetto di colloquio intitolato «Tea-room e carcere in Europa» proposto alla Commissione nel 1994 dall'associazione italiana «TICVIN Società Tea-room» nel quadro delle azioni del programma Caleidoscopio per l'incoraggiamento alla creazione culturale contemporanea.

In proposito, la Commissione precisa che nel quadro dei suoi programmi d'azione in materia culturale, Caleidoscopio (creazione culturale contemporanea, già adottato e operativo), Arianna (libro e lettura, in istanza d'adozione) e Raffaello (beni culturali, in istanza d'adozione), non è esclusa a priori alcuna categoria di attori e operatori culturali.

Di conseguenza, possono ricevere un sostegno finanziario della Commissione anche i progetti che propongono attività culturali in ambito penale, a condizione che soddisfino ai criteri fissati nei programmi e azioni per il settore culturale come specificati negli inviti a presentare proposte pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale. Ciò significa che i progetti devono presentare un'impostazione integrata, interdisciplinare e di dimensione europea ed essere quindi frutto di una cooperazione attiva di partner che rappresentano almeno tre paesi di cui due Stati membri. A seconda delle azioni o dei programmi, detti progetti dovranno anche corrispondere ai temi di lavoro fissati annualmente.

---

(97/C 217/185)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0208/97****di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione***(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Dereghe al controllo via satellite dei pescherecci

Come si giustifica obiettivamente il fatto che in una prima fase i pescherecci con reti a strascico olandesi e le imbarcazioni inglesi e scozzesi per la pesca delle aringhe saranno esentati dai controlli via satellite? E' disposta la Commissione ad esprimere la sua opinione in merito ad una lettera indirizzata al Folketing dal Presidente dell'Associazione dei pescatori danesi, Bent Rulle, il quale qualifica di «commedia» la proposta di compromesso di cui uno dei principali scopi è di mantenere in vita il problematico settore alieutico dei paesi che aderiscono al controllo via satellite?

**Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione***(5 marzo 1997)*

Entro il 1° gennaio del 2000 tutti i pescherecci comunitari che superino i 20 metri di lunghezza tra le perpendicolari o i 24 metri di lunghezza complessiva, dovunque essi operino, eccettuati quelli che effettuano viaggi di durata inferiore ad una giornata, o che operano esclusivamente entro la zona delle 12 miglia, saranno soggetti alla sorveglianza via satellite. Non sono previste esenzioni per particolari tipi di imbarcazioni o di attrezzi come quelli a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Alcune attività di pesca particolarmente sensibili (navi operanti in alto mare, eccetto che nel Mediterraneo, navi operanti nelle acque di paesi terzi e pescherecci che catturano pesce destinato alla trasformazione in olio e farina) saranno soggette al sistema di sorveglianza via satellite (VMS) già a partire dal 30 giugno 1998.

La decisione di istituire un sistema di sorveglianza via satellite per i pescherecci comunitari costituisce un'importante iniziativa per migliorare l'efficacia del controllo delle attività di pesca da cui l'industria alieutica nella sua globalità sarà la prima a trarre beneficio.

---

(97/C 217/186)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0211/97****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Comitato scientifico per l'alimentazione umana

Con riferimento al processo verbale della 103a riunione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana (III/5693/96-EN), punto 14 che cita l'attuazione immediata della dichiarazione di interessi dei membri, può la Commissione far sapere quando tali dichiarazioni saranno rese di dominio pubblico, dove saranno pubblicate e le modalità per accedervi?

**Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

La decisione della Commissione 95/273/CE del 6 luglio 1995, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana <sup>(1)</sup>, stabilisce che i suoi membri, durante le riunioni comunichino alla Commissione l'esistenza di interessi che potrebbero pregiudicare la loro imparzialità.

Alla 103a riunione plenaria, tenutasi nel settembre del 1996, il comitato si è accordato sull'attuazione immediata delle dichiarazioni d'interesse, sulla base di un documento elaborato dalla Commissione contenente la proposta che le dichiarazioni annuali fossero rese di dominio pubblico presso gli uffici della Commissione e pubblicate a discrezione della stessa.

L'obbligo di dichiarare nel corso delle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro, eventuali conflitti d'interesse è osservato dal settembre 1996 e le dichiarazioni vengono iscritte nel verbale della riunione plenaria.

Sono all'esame disposizioni di carattere pratico per stabilire la forma delle dichiarazioni annuali e le modalità per accedervi.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 18.7.1995.

(97/C 217/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0212/97****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Sicurezza in materia di fuochi d'artificio

Alla luce del numero crescente di incidenti connessi all'impiego di fuochi d'artificio provenienti da paesi terzi, quali misure può adottare la Commissione per regolamentare o abolire la vendita al pubblico di tali prodotti pericolosi?

**Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione***(13 marzo 1997)*

La Commissione è molto preoccupata per gli incidenti causati dai fuochi artificiali.

Come è senz'altro noto all'onorevole parlamentare, l'uso dei fuochi artificiali da parte dei cittadini differisce da uno Stato membro all'altro, e quindi anche il numero e la gravità degli incidenti. Tali differenze riguardano i periodi dell'anno in cui vi è la massima domanda di fuochi artificiali, le loro caratteristiche (effetti visivi e sonori) ed il modo in cui i bambini ed i giovani entrano in contatto con questi prodotti.

Sulla base delle informazioni disponibili, normative sulla sicurezza dei fuochi d'artificio rispondenti agli usi locali sono già in vigore in tutti gli Stati membri. Dopo un attento esame dei problemi relativi alla sicurezza, la Commissione ha concluso che una direttiva in materia non rappresenterebbe, al fine di prevenire gli incidenti, una soluzione più efficace delle singole normative nazionali. Salvo giustificati motivi, tali normative non dovranno costituire un ostacolo al traffico intracomunitario, a norma degli articoli 30-36 del trattato CE.

I fuochi artificiali provenienti da paesi terzi dovranno essere controllati prima della loro immissione sul mercato in uno Stato membro. Qualora il controllo della sicurezza non fosse effettuato, il prodotto non sarà considerato come legalmente immesso sul mercato e non potrà pertanto beneficiare della libera circolazione all'interno della Comunità.

Sebbene non disciplini specificatamente i fuochi artificiali, la direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup> contiene disposizioni che possono essere seguite dalle autorità nazionali per adottare provvedimenti rivolti alla prevenzione di incidenti in materia di prodotti di consumo.

Un metodo efficace per diminuire il numero di incidenti è rappresentato anche da campagne di prevenzione ed informazione organizzate da autorità nazionali o locali. I dati dimostrano che il numero di incidenti tende a diminuire quando tali campagne precedono un periodo di intenso uso dei fuochi artificiali (ad esempio Capodanno).

La Commissione continuerà a valutare, in collaborazione con le autorità nazionali, l'opportunità di una normativa a livello comunitario in materia di fuochi artificiali.

(<sup>1</sup>) GU L 228 del 11.8.1992.

(97/C 217/188)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0215/97**

**di Michl Ebner (PPE) al Consiglio**

(6 febbraio 1997)

*Oggetto:* Ufficio di rappresentanza delle tre regioni alpine: Provincia Autonoma di Bolzano, di Trento e del Land Tirolo a Bruxelles

Premesso che, dalla Relazione annuale (anno 1995) al Parlamento sull'attività delle forze di Polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (Art. 113 legge 1 aprile 1981, n. 121) della Repubblica Italiana sotto il titolo «Eversione politica di estrema destra» (pagg. 30-33) risulta che «Rimane sempre alta l'attenzione verso le frange più estremiste influenzate da organizzazioni anti-italiane d'oltralpe, che hanno aperto a Bruxelles un ufficio di rappresentanza dell'«Euregio», progetto di accordo stilato dai rappresentanti del Nord-Est Tirolo, dell'Alto Adige e della Provincia di Trento, allo scopo di fondare la «Regione europea del Tirolo»,

premessò altresì che l'ufficio di rappresentanza in questione è stato aperto dalle Camere di Commercio di Bolzano e Trento e dal Land Tirolo/Austria come Centro Servizi a Bruxelles nel 1995 e non da frange estremiste. Questo seguendo l'esempio di circa 150 altri uffici esistenti a Bruxelles che rappresentano Regioni, Länder, città d'Europa.

Si chiede al Consiglio se può informare il Ministero degli Interni italiano del fatto che anche altre Camere di Commercio e Regioni italiane hanno degli uffici di rappresentanza a Bruxelles in base ad una legge statale italiana in vigore.

Si interroga il Consiglio per sapere se non intenda installare un ufficio ad hoc dove possono essere comunicate per gli opportuni provvedimenti tutte le effusioni nazionalistiche e di stampo antieuropeista di organismi statali, provinciali, comunali e di altre associazioni ai media e privati.

**Risposta**

(18 aprile 1997)

Come ha fatto presente in una precedente risposta (<sup>1</sup>), il Consiglio non è stato interpellato in merito all'argomento sollevato dall'Onorevole Parlamentare.

Spetterebbe comunque alle autorità competenti degli Stati membri in questione verificare che le attività degli uffici menzionati dall'Onorevole Parlamentare siano conformi alla legislazione in vigore.

(<sup>1</sup>) QE 3106/95, GU C 122 del 25.4.1996.

(97/C 217/189)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0216/97**

**di Michl Ebner (PPE) alla Commissione**

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Uffici di rappresentanza delle tre regioni alpine: Provincia Autonoma di Bolzano, di Trento e del Land Tirolo a Bruxelles

Premesso che, dalla Relazione annuale (anno 1995) al Parlamento sull'attività delle forze di Polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (Art. 113 legge 1° aprile 1981, n. 121) della Repubblica Italiana sotto il titolo «Eversione politica di estrema destra» (pagg. 30-33) risulta che «Rimane sempre alta l'attenzione verso le frange più estremiste influenzate da organizzazioni anti-italiane d'oltralpe, che hanno aperto a Bruxelles un ufficio di rappresentanza dell'«Euregio», progetto di accordo stilato dai rappresentanti del Nord-Est Tirolo, dell'Alto Adige e della Provincia di Trento, allo scopo di fondare la «Regione europea del Tirolo»,

premessò altresì che l'ufficio di rappresentanza in questione è stato aperto dalle Camere di Commercio di Bolzano e Trento e dal Land Tirolo/Austria come Centro Servizi a Bruxelles nel 1995 e non da frange estremiste. Questo seguendo l'esempio di circa 150 altri uffici esistenti a Bruxelles che rappresentano Regioni, Länder, città d'Europa.

Si chiede alla Commissione se può informare il Ministero degli Interni italiano del fatto che anche altre Camere di Commercio e Regioni italiane hanno degli uffici di rappresentanza a Bruxelles in base ad una legge statale italiana in vigore.

Si interroga la Commissione per sapere se non intenda installare un ufficio ad hoc dove possono essere comunicate per gli opportuni provvedimenti tutte le effusioni nazionalistiche e di stampo antieuropeista di organismi statali, provinciali, comunali e di altre associazioni ai media e privati.

#### **Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

*(13 marzo 1997)*

In occasione di precedenti risposte ad interrogazioni analoghe <sup>(1)</sup>, la Commissione ha già avuto l'occasione di precisare, e in seguito di confermare, la sua profonda convinzione che la cooperazione fra collettività territoriali ubicate da una parte e dall'altra di una frontiera e l'organizzazione di un'attività in comune in diversi settori della vita economica, sociale e culturale rappresentano un progresso fondamentale sulla strada della costruzione di un'autentica comunità, di un'Europa dei cittadini, nonché ai fini della riuscita dell'iniziativa a favore dello sviluppo strutturale di tali collettività e di tali territori di frontiera.

Il trattato non conferisce però alla Commissione nessuna autorità per giudicare in merito all'opportunità, alla forma e all'organizzazione di una rappresentanza regionale, singola o di gruppo, a Bruxelles.

Se invece si tratta dell'iniziativa Interreg, la Commissione insiste affinché le azioni previste in tale contesto vengano programmate e gestite congiuntamente dalle collettività territoriali ubicate da una parte e dall'altra delle frontiere in questione. La Commissione spera in tal modo non soltanto di agevolare lo sviluppo di tali zone, ma anche di contribuire alla diffusione di una cultura basata sulla fiducia reciproca.

<sup>(1)</sup> E-3107/95 (GU C 91 del 27.3.1996) e E-0640/96 (GU C 305 del 15.10.1996).

(97/C 217/190)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0218/97 di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**

*(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Modifica del regolamento 3030/93

A quanto mi risulta, il Collegio dei Commissari ha approvato la settimana scorsa un testo destinato a modificare il regolamento 3030/93 <sup>(1)</sup> relativo agli accordi sui tessili.

Com'è noto e come accade di norma, il regolamento 3030/93 è stato approvato solo dopo che il Parlamento si era pronunciato sullo stesso. Prendo, dunque, atto che la Commissione stavolta ha deciso di non consultare il Parlamento sulle modifiche apportate al regolamento 3030/93, cosa che appare alquanto strana.

Stando così le cose, può la Commissione:

- comunicare in dettaglio quali sono le ragioni che l'hanno indotta a proporre le modifiche al regolamento 3030/93?
- su quali fondamenti, sostanziali e giuridici, poggia la sua decisione di non consultare il Parlamento europeo sulle modifiche approvate al regolamento 3030/93?

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 8.11.1993, pag. 1.

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(5 marzo 1997)*

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 152/97 della Commissione <sup>(1)</sup>, stabilisce il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, o con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli o altri tipi d'intesa.

In base all'esperienza acquisita attraverso l'attuazione del regolamento, la Commissione ha proposto al Consiglio di apportare alcune modifiche <sup>(2)</sup> allo scopo di alleggerire il testo e di chiarire alcune norme relative alla gestione del regime d'importazione. Pertanto, a parte alcune modifiche puramente redazionali e l'abolizione di due allegati di contenuto essenzialmente esplicativo, la proposta intende precisare le modalità di esercizio dei poteri di gestione della Commissione su due punti specifici.

L'articolo 8 del regolamento prevede che, in talune circostanze e previo parere favorevole del comitato tessile, la Commissione possa autorizzare l'importazione di quantitativi supplementari rispetto ai livelli dei contingenti convenuti. Il nuovo testo dell'articolo preciserà esplicitamente la possibilità, finora implicita, di subordinare la concessione di possibilità supplementari d'importazione, per una categoria tessile, un'origine e un esercizio contingente determinati, a talune condizioni quali, in particolare, la deduzione di quantitativi corrispondenti di prodotti della stessa origine appartenenti ad altre categorie per lo stesso anno o alla stessa categoria per l'anno successivo.

Attualmente non è ammessa alcuna deroga alla norma che fissa il termine di presentazione di una licenza di esportazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione (il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio contingente). In alcune circostanze l'impossibilità di importare le merci sembra una conseguenza sproporzionata al mancato rispetto del termine. Si propone anche di autorizzare la Commissione, su parere del comitato tessile, di concedere una deroga di tre mesi in circostanze eccezionali debitamente motivate.

Per quanto riguarda i testi legislativi in materia di politica commerciale comune, tanto il regolamento (CEE) n. 3030/93, quanto la proposta di modifica cui fa riferimento l'onorevole parlamentare si basano sull'articolo 113 del trattato CE, che non richiede la consultazione del Parlamento. Nondimeno la Commissione ha inviato al Parlamento, per informazione, una copia della sua proposta in data 20 gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU L 26 DEL 29.1.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 26 del 29.1.1997.

(97/C 217/191)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0220/97****di Klaus-Heiner Lehne (PPE) alla Commissione***(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Promozione del turismo

Dopo la decisione in materia di bilancio dell'Unione europea per il 1995, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

quali programmi dell'Unione europea servono a promuovere il turismo?

Tra questi vi sono anche programmi specificamente diretti ad imprese di medie dimensioni?

In quale misura fondi destinati a promuovere nuovi mezzi di comunicazione e l'utilizzazione di Internet sono disponibili per le agenzie di viaggi e i piccoli operatori turistici?

In quale misura taluni programmi per l'agricoltura, come ad esempio l'iniziativa comunitaria Leader II o azioni di promozione nel quadro del Fondo strutturale, sono idonei ad incentivare il turismo rurale?

**Risposta del Sig. Papoutsis in nome della Commissione***(2 aprile 1997)*

Non è sfuggito all'onorevole parlamentare che gli strumenti finanziari che possono essere mobilitati a favore del turismo sono numerosi ed estremamente diversi per quanto riguarda la loro finalità. Per questo motivo nel 1996 la Commissione ha pubblicato, allo scopo di facilitare l'accesso a informazioni in materia, il documento

intitolato «Il turismo e l'Unione europea: una guida pratica», che fornisce una presentazione globale dei finanziamenti specifici a favore del turismo e di quelli disponibili a titolo di altre politiche o di altri programmi.

Le piccole e medie imprese (PMI), vista l'importanza del loro contributo allo sviluppo del turismo, sono oggetto di un'attenzione particolare. Per esempio, nel campo dei servizi telematici la Commissione ha avviato un'azione che intende promuovere l'utilizzazione della rete Internet da parte delle PMI situate nelle regioni meno privilegiate e che opera nel settore del turismo, al fine di facilitare la commercializzazione delle loro attività. Questa azione fa parte della messa in opera del programma integrato e dell'iniziativa comunitaria per le PMI. Essa ha dato luogo all'invito a presentare proposte per la creazione di una struttura di coordinazione europea.

Inoltre, i programmi comunitari riguardanti il mercato dell'informazione intitolati «Impact II» e «Info 2000» (programma comunitario pluriennale che intende stimolare lo sviluppo di un'industria europea di contenuto multimediale e incoraggiare l'utilizzazione di tale contenuto nella nuova società dell'informazione) hanno permesso, in seguito agli inviti a formulare proposte, di selezionare progetti riguardanti l'industria del turismo. Il progetto «Alto» concerne ad esempio le basi di dati relative alle informazioni sul turismo locale.

Possono inoltre essere concessi aiuti comunitari per incoraggiare lo sviluppo del turismo rurale e contribuire così al raggiungimento dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Si tratta, in particolare, di finanziamenti accordati dai fondi strutturali e su iniziativa comunitaria relativamente alle azioni di sviluppo dell'economia rurale denominata «Leader II». Gli aiuti ai progetti riguardanti il turismo rurale nel quadro di quest'iniziativa si aggirano ad esempio sui 700 MECU, cioè il 40% della somma totale stanziata per questo scopo.

Globalmente, si stima che le risorse destinate alle azioni dei fondi strutturali a favore delle diverse forme di turismo si aggirano sui 7.300 MECU. Ciò rappresenta circa il 5% dell'importo totale fissato per questi fondi nel periodo 1994-1999.

(97/C 217/192)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0221/97

di Christa Klaß (PPE) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Efficacia probatoria dei documenti della previdenza sociale archiviati con mezzi ottici.

Molti cittadini dell'UE esercitano il loro diritto di libera circolazione e nel corso della loro vita professionale lavorano in vari Stati membri dell'Unione europea. Questo auspicabile sviluppo viene però continuamente costellato di ostacoli che si frappongono fra l'altro nel settore della sicurezza sociale. Grazie al regolamento sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari (1408/71/CEE) (1) sono state regolate alcune questioni fondamentali soprattutto nel settore delle pensioni, anche a livello europeo. Tuttavia in singoli casi è possibile porre in forse operazioni quotidiane a causa dell'utilizzo di nuovi strumenti. Così, ad esempio, nel settore della previdenza sociale si pone il quesito dell'efficacia probatoria dei documenti archiviati con mezzi ottici e delle loro riproduzioni, ossia il quesito se e in quale misura tali copie siano legalmente riconosciute in luogo degli originali nei vari Stati membri. Questo problema si pone soprattutto quando si tratta di comprovare i periodi per l'ottenimento di diritti a pensione o per la computabilità di periodi assicurativi. A questo proposito può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. alla Commissione sono note misure nazionali nei singoli Stati membri dell'UE riguardanti l'efficacia probatoria di documenti archiviati otticamente e delle loro riproduzioni nel campo della sicurezza sociale? Eventualmente, esiste già a livello europeo un progetto di legge riguardante l'armonizzazione nell'UE delle norme in materia?

O, in caso di risposta negativa,

2. esiste già a livello europeo un progetto di legge che riguardi questa materia? Alla Commissione risulta che esistano progetti dei propri servizi o di persone esterne a questi servizi che abbiano come tema principale l'esame degli aspetti tecnici e giuridici di questa problematica?

(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(19 marzo 1997)*

I sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dai regolamenti del Consiglio CEE 1408/71 e 574/72, emendati e aggiornati dal regolamento CE 118/97<sup>(1)</sup>. Tuttavia va osservato che l'obiettivo dei regolamenti è quello di coordinare, ma non di armonizzare.

Per quanto riguarda gli scambi di dati sulla sicurezza sociale fra due o più Stati membri, la Commissione recentemente ha proposto<sup>(2)</sup> un emendamento del regolamento CEE 1408/71, onde inserire una nuova disposizione per garantire che i documenti oggetto di uno scambio con mezzi elettronici abbiano lo stesso status dei documenti su supporto cartaceo. Pertanto i documenti in questione non verranno respinti per il solo fatto che sono pervenuti con mezzi elettronici, purché l'istituzione che li riceve abbia dichiarato di essere in grado di usare i servizi telematici. Ovviamente, come per i documenti su carta, un documento ricevuto con mezzi elettronici può essere respinto per altri motivi. Si propone inoltre di introdurre un'ulteriore regola per quanto riguarda l'onere della prova nei casi in cui viene messa in dubbio l'esattezza della qualità del documento pervenuto con mezzi elettronici.

Inoltre, è opportuno adottare adeguati provvedimenti di sicurezza conformi alle disposizioni comunitarie in materia. Queste disposizioni figurano nella direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(3)</sup>, che copre vari aspetti dell'elaborazione dei dati personali cui si fa riferimento in questo testo, in particolare le questioni di sicurezza nel caso del trasferimento telematico dei dati.

Infine, la Commissione recentemente ha varato uno studio<sup>(4)</sup> sugli aspetti giuridici delle firme digitali. Lo studio dovrebbe fornire alla Commissione una rassegna completa delle strategie, dei regolamenti esistenti e previsti e delle procedure relative alle firme digitali in Europa e presso i principali partner commerciali della Comunità. Lo studio aiuterà la Commissione ad analizzare le divergenze fra i vari quadri legislativi nazionali per quanto riguarda le firme digitali, nonché le eventuali barriere potenziali.

<sup>(1)</sup> GU L 28, 30.1.1997.

<sup>(2)</sup> GU C 341, 13.11.1996.

<sup>(3)</sup> GU L 281, 23.11.1995.

<sup>(4)</sup> GU C 257, 4.9.1996, cfr. <http://www2.echo.lu/legal/en/digsigcall.html>

(97/C 217/193)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0222/97****di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Ritardi nel transito di mezzi pesanti

Stando a un articolo pubblicato dal periodico greco «TROCHOI KE TIR» i ritardi nell'attraversamento dei confini tra i paesi dell'Europa centrale e orientale da parte dei mezzi pesanti permangono elevati per cui i costi di trasporto aumentano e i conducenti si adirano.

Tali ritardi variano da 1-3 ore ai confini tra la Bulgaria e la Macedonia fino a 55 ore in taluni varchi della frontiera polacco-tedesca.

Può la Commissione riferire quali iniziative ha assunto per porre fine a tale fenomeno che tormenta i conducenti originari dei paesi dell'Unione europea, in particolare quelli di Stati membri, come la Grecia, che devono per di più far fronte al problema delle grandi distanze e delle ridotte possibilità alternative relativamente all'itinerario da seguire?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione***(13 marzo 1997)*

La Commissione è a conoscenza dei problemi segnalati dall'Interrogante. Eliminare i ritardi nell'attraversamento dei confini è uno degli obiettivi principali della politica dei trasporti comunitaria rivolta all'Europa centrale e orientale. Dal 1992, nel quadro del programma Phare per i trasporti, la Commissione si occupa di questi problemi e, in particolare, dei varchi di frontiera situati sui nove corridoi di trasporto multimodale, delineati nel corso della

seconda conferenza paneuropea sui trasporti, tenutasi a Creta nel 1994. Fino al 1996, la Comunità ha stanziato 91 MECU per cofinanziare i lavori di rinnovamento dei varchi di frontiera nei paesi Phare e oggi si incominciano a vedere i risultati degli investimenti effettuati nel corso dei precedenti programmi. Per il periodo 1997-1999 è previsto lo stanziamento di altri 21 MECU.

I ritardi nell'attraversamento dei confini non sono causati soltanto da infrastrutture inadeguate ma anche da regimi doganali superati e dal fatto che il personale dei posti di passaggio frontaliere in questione è spesso insufficiente e non adeguatamente preparato. Condizione preliminare al finanziamento dei progetti di rinnovo delle infrastrutture è la presenza, nei paesi beneficiari, di personale sufficiente ben qualificato e motivato. Nel quadro del programma doganale Phare, dal 1993 la Commissione presta il suo sostegno finanziario per l'introduzione di una normativa doganale di base (relativa, ad esempio, a codici e tariffe doganali, al documento amministrativo unico, ai regimi di transito) e per una formazione in materia. Non bisogna comunque dimenticare che occorre del tempo per trasformare i servizi doganali dei paesi beneficiari in un'amministrazione doganale moderna, all'altezza di tutte le questioni relative alle pratiche di sdoganamento, che agevoli le politiche economiche e commerciali fondate su un'economia di mercato.

La Commissione è consapevole che, nonostante i principali varchi della frontiera polacco-tedesca siano stati rimodernati, si verificano ancora, di tanto in tanto, dei ritardi notevoli, dovuti in genere alla mancanza di personale doganale qualificato e ad un aumento del traffico. Nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera, la Commissione ha riservato dal 1994 più di 100 MECU al finanziamento di progetti per il versante polacco, come auspicato dal Parlamento. A ciò si aggiunge una cifra analoga proveniente dai fondi strutturali comunitari per il versante tedesco. Dal maggio 1995 la Commissione incontra regolarmente le autorità tedesche e polacche per seguire la situazione e accordarsi sulle misure pratiche da adottare per risolvere i problemi ai varchi di frontiera tra i due paesi.

(97/C 217/194)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0223/97**

**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

*(5 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Sicurezza sulle strade: regolamentazione concernente i limiti di velocità

Considerato il fatto che la sicurezza dei trasporti è compresa tra gli obiettivi prioritari della politica comune dei trasporti (COM(92)0494), potrebbe la Commissione far sapere quanto segue:

1. Quali azioni comunitarie sono state adottate per quanto concerne la legislazione relativa ai limiti di velocità?
2. Quali azioni comunitarie sono state adottate, se del caso, per quanto concerne i limiti di velocità nelle aree rurali degli Stati membri?
3. E' stato esaminato il rapporto tra incidenti automobilistici e limiti di velocità nelle aree rurali?
4. Esistono possibilità di finanziamento per progetti pilota in relazione ai limiti di velocità sulle strade rurali?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

*(27 febbraio 1997)*

Il miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti è una priorità assoluta nell'ambito della politica comune dei trasporti e infatti la Commissione presenterà prossimamente una comunicazione sulla sicurezza dei trasporti stradali in cui sono valutate le azioni realizzate negli ultimi tre anni e viene presentata una strategia per i prossimi anni.

La legislazione comunitaria sui limiti di velocità comprende per ora soltanto l'obbligo di installare dispositivi di limitazione della velocità sui veicoli commerciali pesanti e sugli autobus (direttiva 92/6/CE concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità) (1). Nel 1989, inoltre, la Commissione ha proposto di armonizzare i limiti di velocità per i veicoli commerciali (2), ma il Consiglio non ha ancora deliberato in merito alla proposta.

Tutti gli Stati membri hanno imposto limiti di velocità sulla rete stradale rurale, ma poiché queste strade presentano ovviamente caratteristiche diverse, spetta alle autorità locali decidere ed imporre gli opportuni limiti. Per lo stesso motivo, è difficile dare una valutazione generale del rapporto esistente tra limiti di velocità nelle zone rurali e incidenti stradali.

Un progetto pilota può beneficiare di un finanziamento comunitario se i risultati sono innovatori e possono essere applicati su scala comunitaria.

(<sup>1</sup>) GU L 57 del 2.3.1992.

(<sup>2</sup>) GU C 33 del 9.2.1989, proposta modificata GU C 96 del 12.4.1991.

(97/C 217/195)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0224/97

di Mary Banotti (PPE) alla Commissione

(5 febbraio 1997)

*Oggetto:* Regolamentazione dell'accesso condizionato e relativi servizi tecnici

In seguito alla sua risposta alla mia interrogazione scritta E-2941/96 (<sup>1</sup>), può la Commissione rispondere alle seguenti, ulteriori domande:

Per poter essere accessibili al pubblico i telefoni GSM devono consentire l'accesso alle reti concorrenti. I clienti non devono acquistare vari telefoni, ovvero utilizzare tutti la stessa rete per sapere se possono essere raggiunti. Per essere accessibili al pubblico non è viceversa necessario che i ricevitori di televisione digitale consentano l'accesso alle reti concorrenti. Per quale motivo questa circostanza non prospetta un parallelismo ragionevole e una causa di preoccupazione?

Il prodotto industriale e di consumo di maggior successo e più innovativo del nostro tempo, il PC, utilizza un'architettura comune e interfacce comuni, ragione riconosciuta del suo successo e del suo largo impiego. Che intende dire il sig. Miert quando afferma che la non insistenza della direttiva sull'interfaccia comune incoraggia l'innovazione?

Vari articoli della stampa riferiscono che si vendono ricevitori DVB il che, nel peggiore dei casi, non consente la ricezione dei servizi via satellite gratuiti, secondo quanto stabilito dalla direttiva e, nell'ipotesi migliore, rende estremamente difficile accedervi. Anche se la direttiva non è stata ancora ratificata dagli Stati membri, tale situazione non dovrebbe essere fonte di preoccupazione?

(<sup>1</sup>) GU C 91 del 20.3.1997, pag. 52.

### Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(21 marzo 1997)

L'accesso alle reti concorrenti per i servizi di televisione digitale è garantito dalla combinazione di due disposizioni della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (<sup>1</sup>):

- la ricomposizione (descrambling) di tali segnali conformemente all'algoritmo europeo comune di scomposizione dei segnali in tutte le apparecchiature di consumo (art. 4, lettera a) primo trattino).
- l'offerta dei propri servizi da parte degli operatori dei servizi di accesso condizionato a tutti i distributori e a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (art. 4, lettera c) primo trattino).

L'analogia con il mercato dei personal computer non è giustificata. Il successo di questo strumento non è infatti dovuto a una comune architettura e interfaccia, concordata o imposta, bensì alla scelta e alla preferenza dei consumatori. Esistono infatti diverse architetture di personal computer in concorrenza tra loro. Le principali famiglie di PC si basano su un chip Intel-compatibile con sistema operativo Microsoft (il «PC IBM compatibile») o su un chip Motorola-compatibile con sistema operativo Apple (Mac Intosh, detto «MAC») e includono altri personal computer spesso incompatibili. Il mercato dei personal computer costituisce un esempio significativo di una soluzione individuata dal mercato per ovviare ai problemi di incompatibilità, ovvero l'impiego di software applicativi che garantiscono un certo grado di compatibilità tra le due principali architetture concorrenti.

Nella risposta all'interrogazione scritta 2941/96 dell'onorevole parlamentare, la Commissione affermava che la direttiva 95/47/CE non impone l'impiego di un'interfaccia comune (standard) per stimolare un approccio innovativo e maggiormente improntato al rischio nell'introduzione delle nuove tecnologie per i servizi di radiodiffusione digitale. Per promuovere gli investimenti nello sviluppo e nella produzione di apparecchi di decodificazione, il processo di introduzione della televisione digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, guidato dal mercato. Come accennato in precedenza, la direttiva contiene alcune disposizioni di salvaguardia per garantire il rispetto degli interessi dei consumatori. Se lo sviluppo dei servizi digitali dovesse comportare problemi legati alla concorrenza, che non sono previsti dalla direttiva in questione, verranno applicate le pertinenti norme comunitarie in materia di concorrenza.

L'articolo 4, lettera a), secondo trattino della direttiva 95/47/CE stabilisce che tutti i dispositivi di conversione/decodifica (set-top-box) da applicare all'apparecchio TV e destinati ai consumatori, devono consentire la riproduzione di segnali TV trasmessi in chiaro. Eventuali violazioni di questa disposizione che si dovessero verificare sul mercato dovranno essere comunicate in primo luogo alle autorità dello Stato responsabili dell'applicazione della direttiva.

(1) GU L 281 del 23.11.1995.

(97/C 217/196)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0228/97**  
**di Salvador Jové Peres (GUE/NGL) alla Commissione**  
(3 febbraio 1997)

*Oggetto:* Contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00

Con la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 presentata dalla Commissione (COM(96)552 def.), si propone l'apertura di un contingente di 30.000 tonnellate di detta merce ove essa sia destinata alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla (così secondo la versione italiana di detto documento; in altre versioni si parla di legno di faggio). A quanto pare la produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione delle birre di cui sopra presenta problemi specifici che devono essere risolti mediante un regolamento del Consiglio.

Può la Commissione descrivere la problematica specifica di tale attività?

Quante sono nell'Unione europea le imprese che fabbricano tali tipi di birra?

Può la Commissione comunicare all'interrogante un elenco delle imprese che, nell'Unione europea, fabbricano birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla (faggio), con l'indicazione della loro ubicazione?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**  
(26 febbraio 1997)

In virtù dell'accordo sui cereali e sul riso tra la Comunità e gli Stati Uniti, nel contesto della conclusione dei negoziati sull'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, se l'una o l'altra delle parti ritengono che il funzionamento del sistema di prezzo rappresentativo per i cereali e il riso ostacoli materialmente gli scambi commerciali, la Commissione, di concerto con il governo degli Stati Uniti, esamina sollecitamente i problemi che si presentino onde trovare soluzioni adeguate.

Gli Stati Uniti hanno richiamato l'attenzione su taluni problemi riguardanti delle partite di orzo di malteria conforme a requisiti di qualità specifici e destinato alla fabbricazione di certe birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla (faggio). Il prezzo elevato di siffatto orzo di malteria ha causato problemi per l'applicazione del prezzo rappresentativo dell'orzo.

Il contingente tariffario proposto serve a porre rimedio a tale problema. Esso sarebbe aperto per qualsiasi tipo di orzo conforme ai requisiti, compresi quelli riguardanti l'uso finale. La Commissione non dispone di dati specifici sulle imprese che fabbricano birra con questo metodo.

(97/C 217/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0235/97****di Glyn Ford (PSE) al Consiglio***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Relazione finale della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia

Può il Consiglio spiegare il motivo della mancata pubblicazione della relazione finale della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia, completata nel maggio 1996, soprattutto in considerazione del fatto che la pubblicazione rientrava tra le competenze della commissione?

Non ritiene il Consiglio che sarebbe opportuno provvedere in tal senso nel 1997, Anno europeo contro il razzismo, pubblicando la relazione sotto il logo di tale Anno?

**Risposta***(18 aprile 1997)*

La relazione finale alla commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia è stata pubblicata sotto il logo «1997 — Anno europeo contro il razzismo». È stata diffusa nella conferenza dell'Aia del 30/31 gennaio 1997, nel corso della quale è stato inaugurato l'Anno europeo contro il razzismo.

(97/C 217/198)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0236/97****di Kenneth Collins (PSE) alla Commissione***(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Etichettatura di prodotti medicinali

Sa la Commissione che i coloranti per medicinali autorizzati prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/27<sup>(1)</sup> non sono sempre indicati sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo?

Quali misure intende adottare la Commissione per tutelare i pazienti che possono essere allergici ad alcuni prodotti che vengono utilizzati per colorare i medicinali e che non risultano dall'etichettatura e dal foglietto illustrativo?

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 30.4.1992, pag. 8.

**Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione***(18 marzo 1997)*

Secondo la direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano, il foglietto esplicativo del prodotto medicinale deve indicare per esteso i principi attivi e inattivi presenti, e dunque anche gli eventuali coloranti.

Inoltre, la direttiva precisa che alcuni principi inattivi debbono essere indicati anche sull'etichetta. La Commissione sta attualmente preparando linee orientative che elencano i principi inattivi da indicare sull'etichetta. Per ciascun eccipiente, il documento specificherà l'avvertenza corrispondente da inserire nel foglietto. Nel progetto di documento sono inclusi la tartrazina e altri coloranti azoici.

La direttiva è valida per i nuovi medicinali prodotti a partire dal 1° gennaio 1994 e la sua applicazione viene progressivamente estesa ai medicinali già esistenti al momento dell'entrata in vigore. Entro il 1° gennaio 1999 la direttiva coprirà tutti i prodotti medicinali.

(97/C 217/199)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0241/97****di Gastone Parigi (NI) e Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Richiesta di slittamento del pagamento multe quote latte

Premesso che il concordato contingentamento della produzione comunitaria di latte al fine di sostenerne il prezzo è un sistema condivisibile ed apprezzabile, purché la sua articolazione non abbia ad ingenerare situazioni di macroscopico squilibrio tra il potenziale produttivo ed il consumo interno dei singoli Stati membri;

- la conseguente multa per i casi di superamento delle quote assegnate si configura quale pena obiettivamente giusta solo quando la stessa risulti collegata ad una specifica, diretta e consapevole responsabilità nella trasgressione;
- nel caso dell'Italia l'avvenuto superamento delle quote da parte di un cospicuo numero di allevatori è conseguente non ad un loro doloso procedere, ma:
  1. all'insipienza di un ministro italiano che, a suo tempo e nell'ambito della Comunità, non seppe far altro che negoziare una quota pari a poco più della metà del consumo interno italiano, condannando così l'Italia ad essere importatore netto di latte a favore della Germania, della Francia e dell'Olanda, che si assicurano una quota di gran lunga superiore al proprio consumo;
  2. alla contraddittorietà delle successive leggi italiane che, con la comprovata superficialità o, peggio, malafede delle organizzazioni sindacali e di categoria e con l'altrettanto comprovato stato confusionale in cui da tempo versano gli enti pubblici di settore, hanno indotto in errore molti allevatori nazionali, da un canto stimolandoli a produrre sempre di più e dall'altro informandoli dei loro limiti quantitativi solo ad avvenuto superamento delle rispettive quote, non solo, ma creando ed alimentando l'indeciso mercato delle cosiddette «quote di carta» ed al contempo incentivando importazioni di latte a prezzo vile e non di origine propriamente comunitaria,

può la Commissione esaminare l'opportunità non del condono delle multe, ma dello slittamento del termine di pagamento, sicché nel frattempo sia accertato il grado di corresponsabilità degli enti e delle organizzazioni sindacali e di categoria coinvolte nei fatti?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(5 marzo 1997)*

La Commissione osserva che, da quando è entrato in vigore in Italia il sistema delle quote, sono state offerte ai produttori varie occasioni di rettificare gli errori commessi al momento dell'assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali, o presso le autorità regionali, o direttamente presso l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), senza pregiudizio di eventuali azioni legali.

Per quanto riguarda il pagamento del prelievo supplementare per la campagna 1995/96, occorre ricordare che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a proposito delle disposizioni che disciplinano il calcolo del prelievo dovuto a livello delle associazioni di produttori. In seguito, l'Italia ha adottato il decreto legge n. 353 dell'8 luglio 1996 e il decreto legge n. 463 del 6 settembre 1996, che prevedono la cessazione della compensazione a livello delle associazioni dei produttori di latte, a partire dalla campagna 1995/96.

La Commissione è consapevole del fatto che tali modifiche, dotate di effetto retroattivo, hanno provocato gravi problemi di gestione, con conseguenze dirette sulla possibilità di rispettare la data del 1° settembre 1996 per il versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti. Tali problemi non dispensano tuttavia gli acquirenti dalla responsabilità di riscuotere tale prelievo, né i produttori da quella di pagarlo.

La Commissione ritiene pertanto che una proroga supplementare del termine di pagamento al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non possa risolvere il problema.

(97/C 217/200)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0243/97****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(3 febbraio 1997)*

**Oggetto:** Sospensione degli aiuti alla flotta peschereccia fino all'approvazione del quarto programma di orientamento pluriennale

Avendo annunciato la sospensione generalizzata degli aiuti strutturali alla flotta peschereccia fintantoché non sarà approvato il quarto programma di orientamento pluriennale, quali misure intende la Commissione adottare per evitare che vengano danneggiate le flotte pescherecce degli Stati membri che hanno raggiunto gli obiettivi dell'attuale programma di orientamento pluriennale?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione***(3 marzo 1997)*

Il programma di orientamento pluriennale di terza generazione (POP III) è scaduto il 31 dicembre 1996. Il Consiglio del 20 dicembre 1996 non è stato in grado di adottare una decisione relativa agli obiettivi inerenti alla ristrutturazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002, del settore comunitario della pesca.

La commissione ne trae le seguenti conclusioni:

- gli Stati membri rimangono soggetti all'obbligo di garantire che lo sforzo di pesca delle loro flotte non vada oltre gli obiettivi finali di POP III; questo obbligo deriva in particolare dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 (decisione 94/15/CE <sup>(1)</sup>), relativa agli obiettivi ed alle modalità inerenti alla ristrutturazione, nel periodo compreso dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, del settore comunitario della pesca al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra le risorse e il loro sfruttamento) e dell'articolo 5 del trattato CE;
- la Comunità non può più finanziare le misure previste al titolo II del regolamento (CE) n. 3699/93 <sup>(2)</sup>, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura, e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.

Di conseguenza i regimi di cofinanziamento delle misure previste dagli articoli da 7 a 10 del regolamento (CE) n. 3699/93 sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 1997 per tutti gli Stati membri e per tutte le misure relative alla flotta.

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14.1.1994.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 31.12.1993.

(97/C 217/201)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0249/97****di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione***(7 febbraio 1997)*

**Oggetto:** Fondi di sostegno a titolo del bilancio agricolo

Come risulta da una relazione della Commissione europea, sono rimasti inutilizzati 1,755 miliardi di ECU a titolo del bilancio agricolo, rifluiti pertanto nelle casse degli Stati membri dell'UE.

Considerato in particolare il mancato reddito degli agricoltori austriaci, si pongono i seguenti interrogativi:

1. Qual è l'importo dei fondi di sostegno a titolo del bilancio agricolo dell'UE previsti per l'Austria?
2. Qual è l'importo dei fondi di sostegno chiesti dagli agricoltori austriaci?
3. Qual è l'importo dei fondi di sostegno respinti e sostanzialmente per quali motivi?
4. Qual è l'importo dei fondi di sostegno erogati complessivamente agli agricoltori austriaci e qual è stato l'importo medio erogato per ogni agricoltore?
5. Qual è l'importo dell'eccedenza del bilancio agricolo rifluito nelle casse dell'Austria?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(13 marzo 1997)*

La Commissione tiene a sottolineare che il bilancio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) viene definito, per un dato esercizio, in base a previsioni di spese conformi alla normativa comunitaria. Si tratta di un bilancio che riguarda la Comunità nel suo complesso: né a livello di previsioni, né nella sua presentazione finale esso è basato sulle spese per Stato membro.

Per quanto sopra, la Commissione non è in grado di rispondere alle domande precise formulate dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, a titolo informativo, si può osservare che nel 1996 il totale delle spese FEAOG a vantaggio dell'Austria è ammontato a 1 121,2 Milioni di ecu per la sezione garanzia (sostegno dei mercati e dei redditi agricoli) e a 112,6 milioni di ecu per la sezione orientamento (aiuti strutturali); ciò costituisce il 3% delle spese totali di queste due sezioni, che sono state rispettivamente di 3 9107,8 milioni di ecu e di 3 934,5 milioni di ecu per l'Europa dei quindici. È opportuno sottolineare che tale aliquota del 3% costituisce un valore medio. Infatti essa varia notevolmente a seconda dei tipi di finanziamento: ad esempio, avendo ricevuto 544,7 milioni di ecu a titolo di misure di accompagnamento, l'Austria ha totalizzato quasi il 30% dei finanziamenti del FEAOG nel settore.

Per la maggior parte dei finanziamenti, l'esame delle singole domande dei potenziali beneficiari, il rifiuto delle domande non ammissibili e i pagamenti sono di competenza degli organismi pagatori di ciascuno Stato membro. La Commissione invita pertanto l'onorevole parlamentare a rivolgersi agli organismi pagatori austriaci onde conoscere con precisione il numero di beneficiari, l'importo delle domande respinte e i rispettivi motivi, nonché l'importo medio erogato per agricoltore austriaco. Tuttavia, per quanto si riferisce a quest'ultimo punto, è opportuno segnalare che tale importo medio non è affatto significativo, date le differenze di struttura e di produzione nel settore agricolo.

Infine, nel caso in cui le spese fossero inferiori agli stanziamenti, ciò non comporterebbe, in linea di massima, la restituzione delle eccedenze agli Stati membri, ma porterebbe a diminuire l'importo di risorse proprie che gli Stati membri sono tenuti a versare al bilancio della Comunità. Pertanto nel 1996 non vi sono state eccedenze rifluite nelle casse dell'Austria.

---

(97/C 217/202)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0250/97****di Felipe Camisón Asensio (PPE) alla Commissione***(3 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Opportunità dell'elaborazione di norme volte a favorire la libera concorrenza nel mercato della televisione digitale

La direttiva 95/47/CE <sup>(1)</sup>, approvata nell'ottobre 1995, obbliga i governi degli Stati membri ad adottare le misure giuridiche necessarie a favorire efficacemente la libera concorrenza nel mercato della televisione a pagamento. Di conseguenza, il governo spagnolo ha intrapreso tale compito.

Può la Commissione far sapere se ritiene opportuna tale decisione, vista la convenienza di elaborare le norme pertinenti col debito anticipo rispetto all'introduzione della televisione digitale nel mercato dei servizi?

Non crede essa inoltre che tale carattere di opportunità sia confermato anche dall'obbligo di prevedere un codificatore che garantisca a tutti i fornitori di servizi a pagamento la possibilità di offrire i propri programmi a tutti i consumatori, ragion per cui risulta indispensabile stabilire disposizioni regolamentari sulla concessione di licenze relative alla tecnologia di accesso?

Quali sono le intenzioni della Commissione in relazione al suo compito di esaminare, a partire dal luglio 1997, le condizioni e lo stato di avanzamento dell'applicazione di tale normativa in ciascuno Stato membro, e di formulare un parere al riguardo?

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

**Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

La direttiva 95/47/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi è stata adottata all'unanimità dal Consiglio in data 24 ottobre 1995, dopo essere stata approvata a larga maggioranza dal Parlamento.

La direttiva prevede l'impiego di sistemi di trasmissione normalizzati per i servizi televisivi numerici. Per quanto concerne i sistemi di accesso condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento, la direttiva prevede inoltre che tutte le apparecchiature di consumo interessate includano un dispositivo che consenta la ricomposizione (descrambling) dei segnali televisivi numerici conformemente al sistema europeo comune di scomposizione dei segnali, e che gli operatori dei servizi di accesso condizionato offrano i propri servizi ai radiodiffusori a condizioni eque e non discriminatorie.

La direttiva stabilisce i principi generali cui gli Stati membri devono attenersi. Questi ultimi dovevano adottare le disposizioni dettagliate necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva entro il 23 agosto 1996.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione può fornire all'onorevole parlamentare le seguenti risposte.

La Spagna deve adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva. Ovviamente, è auspicabile che ciò avvenga con sufficiente anticipo rispetto all'introduzione nel mercato dei servizi televisivi numerici. Come già affermato, le disposizioni di diritto nazionale necessarie all'attuazione della direttiva dovevano essere adottate entro il 23 agosto 1996.

L'obbligo di impiegare sistemi comuni di scomposizione e, per gli operatori dei servizi di accesso condizionato, l'obbligo di proporre ai radiodiffusori condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, garantiscono che tutti i fornitori di servizi televisivi a pagamento siano in grado di offrire i rispettivi programmi a tutti i consumatori.

Una volta che gli Stati membri abbiano reso note le rispettive disposizioni di attuazione della direttiva, la Commissione verificherà che esse siano conformi ai requisiti previsti dalla stessa e riferirà in merito al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

(97/C 217/203)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0251/97**

**di Giovanni Burtone (PPE) alla Commissione**

*(4 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Gravissima situazione dei produttori di latte italiani

I produttori di latte italiani si trovano in una situazione gravissima dovuta alla «quota latte» assegnata all'Italia che non era e non è, a tutt'oggi, assolutamente congrua rispetto all'effettiva capacità produttiva e al fabbisogno interno. A fronte infatti di un consumo nazionale di 15 milioni e 500 mila tonnellate e ad una produzione reale di oltre 10 milioni e mezzo di tonnellate, all'Italia è stata assegnata una quota di appena 9,9 milioni di tonnellate.

Nonostante l'attuazione di impegnativi interventi di razionalizzazione del comparto, ben noti a Consiglio e Commissione, la produzione effettiva non è potuta rientrare nella quota. Perciò l'imposizione del superprelievo a carico dei 15.000 produttori che non hanno potuto mantenersi nell'ambito della quantità massima per loro prevista. La maggior parte di essi però non è in grado di far fronte al pagamento della multa, pena il fallimento dell'azienda. L'impatto sul tessuto sociale, sull'ambiente naturale e soprattutto sulle migliaia di famiglie che da questa attività traggono sostentamento sarebbe brutale.

La rabbia degli imprenditori agricoli interessati è grande: sentono di essere ingiustamente penalizzati per l'ingongra quota assegnata al loro Paese.

Tutto ciò premesso, si chiede alla Commissione:

- a) se non consideri equo e necessario aumentare la quota latte italiana di almeno 600 mila tonnellate con valore retroattivo a partire dalla campagna 1995/96;
- b) qualora la retroattività non fosse possibile, se non ritenga di consentire almeno l'assunzione da parte delle Autorità competenti di misure di sostegno e di credito agevolato per far fronte al superprelievo dovuto per la campagna 1995/96.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(17 febbraio 1997)*

Dopo che le missioni effettuate tra il 1992 e il 1995 l'avevano rassicurata circa l'applicazione effettiva del regime delle quote di latte, la Commissione aveva proposto al Consiglio l'aumento definitivo della quota italiana in ragione di 900 000 t. Il pagamento del prelievo supplementare da parte dei produttori che superano i quantitativi consentiti costituisce l'elemento base del regime, in quanto strumento inteso a dissuadere gli aumenti di produzione.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che i quantitativi globali garantiti per Stato membro vennero fissati nel 1984 sulla base dei quantitativi prodotti nel 1981, fatta eccezione per l'Italia e per l'Irlanda, per le quali si prese come termine di riferimento il 1983, in quanto loro più favorevole. Nel 1993 il Consiglio decise poi di attribuire all'Italia 900 000 t supplementari. Successivamente, le singole quote vennero assegnate ai produttori italiani prendendo come anno di riferimento la campagna lattiera 1988-1989 corretta con le forniture effettuate nella campagna 1991-1992, se superiori. In considerazione degli aumenti delle rese, si tratta di un vantaggio considerevole.

Per quanto si riferisce alla domanda formulata dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che a qualsiasi aumento di quote senza una corrispondente diminuzione in altri Stati membri si oppongano considerazioni di mercato. Infatti, un aumento della quota latte italiana comporterebbe un aumento dei quantitativi di prodotti lattiero-caseari immessi sul mercato europeo, il che rischierebbe di far aumentare gli interventi relativi al burro o al latte scremato in polvere. Si potrebbero verificare, di conseguenza, ulteriori perturbazioni sul mercato del formaggio.

Qualora le autorità italiane decidessero di adottare misure nazionali destinate a migliorare la situazione dei produttori costretti a pagare il prelievo supplementare, la Commissione esaminerebbe le misure in questione onde giudicarne la compatibilità con il diritto comunitario.

Concludendo e per quanto si riferisce al fondo del problema, la questione del livello della quota italiana potrà essere presa in considerazione unicamente nel contesto di una riflessione globale sulla politica del settore.

(97/C 217/204)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0252/97**

**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

*(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Ristrutturazione dei servizi veterinari della Commissione

Stando alle informazioni fornite al Parlamento europeo la Commissione sta procedendo a importanti ristrutturazioni dei propri servizi veterinari, una parte dei quali dipenderà dalla DG XXIV, mentre le attività di ricerca inerenti ad esempio alla ESB rimarranno di competenza della DG XII.

Può la Commissione dire da quali esigenze sono motivati siffatti cambiamenti, se ha provveduto al completo finanziamento di tutte le competenze e attribuzioni assegnate ai vari servizi e se ha provveduto al soddisfacente coordinamento di tutti quei servizi che si occupano della stessa materia e si prefiggono i medesimi scopi, come ad esempio quello della lotta contro l'ESB?

**Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione**

*(11 marzo 1997)*

In seguito alla crisi determinata dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) in Europa, la Commissione ha deciso recentemente di riorganizzare i propri servizi nei settori dell'alimentazione e della salute. Un miglioramento dell'organizzazione in tali settori garantirà non solo la separazione della funzione legislativa della Commissione dalla gestione dei suoi comitati scientifici ma anche la separazione della legislazione dal controllo e rafforzerà la trasparenza nonché la diffusione delle informazioni. La decisione della Commissione si conforma ampiamente alle richieste del Parlamento, e in particolare a quelle presentate recentemente nella relazione della sua commissione d'inchiesta sulla ESB. Inoltre, tale nuova organizzazione garantirà un migliore coordinamento tra i contributi dei singoli servizi responsabili dei diversi aspetti del problema ai fini della massima utilizzazione del potenziale della Commissione nel suo complesso. A livello politico, il coordinamento sarà consolidato dalla creazione di un gruppo di Commissari responsabili per la salute presieduto dal Presidente della Commissione. Quest'ultimo ha illustrato dettagliatamente la nuova struttura nei suoi interventi dinanzi al Parlamento del 15 gennaio e del 18 febbraio 1997.

(97/C 217/205)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0253/97**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Degrado ambientale provocato dall'attività di una cava

In località Aetidolakkos nel comune di Apokoronos (Canea) a Creta è in funzione da anni una cava che viola sistematicamente la legislazione greca e europea che disciplina l'attività di questo tipo di imprese.

In sostanza accade che la cava si trovi a una distanza di 300 metri dai confini del comune di Machairòn, in prossimità della strada provinciale e presso le fonti di un fiume.

La cava provoca alterazioni nella gola di Aghios Nikolaos e soprattutto alle acque di superficie e sotterranee, al microclima e al rilievo.

Poiché, oltre a ciò, vi sono state denunce di incidenti, danni a monumenti e abitazioni, inquinamento atmosferico e acustico, può la Commissione riferire se e quali tipi di provvedimenti possono essere presi per far cessare l'attività di detta cava e se può chiedere informazioni alle autorità greche per sapere in quali condizioni è stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in questione?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

(18 marzo 1997)

Non esiste una normativa specifica a livello europeo che disciplini le attività delle cave.

A partire dall'entrata in vigore, nel luglio 1985, della direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati questo tipo di impianti deve essere sottoposto ad una valutazione di impatto ambientale prima dell'entrata in funzione, qualora sia ritenuto necessario dalle autorità a seguito di una prima valutazione dei potenziali impatti sull'ambiente. Non è chiaro se la cava in questione è entrata in funzione prima del 1988 o solo successivamente a questa data. In ogni caso, trattandosi, secondo quanto sostiene l'onorevole parlamentare, di un'attività svolta in modo tale da violare sistematicamente in primo luogo la normativa greca, la Commissione ritiene che prima di qualsiasi altra iniziativa sia necessario rivolgersi alla giustizia greca affinché si esprima ufficialmente sulla questione.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

(97/C 217/206)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0257/97**  
**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Accesso dei cittadini alla Corte di giustizia delle Comunità europee

La Commissione è consapevole delle difficoltà cui sono confrontati i cittadini nel mio collegio elettorale, dove la revoca dell'istituzione della difesa gratuita da parte delle autorità del RU può ostacolare la loro possibilità di ricorrere presso la Corte di giustizia delle Comunità europee su questioni di diritto comunitario?

Quale giurisdizione ha la Commissione in questo campo?

Posto che molti cittadini non dispongono di risorse economiche tali da permettere loro di finanziare una tale causa, in che modo l'Unione europea può garantire loro il pieno accesso alla Corte per il soddisfacimento dei propri diritti?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione**

(12 marzo 1997)

La Commissione invita l'onorevole membro a fare riferimento alla risposta all'interrogazione scritta E-3524/96 della on. De Esteban Martin <sup>(1)</sup>.

Inoltre, la Commissione desidera puntualizzare che sia i regolamenti interni della Corte di giustizia (regola 76 e regole supplementari 4 e 5) che i regolamenti interni del Tribunale di primo grado (regole 94 e 97) <sup>(2)</sup> contengono disposizioni identiche in merito al patrocinio gratuito a determinate condizioni. E' tuttavia impensabile che chiunque rientri in tali condizioni possa sottoporre il proprio caso alla Corte di giustizia senza prima aver cercato assistenza giudiziaria ai sensi della propria legislazione nazionale (che può quindi essere utilizzata per promuovere alcuni tipi di ricorsi in Corte di giustizia) <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 186 del 18.6.1997, pag. 195.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 30. 5. 1991.

<sup>(3)</sup> si veda la causa inglese Regina contro Pierre Bouchereau (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Marlborough Street Magistrate's Court di Londra) 1977 3 All ER 365 (17 gennaio 1977); causa 30/77 del 27 ottobre 1977, RGC pagg. 1999-2028.

(97/C 217/207)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0260/97**

**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Seguito da dare alla campagna «Tolleranza zero» a Thurrock, RU

La Commissione è soddisfatta dei risultati dell'attività del numero verde per le vittime di violenza carnale o di incesto del South Essex, che sta attualmente conducendo nel mio collegio elettorale la campagna «Tolleranza zero», per sensibilizzare i cittadini al problema della violenza maschile sulle donne? Quali sono le possibilità di utilizzare i risultati della campagna nelle future decisioni a livello europeo, e quale sostegno finanziario può essere destinato al seguito di questa eccellente campagna locale, nell'ambito del Programma di azione per le donne o attingendo ad altre risorse?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione**

(12 marzo 1997)

La Commissione è favorevole alle iniziative nazionali o locali destinate a sensibilizzare il pubblico al problema della prevenzione e della lotta contro le diverse forme di violenza sessuale. Essa non può quindi che rallegrarsi per la campagna «Tolleranza zero» condotta a Thurrock nel South Essex, alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

Essa ricorda che nel quadro del bilancio del 1997, il Parlamento ha preso l'iniziativa di istituire una nuova linea B3-4109 destinata a finanziare le misure previste per combattere la violenza esercitata nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne. Questa linea permetterà pertanto alla Commissione di sostenere in particolare azioni di prevenzione e progetti pilota concedendo sovvenzioni ad organizzazioni non governative o ad organizzazioni di volontari che perseguono questi scopi e soddisfano a taluni criteri quali la dimensione europea delle iniziative previste.

(97/C 217/208)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0261/97**

**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Riconversione professionale di lavoratori del settore pubblico nell'ambito di ADAPT e dei programmi strutturali obiettivo quattro

In relazione a critiche sollevate durante una recente conferenza di lavoratori del settore pubblico appartenenti al sindacato UNISON nella regione orientale del RU, può la Commissione confermare che esistono «norme interne» che vietano il finanziamento, da parte della Commissione, di programmi di riconversione professionale dei lavoratori del settore pubblico, nell'ambito dei Fondi strutturali UE?

La Commissione non riconosce che il settore pubblico è stato soggetto ad una pressione economica pari a quella del settore privato? Intende essa assicurare che in futuro il programma ADAPT, nonché i programmi obiettivo quattro, siano pienamente disponibili per la riconversione professionale dei lavoratori del settore pubblico?

**Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione***(21 marzo 1997)*

I settori ammessi a beneficiare di finanziamenti nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali sono definiti in senso lato nei regolamenti approvati dal Consiglio il 20 luglio 1993 <sup>(1)</sup>. Nel corso dei negoziati tra la Commissione e le autorità nazionali sarà stabilito in che modo vanno interpretati i regolamenti, in rapporto alla situazione specifica di ciascuno Stato membro.

In alcuni Stati membri è stato stabilito che la formazione o la riconversione dei lavoratori del settore pubblico sarà finanziata nell'ambito dell'obiettivo 4 e dei programmi Adapt, secondo talune condizioni. La Commissione è informata che il programma operativo per l'obiettivo 4 nel Regno Unito verrà presentato prossimamente nel corso di quest'anno. Il programma Adapt per il Regno Unito ha come obiettivo principale la formazione o la riconversione dei dirigenti e dei lavoratori di aziende con 50 o meno dipendenti, ovvero agenti e organizzazioni che sostengono questo tipo di aziende. I lavoratori del settore pubblico non costituiscono un gruppo bersaglio diretto.

<sup>(1)</sup> GU L 193, 31.7.1993

(97/C 217/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0263/97****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Controllo del commercio internazionale di armi

Data l'esistenza dell'iniziativa comunitaria KONVER per la riconversione dell'industria della difesa, e dell'approvvigionamento comune di materiale di difesa da parte di vari Stati membri, quali iniziative intende adottare la Commissione per contribuire all'aumento dei controlli contro la vendita di armi da parte di paesi UE a paesi terzi?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(10 marzo 1997)*

In Europa le politiche nazionali relative alle esportazioni di armi hanno sempre variato da un paese all'altro. Inoltre, i rischi delle esportazioni verso alcuni paesi, legati a considerazioni di politica estera, sono sempre stati valutati su base nazionale. Gli Stati membri hanno pertanto ritenuto che tali questioni siano disciplinate dall'articolo 223 del trattato CE.

Attualmente le politiche nazionali e i controlli relativi alle esportazioni di armi vengono esaminati nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di avvicinare le prassi nazionali. Sono stati ottenuti progressi grazie alla definizione di otto criteri per le politiche relative alle esportazioni di armi e la loro interpretazione a livello nazionale.

Nella sua comunicazione intitolata «Le sfide cui deve far fronte l'industria europea legata al settore della difesa: contributo per un'azione a livello europeo» <sup>(1)</sup>, la Commissione ha sostenuto un approccio graduale. Come primo passo dovrebbe essere ricercato uno scambio regolare di informazioni fra gli Stati membri in materia di esportazioni di armi (come ad esempio il tipo e la quantità di materiale esportato, la destinazione e l'utilizzazione finale). In seguito, si dovrebbe cercare di definire un sistema operativo volto a eliminare le distorsioni tra le varie normative nazionali. La comunicazione viene attualmente discussa dal Consiglio e dal Parlamento.

Per quanto riguarda l'iniziativa comunitaria Konver, non va dimenticato che si tratta di uno speciale strumento dei fondi strutturali che contribuisce alla realizzazione della politica regionale della Commissione e non è volto a sostenere un particolare settore industriale. Essa si prefigge di accelerare la diversificazione delle attività economiche in regioni dipendenti dal settore della difesa, tra l'altro mediante la conversione di attività economiche legate a questo settore, in modo da renderle meno dipendenti dal settore stesso e incoraggiare l'adeguamento di aziende commercialmente vitali in tutti i settori delle attività industriali.

<sup>(1)</sup> COM (96) 10 def.

(97/C 217/210)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0264/97****di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Formazione per la creazione di attività di tipo consorziale nel South-Essex

La Commissione può portare degli esempi di cui è al corrente o da essa stessa sovvenzionati, di assistenza alla formazione per la creazione di attività di tipo consorziale a livello locale all'interno dell'Unione europea?

Come può la «Essex Cooperative Development Agency», nel mio collegio elettorale, creare legami transnazionali con imprese analoghe, e quale sostegno finanziario comunitario è disponibile a tale riguardo?

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione***(25 marzo 1997)*

L'assistenza alle imprese cooperative viene fornita tramite una serie di programmi comunitari. Nell'ambito dei fondi strutturali il principale strumento di sostegno per la cooperazione transnazionale in materia di formazione sono le iniziative comunitarie Adapt e Employment.

Informazioni dettagliate su tali due programmi saranno inviate direttamente all'Onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento. Informazioni circa le modalità per presentare domanda di finanziamento nell'ambito di tali programmi potranno inoltre essere ricavate da ciascuna relazione.

Infine esistono reti come Aries, cui gli enti di formazione cooperativi possono ricorrere per la ricerca di partner.

(97/C 217/211)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0266/97****di Bernie Malone (PSE) alla Commissione***(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Discriminazione del Ministero della pubblica istruzione irlandese nei confronti di insegnanti che non esercitano la loro professione

La Commissione è al corrente del fatto che il Ministero della pubblica istruzione irlandese non permette agli insegnanti che non esercitano la loro professione di candidarsi al posto di «direttori» presso la «Development of Education Centre Network in Ireland», cofinanziata dal Fondo sociale europeo? Sa inoltre che il ministero non rispetta l'impegno assunto dall'UE di garantire pari opportunità a tutti i cittadini europei, poiché effettua una discriminazione nei confronti dei cittadini irlandesi e dei cittadini europei che lavorano in altri paesi membri dell'Unione?

Quale azione intende essa intraprendere per porre rimedio alla situazione?

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione***(1° aprile 1997)*

La Commissione è stata informata sui criteri di assunzione relativi al posto di direttore del «Development of education centre network», il quale riceve finanziamenti dal Fondo sociale europeo (FSE).

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, i criteri di selezione per tale posto non prevedono alcuna condizione discriminatoria basata direttamente o indirettamente sulla nazionalità. Inoltre, la Commissione non ritiene che i criteri di selezione per i posti di questo tipo — compresa la condizione secondo cui i candidati devono essere insegnanti in attività — siano sproporzionati o contrari agli obiettivi del FSE.

(97/C 217/212)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0267/97**  
**di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Importazioni di riso nella Comunità

I flussi delle importazioni di riso provenienti da paesi terzi sono insostenibili per il settore comunitario: nel corso dell'ultima campagna commerciale sono entrate nella Comunità più di 212.000 tonnellate di prodotto base elaborato e le quantità relative ai tre primi mesi della nuova campagna indicano un progressivo incremento. Attualmente, nella Comunità la maggior parte della produzione non è stata ancora venduta.

I produttori comunitari sollecitano pertanto l'applicazione della clausola di salvaguardia, così come ha fatto formalmente l'Italia.

Non ritiene la Commissione che sussistano le condizioni di mercato necessarie per l'applicazione della clausola di salvaguardia?

**Risposta data dal Signor Fischler in nome della Commissione**

(12 marzo 1997)

All'applicazione della clausola di salvaguardia sollecitata dall'Italia e dalla Spagna si è proceduto con il regolamento (CE) n. 21/97 della Commissione dell'8 gennaio 1997 che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>. Queste misure mirano a limitare il volume dei quantitativi importati di tale origine, per ridurre le conseguenze che gli importi fissi a dazio nullo provocano sulla commercializzazione del riso «indica» comunitario. Il regolamento stabilisce un quantitativo massimo di importazione a dazio nullo, fino al 30 aprile 1997, di 42 650 tonnellate in equivalente riso semigreggio.

Per tenere conto della catastrofe naturale che ha colpito l'isola di Montserrat, il Consiglio ha sostituito il regolamento della Commissione portando a 8 000 tonnellate il quantitativo globale di Montserrat e delle isole Turks e Caicos (regolamento (CE) n. 304/97 del 17 febbraio 1997)<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 5 del 9.1.1997

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 21.2.1997

(97/C 217/213)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0268/97**  
**di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Gestione dei contingenti di riso

Per quanto concerne i contingenti negoziati nell'articolo XXIV.6 del GATT e relativi alle quantità assegnate agli Stati Uniti d'America, può la Commissione indicare quale organismo si occupi della gestione della quota statunitense e se nelle modalità di gestione sia garantita la trasparenza?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(4 marzo 1997)

Il regolamento (CE) n. 1522/96<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 24 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, prevede che le importazioni di riso dagli Stati Uniti cominceranno soltanto una volta conclusi i negoziati in corso. Finora tali negoziati non sono ancora stati conclusi, per cui le importazioni da quel paese previste dal regolamento succitato non sono ancora cominciate.

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 31.7.1996.

(97/C 217/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0270/97**  
**di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Esportazioni di riso comunitario

I limiti alle esportazioni sovvenzionate imposti dal GATT sono decisamente insufficienti per la campagna in oggetto, se confrontati con le esigenze del settore. Nella scorsa campagna, tuttavia, non sono stati utilizzati completamente né le quantità stabilite, né i fondi disponibili, poiché ciò non si è rivelato necessario per portare avanti una commercializzazione del prodotto. Rimangono ancora 75.000 tm che, aggiunte alle quantità previste per questa campagna, potrebbero rendere notevolmente più agile il mercato. Non ritiene pertanto la Commissione che sia opportuno aggiungere il credito di 75.000 tm al limite stabilito per la campagna in corso?

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**  
(4 marzo 1997)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-0020/97 dell'Onorevole Arias Cañete (1).

(1) V. pag. 72.

(97/C 217/215)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0272/97**  
**di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Commercio di lombo e conserve di tonno provenienti dai paesi ACP

Considerando il regime di scambi con i paesi ACP, che rientra nel sistema di preferenze generalizzate, può la Commissione riferire in merito agli sviluppi dell'esportazione di lombo e conserve di tonno dai paesi ACP nell'Unione europea e in particolare in Francia nel periodo 1986-1995?

**Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione**  
(19 marzo 1997)

E' stata trasmessa direttamente all'Interrogante, nonché al Segretariato generale del Parlamento, una tabella che, a partire dal 1988, riporta i dati relativi al valore e al peso delle importazioni di conserve di tonno provenienti dai paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e destinate da un lato alla Comunità e dall'altro alla Francia.

Da questa tabella risulta che il flusso delle importazioni di tonno è in costante aumento e che, tra il 1988 e il 1995, il tonnellaggio è quasi raddoppiato. Riguardo alla Francia, essa è al primo posto per le importazioni tra gli stati membri della Comunità. Infine, le conserve di tonno importate dai paesi ACP rappresentavano, nel 1995, il 2% del commercio complessivo ACP.

(97/C 217/216)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0276/97**  
**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Situazione attuale dell'industria delle conserve di pesce nell'UE

Può la Commissione fornire informazioni sulla situazione attuale dell'industria comunitaria delle conserve di pesce (produzione attuale, capacità produttiva, numero di imprese, dati relativi all'occupazione, ecc.)?

Può la Commissione fornire i dati relativi alla ristrutturazione dell'industria delle conserve che si sta verificando nei grandi paesi produttori, come l'Italia, la Francia, il Portogallo e la Spagna?

Quali azioni prevede di adottare la Commissione in relazione agli aiuti al settore delle conserve di pesce, una volta estinti gli attuali, riguardanti il periodo 1994-1999?

**Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione**

(13 marzo 1997)

Si prega l'Onorevole Parlamentare di riferirsi alle risposte che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta E-3504/96 dell'Onorevole Arias Cañete <sup>(1)</sup> e alla Sua interrogazione scritta E-3987/96 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 186 del 18.6.1997.

<sup>(2)</sup> GU C 186 del 18.6.1997.

(97/C 217/217)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0277/97**

**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Biotossine marine nei prodotti del mare

Quale meccanismo adatterà la Commissione per introdurre nella legislazione comunitaria una nuova metodologia analitica volta a controllare la provenienza di eventuali biotossine marine nei prodotti del mare?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(27 febbraio 1997)

All'articolo 11 della direttiva 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, è previsto che i capitoli dell'allegato, in cui si trovano segnatamente disposizioni concernenti il controllo delle biotossine marine, possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Tuttavia, il capitolo V dell'allegato a detta direttiva dispone che, ove le prove scientifiche dimostrino che è necessario introdurre altri controlli sanitari oppure modificare i parametri indicati in tale capitolo per tutelare la salute pubblica, queste misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura del comitato veterinario permanente. Quando elabora proposte intese a introdurre nella legislazione comunitaria una nuova metodologia analitica, la Commissione riceve l'assistenza scientifica del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine di Vigo, designato a svolgere questo compito con decisione 93/383/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991.

<sup>(2)</sup> GU L 166 dell'8.7.1993.

(97/C 217/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0278/97**

**di Yvan Blot (NI) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Difesa dei tabacchicoltori alsaziani

In numerose regioni il tabacco contribuisce alla salvaguardia di una popolazione agricola attiva. E' il caso dell'Alsazia, seconda regione di Francia per la produzione di tabacco: solo nel dipartimento del Bas-Rhin vi sono ancora 600 produttori, nonostante una diminuzione della popolazione agricola impiegata nel settore.

I produttori alsaziani si sono adeguati al mercato e alla normativa europea (limitazione del tasso di catrame) diversificando la loro produzione e orientandosi verso varietà più ricercate, senza tuttavia superare le quote.

Per evitare di penalizzare i tabacchicoltori europei, che soddisfano le esigenze dell'industria solo per il 30%, come intende agire la Commissione che è guardiana dei trattati e del principio della preferenza comunitaria?

Inoltre, dinanzi alla concorrenza sleale dei paesi terzi che praticano il dumping, intende la Commissione reagire ricorrendo a contingentamenti, applicando prezzi minimi all'importazione o utilizzando la clausola di salvaguardia in caso di perturbazione del mercato comunitario, situazione che si verifica attualmente?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(28 febbraio 1997)*

La Commissione può confermare all'onorevole parlamentare che essa è assolutamente cosciente dell'importante funzione che la coltivazione del tabacco svolge nell'economia e nella vita rurale di alcune regioni europee. Questo aspetto della tabacchicoltura costituisce peraltro un elemento essenziale della relazione sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio che la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio.

La Commissione informa inoltre l'onorevole parlamentare che, a quanto le risulta, le condizioni richieste per applicare una clausola di salvaguardia per il mercato del tabacco non sono al momento adempiute. Infine, nel quadro dell'applicazione dei suoi impegni internazionali, essa non prevede di prendere misure intese a limitare gli scambi con i paesi terzi.

(97/C 217/219)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0289/97**

**di José Pomés Ruiz (PPE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Linee di credito e progetti di sostegno a microimprese e a piccole e medie imprese

L'interrogante ha avuto modo di ricevere in ufficio la copertina di una relazione di valutazione della ripartizione nel bilancio dell'UE degli aiuti ai paesi bisognosi.

Si tratta di una valutazione dell'aiuto prestato in America Centrale, richiesta dall'unità di valutazione della DGVIII.

Potrebbe la Commissione informare il Parlamento di tali relazioni?

Potrebbe inoltre la Commissione comunicare al Parlamento se esistono relazioni dello stesso genere anche su altre regioni in via di sviluppo, specificando, in caso affermativo, di quali regioni si tratti?

**Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione**

*(7 marzo 1997)*

L'onorevole parlamentare fa riferimento alla relazione di valutazione tematica delle azioni finanziate dalla Comunità in America latina finalizzate alle linee di credito, alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Questo lavoro di valutazione è stato effettuato nel periodo 1995-1996 sull'intera America latina coprendo un lasso di tempo di dieci anni. La relazione di sintesi viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Esiste un'altra relazione dello stesso genere riguardante l'Africa, dal titolo «Valutazione delle linee di credito e dei progetti di sostegno alle piccole e medie imprese», del pari inviata.

Nel corso degli ultimi tre anni sono state inoltre realizzate sull'America latina tanto delle valutazioni tematiche, in particolare sullo sviluppo rurale e sulla riforma agraria, quanto delle valutazioni globali (Bolivia, Cile e Guatemala).

(97/C 217/220)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0292/97****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(13 febbraio 1997)**Oggetto:* Pesca

In relazione alla politica comune della pesca e del mare, la decisione del Consiglio 89/631 <sup>(1)</sup> consente il finanziamento, da parte della Comunità, di investimenti effettuati dagli Stati membri a partire dal 1991, per la sorveglianza delle attività di pesca. Al 31 dicembre 1995, gli impegni contabilizzati nel quadro di tale azione ammontavano a 119 Mio ecu.

La decisione prevede che la Comunità partecipi a talune spese di controllo sostenute dagli Stati membri per i quali l'entità del compito di controllo non è commisurata alle possibilità finanziari o al benessere relativo.

La Commissione, tuttavia, non ha fissato alcun criterio preciso al fine di determinare quali Stati membri potessero beneficiare del contributo comunitario né per fissare il livello degli aiuti. Essa ha sistematicamente concesso il tasso massimo del 50% anche quando le attrezzature finanziate non erano destinate esclusivamente al controllo della pesca. La Commissione non ha valutato inoltre il rapporto costo/efficacia degli investimenti proposti, segnatamente nel caso di mezzi dal costo molto elevato come gli aeroplani.

Nelle decisioni annuali di concessione della partecipazione finanziaria, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione l'impiego dei contributi precedenti nonché l'aumento dell'efficacia dei dispositivi nazionali di controllo. Ciò non è stato fatto in modo sufficientemente rigoroso: in diversi Stati membri, i programmi di investimento hanno registrato ritardi considerevoli o sono stati in parte abbandonati.

Inoltre, la Commissione non ha seguito da vicino l'effettiva applicazione di sanzioni adeguate alle navi in infrazione.

Può dire la Commissione cosa intende fare in futuro per realizzare efficaci controlli in tema di sorveglianza delle attività di pesca, considerati in passato non sufficientemente rigorosi?

<sup>(1)</sup> GU L 364 del 14.12.1989, pag. 64.

**Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione***(5 marzo 1997)*

Le osservazioni formulate dall'onorevole parlamentare sono identiche a quelle fatte dalla Corte dei conti nel capitolo 4, sulla politica comune della pesca e del mare, della sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 <sup>(1)</sup>.

Di conseguenza, si invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alle risposte della Commissione che accompagnano tale relazione.

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 12.11.1996.

(97/C 217/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0294/97****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(13 febbraio 1997)**Oggetto:* Gettito IVA

L'individuazione delle infrazioni degli Stati membri al sistema comune IVA, costituisce un elemento importante nella salvaguardia e nella corretta riscossione delle risorse proprie. Pertanto, in via generale, ogni infrazione dovrebbe essere oggetto di un controllo appropriato in vista dell'immediata messa a disposizione da parte degli Stati membri delle risorse proprie in gioco, senza escludere la possibilità di applicare interessi in caso di ritardo.

Gli effetti dell'abolizione delle frontiere a partire dal 1° gennaio 1993 sono stati esaminati dalla Corte dei conti in collaborazione con alcune istituzioni di controllo nazionali.

Può dire la Commissione se il calo del gettito IVA del 5-6% nel 1993, fenomeno per il quale i dati disponibili non permettono di fornire una spiegazione esaustiva, può avere come causa un'accresciuta evasione fiscale?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(11 marzo 1997)*

Nelle risposte alle osservazioni sulle risorse proprie provenienti dall'IVA fatte dalla Corte dei conti nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1995 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha rilevato che le reali entrate IVA per il 1993 sono state ampiamente in linea con le aspettative degli Stati membri. Nel 1993 era stato previsto un calo del gettito tenendo conto di una serie di fattori contingenti, conosciuti in anticipo dagli Stati membri, che avrebbero influenzato una tantum le entrate IVA. La Commissione ha inoltre sottolineato che il fenomeno osservato dalla Corte dei conti si riferiva solo al 1993 e non ha avuto un impatto costante sulle entrate successive. Se la potenziale perdita di entrate IVA non era interamente spiegabile con i fattori contingenti di cui sopra, è stato comunque evidente che essa non ha avuto effetti duraturi e non era dunque imputabile a una carenza strutturale del regime temporaneo.

Per informazioni più dettagliate sulle risposte fornite dalla Commissione alle osservazioni della Corte dei conti in merito alle questioni in oggetto, l'onorevole parlamentare può consultare la relazione della Corte dei conti.

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 12.11.1996.

(97/C 217/222)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0297/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Formaggio «feta»

La Danimarca è il principale produttore di ed esportatore di formaggio Feta, fabbricato con latte di mucca. Le sue esportazioni, in gran parte Iran, hanno beneficiato di restituzioni finanziate dal bilancio comunitario per un ammontare di circa 480 Mio ecu nel corso di un quinquennio (1989-1994).

Per beneficiare delle restituzioni il formaggio Feta deve soddisfare certi criteri che le autorità danesi devono verificare. Ad esempio, un tenore di acqua in eccesso o l'assenza di materie grasse comportano, come conseguenza, che le restituzioni non sono versate.

Il tasso di errore per il tenore di acqua o in materie grasse, rilevato dai sistemi di controllo nel periodo giugno 1989-giugno 1995, è come minimo del 3,3%, percentuale che rappresenta circa 16 Mio ecu di restituzioni pagate indebitamente.

Può dire la Commissione quali intendimenti si hanno nei confronti delle autorità danesi che non hanno preso alcun provvedimento per il recupero delle restituzioni indebitamente versate in tema di formaggio Feta?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(4 marzo 1997)*

La relazione della Corte dei conti <sup>(1)</sup> ha condotto alla realizzazione di un'indagine nel quadro del finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), relativa alle spese messe a carico di quest'ultimo nell'ambito delle restituzioni concesse per l'esportazione del formaggio in causa.

Nell'effettuare l'indagine, la Commissione si è servita in particolare di una base di dati elaborata dalle autorità danesi e contenente i lotti di fabbricazione della feta i cui parametri qualitativi non corrispondevano alle norme fissate. A partire da queste informazioni, tali lotti sono stati esaminati dal punto di vista della loro destinazione finale. In caso di esportazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70, la restituzione non può essere assunta in carico dal FEAOG. L'azione in corso dovrebbe condurre a una rettifica finanziaria che sarà integrata nella decisione di liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1994.

La Commissione, nei propri contatti con le autorità danesi in merito a tale fascicolo, non ha avvertito alcuna ostilità. Inizialmente, un problema nasceva dal fatto che, secondo l'interpretazione giuridica della Danimarca, i controlli realizzati prima di avviare la procedura di esportazione non potevano essere utilizzati come base per valutare il diritto alla restituzione. Nella fattispecie, la precisazione introdotta nella definizione <sup>(2)</sup> dei documenti da includere nel controllo amministrativo a posteriori ha condotto a un cambiamento della posizione dello Stato membro in materia.

Quanto al sistema nazionale di controllo della qualità della feta da esportare verso l'Iran, la Danimarca ha apportato alcune modifiche che dovrebbero rendere impossibile (a partire dall'11 marzo 1996, data di applicazione delle stesse) l'esportazione di feta non rispondente ai requisiti previsti. Quest'ultima procedura di controllo sarà oggetto di un esame dettagliato nell'ambito di una futura verifica.

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 12.11.1996.

<sup>(2)</sup> Articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE - GU L 388 del 30.12.1989.

(97/C 217/223)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0299/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Zone risicole

Nel corso degli ultimi cinque anni la Corte dei conti ha ugualmente svolto controlli e presentato relazioni sulla gestione di diverse organizzazioni comuni di mercato.

L'esame del seguito dato alle osservazioni da essa formulate nelle relazioni annuali sugli esercizi 1990-1991-1992, si proponeva di stabilire se la Commissione avesse migliorato la gestione e il controllo di diversi mercati agricoli, a seguito delle raccomandazioni e delle osservazioni della Corte.

Il Consiglio aveva inoltre appoggiato la raccomandazione della Corte dei conti per l'istituzione di un catasto per le zone risicole. In questo settore non è stato compiuto alcun progresso.

Può dire la Commissione quali tempi si prevedono e quali provvedimenti si intendono assumere per ottenere dai paesi membri tale catasto per le zone risicole?

(97/C 217/224)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0348/97**

**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: registro delle superfici coltivate

Nella sua raccomandazione sull'approvazione della gestione relativa al 1992 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di istituire un registro delle superfici coltivate a riso al fine di migliorare le procedure di controllo degli stanziamenti erogati nel quadro dell'organizzazione comune di mercato del riso.

Nella sua decisione del 5 aprile 1995 <sup>(1)</sup>, con cui ha approvato la gestione relativa al 1992, il Parlamento europeo ha insistito sulla necessità che gli Stati membri dispongano di catasti completi.

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato tuttavia che la Commissione non ha ancora risposto alla richiesta del Consiglio di istituire un registro delle superfici coltivate a riso.

Quando prevede la Commissione di cominciare a istituire tale registro?

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 51.

**Risposta comune**  
**data dal sig. Fischler in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-0299/97 e E-0348/97**

*(4 marzo 1997)*

A seguito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati del riso, una superficie massima garantita è stata definita per ciascuno Stato membro produttore ai sensi del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio,

del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>; a partire dalla campagna 1997/98 tali superfici, che costituiscono la base dell'indennità prevista al fine di compensare la riduzione del prezzo di intervento, sono incluse nel sistema di controllo integrato introdotto dai regolamenti (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(2)</sup>, e (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995.

<sup>(2)</sup> GU L 355 del 5.12.1992.

<sup>(3)</sup> GU L 391 del 31.12.1992.

(97/C 217/225)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0300/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Mercato del cotone

Nel corso degli ultimi cinque anni la Corte dei conti ha ugualmente svolto controlli e presentato relazioni sulla gestione di diverse organizzazioni comuni di mercato.

L'esame del seguito dato alle osservazioni da essa formulate nelle relazioni annuali sugli esercizi 1990-1991-1992, si proponeva di stabilire se la Commissione avesse migliorato la gestione e il controllo di diversi mercati agricoli, a seguito delle raccomandazioni e delle osservazioni della Corte.

Per quanto riguarda il mercato del cotone, il Consiglio e il Parlamento hanno condiviso il parere della Corte dei conti, secondo cui si dovevano instaurare misure di controllo efficaci.

Può dire la Commissione se i metodi di controllo per la campagna 1995-1996 per il mercato del cotone, hanno dato gli attesi risultati volti ad evitare il ripetersi dei considerevoli abusi degli anni precedenti?

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

*(4 marzo 1997)*

Nel marzo 1995 la Commissione, tenendo fede al proprio impegno di «riflettere sui problemi specifici del settore del cotone al fine di garantirne un'equa gestione», ha trasmesso al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuto <sup>(1)</sup>. Sulla base di questa relazione, il Consiglio ha deciso di conservare la struttura essenziale del regime di sostegno, apportandovi tuttavia alcuni adeguamenti a partire dalla campagna 1995/96:

- la soppressione del regime di aiuti ai piccoli produttori;
- un meccanismo di abbattimento comportante per l'avvenire una responsabilità nazionale e non più comunitaria;
- la soppressione congiunta della limitazione degli abbattimenti («meccanismo paracolpi») e della possibilità di riportare una parte di essi da una campagna all'altra;
- la possibilità di ricorrere a misure di sorveglianza ispirate ad alcuni elementi previsti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
- lo stabilimento di un nesso che consenta di confrontare, a livello di ciascuno sgranatore, i quantitativi entrati di cotone non sgranato con quelli usciti di cotone sgranato.

Oltre all'attuazione di questa nuova normativa, a partire dalla fine del 1994 la Commissione ha preso parte a un gruppo di lavoro congiunto con la Grecia, volto in particolare a migliorare le procedure di controllo adottate da detto Stato membro. In quest'ambito si è proceduto ad azioni di controllo sempre più mirate presso i principali operatori interessati (produttori, intermediari e sgranatori). Fino ad oggi, tra i cambiamenti più significativi introdotti dalle autorità elleniche si possono sottolineare i seguenti:

- un controllo delle scorte di cotone non sgranato detenute dai produttori;
- una progressiva armonizzazione del sistema di identificazione delle parcelle seminate a cotone con quello previsto dal sistema integrato di gestione e di controllo;
- un controllo aggiuntivo sull'insieme delle parcelle investite a cotone di taluni comuni;
- un controllo sulla destinazione finale delle balle di cotone sgranato;

- un potenziamento del regime dei controlli presso le imprese di sgranatura nel quadro del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE <sup>(2)</sup>.

Ad ogni modo, l'applicazione delle misure di controllo supplementari ha contribuito a evitare il ripetersi degli abusi cui l'onorevole parlamentare fa riferimento e che sono menzionati nelle relazioni annuali della Corte dei conti. L'ultima di tali relazioni, relativa all'esercizio 1995 <sup>(3)</sup>, sottolinea in proposito alcuni dei miglioramenti sopra ricordati.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(95)35.

<sup>(2)</sup> GU L 388 del 30.12.1989.

<sup>(3)</sup> GU C 340 del 12.11.1996.

(97/C 217/226)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0301/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Programmi PHARE E TACIS

In relazione alle azioni a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dei nuovi Stati indipendenti (ex Unione Sovietica) e della Mongolia, la cooperazione finanziaria e tecnica dell'UE con i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) nonché con i nuovi Stati indipendenti (NSI) e la Mongolia viene posta in atto sostanzialmente attraverso i programmi PHARE e TACIS, il cui obiettivo principale è di aiutare questi paesi ad intraprendere le riforme necessarie per il passaggio ad un'economia di mercato.

Per la prima volta dal 1990, la Commissione ha incominciato, nel 1995, a recuperare il ritardo accumulato in materia di stipulazione dei contratti. Rimane tuttavia il fatto che, per quanto concerne il programma PHARE (PECO), posto in atto alla fine del 1989, gli impegni contabili per i quali non erano stati ancora stipulati dei contratti ammontavano a 1.970 Mio ecu, mentre nel caso del programma TACIS (NSI e Mongolia), deciso alla fine del 1991, essi ammontavano ancora a 644 Mio ecu alla fine del 1995.

Sia per PHARE che per TACIS, il subappalto della preparazione dei bandi di gara, affidata dalla Commissione a consulenti, comporta confusioni di interessi nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Può dire la Commissione come intende evitare il permanere di confusione di interessi nel subappalto della preparazione dei bandi di gara nei programmi PHARE e TACIS?

#### **Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione**

*(13 marzo 1997)*

Nell'ambito di Phare e di Tacis il capitolato d'oneri (definizione delle attività che il contraente deve eseguire) viene spesso redatto da esperti esterni, in collaborazione con il capo progetto responsabile dell'azione che garantisce la qualità e l'imparzialità del loro lavoro. Inoltre, quando il capitolato d'oneri viene redatto, le offerte non sono state ancora identificate. Qualsiasi conflitto di interesse viene evitato escludendo l'esperto e la sua società dalla partecipazione alla licitazione privata per l'attribuzione del contratto.

Per quanto riguarda Tacis, nelle attività amministrative relative alle licitazioni private la Commissione è assistita da un contraente esterno, abitualmente denominato unità appalti (UA). Il ruolo di questa UA non comporta problemi di conflitti d'interesse non partecipando essa alla presa di decisione, che rimane prerogativa della Commissione. L'UA non deve approvare elenchi ristretti durante la procedura e non è implicata nelle decisioni del comitato incaricato della valutazione. L'UA ha compiti esclusivamente amministrativi, quali, ad esempio, la stesura dei verbali delle riunioni del comitato di valutazione.

Per quanto riguarda Phare, poiché la gestione delle procedure di gara è decentrata, l'approvazione dell'elenco ristretto e delle modalità di valutazione spettano alle unità di gestione dei programmi (UGP), che operano presso i ministeri competenti dei paesi beneficiari. Di norma si fa ricorso a esperti esterni, ma esclusivamente come consulenti tecnici. Tuttavia, poiché questi ultimi non partecipano alla stesura degli elenchi ristretti, il problema del conflitto d'interesse non si pone. Neppure la partecipazione degli esperti esterni al comitato di valutazione con diritto di voto presenta problemi in quanto la maggior parte dei membri è costituita da rappresentanti delle istituzioni beneficiarie competenti e delle UGP (le delegazioni della Comunità vi partecipano a titolo di osservatori).

La trasparenza delle procedure di gara Phare è garantita anche dall'articolo 118 dei regolamenti finanziari, a norma del quale tutte le opportunità di appalto devono essere annunciate su Internet prima dell'indizione di una gara. I risultati di ogni gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

(97/C 217/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0305/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Fondo sociale

Riguardo alla relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1995 <sup>(1)</sup>, si rileva che per quel che concerne le azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, i controlli della Corte hanno evidenziato l'assenza di precisione degli obiettivi perseguiti, di coerenza complessiva e di valutazione della maggior parte delle azioni intraprese.

Si chiede alla Commissione: quali conseguenze giuridiche ed economiche può comportare il fatto che azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale siano state finanziate dalla Commissione senza che il Consiglio abbia approvato la continuazione di tali programmi?

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 12.11.1996.

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(2 aprile 1997)*

La relazione della Corte dei conti relativa all'esercizio 1995 trattava della linea di bilancio B3-4103 e più specificamente del programma Povertà III che copre il periodo 1989-1994. Le azioni intraprese hanno formato oggetto di valutazione, di cui la Commissione specifica le caratteristiche nella sua risposta alla Corte. La Commissione spiega anche come Povertà III abbia apportato una prima pietra a una coerenza d'insieme che essa intende perseguire elaborando una relazione su tutte le azioni comunitarie riguardanti la povertà e l'esclusione sociale.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione dell'Onorevole parlamentare sulla linea di bilancio B3-4103, la Commissione ha disposto nel 1995 e nel 1996 di crediti utilizzabili al di fuori del quadro della proposta del quarto programma bloccata al Consiglio e nel rispetto delle osservazioni sul bilancio, come il Parlamento le aveva adottate.

Tuttavia, il 1° aprile 1996, il Regno Unito ha presentato ricorso alla Corte di giustizia (C-106/96) per cui esso contestava la legalità del finanziamento nel 1995 imputato alla linea B3-4103 di progetti nel settore della lotta contro l'esclusione sociale. La sentenza è attesa per la fine del 1997.

Il 10 luglio 1996, il Regno Unito ha presentato un nuovo ricorso relativa a questa stessa linea di bilancio per il 1996, nonché una domanda di misure provvisorie in attesa della sentenza definitiva. Il Presidente della Corte ha emesso una sentenza dalla quale risulta che la Commissione è autorizzata a firmare convenzioni nel corso del 1996, ma essa può effettuare pagamenti solo dopo la data in cui è pronunciata la sentenza, e ciò unicamente se essa vince la causa.

Nel 1997 non è stato concesso alcun credito alla linea di bilancio in questione.

(97/C 217/228)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0308/97****di Niels Kofoed (ELDR) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Attuazione della direttiva 92/66/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle

La risposta della Commissione all'interrogazione P-3514/96 <sup>(1)</sup> conferma che la limitazione spaziale e temporale delle zone di protezione e di sorveglianza, prevista all'articolo 9, paragrafo 7 della direttiva 92/66/CEE <sup>(2)</sup>, non è mai stata attuata, sebbene in Belgio si operi con una zona di 500 metri nel caso degli allevamenti più piccoli.

E' la Commissione a conoscenza del fatto che l'articolo 9, paragrafo 7 della direttiva in oggetto risulta praticamente inapplicabile a causa dei tempi lunghi collegati agli adempimenti amministrativi? Può inoltre, alla luce di quanto illustrato, comunicare se sono state presentate proposte volte ad adeguare le disposizioni della direttiva 92/66/CEE al metodo applicato in Belgio? In caso di risposta affermativa, quali iniziative ha adottato per dare seguito a tali proposte?

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 5.5.1997, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

**Risposta data dal Signor Fischler in nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

Il termine per l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 92/66/EEC è scaduto da un po' più di tre anni. Durante questo periodo la Commissione non ha presentato al Consiglio alcuna proposta intesa a modificare detta direttiva.

Come indicato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta P-3514/96 dell'onorevole parlamentare, non si esclude che a medio termine vengano apportate modifiche alla direttiva suddetta per tenere conto dei nuovi sviluppi scientifici ed epidemiologici o di altri fattori pertinenti. Ciò non costituisce tuttavia una priorità immediata.

Qualsiasi richiesta di revisione dell'articolo 9, paragrafo 7, o di altre disposizioni della direttiva verrà presa in considerazione in futuro, quando verranno elaborate proposte di modifica della direttiva in oggetto.

(97/C 217/229)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0309/97****di Doris Pack (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Andamento del mercato interno nel settore dell'edilizia

1. A quanto sono ammontati (in cifre assolute e in percentuale) gli scambi transfrontalieri intracomunitari dei principali prodotti da costruzione (pietre e blocchi da costruzione, laterizi, cemento, asfalto, piastrelle, tegole, finestre, porte, tetti) nel periodo 1992-1995?
2. In quale misura (in cifre assolute e in percentuale) sono stati aggiudicati a livello transfrontaliero, all'interno della Comunità, incarichi di progettazione (prestazioni di architetti o ingegneri) nel periodo successivo all'entrata in vigore della direttiva sugli appalti di servizi?
3. In quale misure (in cifre assolute e in percentuale) sono stati aggiudicati a livello transfrontaliero, all'interno della Comunità, contratti di lavori dopo l'entrata in vigore della direttiva del 18.7.1989 sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici?

**Risposta del Sig.de Silguy a nome della Commissione***(10 aprile 1997)*

1. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

2. e 3. L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla pubblicazione di Eurostat «International Trade in services E.U., 1985-1997» (consultare in particolare il codice n°249 sui servizi di costruzione ed il codice n°280 sulle architetture, le ingegneria ed altri servizi tecnici) nella versione inglese una copia della quale viene altresì inviata direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento. La versione francese «Echanges internationaux de services 1985-1994» sarà pubblicata nell'aprile 1997.

(97/C 217/230)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0310/97**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Aumento della circolazione di medicinali contraffatti sul mercato mondiale

Da talune rivelazioni dei mezzi di informazione di massa basate su documenti e testimonianze in possesso dell'Organizzazione mondiale della sanità e soprattutto sul suo documento dell'ottobre 1996 risulta che nel periodo 1994-1996 si è moltiplicato il numero dei casi denunciati di circolazione e immissione in commercio di medicinali contraffatti provenienti non solo da paesi in via di sviluppo ma anche da quelli industrializzati e da Stati dell'Unione europea. Risulta anche che la maggioranza di questi medicinali hanno un'efficacia inferiore di quelli autentici o non ne hanno affatto e che molti di essi sono cosiddetti farmaci salvavita (life-saving drugs).

Può la Commissione dire se è a conoscenza dei dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità, se si è occupata di tale questione assieme ai fabbricanti europei e alle autorità nazionali e se intende attivarsi nell'ambito dell'art. 129, parr. 2 e 3?

**Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione**

(18 marzo 1997)

La Commissione rinvia l'onorevole Parlamentare alla risposta data alla sua interrogazione orale (H-48/97) nel corso dell'ora delle interrogazioni della sessione plenaria del Parlamento di febbraio 1997 <sup>(1)</sup>.

Tenuto conto della rigorosa regolamentazione comunitaria già applicata alla produzione e immissione sul mercato di prodotti farmaceutici, al momento la Commissione non vede la necessità di avviare azioni specifiche, eccezion fatta per la misura già annunciata nella risposta alla sua domanda orale (informazione agli Stati membri via il Comitato farmaceutico creato con decisione del Consiglio 75/320/CEE, del 20 maggio 1975, relativa alla creazione di un comitato farmaceutico <sup>(2)</sup>).

<sup>(1)</sup> Dibattiti del Parlamento (febbraio 1997).

<sup>(2)</sup> GU L 147. 9.6.1975.

(97/C 217/231)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0314/97**  
**di Michèle Lindeperg (PSE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Iniziative della Commissione in materia di diritto di asilo

Il 4 marzo 1996 il Consiglio ha approvato una posizione comune sulla «applicazione armonizzata della definizione del termine rifugiato» ai sensi dell'Articolo 1 A della Convenzione di Ginevra (96/196/GAI <sup>(1)</sup>).

Tale posizione comune non riconosce le persecuzioni commesse da Stati a titolo della Convenzione di Ginevra se non quando «sono incoraggiate o autorizzate dai pubblici poteri».

Ciò esclude dallo status della Convenzione le persone perseguitate da gruppi non statali allorché i pubblici poteri sono impotenti a ristabilire il diritto e assicurare la protezione dei loro cittadini. Si precisa che «le persone interessate potranno comunque costituire oggetto di forme appropriate di protezione conformi al diritto nazionale».

Tali forme di protezione sono però attualmente molto diverse e non consentono in tutta evidenza di offrire concretamente una soluzione umana alle persone in questione.

La risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1996 che fissa le priorità dell' cooperazione nel settore della Giustizia e degli Affari interni <sup>(2)</sup> indica due priorità che sarebbero idonee a offrire soluzioni possibili:

- «4b — ravvicinamento delle procedure nazionali per la concessione del diritto di asilo
- 4g — esame delle forme di protezione sussidiaria (protezione di fatto e permesso di residenza umanitaria)».

Può la Commissione dire a che punto sono i suoi lavori sull' argomento?

Quando intende essa prendere una iniziativa su tali temi?

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 13.3.1996, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 319 del 26.10.1996, pag. 1.

#### **Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione**

*(12 marzo 1997)*

Come la Commissione ha già spiegato nella risposta all' interrogazione scritta E-716/96 <sup>(1)</sup> dell' onorevole parlamentare, la posizione comune del 4 marzo 1996 <sup>(2)</sup> non deve essere interpretata come una esclusione sistematica dalla convenzione di quanti siano oggetto di persecuzione da parte di terzi sia nel caso in cui possa essere accertata la responsabilità da parte delle autorità di Stato che in caso contrario.

E' vero che le forme di protezione che non si basano sulla convenzione di Ginevra variano considerevolmente da uno Stato membro all' altro. L' esperienza della crisi dell' ex Jugoslavia, in particolare, ha dimostrato che situazioni di afflusso massiccio possono determinare una gamma di regimi di protezione diversi nei vari Stati dell' Unione. Pertanto, la Commissione intende sottoporre quanto prima al Consiglio e al Parlamento un progetto di azione comune sulla protezione temporanea degli sfollati.

Per quanto riguarda l' armonizzazione delle procedure di asilo, la Commissione intende esaminare attentamente le modalità con cui le risoluzioni del Consiglio vigenti sono state applicate dagli Stati membri. Successivamente, la Commissione prenderà in considerazione gli ulteriori passi da intraprendere.

La Commissione non intende, al momento attuale, promuovere iniziative relative a forme alternative di protezione individuale ai sensi del punto 4 g della risoluzione del Consiglio cui fa riferimento l' onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> GU C 280 del 25. 9. 1996.

<sup>(2)</sup> GU L 63 del 13. 3. 1996.

(97/C 217/232)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0345/97 di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione**

*(4 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Pubblico accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie

Considerando che la trasparenza del processo decisionale e l' accesso ai documenti legislativi che essa comporta rappresentano diritti fondamentali in un ambito di democrazia, può la Commissione far sapere se:

1. ritiene soddisfacente che il suddetto diritto fondamentale relativo al pubblico accesso all' informazione sia trattato da ciascuna istituzione come una mera questione di organizzazione interna;
2. non giudica necessario adottare una norma generale che stabilisca le condizioni minime e i principi fondamentali del pubblico accesso ai documenti;
3. reputa che il trattato sull' Unione europea costituisca una base sufficiente per consentire l' adozione di tale norma oppure stima necessario introdurre un nuovo articolo che sancisca esplicitamente il principio di trasparenza nonché il diritto all' informazione?

#### **Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione**

*(7 marzo 1997)*

1. La Commissione annette la massima importanza alla trasparenza, che permette di rendere l' Europa più vicina ai suoi cittadini. Il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno peraltro firmato, il 25 ottobre 1993, una dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà.

2. Fra le misure prese per aumentare la trasparenza dei suoi lavori, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di aver adottato, l'8 febbraio 1994, la decisione n. 94/90/CECA/CE/Euratom, sull'accesso ai suoi documenti <sup>(1)</sup>. La decisione, che attua un codice comune di condotta, convenuto dalla Commissione e dal Consiglio il 6 dicembre 1993, stabilisce il principio che il pubblico dispone del massimo accesso possibile ai documenti interni dell'istituzione, ad eccezione di quelli la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi pubblici o privati o alla riservatezza delle sue deliberazioni.

Anche se questa decisione costituisce una misura di ordine interno, è bene sottolineare che essa prevede disposizioni specifiche a favore dei cittadini, ai quali garantiscono la massima tempestività di trattamento delle loro richieste e la possibilità di ricorso in caso di risposta non soddisfacente.

L'iniziativa dimostra quindi un'affermazione progressiva del diritto d'accesso dei privati ai documenti dell'istituzione.

La Corte di giustizia ha inoltre confermato, con una sentenza del 30 aprile 1996 <sup>(2)</sup>, che le istituzioni potevano adottare, in virtù del loro potere di organizzazione interna, le misure necessarie per il trattamento di queste domande d'accesso, segnalando tuttavia che questa regolamentazione interna poteva avere effetti giuridici nei confronti di terzi.

3. Per il futuro, la Commissione ritiene indispensabile sviluppare la sua politica di apertura. Il processo sarebbe facilitato dall'inserimento nel trattato di disposizioni adeguate, che rispecchino i principi della trasparenza, in quanto principio generale, e stabiliscano il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni (legislative) della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 18.12.1994.

<sup>(2)</sup> (causa C-58/94).

(97/C 217/233)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0346/97**  
**di John Tomlinson (PSE) alla Commissione**  
(4 febbraio 1997)

*Oggetto:* Incidenti occorsi a cittadini non residenti

Il livello dei risarcimenti per danni subiti in conseguenza di incidenti varia da uno Stato membro all'altro e altrettanto dicasi delle relative procedure.

Onde assicurare un adeguato funzionamento del mercato unico ed un adeguato livello di protezione per i cittadini che sono vittime di incidenti in uno Stato membro diverso dal loro, quali proposte intende avanzare la Commissione per armonizzare il livello dei risarcimenti in caso di incidente in tutto il territorio dell'UE ed assicurare che in tutti gli Stati membri sia adottata la stessa base di calcolo?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

L'instaurazione di un sistema di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria che garantisca la libera circolazione in tutto il territorio della Comunità, nonché l'indennizzo delle vittime d'incidenti stradali, costituisce una delle preoccupazioni della Commissione fin dall'adozione, nel 1972, della prima direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli <sup>(1)</sup>, che ha imposto un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli in quella che era allora la Comunità economica europea.

Questa tutela di base è stata poi estesa e rafforzata da due altre direttive (seconda e terza direttiva «assicurazione autoveicoli»). La seconda <sup>(2)</sup> direttiva definisce la portata dell'assicurazione: fissa gli importi minimi di garanzia che tutti gli Stati membri sono tenuti a provvedere e designa le persone obbligatoriamente coperte nel regime di responsabilità civile obbligatoria. Infine, la terza <sup>(3)</sup> direttiva garantisce la copertura, in base a un unico premio sull'intero territorio comunitario.

Tuttavia, come osserva anche l'onorevole Parlamentare, queste direttive non comportano misure di armonizzazione totale quanto all'entità dell'indennizzo versato alle vittime; implicano semplicemente un'armonizzazione minima che non stabilisce alcun obbligo in merito all'ammontare della garanzia e a procedure di liquidazione, che siano da rispettare uniformemente su tutto il territorio comunitario. Gli Stati membri sono liberi di fissare livelli di indennizzo più o meno elevati, a condizione che siano osservati gli importi minimi stabiliti nella seconda direttiva.

Peraltro, dalla terza direttiva emerge che la copertura fornita dall'assicurazione è quella dello Stato membro nel quale il contratto è stato sottoscritto o quella imposta dalla legislazione dello Stato in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest'ultima sia superiore; ne consegue che la liquidazione dei danni è calcolata in ogni caso in base alle norme della legislazione nazionale che applica le garanzie più favorevoli.

La Commissione ritiene soddisfacente la tutela delle vittime garantita dalla normativa in vigore che, per quanto abbia carattere flessibile, rimane comunque in linea con i principi di armonizzazione minima e sussidiarietà e tiene conto delle differenti tradizioni degli Stati membri in materia di livello d'indennizzo e modalità di valutazione dei sinistri.

La Commissione attribuisce certamente grande importanza al rafforzamento del regime di assicurazione della responsabilità civile comunitaria quanto al risarcimento delle vittime che hanno subito un incidente in uno Stato membro diverso dal loro. La risoluzione «sulla liquidazione dei danni da incidente stradale subiti in uno Stato membro diverso dallo Stato d'origine della vittima», adottata dal Parlamento il 26 ottobre 1995, in base all'articolo 138B del trattato CE <sup>(4)</sup>, ha sollecitato la Commissione ad intraprendere l'elaborazione di una proposta di direttiva volta a migliorare la situazione attuale delle persone che, trovandosi temporaneamente in uno Stato membro diverso dal paese di residenza («visitatori esteri»), siano vittime di danni materiali o corporali causati da un veicolo immatricolato e assicurato in quello Stato membro. Questa proposta di direttiva sarà probabilmente presentata al Parlamento e al Consiglio nel secondo semestre del 1997.

- <sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio, del 24 aprile 1972, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'assicurazione della responsabilità civile che deriva dalla circolazione di veicoli semoventi e al controllo dell'obbligo di garantire questa responsabilità (72/166/CEE) — GU n° L 103 del 2.5.1972.
- <sup>(2)</sup> Seconda direttiva del Consiglio, del 30 dicembre 1983, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (84/5/CEE) — GU n°L 8 del 11.1.1984.
- <sup>(3)</sup> Terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli autoveicoli (84/5/CEE) — GU n°L 129, del 19.5.1.1990
- <sup>(4)</sup> GU C 308 del 20.11.1995.

(97/C 217/234)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA P-0347/97

di Anne McIntosh (PPE) alla Commissione

(4 febbraio 1997)

*Oggetto:* Alternative all'etichettatura del bestiame

Conviene la Commissione che i vitelli, ed altri animali, potrebbero essere marchiati a freddo alla nascita in alternativa ai metodi attuali di etichettatura?

E' d'accordo la Commissione che tale pratica renderebbe più facile identificare il bestiame e più sicuro ispezionarlo di quanto non sia il caso con l'attuale sistema di etichettatura?

#### Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(17 febbraio 1997)

Le disposizioni vigenti di cui alla direttiva 92/102/CEE <sup>(1)</sup> relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali prevedono che tutti i bovini presenti in un'azienda siano identificati tramite una marca auricolare contrassegnata da un codice alfanumerico composto da non più di 14 caratteri. Il metodo della marcatura a freddo non è permesso in quanto non presenta la necessaria precisione e chiarezza.

Di recente la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento <sup>(2)</sup>, con cui sostituire la direttiva vigente, che prevede un sistema di identificazione dei bovini basato sull'apposizione di una marca auricolare su ciascun orecchio.

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 5.12.1992.

<sup>(2)</sup> COM(96) 460 def.

(97/C 217/235)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0349/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: tecniche per verificare le superfici coltivate

Nella sua raccomandazione sull'approvazione della gestione relativa al 1992 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di istituire un registro delle superfici coltivate a riso al fine di migliorare le procedure di controllo degli stanziamenti erogati nel quadro dell'organizzazione comune di mercato del riso.

Nella sua decisione del 5 aprile 1995 <sup>(1)</sup>, con cui ha approvato la gestione relativa al 1992, il Parlamento europeo ha insistito sulla necessità che gli Stati membri dispongano di catasti completi.

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato tuttavia che la Commissione non ha ancora risposto alla richiesta del Consiglio di istituire un registro delle superfici coltivate a riso.

Intende la Commissione promuovere le tecniche di telerilevazione o altri sistemi per verificare le superfici coltivate a riso?

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 51.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**  
(25 febbraio 1997)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere conoscenza della risposta da essa data all'interrogazione n. E-3997/96 del sig. Arias Cañete <sup>(1)</sup>.

Essa rammenta inoltre che il «sistema integrato di gestione e di controllo», istituito con il regolamento (CEE) n. 3508/92 <sup>(2)</sup> e che dalla campagna 1996 è stato esteso al riso con il regolamento (CE) n. 3072/95 <sup>(3)</sup>, comporta obbligatoriamente «un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole» e «un sistema armonizzato di controllo».

Il telerilevamento è uno dei mezzi di controllo previsti nel quadro del sistema integrato e le superfici coltivate a riso possono essere facilmente verificate con tale sistema. La Commissione incoraggia l'utilizzazione di questa tecnica e, come previsto dal regolamento (CE) n. 165/94 <sup>(4)</sup>, cofinanzia fino al 1998 le spese relative al controllo mediante telerilevamento. Spetta tuttavia agli Stati membri decidere quali metodi di controllo utilizzare.

La situazione attuale è pertanto conforme alle raccomandazioni del Parlamento e della Corte dei Conti.

<sup>(1)</sup> GU C 186 del 18.6.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 355 del 5.12.1992.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995.

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 29.1.1994.

(97/C 217/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0350/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese del FEAOG in Spagna

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG ai produttori di riso della Spagna, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/237)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0351/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese del FEAOG in Francia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG ai produttori di riso della Francia, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/238)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0352/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese del FEAOG in Grecia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG ai produttori di riso della Grecia, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/239)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0353/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese del FEAOG in Italia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG ai produttori di riso dell'Italia, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/240)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0354/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese del FEAOG in Portogallo

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG ai produttori di riso del Portogallo, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0355/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**  
(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese per le restituzioni in Spagna

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992

a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG accordati per le restituzioni ai produttori di riso della Spagna, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0356/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese per le restituzioni in Francia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG accordati per le restituzioni ai produttori di riso della Francia, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/243)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0357/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese per le restituzioni in Grecia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG accordati per le restituzioni ai produttori di riso della Grecia, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/244)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0358/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese per le restituzioni in Italia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG accordati per le restituzioni ai produttori di riso dell'Italia, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/245)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0359/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* OCM del riso: spese per le restituzioni in Portogallo

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG accordati per le restituzioni ai produttori di riso del Portogallo, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/246)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0360/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Spagna

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Spagna per coprire i costi tecnico-finanziari dell'immagazzinaggio pubblico, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/247)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0361/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Francia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Francia per coprire i costi tecnico-finanziari dell'immagazzinaggio pubblico, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/248)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0362/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Grecia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Grecia per coprire i costi tecnico-finanziari dell'immagazzinaggio pubblico, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/249)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0363/97**  
**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Italia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso dell'Italia per coprire i costi tecnico-finanziari dell'immagazzinaggio pubblico, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/250)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0364/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'immagazzinaggio pubblico in Portogallo

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso del Portogallo per coprire i costi tecnico-finanziari dell'immagazzinaggio pubblico, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/251)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0365/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Spagna

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Spagna per coprire gli altri costi di immagazzinaggio, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/252)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0366/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Francia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Francia per coprire gli altri costi di immagazzinaggio, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/253)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0367/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Grecia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Grecia per coprire gli altri costi di immagazzinaggio, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/254)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0368/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Italia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso dell'Italia per coprire gli altri costi di immagazzinaggio, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/255)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0369/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per altri costi di immagazzinaggio in Portogallo

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso del Portogallo per coprire gli altri costi di immagazzinaggio, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/256)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0370/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Spagna

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Spagna a causa del deprezzamento delle scorte, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/257)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0371/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Francia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Francia a causa del deprezzamento delle scorte, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/258)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0372/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Grecia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEOG erogati ai produttori di riso della Grecia a causa del deprezzamento delle scorte, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/259)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0373/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Italia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEOG erogati ai produttori di riso dell'Italia a causa del deprezzamento delle scorte, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0374/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese relative al deprezzamento delle scorte in Portogallo

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEOG erogati ai produttori di riso del Portogallo a causa del deprezzamento delle scorte, tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/261)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0375/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Spagna

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEOG erogati ai produttori di riso della Spagna per sostenere la produzione della varietà di riso «indica», tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/262)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0376/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Francia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Francia per sostenere la produzione della varietà di riso «indica», tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/263)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0377/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Grecia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso della Grecia per sostenere la produzione della varietà di riso «indica», tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/264)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0378/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Italia

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso dell'Italia per sostenere la produzione della varietà di riso «indica», tanto nel 1992 quanto nel 1996?

(97/C 217/265)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0379/97****di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* OCM del riso: spese per l'aiuto alla produzione in Portogallo

Nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 1995 la Corte dei conti ha constatato che le spese della sezione «Garanzia» del FEAOG relative al riso sono diminuite del 38%, passando da 87,3% milioni di ecu nel 1992 a 54 milioni di ecu nel 1996. Questa diminuzione viene attribuita all'eliminazione dell'aiuto alla varietà di riso «indica» nel 1994 nonché in particolare al calo nelle esportazioni del riso da 375.161 tonnellate nel periodo 1991/92 a 125.000 tonnellate nel 1995.

A quanto ammontano gli aiuti del FEAOG erogati ai produttori di riso del Portogallo per sostenere la produzione della varietà di riso «indica», tanto nel 1992 quanto nel 1996?

**Risposta comune**  
**alle interrogazioni scritte E-0350/97, E-0351/97, E-0352/97, E-0353/97, E-0354/97, E-0355/97,**  
**E-0356/97, E-0357/97, E-0358/97, E-359/97, E-0360/97, E-0361/97, E-0362/97, E-0363/97,**  
**E-0364/97, E-0365/97, E-0366/97, E-0367/97, E-0368/97, E-0369/97, E-0370/97, E-0371/97,**  
**E-0372/97, E-0373/97, E-0374/97, E-0375/97, E-0376/97, E-0377/97, E-0378/97 e E-0379/97**  
**data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(4 marzo 1997)

L'onorevole parlamentare troverà i dati di bilancio (spese) richiesti nella tabella seguente:

Mecu

N. dell'interrogazione	Titolo	SPAGNA		FRANCIA		GRECIA		ITALIA		PORTOGALLO	
		1992	1996 (*)	1992	1996 (*)	1992	1996 (*)	1992	1996 (*)	1992	1996 (*)
350/97 a 354/97	Aiuti alla produzione del riso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
355/97 a 359/97	Restituzioni all'esportazione di riso	2,4	2,2	0,9	0,2	0,2	0,6	84,3	29,5	3,2	0,1
360/97 a 364/97	Ammasso pubblico (costi tecnici e finanziari)	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
365/97 a 369/97	Ammasso pubblico (altri costi)	-4,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-24,9	0,0	-0,3	-0,1
370/97 a 374/97	Ammasso pubblico (deprezzamento delle scorte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,1
375/97 a 379/97	Aiuti alla produzione di riso Indica	11,6	0,0	0,1	0,0	0,8	0,0	4,9	0,0	0,8	0,0
	altri	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Totale riso</b>	<b>10,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>70,9</b>	<b>29,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0,1</b>

(\*) provvisori

Lo scarto tra le spese dell'esercizio 1992 e quelle dell'esercizio 1996 è dovuto soprattutto alla scadenza del periodo di versamento dell'aiuto alla produzione del riso Indica (che, a seguito di una proroga, è stato erogato per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa iniziale) e al fatto che nel 1992 si verificavano esportazioni massicce a partire dalle scorte di intervento che comportavano forti spese per restituzioni.

È opportuno precisare all'onorevole parlamentare che questi dati relativi al 1992 sono tratti dalla XXIIa Relazione finanziaria del FEAOG garanzia (esercizio 1992).

Tale relazione finanziaria viene trasmessa ogni anno dalla Commissione all'autorità preposta al bilancio; la XXVIa relazione (esercizio 1996) si trova in fase di realizzazione.

(97/C 217/266)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0382/97**

**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Casi di malattia professionale alla Ford Electrónica di Setúbal (Portogallo)

Nel novembre 1995 ho presentato alla Commissione l'interrogazione E-3198/95 <sup>(1)</sup> su una malattia professionale — la tendinite — dovuta ai metodi e ai ritmi di lavoro esistenti nella regione di Setúbal, che ha già interessato più di 300 lavoratori. Nella risposta del 13.02.1996, la Commissione cita la direttiva 89/391/CEE <sup>(2)</sup> e la raccomandazione 90/326/CEE. <sup>(3)</sup>

Oggi, dopo un anno, circa 600 dipendenti della Ford Electrónica Portuguesa soffrono di tendinite e a 200 di essi i Servizi d'ispezione sanitaria del Centro nazionale di protezione contro i rischi professionali hanno riconosciuto la presenza di malattia professionale. A parte le indagini svolte dai rappresentanti dei lavoratori e dalla rispettiva organizzazione sindacale, nulla è stato fatto per contrastare il diffondersi della malattia ed ogni giorno si manifestano nuovi casi di tendinite. Si rileva inoltre che ai lavoratori cui è già stata riconosciuta la malattia professionale si impedisce di lavorare, sebbene non vi siano ripercussioni sulla capacità lavorativa, per cui il loro reddito è limitato alle prestazioni del regime di previdenza sociale.

Va rilevato che la Ford Electrónica ha avuto già lo stesso problema in un suo stabilimento in Brasile che è stato risolto licenziando più di 3.000 lavoratori colpiti da tendinite e trasferendo la produzione in Portogallo, con gli impianti dello stabilimento brasiliano.

Questa situazione, aggravata dal timore che una soluzione analoga sia adottata in Portogallo, incide sulla vita professionale, familiare e sociale dei lavoratori e sulla regione.

A fronte della direttiva, recepita dal diritto nazionale, e della raccomandazione che non è giuridicamente vincolante, può la Commissione far sapere se non ritiene opportuno ricordare al governo portoghese gli impegni in difesa della salute dei lavoratori durante il lavoro e la prevenzione di pratiche antisociali?

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 15.4.1996, pag. 32.

(<sup>2</sup>) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU L 160 del 26.6.1990, pag. 39.

#### **Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(26 marzo 1997)*

L'Onorevole parlamentare è invitato a far riferimento alla risposta che la Commissione ha fornito alla sua interrogazione scritta E-3198/95.

La Commissione ribadisce che dal momento in cui il Portogallo ha realizzato la trasposizione nel diritto interno della direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989, riguardante l'attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro (89/391/CEE), la sua applicazione rientra nella competenza delle autorità nazionali.

(97/C 217/267)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0383/97 di Annemarie Kuhn (PSE) alla Commissione**

*(4 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Dumping delle carni bovine da parte dell'Unione europea in Africa

Secondo notizie di stampa, dal 1992 le forniture di carni bovine dell'UE al Sudafrica e alla Namibia sono salite da 3.500 a 42.500 tonnellate. Corrispondentemente, le vendite di carni bovine namibiane e sudafricane sarebbero diminuite del 25% e i prezzi sarebbero calati del 20%. Conferma la Commissione questo caso di dumping delle carni bovine? Qual è la sua posizione in merito al danno economico in tal modo arrecato, stimato in 100 milioni di ecu, somma che dovrebbe corrispondere all'intero ammontare degli aiuti allo sviluppo destinati dall'UE alla regione del Capo?

#### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(21 febbraio 1997)*

Alla fine dell'agosto 1996 la Commissione ha effettivamente ricevuto una nota dalle autorità del Sudafrica nelle quali si deplorava l'aumento delle esportazioni di carni bovine comunitarie in quel paese e l'effetto negativo sul reddito dei produttori nonché su quello dei paesi africani vicini.

Nella risposta inoltrata alla fine del settembre 1996, la Commissione ha chiesto alle autorità sudafricane di comunicare casi concreti che consentano di mettere in luce eventuali pratiche di dumping. La richiesta è restata senza risposta.

Nondimeno nell'intento di promuovere una ripresa degli scambi di carni bovine all'interno della «Southern african development community» e sostenere gli sforzi di integrazione regionale in Africa, la Commissione ha deciso di raggruppare, con effetto dal 1° febbraio 1997, i paesi africani in una stessa zona geografica.

Tale misura, riguardante soprattutto le carni disossate imballate in confezioni singole, diverse da quelle provenienti dai bovini maschi adulti, si traduce concretamente in una diminuzione della restituzione, per questi prodotti, nell'ordine dell'8,5% nei confronti dei paesi dell'Africa orientale ed australe, ivi compreso pertanto il Sudafrica. Va osservato che tale diminuzione della restituzione si aggiunge ad una prima riduzione lineare del 10% delle restituzioni per tutti i prodotti del settore delle carni bovine e per tutte le destinazioni, con effetto dal 15 gennaio 1997.

È necessario infine osservare che la Namibia, nonché gli altri paesi terzi ACP dell'Africa per i quali esiste un regime preferenziale all'importazione di carni bovine nella Comunità non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.

(97/C 217/268)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0384/97**

**di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Comportamento della Commissione nella questione dello xilitolo

Stando a informazioni riportate dai media, la Commissione intenderebbe chiedere formalmente alla Finlandia, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE, di presentare le sue osservazioni riguardo all'esenzione dalle accise di cui godono in tale paese i prodotti edulcorati con xilitolo.

L'esenzione dalle accise applicate in Finlandia si basa espressamente su indagini di ampio respiro in cui si sono analizzati in modo particolare gli effetti dello xilitolo sui denti.

Alla luce della pessima situazione dell'igiene dentaria negli Stati membri e dei costi che le cure dentistiche comportano per l'economia sociale, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per informarsi correttamente sugli effetti dello xilitolo e per promuoverne l'uso in tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

*(11 marzo 1997)*

Si rimanda l'Onorevole Parlamentare alla risposta congiunta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte P-0002/97 dell'On. Hautala e E-0022/97 dell'On. Myller<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> V. pag. n. 69.

(97/C 217/269)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0385/97**

**di Umberto Bossi (NI) alla Commissione**

*(4 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Quantità massima di residui consentiti in alcune specie ittiche

In base ai rilevamenti dei competenti servizi sanitari delle regioni Lombardia e Piemonte, la concentrazione di DDT in alcune specie di pesci del Lago Maggiore appare superiore ai valori massimi consentiti dalla legge. I rispettivi assessorati regionali alla sanità hanno ordinato il divieto di pesca e di commercializzazione di alcune specie ittiche e si appresterebbero ad estendere tale divieto anche alle specie rimanenti.

Le norme sanitarie italiane concernenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca sono disciplinate dal decreto legislativo n. 531 del 30 dicembre 1992 in applicazione della direttiva comunitaria 91/493/CEE<sup>(1)</sup>, che rinvia al concetto di «dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo» (allegato 5) per definire le quantità massime tollerabili, senza peraltro quantificare più specificatamente i livelli ammissibili.

Può la Commissione quantificare la «dose giornaliera o settimanale» di contaminanti «ammissibile per l'uomo»?

Può la Commissione specificare se e in che misura gli Stati membri abbiano regolamentato i limiti dei contaminanti rilevati nelle specie ittiche?

(<sup>1</sup>) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**

*(26 febbraio 1997)*

Il DDT è un antiparassitario clororganico persistente il cui impiego come prodotto fitosanitario è stato vietato nella Comunità dal 1979 (direttiva del Consiglio n. 79/117/CEE, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (<sup>1</sup>)). Sebbene i risultati degli studi di monitoraggio mettano in evidenza che la contaminazione dell'ambiente ad opera dei metaboliti del DDT e dei prodotti di degradazione sia attualmente modesta e continui a diminuire, potrebbero sussistere residui significativi nei tessuti grassi degli animali a motivo della loro capacità di bioaccumulo. Livelli più elevati potrebbero essere riscontrati localmente in precedenti punti di contaminazione, ad esempio discariche di prodotti industriali.

La riunione congiunta FAO/OMS sui residui di antiparassitari del 1994 ha confermato la dose giornaliera ammissibile provvisoria di 0,02 mg/kg di peso corporeo/giorno.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, più Stati membri hanno fissato livelli massimi per il pesce e i prodotti ittici.

(<sup>1</sup>) GU L 33 dell'8.2.1979.

(97/C 217/270)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0387/97**

**di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione**

*(4 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Granturco geneticamente modificato

Il 18 dicembre scorso la Commissione ha deciso di autorizzare l'immissione sul mercato di granturco geneticamente modificato notificata dalla società Ciba-Geigy in conformità della direttiva 90/220/CEE (<sup>1</sup>). La decisione, alla quale hanno funto da supporto le relazioni di tre comitati scientifici (comitato scientifico dell'alimentazione umana, comitato scientifico per l'alimentazione animale e comitato scientifico per gli antiparassitari), è stata adottata ad onta della posizione decisamente contraria della maggior parte degli Stati membri (13 su 15) e del Parlamento europeo.

Alla luce di quanto sopra, non ritiene la Commissione che l'accaduto dimostri ancora una volta come le procedure di comitatologia a tutt'oggi applicate per decisioni dell'importanza di quella in parola non rispondano ai necessari parametri democratici e debbano quindi essere sottoposte a radicale revisione nel quadro dell'attuale Conferenza intergovernativa?

(<sup>1</sup>) GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione**

*(2 aprile 1997)*

Come ha già sottolineato il membro della Commissione responsabile per l'ambiente, in data 21 gennaio 1997 dinanzi alla commissione per l'ambiente, una delle preoccupazioni maggiori della Commissione, nella procedura seguita per esaminare questo caso, era che tutte le informazioni su potenziali rischi sanitari causati dal prodotto, di qualsiasi natura, fossero in suo possesso prima che venisse presa una decisione.

La Commissione ha voluto prendere tutte le precauzioni necessarie, soprattutto alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche in materia e delle esigenze di pubblica sanità. Essendo ricorsa, in questa fase della procedura, anche alla consultazione preliminare dei tre comitati scientifici per l'alimentazione umana, per i mangimi animali e per gli antiparassitari, la Commissione voleva prendere una decisione ponderata che tenesse conto dello stato attuale delle conoscenze.

Sulla base dei pareri emessi dai comitati scientifici dopo approfondite indagini, la Commissione ha giudicato quindi che non ci fosse ragione di credere che il granoturco geneticamente modificato prodotto dalla Ciba-Geigy potesse nuocere in alcun modo alla salute dell'uomo o alla protezione dell'ambiente. La Commissione ha potuto constatare inoltre che pareri resi dagli esperti scientifici non rimettevano in discussione la fondatezza della propria proposta. In conformità delle disposizioni in vigore, il 18 dicembre 1996 la Commissione ha deciso pertanto di autorizzare l'immissione sul mercato del granoturco geneticamente modificato, previa notifica<sup>(1)</sup>.

La Commissione rammenta poi che gli eventuali miglioramenti da apportare al funzionamento dei comitati sono allo studio.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.1997.

(97/C 217/271)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0390/97**

**di Bernd Lange (PSE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Attuazione del programma ALFA

In Germania si accumulano i reclami sulla gestione del programma ALFA. Fonte di difficoltà per i richiedenti è il fatto che, in una prima fase, i documenti necessari sono redatti solo in spagnolo, mentre la versione inglese o tedesca è per lo più disponibile solo dopo che è scaduto il termine indicato nei documenti. A ciò si aggiunge il fatto che il servizio competente della Commissione redige la corrispondenza solo in spagnolo.

1. La Commissione ritiene che si tratti di un comportamento accettabile nei confronti del cittadino?
2. Quali misure intende adottare per ovviare a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione**

*(7 marzo 1997)*

La Commissione ha scelto quattro lingue di lavoro per il programma Alfa (spagnolo, francese, portoghese e inglese), tenendo conto delle lingue parlate nei paesi dell'America latina, beneficiari di questo programma di cooperazione, e delle lingue più utilizzate nella diffusione dell'informazione comunitaria.

Se si suggerisce alle reti di presentare, nei limiti del possibile, le proposte in una delle quattro lingue scelte, è unicamente nell'intento di accelerare i termini d'esame (e naturalmente le decisioni) delle proposte presentate. Qualora le reti optassero per una lingua diversa da quelle suggerite, la Commissione predisporrebbe una traduzione per consentire l'esame di questi documenti da parte dei responsabili del programma Alfa, dell'ufficio di assistenza tecnica e dei membri del comitato scientifico.

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che i documenti sono sempre disponibili per tempo, e contemporaneamente, nelle quattro lingue del programma, che la corrispondenza con gli interessati avviene sempre nella lingua di redazione dei documenti ricevuti o, all'occorrenza, in inglese o in francese, e che, sulla base di richieste precise, la Commissione prende sempre le disposizioni necessarie per far tradurre i documenti d'informazione in altre lingue.

La Commissione ritiene corretto il suo comportamento nei confronti del cittadino in quanto i beneficiari diretti di questo programma di cooperazione sono innanzitutto i paesi latino-americani.

La Commissione intende continuare a lavorare sulla base delle disposizioni adottate fino ad ora per facilitare l'accesso ai documenti Alfa in diverse lingue, ogni qualvolta verrà presentata una richiesta precisa.

(97/C 217/272)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0393/97****di Bernd Lange (PSE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)**Oggetto:* Programma Phare ACE per il 1996

La Commissione ha incaricato un'agenzia esterna dell'applicazione del programma di borse Phare ACE. Tale agenzia utilizza, per l'attribuzione delle borse, solo contratti redatti in inglese e richiede che ciascuna pagina del contratto, così come l'insieme degli allegati, siano parafati. Inoltre, dato che l'agenzia è stabilita in Belgio, i contratti in questione sono soggetti al diritto belga.

1. La Commissione non ritiene che la siglatura di ciascuna pagina costituisca un onere amministrativo del tutto inutile?
2. La Commissione non ritiene che la siglatura di ogni pagina — e pertanto l'accettazione formale di ciascun elemento — dovrebbe presupporre che il richiedente dispone del contratto nella propria lingua?
3. La Commissione non ritiene che dei contratti conclusi in base al diritto belga dovrebbero essere accompagnati da una traduzione in francese o in fiammingo?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione***(26 marzo 1997)*

1. La siglatura, da parte di entrambi i contraenti, di ciascuna pagina di un contratto non è altro che una prassi internazionale volta a sancire in maniera incontestabile quanto stabilito nell'accordo. Non si tratta di un onere di carattere assoluto, ma di un mezzo per garantire facilmente trasparenza e chiarezza legali.
2. Le parti contraenti stabiliscono in quale lingua redigere il contratto. Si presume che esse abbiano compreso il contenuto dell'accordo prima di firmarlo e siglarlo.
3. Fare riferimento, in un contratto, al diritto belga o a quello di un altro paese può essere utile per rendere chiaro e completo il contenuto di un testo riassuntivo di contratto. Per quanto riguarda gli interrogativi non previsti in modo esplicito nel contratto, essi troveranno risposta nelle soluzioni e nelle disposizioni contemplate nel sistema legale concordato, la cui lingua non deve necessariamente corrispondere a quella del contratto.

La questione della lingua potrebbe comunque assumere un'importanza rilevante qualora un tribunale nazionale, che usa una lingua ufficiale diversa, sia chiamato a regolare un conflitto relativo al contratto. Trattandosi, però, di casi poco frequenti, la spesa necessaria per redigere ogni contratto in versioni linguistiche diverse, ma ugualmente vincolanti, non sarebbe giustificata. In caso di effettiva necessità, sarà sufficiente tradurre l'originale.

(97/C 217/273)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0394/97****di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)**Oggetto:* Interporto di Prato

Considerando: che nel 1984 veniva avviato il progetto dell'Interporto di Prato, proposto dalla «Interporto della Toscana centrale S.p.a.» — Prato; che le FF.SS. S.p.a., principale soggetto interessato all'opera, hanno espresso parere negativo sulla validità del progetto di Interporto ritenendolo antieconomico e dunque non lo hanno mai finanziato; che ciononostante risultano già attribuiti alla «Interporto della Toscana centrale S.p.a.» — Prato i seguenti finanziamenti CEE: \* Reg. 2052/PO/88-93 1° Lotto = Lit. 5.756.500.000 \* Reg. 2052/POT/91-93 1° Lotto = Lit. 5.000.000.000 \* Reg. 2081/93/DOCUP/OB 2/94-96 3° Lotto = Lit. 3.647.000.000; Totale Lit. 14.403.500.000; che risulta che la «Interporto della Toscana centrale S.p.a.» ha avanzato una nuova domanda per ulteriori finanziamenti CEE, si chiede alla Commissione:

1. Non ritiene incongruo un finanziamento comunitario in mancanza dei prerequisiti necessari per la validità di un progetto intermodale, per un'opera cui le FF.SS. non sono interessate?
2. Non ritiene necessario bloccare ogni ulteriore provvedimento in attesa di ragguagli esauritivi sul reale interesse dell'Interporto di Prato?

3. Non riterrebbe necessario, qualora sorgessero dubbi fondati in merito all'Interporto, chiedere il rimborso dei fondi comunitari indebitamente ottenuti dalla «Interporto della Toscana centrale S.p.a.» di Prato?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

*(14 marzo 1997)*

La decisione di cofinanziare l'Interporto della Toscana Centrale S.p.a.» di Prato sulla base dei tre precedenti documenti singoli di programmazione nel quadro dell'obiettivo 2 per la regione Toscana era basata sulle considerazioni che seguono.

Per quanto riguarda la sua rilevanza sul piano nazionale, Prato è stata inclusa nella rete di interporti contenuta nella versione aggiornata del piano generale di trasporto approvato dal «Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti» (CIPET) il 20 dicembre 1990. Inoltre, nel piano quinquennale sugli interporti approvato dal CIPET il 31 marzo 1992 viene fatto riferimento a Prato e alla sua zona di influenza, che comprende fra l'altro le linee ferroviarie Milano-Roma e Firenze-Viareggio.

Sul piano regionale, il piano di trasporto regionale integrato menziona anch'esso specificamente Prato come uno dei principali punti di scambio del trasporto.

Per quanto riguarda il finanziamento nazionale, l'interporto toscano era compreso nell'elenco di centri strategici delle ferrovie dello stato italiane ed è stato finanziato negli anni 1993-1995 in vista di un ulteriore sviluppo. Una somma addizionale era stata resa disponibile ai sensi della legge n. 240/90.

Quanto sopra dovrebbe sostenere il punto di vista secondo cui Prato ha un'importanza strategica tanto per la regione quanto per l'intera Italia.

(97/C 217/274)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0395/97**

**di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Discriminazione ai danni dei cittadini europei in base alla proposta di legge sull'inserimento dei nuovi arrivati nei Paesi Bassi

L'11 dicembre 1996 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale olandese la proposta di legge sull'inserimento dei nuovi arrivati nei Paesi Bassi che riguarda unicamente i cittadini provenienti da paesi terzi.

I cittadini dell'UE non sono al momento esclusi a priori dal processo di inserimento e possono anch'essi prendervi parte. Una parte dei nuovi arrivati provenienti dall'UE è originaria di paesi terzi ed è pertanto molto interessata al processo di inserimento. Tuttavia, anche i cittadini comuni dell'UE ne potrebbero trarre vantaggio.

1. E' la Commissione al corrente di tale proposta di legge?
2. Non pensa la Commissione che, in caso di approvazione della proposta di legge, si configuri una discriminazione ai danni dei cittadini comunitari ai sensi dell'articolo 6 del trattato CEE?
3. Non ritiene che l'esclusione dei cittadini dell'UE dal campo di applicazione della proposta di legge sia in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori, l'integrazione delle loro famiglie nel paese ospitante e il regolamento (CEE) n. 1612/68 <sup>(1)</sup>?
4. In caso affermativo, intende la Commissione richiamare l'attenzione dei Paesi Bassi su quanto summenzionato?

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

*(3 aprile 1997)*

Non è prassi della Commissione formulare commenti su di una legislazione allo stadio di progetto.

(97/C 217/275)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0397/97**  
**di Raimondo Fassa (ELDR) alla Commissione**  
(4 febbraio 1997)

*Oggetto:* Riconoscimento di idoneità in Italia per le ONG

La legge italiana 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo prevede, che per ottenere finanziamenti da parte del governo italiano per specifici progetti, le organizzazioni non governative debbano essere munite di apposita idoneità ai sensi degli artt. 28, 29, 30 della citata legge. Questa situazione, del tutto anomala in ambito europeo, si presta a discrezionalità ed abusi; essa è stata più volte contestata dallo stesso mondo del volontariato, non trova riscontro in altri paesi dell'area comunitaria e determina un'ingiusta discriminazione tra ONG, che per antichi privilegi o compiacenti discrezionalità, possono facilmente conseguire il riconoscimento dell'idoneità e altre ONG che, ugualmente capaci ma senza idoneità, non possono pertanto essere utilizzate dalle strutture governative.

E' indicativo il fatto che molte di queste ONG italiane, non riconosciute idonee, collaborano da anni con gli organismi comunitari e nelle Nazioni Unite, svolgono egregiamente il proprio lavoro e ricevono l'apprezzamento dei paesi destinatari dei programmi, ma non possono paradossalmente essere utilizzate dalle istituzioni nazionali.

Può dire la Commissione se non ritiene necessario attivarsi per far cessare con effetto immediato questa disposizione limitativa del principio di libera concorrenza in ambito comunitario e porre rimedio all'iniqua situazione che penalizza da anni le ONG italiane?

**Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione**

(13 marzo 1997)

La Commissione ritiene che la questione sollevata sia di esclusiva competenza delle autorità italiane.

La Commissione conferma che essa ha stabilito le proprie norme per quanto riguarda il diritto al cofinanziamento (nelle condizioni generali di cofinanziamento), norme che vengono applicate indistintamente a tutte le organizzazioni non governative degli Stati membri. La Commissione non riscontra pertanto alcuna trasgressione alle regole della concorrenza a livello europeo.

(97/C 217/276)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0398/97**

**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL), Paraskevas Avgerinos (PSE), Nikitas Kaklamanis (UPE)  
e Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Misure antidumping contro gli articoli di pelletteria di produzione cinese

Il settore della pelletteria greca si trova in grave difficoltà a causa dei prezzi sotto costo (dumping) applicati agli articoli di pelletteria provenienti da paesi terzi tra cui la Cina. In concreto è stato accertato che tra il 1992 e il 1995 in Grecia hanno chiuso 336 fabbriche e perso il posto di lavoro circa 3000 persone.

Poiché analoghi problemi esistono anche in altri paesi dell'Unione europea (Francia, Belgio, Italia, Spagna), l'associazione di categoria che opera a livello europeo ha chiesto alla Commissione di adottare provvedimenti antidumping che colpiscano quattro prodotti di provenienza cinese: guanti da donna, articoli scolastici, articoli da viaggio e accessori.

Può far sapere la Commissione

1. quali misure sono state finora prese per quanto riguarda ciascuno dei sopra citati prodotti cinesi, e
2. se intende prendere simili provvedimenti anche per quanto riguarda altri articoli di pelletteria provenienti da altri paesi terzi diversi dalla Cina, in modo da tutelare la produzione dell'Unione europea da forme sleali di concorrenza?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(13 marzo 1997)*

Attualmente sono in corso tre inchieste antidumping relative ad articoli di pelletteria, promosse dalla Commissione a seguito di alcune denunce presentate dal CEDIM (Comité Européen des industries de la maroquinerie — Comitato europeo delle Federazioni nazionali della pelletteria) a proposito di presunte pratiche di dumping. Tali inchieste riguardano articoli da viaggio, borse portacarte, cartelle scolastiche e borsette. Per quanto concerne gli articoli da viaggio, alla luce delle conclusioni dell'inchiesta preliminare relativa alla rappresentatività e alla situazione economica dei produttori comunitari selezionati come campione per l'esame del pregiudizio, le parti interessate sono state informate del fatto che alla Commissione è stato proposto di chiudere il procedimento senza ricorrere all'adozione di provvedimenti antidumping. Sono state adottate misure provvisorie antidumping nei confronti delle importazioni di borsette<sup>(1)</sup>; l'inchiesta è tuttora in corso al fine di giungere ad una conclusione definitiva. Non si è invece ancora giunti a risultati definitivi nell'inchiesta relativa alle borse portacarte e alle cartelle scolastiche.

L'estensione dei provvedimenti antidumping ad altri paesi terzi richiede, di regola, la presentazione da parte dell'industria comunitaria interessata di una denuncia avvalorata dalla prova delle importazioni oggetto di dumping dal paese terzo in questione, nonché del pregiudizio arrecato.

E' inoltre opportuno ricordare che, con il meccanismo graduale introdotto dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità (SPG), dal 1° gennaio 1997 la Repubblica popolare cinese ha perso il 50% del margine preferenziale su tutti gli articoli di pelletteria, e che dal 1° gennaio 1998 su tutti questi articoli sarà obbligata a pagare l'intera aliquota del dazio doganale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 209/97 della Commissione, del 3 febbraio 1997, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di borsette originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 33 del 4.2.1997.

*(97/C 217/277)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0400/97  
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Salvaguardia del patrimonio musicale europeo

La musica in Europa ha una tradizione veramente unica. Ogni paese infatti possiede inestimabili tesori musicali, molti dei quali rischiano di andare perduti per mancanza di opportuni meccanismi di registrazione e di promozione.

La Grecia, che è uno di questi paesi, cerca di mantenere viva la sua ricca tradizione musicale, bizantina e folclorica, grazie all'iniziativa soprattutto privata cui si devono un'opportuna opera di registrazione e talune riscoperte.

Questo stesso tipo di problematica riguarda anche altri tipi di musica tradizionale europea che, pur essendo preziosi elementi di civiltà, rischiano anch'essi di sparire.

Può far sapere la Commissione se, a parte il programma «Caleidoscopio» che investe taluni aspetti del patrimonio musicale, ha elaborato o intende elaborare programmi d'azione ad hoc finalizzati alla salvaguardia della musica tradizionale e del patrimonio di canzoni degli Stati membri dell'UE nonché dei templi della tradizione musicale europea come, ad esempio, i conservatori, le sale da concerto e i teatri lirici strettamente legati alla creazione di tanti capolavori musicali del nostro continente?

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione***(17 marzo 1997)*

Nel quadro dei suoi programmi e delle azioni-pilota esistenti, gli interventi della Commissione si prefiggono di contribuire alla salvaguardia e al restauro dei beni culturali di rilevanza europea, di incentivare le attività di creazione artistica di dimensione europea, nonché di favorire le opportunità di perfezionamento per artisti e la conoscenza reciproca delle culture europee.

I progetti intesi a promuovere il canto o qualsiasi altra forma di musica tradizionale o regionale, al pari di altre numerose discipline, sono ammissibili nel quadro del programma comunitario Caleidoscopio, purché rispondano

alle condizioni e ai criteri previsti e coinvolgono operatori originari di almeno tre Stati membri. Detto programma è stato adottato il 29 marzo 1996, con decisione n. 719/96/CE <sup>(1)</sup>, e l'invito a presentare candidature per l'esercizio 1997 è già stato pubblicato <sup>(2)</sup>.

Va inoltre ricordato che nel 1994 il progetto-pilota per la salvaguardia e il restauro dei beni architettonici verteva sui luoghi storici di spettacolo, e che in quell'ambito erano stati erogati contributi comunitari pari a 4 milioni di ecu, per la conservazione e il restauro di 60 edifici in Europa.

Gli inviti a presentare candidature per quattro azioni-pilota di attuazione del programma Raffaello (attualmente in corso di adozione) verranno pubblicati nelle prossime settimane. A ciò vanno ad aggiungersi un'azione-pilota riguardante più specificatamente il sostegno di attività di cooperazione per valorizzare e rendere accessibili le collezioni dei musei europei, sulla base di temi annuali, varie azioni-pilota volte alla conservazione e al restauro dei beni architettonici, azioni di perfezionamento per gli operatori del settore e il sostegno ad attività e manifestazioni di dimensione europea, per la salvaguardia dei beni culturali.

In questo contesto e purché i progetti rispondano alle condizioni e ai criteri fissati dai diversi inviti a presentare proposte, potranno risultare eventualmente ammissibili anche vari progetti per promuovere le tradizioni musicali e salvaguardare i luoghi destinati ad accogliere questo tipo di manifestazioni.

A più riprese la Commissione ha poi sottolineato il valore inestimabile del patrimonio musicale europeo, la varietà e la ricchezza dei suoi repertori, compresi quelli tradizionali e regionali. Ciò è stato ricordato ancora di recente, in occasione del convegno dedicato alla musica in Europa, tenutosi a Ennis, in Irlanda, nei giorni 18 e 19 ottobre. Questo incontro, al quale il Parlamento era rappresentato, sulla base dello studio «La musica in Europa» condotto dall'Ufficio europeo per la musica con il sostegno della Commissione, doveva servire ad avviare una riflessione sulle possibilità di cooperazione che in futuro, a livello comunitario, potranno favorire lo sviluppo del settore musicale in tutte le sue componenti. In vista della preparazione dei programmi che giungeranno a scadenza nel 1998, la Commissione prosegue attualmente i suoi lavori in questo campo. In quest'ottica, il 26 febbraio 1997, essa ha proposto di organizzare, nell'estate di quest'anno, una grande riunione congiunta tra gli operatori del settore e la competente commissione del Parlamento.

<sup>(1)</sup> G.U. L 99 del 20.4.1996.

<sup>(2)</sup> G.U. C 298 del 9.10.1996.

(97/C 217/278)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0401/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Esiguità degli indennizzi a favore degli esportatori di ortofruttili

La stampa greca riferisce che gli esportatori greci di prodotti ortofruttili riceveranno per il 1996 meno di dieci dracme a chilo e per di più in due rate.

Questo speciale indennizzo è concesso agli esportatori di prodotti ortofruttili verso gli Stati membri dell'UE in considerazione dell'incremento dei costi di trasporto indotti dalla guerra nella ex Jugoslavia. Esso è però particolarmente basso e soltanto in una percentuale minima compensa il fardello economico che più di quattro anni di guerra nella ex Jugoslavia hanno creato per gli esportatori e i trasportatori greci.

Può far sapere la Commissione qual è l'ammontare esatto delle somme di denaro concesse alla Grecia a titolo di indennizzo speciale per gli esportatori e se intende procedere a ulteriori misure di sostegno onde compensare, nei limiti del possibile, i danni economici subiti e la perdita di competitività dei prodotti ortofruttili greci?

#### Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 marzo 1997)

Il regolamento (CE) n. 1600/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione, il regolamento (CEE) n. 3438/92, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofruttili freschi originari della Grecia <sup>(1)</sup>, ha previsto una proroga a tutto il 1996 delle misure suddette per gli ortofruttili freschi originari della Grecia inviati verso altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2133/96 della Commissione, del 6 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1996 <sup>(2)</sup>, ha fissato l'indennità speciale temporanea a 3,21 ecu/100 kg per le spedizioni effettuate dal 1° gennaio al 17 ottobre 1996, con pagamento in due rate. La prima rata è del 60%, ovvero 1,926 ecu per 100 kg, corrispondenti a circa 6 dracme per kg. La seconda rata deve essere pagata entro e non oltre il 15 ottobre 1997. Per le spedizioni effettuate dal 18 ottobre al 31 dicembre 1996 l'indennità speciale temporanea è fissata a 2,76 ecu/100 kg.

Tuttavia, se la quantità di 175.000 t per il primo periodo e di 41.000 t per il secondo periodo vengono superate, l'importo della rispettiva indennità speciale temporanea è ridotto in proporzione al superamento del periodo corrispondente. Dato che gli speditori hanno sei mesi per presentare la loro domanda, i quantitativi definitivi non sono ancora noti e di conseguenza non è ancora possibile conoscere l'importo definitivo dell'indennità speciale temporanea.

Di conseguenza, la Commissione è spiacente di non essere ancora in grado di indicare all'onorevole parlamentare l'importo definitivo suddetto. In ogni caso, essa non ha alcuna intenzione di concedere agli speditori una indennità superiore. Ciò sarebbe, del resto, contrario alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia <sup>(3)</sup>, a norma del quale l'indennità speciale temporanea deve essere fissata in modo degressivo. A questo proposito la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che la strada transiugoslava (Belgrado-Zagabria) è riaperta al traffico di transito da quando sono finite le ostilità nella regione ed è stato tolto l'embargo contro la Serbia e il Montenegro (fine 1995).

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 16. 8.1996.

<sup>(2)</sup> GU L 285 del 7.11.1996.

<sup>(3)</sup> GU L 350 dell'1.12.1992.

(97/C 217/279)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0404/97**  
**di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione**

(13 febbraio 1997)

*Oggetto:* Rischio di crollo dei monumenti di Knossos

L'aera monumentale di Knossos, che è la culla più antica della civiltà europea, rischia di essere distrutta dalle improvvise escursioni termiche, dalle gelate, dai forti venti e dalla umidità che provocano fenditure e cedimenti dei monumenti. La situazione è resa ancora più grave dall'imponente massa di visitatori e dalle colture agricole sparse nel territorio circostante e che comportano umidità.

Data l'esiguità dei finanziamenti e dei mezzi tecnici di cui dispongono le sovrintendenze locali, può far sapere la Commissione se è disposta a finanziare uno studio che consenta di catalogare e riparare i danni subiti dai monumenti nonché l'assunzione di personale tecnico adeguato e l'avvio di opere di ristrutturazione?

**Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione**

(17 marzo 1997)

La Commissione comprende che l'onorevole parlamentare dimostri interesse per la situazione dei monumenti di Cnosso che, indubbiamente, rappresentano uno dei principali complessi archeologici in Europa.

Conformemente allo spirito dell'articolo 128 del trattato CE, negli ultimi anni la Commissione ha dato il proprio sostegno a interventi volti a preservare e valorizzare i beni culturali d'Europa, attraverso forme di cooperazione a livello europeo. Recentemente, in attesa dell'adozione finale del programma Raffaello, la Commissione ha concentrato la propria attenzione e i suoi finanziamenti in materia attraverso i progetti pilota pre-Raffaello.

Dato che il programma Raffaello non è stato ancora approvato, quest'anno la Commissione si propone di lanciare azioni pilota analoghe, che verranno pubblicate nelle prossime settimane.

In quest'ambito, la Commissione prenderebbe volentieri in considerazione una richiesta delle autorità greche riguardante i monumenti di Cnosso, sempre che essa soddisfi i requisiti per le azioni pilota di quest'anno. Al riguardo, la Commissione provvederà a trasmettere alle autorità nazionali l'invito a presentare proposte, non appena esso sarà disponibile.

(97/C 217/280)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0407/97**

**di Arthur Newens (PSE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Finanziamenti UE per la demografia e la sanità riproduttiva dopo la Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo

In occasione della Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo l'UE si è impegnata a portare a 300 milioni di ecu entro l'anno 2000 gli stanziamenti destinati a progetti demografici (Comunicazione della Commissione COM(94)100).

Può la Commissione indicare se l'Unione è sulla buona via per conseguire l'obiettivo di 300 milioni di ecu per la scadenza indicata?

Può la Commissione infine riferire in che modo si realizzerà tale incremento negli anni 1997-2000?

**Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione**

*(12 marzo 1997)*

La Comunità ha già deciso di stanziare, entro il 2000, 300 Mecu a favore di progetti in campo demografico e in materia di sanità riproduttiva, coerentemente con gli obiettivi del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo. È probabile che entro il 2000 tale contributo superi di gran lunga il limite fissato.

Nel 1995, la Commissione ha impegnato circa 45 Mecu in questo settore. Nel 1996, gli impegni nella sola Asia hanno raggiunto 230 Mecu, e anche l'America latina e i paesi del Mediterraneo hanno ricevuto un notevole contributo. Oltre a questi finanziamenti, vanno ricordati gli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES) a favore dei paesi ACP in materia di MST/HIV/AIDS e nel settore sanitario, un sostegno che comprende l'integrazione di elementi relativi alla pianificazione familiare nell'assistenza sanitaria di base. Nel periodo 1995/1996, nell'ambito del FES, sono stati impegnati 15 Mecu a favore di progetti specifici in materia di MST/HIV/AIDS e 14,8 Mecu per la pianificazione familiare.

Questo aumento dei finanziamenti destinati alle iniziative in campo demografico e in materia di sanità riproduttiva si concreterà tra il 1997 e il 2000 attraverso i vari programmi già definiti. In Asia, ad esempio, tra il 1995 e il 1996 sono stati approvati un importante programma di sostegno in campo sanitario e nel settore dell'assistenza alle famiglie in India (200 Mecu), un programma riguardante l'assistenza sanitaria alle donne e la maternità sicura nelle Filippine (19 Mecu) e un'iniziativa asiatica nel settore della sanità riproduttiva (25 Mecu). Quest'ultima dimostra come la Commissione abbia intensificato la sua cooperazione strategica e fattiva con il Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche in seguito alla Conferenza del Cairo.

Piccoli progetti sperimentali e innovativi in campo demografico e in materia di sanità riproduttiva vengono inoltre realizzati in vari paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo nell'ambito di una linea di bilancio specifica (7 Mecu nel 1996). Nel periodo 1995/1996 sono stati infine impegnati 30 Mecu nell'ambito di una linea di bilancio specifica relativa all'AIDS per sostenere interventi internazionali, regionali e nazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.

(97/C 217/281)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0415/97**

**di Christa Randzio-Plath (PSE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Partecipazione della Commissione al G7 «Finanze dell'8 febbraio 1997

Può la Commissione confermare la notizia secondo la quale non è stata invitata a partecipare alla riunione del G7 «Finanze» dell'8 febbraio 1997 a Berlino, in occasione della quale è prevista una discussione sull'Euro?

In caso affermativo, come intende la Commissione assicurarsi la partecipazione delle istanze comunitarie alle riunioni internazionali imperniate sulla dimensione internazionale dell'Euro, in particolare in vista dell'attuazione dell'articolo 109 del Trattato CE <sup>(1)</sup> nel corso della terza fase dell'UEM e nel contesto del rafforzamento della cooperazione monetaria internazionale?

<sup>(1)</sup> «Determinazione dei tassi di cambio dell'Euro nei confronti delle valute non comunitarie»

### **Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione**

*(14 marzo 1997)*

È vero che, nonostante la sua espressa richiesta, la Commissione non è stata invitata a partecipare alla riunione dell'8 febbraio 1997 del G7 «Finanze», che riunisce i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei sette paesi più industrializzati.

Occorre tuttavia precisare che nessuna questione relativa all'euro figurava specificamente all'ordine del giorno di quella riunione. Si è svolta solo una breve discussione per informare i membri del G7 dei risultati ottenuti al Consiglio europeo di Dublino.

Nel corso della riunione del Consiglio Ecofin del 27 gennaio 1997 è stato comunque messo a verbale che l'assenza della Commissione non avrebbe assolutamente potuto costituire un precedente. La Presidenza ha in particolare riconosciuto che qualsiasi discussione formale sugli aspetti esterni dell'euro al G7 si sarebbe potuta svolgere solo in presenza della Presidenza stessa, della Commissione e dell'Istituto monetario europeo.

L'articolo 109 del trattato CE, in particolare il paragrafo 4, che entrerà in applicazione il 1° gennaio 1999, fornisce il quadro di riferimento delle decisioni che saranno prese per rappresentare la Comunità a livello internazionale dopo l'introduzione dell'euro. La Commissione sta studiando le modalità d'applicazione di tale articolo e farà le opportune proposte a tempo debito.

(97/C 217/282)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0416/97 di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione**

*(13 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Beni artistici trafugati

I furti di opere d'arte si susseguono in tutta l'Europa comunitaria e spesso le opere trafugate vengono acquistate da musei ed altri istituti. Solo in Italia nel 1996 sono stati trafugati 2.108 beni artistici di valore.

Dal momento che esiste una specifica normativa in materia, non ritiene la Commissione di dover:

1. verificare quali Stati membri non abbiano ancora recepito detta normativa;
2. invitare gli Stati membri a provvedere con rapidità alla catalogazione dei loro beni artistici, condizione essenziale per l'applicazione della normativa in oggetto;
3. proporre agli Stati non facenti parte dell'Unione europea la stesura di un accordo sui furti e la illecita esportazione delle opere d'arte.

### **Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

*(18 marzo 1997)*

1. Attualmente, sei Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Austria) non hanno ancora notificato alla Commissione le loro disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro <sup>(1)</sup>. Nei confronti di questi Stati membri, sono state avviate procedure di infrazione.

2. In virtù e nei limiti dell'articolo 36 del trattato CE, spetta ai singoli Stati membri definire i beni che costituiscono il loro patrimonio nazionale, catalogarli e istituire un regime finalizzato alla tutela di tali beni. La direttiva di cui sopra ed il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali <sup>(2)</sup> non si sostituiscono a questi regimi nazionali, ma li integrano.

3. Tutti gli Stati membri hanno partecipato ai negoziati che hanno condotto all'adozione, il 24 giugno 1995, a Roma, della convenzione Unidroit sulla restituzione internazionale dei beni culturali rubati o esportati illegalmente. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, 22 paesi, di cui cinque Stati membri (Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia) hanno già firmato questa convenzione.

(<sup>1</sup>) GU L 74 del 27.3.1993.

(<sup>2</sup>) GU L 395 del 31.12.1992.

(97/C 217/283)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0420/97**  
**di Josu Imaz San Miguel (PPE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Inserimento nell'iniziativa comunitaria URBAN di un programma di rinnovo della Baia di Pasaia (Paese basco)

I comuni dell'area metropolitana di San Sebastián hanno presentato un Programma strategico per il rinnovo urbano della Baia di Pasaia. Quest zona urbana ha 246.000 abitanti e costituisce un territorio densamente edificato con una difficile situazione socioeconomica che si riflette in un tasso di disoccupazione del 22,6%. Per l'attuazione del programma presentato occorre un investimento globale di 2.860 milioni di pesetas che darebbe un notevole contributo al processo di rigenerazione di questo ambiente socioeconomico.

Inoltre, la zona oggetto del Programma è situata nel comprensorio della Baia di Pasaia e costituisce un tessuto urbano gravemente deteriorato con elevati indici di inquinamento e di conflittualità sociale che la rendono uno degli obiettivi prioritari per l'applicazione dei criteri definiti nella comunicazione 94/C 180/02 sul programma URBAN. Bisogna aggiungere che questa zona è inclusa nell'Obiettivo-2 dei Fondi strutturali e che inoltre fa parte dell'agglomerato urbano transfrontaliero costituito dall'asse San Sebastián-Bayonne.

Il Programma è stato presentato dai comuni dell'area metropolitana al governo spagnolo, ma quest'ultimo non lo ha inserito nella lista dei progetti proposti alla Commissione europea. Questa è inoltre la seconda occasione in cui il governo spagnolo adotta tale atteggiamento nei confronti di questo progetto.

La Commissione è al corrente dei motivi per cui il governo spagnolo non ha inserito il Programma strategico sulla Baia di Pasaia nell'elenco dei progetti che le sono stati trasmessi?

La Commissione ritiene che alla base di tale decisione esistano ragioni obiettive basate sui criteri di selezione dei programmi URBAN?

Non ritiene la Commissione che un'azione di rinnovo urbano secondo le modalità previste dal Programma strategico per la Baia di Pasaia possa contribuire a migliorare la situazione di conflittualità sociale esistente nella zona oggetto del suddetto Programma?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(27 febbraio 1997)

Per l'estensione dell'iniziativa comunitaria Urban la Commissione ha assegnato alla Spagna 77,6 milioni di ecu. È stata data la precedenza a città situate in regioni dell'obiettivo 1, alle quali sono stati assegnati 56,2 milioni di ecu di tale bilancio. 21,4 milioni di ecu vengono invece assegnati a città che non si trovano in regioni dell'obiettivo 1.

È evidente che, stando così le cose, le autorità spagnole possono proporre alla Commissione soltanto un numero limitato di città. La scelta delle singole città spetta alle autorità competenti dello Stato membro. Pertanto l'onorevole parlamentare dovrebbe rivolgere le sue domande specifiche alle autorità spagnole. Il compito della Commissione consiste nel verificare che le zone urbane proposte da uno Stato membro soddisfino i requisiti definiti nelle linee direttrici dell'iniziativa comunitaria Urban (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU C 200 del 10.7.1996.

(97/C 217/284)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0424/97**  
**di Miguel Arias Cañete (PPE) alla Commissione**

(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Penalità per gli oleaginosi nella campagna 1996/97

Può la Commissione specificare la formula utilizzata dal comitato di gestione per i prodotti oleaginosi nel determinare l'applicazione di una penalità del 5% sui prezzi della campagna 1996-97?

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(25 febbraio 1997)

La Commissione calcola l'importo di riferimento regionale definitivo in base al prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi. Tale prezzo, che corrisponde al prezzo medio rilevato sui mercati nel corso della campagna di commercializzazione 1996/1997, è stato valutato a 223,551 ecu/tonnellata. Esso è stato calcolato in base alle offerte e ai prezzi comunicati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3405/93 <sup>(1)</sup> della Commissione, del 13 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla comunicazione, da parte di taluni Stati membri, dei prezzi di mercato e delle offerte, nonché alla successiva valutazione, da parte della Commissione, del prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi.

La differenza tra il livello del prezzo di riferimento constatato e il prezzo di riferimento previsionale (196,80 ecu/tonnellata) fissato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92 <sup>(2)</sup>, è del 13,593%. Pertanto, poiché la franchigia è pari all'8%, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è necessario ridurre del 5% il livello previsionale degli importi compensativi.

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 14.12.1993, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

(97/C 217/285)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0426/97****di María Sornosa Martínez (GUE/NGL), Angela Sierra González (GUE/NGL) e Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)**  
**alla Commissione**

(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Situazione delle donne a Timor orientale

Premesso che la grave situazione esistente a Timor orientale perdura da 21 anni, alla luce del fatto che la posizione comune del Consiglio 96/407/PESC <sup>(1)</sup> del giugno 1996 afferma esplicitamente, all'articolo 2, paragrafo 5, che l'Unione appoggerà «ogni opportuna azione intesa a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo a Timor orientale e a migliorare in modo sostanziale la situazione del suo popolo, con i mezzi di cui dispone l'Unione europea e con il sostegno all'attività delle ONG» e tenendo conto del fatto che sono le donne a subire maggiormente le conseguenze di questa situazione non solo come rifugiate, ma come vittime di stupri e di abusi da parte delle forze di occupazione,

1. può la Commissione far sapere quali misure sono state a tutt'oggi adottate in vista dell'applicazione dei punti menzionati nella posizione comune?
2. Sono stati concessi aiuti finanziari per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo a Timor orientale?
3. E' stata presa in considerazione l'adozione di misure speciali per quanto riguarda la situazione delle donne?
4. Intende la Commissione intensificare i contatti con la rappresentanza permanente di Timor orientale in modo da canalizzare nel modo più efficace possibile le eventuali misure da adottare?

<sup>(1)</sup> GU L 168 del 6.7.1996, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione***(13 marzo 1997)*

La Commissione sta attualmente prendendo in considerazione le possibili iniziative da promuovere a Timor orientale al fine di migliorare la situazione del suo popolo.

Tali azioni saranno rivolte alla popolazione del territorio in genere ma terranno sicuramente conto della situazione delle donne.

Nel gennaio 1997 un rappresentante di Timor orientale ha fatto visita alla Commissione.

(97/C 217/286)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0427/97****di Magda Aelvoet (V) e Gianni Tamino (V) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Sostegno dell'UE al Centro «Carapax»

Nell'ambito del programma MEDSPA la Commissione aveva sostenuto un'iniziativa per la salvaguardia delle tartarughe, realizzata dalla Fondazione «RANA», tuttora attiva in vari Stati membri dell'Unione. Sempre nell'ambito di questo programma è stato creato, in Italia, nei pressi di Massa Marittima, nella provincia di Grosseto, regione Toscana, il centro ricreativo «CARAPAX» che si è progressivamente espanso negli anni, diventando una delle maggiori attrazioni turistiche della zona, con più di 20.000 visitatori l'anno. Per il suo noto e stimato lavoro questo centro ha continuato a percepire fondi dall'Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 <sup>(1)</sup> e del programma LIFE, subentrato al MEDSPA.

Purtroppo, ultimamente sono sorti seri problemi nei rapporti con le autorità competenti in loco, come la comunità montana e la regione Toscana. Sembra che, in parte, i gestori del centro CARAPAX vengano ostacolati nell'utilizzo dei fondi comunitari per i fini per i quali i contributi sono stati erogati. Vengono, ad esempio, rinviati ad oltranza i pareri favorevoli al collaudo di vecchi edifici restaurati con i fondi provenienti dal regolamento (CEE) n. 2052/88, nonostante comunicazione contraria della regione all'Unione.

Può la Commissione far sapere se è al corrente di questa situazione?

Ritiene la Commissione ancora utile il sostegno al programma sopracitato e, in caso affermativo, quali passi intende intraprendere per salvaguardare l'efficacia del suo sostegno?

<sup>(1)</sup> GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(19 marzo 1997)*

La Commissione ha sempre seguito con la massima attenzione la realizzazione del progetto «Carapax» che era esplicitamente identificato nel programma operativo plurifondo dell'obiettivo 5b della regione Toscana, per il periodo 1991-1993.

Il progetto consisteva nel ripristino degli equilibri naturalistici di una zona in cui le tartarughe potessero essere ospitate, potessero riprodursi ed essere studiate nonché nella ristrutturazione di alcuni edifici destinati ad accogliere i laboratori, gli uffici amministrativi, gli archivi e le strutture di accoglienza dei visitatori del «Centro».

Con delibera del Consiglio regionale, il progetto è stato approvato per un importo di circa 750 milioni di lire di cui il 40% costituito da fondi comunitari.

La realizzazione del progetto è stata ultimata ed il 7 febbraio 1997 la struttura tecnica incaricata di controllare la conformità dei lavori ha riconosciuto una spesa ammissibile di circa 724 milioni di lire, pari cioè al 97%.

La Commissione ritiene che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole parlamentare sia superate.

(97/C 217/287)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0429/97****di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Fusione Banca Popolare di Sassari e Banca di Sassari Spa

L'assemblea straordinaria del 25.4.1993 della Banca Popolare di Sassari, società cooperativa, ha deliberato la fusione per incorporazione della Banca di Sassari Spa, controllata dal Banco di Sardegna, senza conoscere i conti economici del 1991 (perdita di oltre 44 miliardi di lire) e del 1992 (perdita di oltre 144 miliardi di lire) nonostante fossero stati richiesti dai soci, e tali conti a tutt'oggi non sono ancora stati resi noti. Con tale fusione gli oltre 22.000 soci hanno perso circa 500 miliardi di lire (svalutazione delle azioni in loro possesso), cioè i propri risparmi accumulati in anni di lavoro. L'accettazione della fusione da parte loro fu influenzata da affermazioni di dirigenti del Banco di Sardegna, apparse anche sulla stampa locale, secondo le quali senza fusione ci sarebbe stata bancarotta. Ma la Banca d'Italia che, nonostante il parere contrario della commissione antitrust, espresse parere favorevole alla fusione, avrebbe potuto concedere una proroga al regime commissariale della Banca Popolare di Sassari (articolo 27, secondo comma del D.L. 481/92), favorendo migliori valutazioni e offerte da parte di altre banche (Monte dei Paschi, Cariplo, o altre).

Gli eventi summenzionati hanno portato ad una concentrazione nelle mani del Banco di Sardegna di quote del mercato bancario dell'isola (il 42% della Banca di Sassari più il 13% della Banca Popolare di Sassari) tali da far assumere a questo istituto bancario una posizione dominante.

Può la Commissione far sapere se non ritiene che la fusione della Banca Popolare di Sassari per incorporazione della Banca di Sassari Spa sia avvenuta in violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, articoli 85 e 86 del trattato CEE (acquisizione di posizione dominante, mancato controllo sulle fusioni, ecc.) e sul diritto societario?

**Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione***(13 marzo 1997)*

I poteri di intervento della Commissione in materia di operazioni di concentrazione tra imprese sono unicamente quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese<sup>(1)</sup>. Tale regolamento stabilisce un criterio di ripartizione delle competenze della Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza in materia di controllo delle concentrazioni in base al quale le regole comunitarie risultano applicabili nelle ipotesi in cui, con riferimento alle soglie di fatturato di cui all'articolo 1 del regolamento, una determinata concentrazione risulti avere dimensione comunitaria.

Al momento della notifica, l'operazione in questione non ricadeva nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 e il relativo esame era dunque di esclusiva competenza delle autorità italiane in conformità alla vigente normativa nazionale in materia di tutela della concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n. 287).

Nella fattispecie la Commissione non è pertanto nelle condizioni di poter assumere alcuna iniziativa in quanto le operazioni di concentrazione che non raggiungono le soglie d'applicazione del citato regolamento, restano soggette alla competenza esclusiva dello Stato membro interessato.

<sup>(1)</sup> GU L 395, 30.12.1989.

(97/C 217/288)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0432/97****di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione***(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Programma operativo per l'istruzione (sottoprogrammi 3 e 4)

Stanti gli enormi problemi del sistema universitario in Grecia e l'esigenza di apportarvi cambiamenti istituzionali e strutturali che presuppongono ingentissimi aiuti economici, può la Commissione riferire quali sono i tassi di utilizzazione delle somme previste per i sottoprogrammi 3 e 4 (istruzione di terzo grado e ammodernamento dell'amministrazione della pubblica istruzione) nell'ambito del programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale di base, che rientra nel QCS per gli interventi strutturali in Grecia (obiettivo n. 1) e che la Commissione ha approvato il 29 luglio 1994 per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999?

(97/C 217/289)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0453/97**  
**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**  
*(7 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Programma operativo per l'istruzione

Il programma operativo per l'istruzione e la formazione di base che rientra nel QCS per gli interventi strutturali nell'ambito dell'obiettivo n. 1 per la Grecia è stato approvato con decisione della Commissione il 29 luglio 1994 per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

L'importo del contributo dei fondi strutturali FSE e FESR ammonta a 1.385.700.000 ecu.

Data la crisi che il mondo dell'istruzione sta attraversando in Grecia e tenuto conto che la realizzazione del programma operativo in questione potrebbe contribuire a razionalizzare il sistema dell'istruzione, a migliorare i servizi offerti e eventualmente a superare la crisi, può la Commissione dire quale è stato finora il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 1 (istruzione generale tecnica) e 4 (provvedimenti di base) riguardanti:

la misura 1: Riforma dei programmi di istruzione

la misura 2: Liceo unico

la misura 3: Istruzione dei docenti e altre azioni di sostegno

la misura 4: Infrastrutture e attrezzature?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Flynn in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte P-0432/97 e P-0453/97**

*(26 marzo 1997)*

Il programma «Istruzione e formazione iniziale», persegue il potenziamento, l'ammodernamento e il miglioramento del sistema educativo ellenico. Esso comprende azioni che si rivolgono pressoché all'insieme delle attività che rientrano nell'istruzione e nella formazione iniziale, con particolare riferimento all'insegnamento secondario, all'istruzione terziaria (tecnico-professionale e universitaria), alla formazione iniziale, alle misure strutturali e all'amministrazione del sistema dell'istruzione.

Il tasso di utilizzazione degli stanziamenti comunitari nel corso dei prime tre anni di esecuzione del programma è stato relativamente contenuto ed è risultato pari a circa il 18,5% degli stanziamenti previsti per l'insieme del programma.

Provvedimento	titolo	Fondo	Tasso di utilizzazione 1994/1995/1996
1	Riforma dei programmi educativi	FSE	13,8 %
2	liceo integrato	FSE	1,2 %
3	Formazione degli insegnanti e altre azioni	FSE	14,8 %
4	Infrastrutture e attrezzature	Feder	23,1 %

I sottoprogrammi 3 e 4 riguardano più in particolare l'istruzione terziaria e l'ammodernamento dell'amministrazione del settore dell'istruzione e l'assistenza tecnica. I tassi di utilizzazione degli stanziamenti durante gli anni 1994/1995 e 1996 (previsione) con riferimento al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo europeo di sviluppo regionale (Feder) sono stati i seguenti:

sottoprogramma 3: istruzione terziaria

FSE: 11,4 %  
 Feder: 18,8 %

sottoprogramma 4: ammodernamento dell'amministrazione del settore dell'istruzione e assistenza tecnica

FSE: 6,4 %  
 Feder: 2,2 %

Gli stanziamenti non utilizzati negli anni precedenti sono stati trasferiti alle quote di stanziamento successive (1997, 1998 e 1999). Per quanto precede, gli importi da erogare nei prossimi tre anni risultano molto consistenti.

Poiché oggi la maggior parte delle azioni del programma sono state analizzate, pianificate e approvate dal comitato di controllo del programma, la Commissione ritiene e spera che l'attuazione del programma risulterà sensibilmente migliore a decorrere dal 1997. Appare evidente comunque che lo Stato membro è chiamato a continuare e anche ad intensificare gli sforzi profusi in tutti i settori interessati (definizione dei provvedimenti e azioni a livello dei progetti, sviluppo dei meccanismi di gestione, di pagamento e di controllo).

(97/C 217/290)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0434/97**  
**di Stanislaw Tillich (PPE) alla Commissione**

(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Partecipazione dei PECO a programmi dell'UE

A quali programmi dell'UE (a parte PHARE) hanno partecipato gli Stati dell'Europa centrale e orientale? Può la Commissione indicare anche le risorse finanziarie impiegate allo scopo?

**Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione**

(10 marzo 1997)

Gli accordi europei o i loro protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale ai programmi comunitari elencano i settori in cui tali paesi potranno partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o ad altre iniziative comunitarie.

I paesi interessati partecipano già ad alcuni progetti dei programmi specifici del quarto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità.

Inoltre, sono in corso di elaborazione alcuni progetti di decisione per consigli di associazione con un certo numero di tali paesi (Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Repubblica slovacca), che stabiliscono le condizioni e le modalità di partecipazione ai programmi Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù per l'Europa.

Per alcuni altri programmi nei settori dell'audiovisivo (Media), della cultura (Caleidoscopio, Arianna, Raffaello), dell'ambiente (Life), dell'energia (Save), delle piccole e medie imprese (terzo programma pluriennale piccole e medie imprese), della politica sociale e della sanità si sono svolte o sono previste discussioni preparatorie in vista della partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale a partire dal 1998.

Conformemente agli accordi europei o ai protocolli aggiuntivi, i paesi interessati si faranno carico delle spese di partecipazione. La maggior parte di essi hanno informato la Commissione della loro intenzione di destinare parte dello stanziamento Phare per finanziare il loro contributo.

(97/C 217/291)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0436/97**  
**di Stanislaw Tillich (PPE) alla Commissione**

(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Aiuti alla Sassonia nel periodo 1994-1996

1. Nell'ambito di quali programmi e fondi dell'UE sono stati erogati aiuti alla Sassonia, per quali importi e per quali progetti, distinguendo fra programmi e fondi che richiedono l'impiego di fondi complementari da parte dei bilanci regionali, federali o comunali, e programmi e fondi che non richiedono l'intervento di risorse complementari dei bilanci pubblici?

2. In che misura tali fondi sono stati utilizzati, in un raffronto con tutti gli altri Länder della Repubblica Federale di Germania?

**Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione**

(11 aprile 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 217/292)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0437/97**  
**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Colonizzazione di Cipro

Stando alle informazioni in possesso della stampa greca e turco-cipriota, Ankara continua a colonizzare con immutata intensità i territori occupati della parte settentrionale di Cipro inviando turchi provenienti soprattutto dall'Anatolia e dal Kurdistan. In questo modo il numero dei turco-ciprioti è diventato quasi uguale a quello dei coloni, che tra breve saranno in maggioranza.

La popolazione dello pseudo Stato illegale di Cipro è intorno ai 198.000 abitanti, dei quali meno della metà sono nativi del luogo, senza considerare i 35.000 militari presenti nei territori occupati.

A ciò occorre aggiungere che nel 1960 (quando cioè ebbe luogo l'ultimo censimento ufficiale), i turco-ciprioti ammontavano a 104.942 persone, mentre prima dell'invasione turca erano intorno a 120.000.

Potrebbe la Commissione riferire quali passi ha compiuto a proposito di questo tema noto da anni e cosa intende fare nell'immediato per bloccare il ribaltamento della proporzione tra gli abitanti dell'isola che mette a rischio la sicurezza di tutta la regione, mina gli sforzi di soluzione del problema e non ha finora ricevuto risposta dall'Unione europea, contrariamente allo zelo dimostrato da taluni Stati membri in altre circostanze?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione**  
(19 marzo 1997)

La Commissione è a conoscenza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare, per quanto esso non rientri nelle sue competenze. D'altro canto, tale questione è stata trattata sia nei rapporti del segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla sua missione di buoni uffici a Cipro, sia nella relazione dell'osservatore europeo per il caso cipriota.

La Commissione ritiene che tale problema debba essere affrontato nell'ambito delle discussioni intercomunitarie e conferma la sua intenzione di contribuire agli sforzi delle Nazioni Unite volti a una soluzione politica della questione cipriota.

(97/C 217/293)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0438/97**  
**di Heidi Hautala (V) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Sovrasfruttamento forestale nell'isola di Yamdena

E' la Commissione consapevole della minaccia di sovrasfruttamento forestale che incombe sull'isola di Yamdena, appartenente all'arcipelago delle Molucche (Indonesia)?

Si è la Commissione messa in contatto con il governo indonesiano per comunicargli la propria preoccupazione quanto all'impatto negativo che tale sovrasfruttamento forestale potrebbe avere sulla popolazione dell'isola e sull'ambiente?

Alla luce del suo programma forestale in Indonesia, come intende la Commissione impedire che operazioni di disboscamento inaccettabili dal punto di vista ecologico vengano avviate in altre regioni del paese in cui essa non è (ancora) attiva?

In che modo la Commissione segue in generale la situazione delle foreste indonesiane, e segnatamente la situazione delle popolazioni che vi abitano?

**Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione**  
(7 marzo 1997)

La Commissione è a conoscenza della situazione dell'isola di Yamdena e sta esaminando il caso nel quadro di una più ampia politica di cooperazione con l'Indonesia, strettamente legata all'ambiente.

Nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha, di fatto, rivolto il suo programma di sviluppo in Indonesia soprattutto al settore forestale, mediante un programma al quale è stato destinato all'ora attuale un totale di fondi di circa 140 Mecu. Tra breve si effettueranno le gare per l'ultimo progetto della fase in corso mirante a una gestione sostenibile del patrimonio forestale e si potrà, quindi, procedere alla sua realizzazione.

Nell'ambito di questo programma, è prevista l'istituzione di un ufficio forestale di collegamento destinato a supervisionare la situazione e a collaborare al sostegno di concrete politiche forestali.

(97/C 217/294)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0439/97**

**di Olivier Dupuis (ARE) alla Commissione**

*(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Ritorno delle popolazioni trasferite sulle alture di Chittagong

Alla luce del commento del Parlamento relativo alla linea di bilancio B7-3010 «Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia», da cui emerge l'intenzione di utilizzare una parte della dotazione per consentire il ritorno dei coloni bengalesi dalle alture di Chittagong alla pianura, dispone già la Commissione di un piano d'azione per porre in atto tale iniziativa?

In che modo intende la Commissione selezionare i relativi progetti?

Ha la Commissione già trasmesso tale commento al governo del Bangladesh e ha avviato negoziati con quest'ultimo in relazione alla realizzazione di tale proposta?

Intende la Commissione consultare e coinvolgere le popolazioni autoctone delle alture di Chittagong, allo scopo di selezionare i progetti per loro più vantaggiosi?

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione**

*(11 marzo 1997)*

Tra il 24 e il 27 gennaio 1997 si sono tenuti a Dacca i negoziati politici tra il partito al governo Lega Awami e la delegazione degli Shanti Bahini. I media hanno dedicato ampi servizi all'incontro, svoltosi in un clima di cordialità; nessun accordo è stato però raggiunto in merito alle richieste fondamentali degli Shanti Bahini riguardo al ritorno in pianura dei coloni bengalesi insediati nelle alture di Chittagong e alla difesa dei diritti territoriali della popolazione tribale. Le parti hanno fissato un nuovo incontro per il 12 marzo 1997.

La Commissione segue la situazione tramite la sua delegazione e, una volta raggiunto un pacifico accordo politico, contatterà le parti allo scopo di sostenere l'attuazione del processo di pace. Tale iniziativa sarà accompagnata da approfondite consultazioni con tutti gli interessati, comprese le popolazioni autoctone delle alture di Chittagong. Per il momento, comunque, è ancora prematuro definire nei dettagli la preparazione e la messa in atto di progetti sulle alture di Chittagong, considerato che i negoziati bilaterali di cui sopra sono ancora in corso e che le condizioni politiche e di sicurezza non sembrano favorire l'intervento esterno.

(97/C 217/295)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0440/97**

**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione**

*(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Applicazione della direttiva 95/29/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

E' la Commissione al corrente del fatto che otto Stati membri, tra cui il Regno Unito, non hanno rispettato il termine fissato per la trasposizione della direttiva 95/29/CE (!) e che gli altri Stati membri hanno dato interpretazioni diverse della durata massima del trasporto consentita prima di ciascun periodo di riposo?

Quali azioni intende intraprendere la Commissione per garantire una rapida ed uniforme applicazione della direttiva in oggetto?

(<sup>1</sup>) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

**Risposta data dal Signor Fischler in nome della Commissione**

*(11 marzo 1997)*

La maggior parte degli Stati membri non ha ancora comunicato il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/29/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (<sup>1</sup>). Nei riguardi degli Stati che non hanno rispettato il termine fissato verranno avviate procedure di infrazione.

Le norme che stabiliscono la durata massima del trasporto, inclusi gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio ed i periodi di riposo, dovevano essere applicate dagli Stati membri dal 1° gennaio 1997. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di interpretazioni diverse delle disposizioni che regolano la durata massima del trasporto, eccettuato il caso di operazioni di trasporto concernenti importazioni da paesi terzi in cui almeno uno Stato membro chieda che non sia presa in considerazione la durata del trasporto prima dell'arrivo alla frontiera comunitaria. La Commissione interverrà presso gli Stati membri, dove necessario, per garantire un'interpretazione uniforme della direttiva in questione.

(<sup>1</sup>) GU L 148 del 30.6.1995.

(97/C 217/296)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0441/97**

**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione**

*(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Personale addetto ai problemi forestali alla DG VIII

Come pensa la Commissione di poter gestire il suo programma forestale globale senza disporre di personale sufficiente alla DG VIII? Inoltre, può la Commissione specificare quante sono in tale Direzione generale le persone che si occupano di questioni forestali e precisarne il grado?

**Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione**

*(20 marzo 1997)*

Il personale della DG VIII (Direzione generale sviluppo) addetto ai problemi forestali è costituito da un professionista (grado A), un esperto nazionale distaccato ed un assistente (grado B). Quando, tra poco più di due anni, l'esperto nazionale in carica avrà lasciato la Commissione, il suo posto dovrebbe divenire permanente.

Dal 1996 ad oggi, le risorse umane globali a disposizione della DG VIII e delle delegazioni della Commissione nei paesi ACP sono andate diminuendo. In futuro, la Commissione dovrà ottenere maggiori risultati con minori mezzi, contando sulla mobilità interna per far fronte alle nuove priorità emerse. Non è un compito semplice, in quanto — come è stato riconosciuto dal Parlamento — la DG VIII dispone di personale insufficiente rispetto agli altri donatori di aiuti.

Al fine di aumentare la sua efficienza, la DG VIII collabora strettamente con gli Stati membri, in particolare attraverso il gruppo europeo di consulenza sulle foreste tropicali. Un esempio di ciò è l'elaborazione degli orientamenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo del settore silvicolo e tale approccio collaborativo proseguirà oltre la fase di verifica degli orientamenti. La DG VIII collabora anche con altri servizi della Commissione, partecipando, ad esempio, al gruppo intergovernativo sulle foreste, nel quale confluiscono le esperienze in materia silvicola di numerosi servizi, garantendo un'attiva presenza della Commissione.

(97/C 217/297)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0443/97****di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(19 febbraio 1997)**Oggetto:* Aragoste radioattive

Ha l'Unione europea imposto restrizioni alla commercializzazione delle aragoste provenienti dalla zona di Sellafield (Cumbria), dove è stata registrata la presenza dell'isotopo radioattivo tecnezio 99? Oppure, prevede di intraprendere azioni in relazione a questo problema?

**Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione***(1 aprile 1997)*

La Commissione assegna la massima priorità alla tutela della popolazione e dedica una particolare attenzione ad aspetti quali la sicurezza dei prodotti alimentari e la protezione dei consumatori. Non esistono tuttavia specifiche restrizioni comunitarie alla commercializzazione delle aragoste provenienti dalla zona di Sellafield (Cumbria), né, al momento attuale, la Commissione prevede di adottare alcuna iniziativa in questo senso, per le ragioni che sono presentate di seguito.

Le disposizioni relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti figurano nelle direttive comunitarie sulle norme fondamentali di sicurezza. Per quanto riguarda l'esposizione annuale dei singoli individui, la direttiva adottata nel 1996<sup>(1)</sup>, e che entrerà in vigore entro il 13 maggio 2000, stabilisce un limite di 1 millisievert, mentre il limite attuale, fissato dalla direttiva del 1980<sup>(2)</sup>, è di 5 millisievert.

Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, il miglioramento dell'impianto di Sellafield per l'eliminazione degli attinidi ha permesso di ridurre la presenza, potenzialmente più rilevante, di emettitori alfa negli scarichi liquidi del sito di Sellafield, determinando al contempo i livelli più elevati di tecnezio 99 negli stessi scarichi, che sono all'origine dei valori riscontrati nelle aragoste pescate nell'area. Tuttavia, il limite annuale relativo allo scarico di tecnezio 99 con gli effluenti liquidi del sito di Sellafield non è stato superato. Inoltre, le autorità del Regno Unito hanno stimato che nel 1995, quando lo scarico di tecnezio 99 era prossimo al limite annuale autorizzato, l'esposizione annua massima dei consumatori di pesce della zona al tecnezio 99 contenuto nei crostacei, incluse le aragoste, è stata inferiore a 0.02 millisievert. Non vi sono prove che, nel caso in questione, possano venire superati i limiti massimi (riportati in precedenza) di esposizione annuale per la popolazione.

Non sussistono quindi motivi perché la Commissione intraprenda azioni relative alla commercializzazione delle aragoste provenienti dalla zona di Sellafield. La Commissione è peraltro consapevole che questo problema suscita allarme tra la popolazione e continuerà a seguirlo con attenzione.

(<sup>1</sup>) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, GU L 159 del 29.6.1996.

(<sup>2</sup>) Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15.7.1980 – GU L 246 del 17.9.1980 – modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del Consiglio del 3.9.1984 – GU L 265 del 5.10.1984, che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(97/C 217/298)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0446/97****di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione***(19 febbraio 1997)**Oggetto:* Conseguenze della sentenza Bosman

Il vicepresidente della Federazione di calcio tedesca, G. Mayer-Vorfelder, ha esposto al Cancelliere Kohl la grande preoccupazione del mondo sportivo per le conseguenze della sentenza Bosman della Corte di giustizia. Secondo Mayer-Vorfelder numerosi club sono sull'orlo del fallimento e la sentenza ha favorito soltanto un numero ristretto di grandi stelle del calcio e i club che dispongono di risorse praticamente illimitate; egli afferma che tale situazione è stata determinata dal mondo politico e che si dovrebbero modificare alcune norme del trattato UE per limitare le possibilità di partecipazione alle partite «nazionali» in altri Stati membri.

La Commissione può illustrare la sua posizione al riguardo delle dichiarazioni del sig. Mayer-Vorfelder?

**Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione***(14 marzo 1997)*

La libera di circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale della Comunità, indispensabile al completamento del mercato unico. La sentenza della Corte di Giustizia nella causa Bosman è la logica conseguenza dell'applicazione di questo principio ai giocatori di calcio, che sono dei lavoratori.

È ovvio che il mondo sportivo non si adatterà senza difficoltà alle nuove condizioni create dalla sentenza Bosman. Le difficoltà riguarderanno soprattutto i piccoli club che hanno investito nella formazione dei giovani giocatori. Per questo la Commissione, pur esprimendo la sua intenzione di vigilare sul rigoroso rispetto di tale sentenza, si è messa a disposizione delle organizzazioni sportive per aiutarle a trovare un sistema alternativo compatibile con le norme del trattato. La Corte ha ritenuto che il pagamento di indennità di promozione, di formazione o di trasferimento non sia un mezzo proporzionato agli obiettivi consistenti nel garantire il mantenimento di un equilibrio tra i club, preservando una certa parità di opportunità e tenuto conto dell'incertezza dei risultati, e nell'incoraggiare l'assunzione e la formazione dei giovani giocatori. La Corte ha sottolineato che questi legittimi obiettivi possono essere raggiunti con mezzi meno restrittivi.

Un mezzo adeguato sarebbe la creazione di fondi comuni, alimentati in particolare da una parte delle entrate derivanti dalla vendita dei diritti di trasmissione degli spettacoli sportivi. A livello nazionale, tali fondi potrebbero essere introdotti in modo graduale fino all'abolizione totale dei sistemi di trasferimento nazionali.

In conclusione, lo sport, pur avendo le caratteristiche specifiche che gli sono riconosciute, non può essere sottratto all'applicazione delle norme del trattato, quando è in gioco il suo risvolto economico.

---

(97/C 217/299)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0450/97****di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Conseguenze pregiudiziali a cittadini comunitari per ritardata applicazione in talune regioni italiane del regolamento comunitario 2080/92

Talune regioni italiane hanno applicato con ritardo il regolamento 2080/92<sup>(1)</sup> relativo a premi per il rimboschimento di terreni agricoli.

Si è prodotta la situazione, in diversi casi, di agricoltori che, avendo introdotto regolare richiesta di finanziamento e avendo avviato azioni di rimboschimento, si sono visti rifiutare il finanziamento in quanto i sopralluoghi tecnici sono avvenuti con grave ritardo e quindi quando le superfici interessate non erano più nude.

Si chiede alla Commissione quale sia la sua opinione su tale situazione e in quale modo gli agricoltori danneggiati possano rivalersi dei danni subiti non per loro responsabilità.

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(11 marzo 1997)*

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 2080/92, la messa in opera del regime di aiuti mediante programmi pluriennali nazionali o regionali incombe agli Stati membri. Il rispetto delle procedure amministrative regionali per l'autorizzazione del rimboschimento deve pertanto essere assicurato secondo le regole del diritto amministrativo interno.

La Commissione è nondimeno al corrente delle difficoltà che hanno caratterizzato l'applicazione dei programmi regionali italiani e si impegna, in cooperazione con le autorità italiane, a migliorare la messa in opera del regolamento n. 2080/92.

(97/C 217/300)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0452/97****di Arie Oostlander (PPE) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Fornitura di materie prime per armi biologiche all'Iraq da parte di imprese olandesi nel periodo 1989-1992

E' noto alla Commissione un rapporto dei Servizi segreti dell'Aeronautica militare americana secondo cui l'olandese ORVET è l'impresa che nel 1992 fornì all'Iraq il vaccino anthrax tramite l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura dell'ONU nell'ambito del progetto della FAO OSRO/IRQ/103/FIN?

Risponde a verità che la succitata o un'altra impresa olandese ha fornito il vaccino all'Iraq per proteggere le truppe dalla sostanza tossica botulinum usata a fini bellici anche in Iraq e ciò in spregio alle norme internazionali?

Risponde altresì a verità che le autorità irachene hanno acquistato nel 1989 da ignota fonte olandese un fungo a partire dal quale si producono nell'Università Sadam di Bagdad sostanze tossiche suscettibili di essere utilizzate nella guerra biologica e ciò in contrasto con le normative internazionali?

Intende la Commissione indagare sui controlli alle esportazioni di materie prime atte ad essere impiegate a scopi sia militari che civili, con specifico riferimento a talune materie prime agricole suscettibili di essere utilizzate nella produzione di armi chimiche e/o biologiche?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione***(19 marzo 1997)*

La Commissione non ha ricevuto il rapporto menzionato e non è a conoscenza né della fornitura all'Iraq dei vaccini anthrax e anti-botulinum da parte della succitata o di altre imprese olandesi nel periodo 1989-1992, né della fornitura al governo iracheno di un fungo utilizzato nella produzione di sostanze tossiche. Le autorità olandesi hanno informato la Commissione di non essere al corrente di tali forniture all'Iraq.

Con l'adozione del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994 <sup>(1)</sup>, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, e della decisione 94/942/PESC del 19 dicembre 1994 <sup>(2)</sup>, è stato costituito un ordinamento comunitario per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, compresi alcuni prodotti per usi agricoli, suscettibili di essere utilizzati anche nella produzione di armi chimiche o biologiche. L'elenco dei beni coperti dalla legislazione comunitaria viene modificato regolarmente, in base, tra l'altro, agli esiti delle discussioni del gruppo Australia e agli aspetti del controllo all'esportazione connessi all'entrata in vigore della Convenzione sull'interdizione della messa a punto, fabbricazione, stoccaggio e impiego delle armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC).

Per quanto riguarda l'Iraq, l'esportazione di prodotti per usi strettamente medici è consentita nell'ambito dell'embargo contro questo paese disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (CdS). Comunque, il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996 <sup>(3)</sup>, relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità e l'Iraq, che incorpora la normativa comunitaria di attuazione dell'embargo del CdS, dispone che dette esportazioni si effettuino solo previa autorizzazione dello Stato membro di esportazione. Tale condizione (non prevista dalle risoluzioni del CdS relative all'embargo contro l'Iraq) assicura un controllo sulla destinazione finale dei prodotti per usi medici prima che essi vengano esportati. Secondo la risoluzione 1051 (1996) del CdS, le esportazioni in Iraq di beni a duplice uso (inclusi i vaccini succitati), devono essere notificate al CdS anche al termine dell'embargo.

<sup>(1)</sup> GU L 367 del 31.12.1994.

<sup>(2)</sup> GU L 367 del 31.12.1994; decisione modificata da ultimo con la decisione 97/100 PESC del 20.1.1997, GU L 34 del 4.2.1997.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 27.12.1996.

(97/C 217/301)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0454/97**  
**di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione**  
(7 febbraio 1997)

*Oggetto:* Costruzione di un depuratore a Ialissòs (Rodi)

Nell'ambito del QCS per la Grecia è stata finanziata la realizzazione di un depuratore e della rete fognaria della città di Rodi, opera, questa, particolarmente importante non solo per la città, ma per l'intera isola. Tuttavia, per massimizzarne i benefici occorrerebbe procedere alla contestuale realizzazione della rete fognaria del comune di Ialissòs che confina con quello di Rodi e rientra nello stesso ecosistema.

Si tratta di un comune che dispone di 25.000 posti letto per i turisti e ha 15.000 residenti stabili, per cui nei mesi di maggior afflusso turistico vengono a formarsi enormi quantitativi di rifiuti liquidi. La gestione razionale e il trattamento di questi rifiuti verrebbero affrontati in modo integrato solo con la realizzazione della rete fognaria del comune di Ialissòs che dovrebbe essere collegata con la corrispondente rete nel comune di Rodi e essere incanalata verso un depuratore comune.

Ciò considerato, può la Commissione chiarire perché non ha inserito la realizzazione del sistema fognario del comune di Ialissòs tra le opere finanziate dal Fondo di coesione, nonostante esista e sia stato depositato uno studio completo e direttamente realizzabile e malgrado che i motivi su riferito siano pienamente validi? Può essa comunicare altresì quali azioni concrete intende intraprendere per procedere alla realizzazione di questa opera che darà soluzione a un problema vitale per gli abitanti, riqualificherà l'ambiente e migliorerà la qualità delle acque di balneazione, di quelle sotterranee e, di conseguenza, dell'acqua potabile?

**Risposta data dalla Signora Wulf-Mathies in nome della Commissione**  
(11 marzo 1997)

La costruzione dell'impianto di depurazione bioogica della città di Rodi è stata cofinanziata dal Fondo di coesione e non nell'ambito del quadro comunitario di sostegno.

È utile ricordare che la Commissione esamina e, se le condizioni lo giustificano, approva in vista di un loro cofinanziamento da parte del Fondo di coesione, i progetti che le sono stati ufficialmente presentati dalle autorità nazionali interessate in questo caso, il ministero dell'economia nazionale della Grecia.

Finora la Commissione non ha ricevuto da parte del governo greco alcun progetto o studio tecnico concernente lo scarico delle acque reflue del comune di Ialissòs.

(97/C 217/302)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0456/97**  
**di Nel van Dijk (V) alla Commissione**  
(12 febbraio 1997)

*Oggetto:* Dumping fiscale

Risponde al vero, come risulterebbe da stime elaborate dal governo tedesco, che la Germania perde annualmente dai 30 ai 60 miliardi di marchi per concorrenza fiscale «iniqua»?

Dispone la Commissione di stime analoghe per gli altri Stati membri?

In caso affermativo, è possibile conoscere tali dati?

Può la Commissione riferire in via approssimativa l'entità delle perdite subite complessivamente dall'erario dei vari Stati membri dell'UE per effetto della reciproca concorrenza — equa o iniqua — in campo fiscale?

Come si ripartiscono tali perdite fra

- a) imposte societarie,
- b) ritenuta fiscale applicata a interessi su depositi a risparmio,
- c) altre imposte dirette sui capitali?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(7 marzo 1997)*

La Commissione non dispone di cifre che offrano una stima delle perdite subite dai singoli Stati dell'UE per effetto della concorrenza fiscale.

Di conseguenza, non è in grado di determinare neppure in via approssimativa l'entità delle perdite subite complessivamente dall'erario dei vari Stati membri per effetto della reciproca concorrenza — equa o iniqua — in campo fiscale. Benché non sia possibile stimare il danno complessivo provocato dalla concorrenza fiscale, vi sono validi motivi di credere che i movimenti di capitali tra gli Stati membri e al di fuori della Comunità a fini puramente fiscali abbiano compromesso una corretta imposizione dei redditi da capitale.

*(97/C 217/303)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0459/97****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Programmi MED

Dalla relazione della Corte dei conti relativa all'esercizio finanziario 1995, nel capitolo del Programma MED si evince: nel quadro di una politica di cooperazione multilaterale con i paesi terzi del Mediterraneo, l'Unione europea ha intrapreso azioni volte, sul piano economico, a favorire l'emergere di una zona di prosperità attorno al Mediterraneo e, sul piano politico, a rafforzare il processo democratico e di integrazione regionale in quei paesi. Alcune di queste azioni sono state condotte in partnership sotto forma di programmi MED.

Data la natura e l'ampiezza dei poteri conferiti all'ARTM, ci si trova di fronte ad una vera e propria delega di fatto delle competenze della Commissione ad un organismo terzo; tale delega è stata posta in essere in modo irregolare.

Si chiede alla Commissione: a chi risale la responsabilità dell'irregolarità della delega conferita all'ARTM e come si intende procedere alla correzione?

**Risposta data dal Sig. Marín a nome della Commissione***(11 marzo 1997)*

I primi programmi MED sono stati varati nel 1992. Essi riflettevano una priorità programmatica, sostenuta coerentemente dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento, quella cioè di introdurre nella nuova politica mediterranea un elemento di cooperazione multilaterale regionale e il coinvolgimento della società civile.

Tuttavia, a causa dell'elevato numero di soggetti partecipanti (le varie reti, nonché i beneficiari di ciascuna rete), le transazioni previste nell'attuazione dei programmi comportavano un certo rischio, connaturato ad iniziative di cooperazione di questo tipo. Alla luce dell'importanza politica che il Parlamento e il Consiglio attribuivano a tali operazioni, la Commissione ha deciso di accettare il rischio.

Durante la preparazione e la fase sperimentale dei programmi, si sono verificate alcune situazioni particolari. L'esperienza accumulata e la relazione della Corte dei conti hanno spinto la Commissione ad adottare nell'ottobre 1995 la decisione di:

- congelare con effetto immediato tutti i programmi MED e sospendere il rinnovo dei contratti con l'ARTM e con i vari uffici di assistenza tecnica;
- eseguire una valutazione dell'impatto dei programmi MED;
- effettuare una serie di revisioni contabili dell'ARTM e dei centri di assistenza tecnica;
- istituire un nuovo programma di gestione che garantisca maggior efficienza e trasparenza.

La Commissione terrà il Parlamento al corrente di tutti i risultati prima di procedere ad un rilancio dei programmi decentralizzati nel Mediterraneo.

(97/C 217/304)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0461/97****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Velocità massima trattori agricoli o forestali

In relazione alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote» (COM(96) 0196 def.)<sup>(1)</sup>, nell'accogliere favorevolmente la proposta di «modifica» riguardante il limite massimo di velocità dei trattori agricoli o forestali, si chiede tuttavia alla Commissione di tener conto della continua evoluzione sia delle prestazioni sia delle modalità di utilizzo dei trattori nella prossima modifica della direttiva quadro, prevedendo senz'altro anche trattori con velocità massima superiore a 40 km/h. Ciò naturalmente andrà accompagnato da adeguate norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

<sup>(1)</sup> GU C 186 del 26.6.1996, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione***(18 marzo 1997)*

Come afferma l'Onorevole parlamentare, la Commissione è consapevole del fatto che sarà necessario considerare anche i trattori più veloci presenti sul mercato, cioè con una velocità per costruzione superiore a 40 km all'ora, come pure quelli in condizioni di impiego corrente, ossia agganciati ad un rimorchio o ad un attrezzo da trainare o da spingere. Tutti questi casi saranno considerati nella prossima modifica della direttiva quadro.

Un gruppo di lavoro denominato «Operation of Type Approval» (OTA), comprendente i rappresentanti di tutti gli Stati membri, è stato istituito per riesaminare la direttiva quadro sull'omologazione dei veicoli a motore. Il gruppo presenterà le sue conclusioni alla fine del mese di giugno 1997 affinché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla gestione dell'ambiente siano considerati nei vari casi.

(97/C 217/305)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0463/97****di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Gestione del traffico aereo

In merito al Libro bianco «Gestione del traffico aereo» (COM(96)0057 def.), nell'approvare in generale la descrizione fornita dalla Commissione riguardo alle carenze dell'attuale sistema di gestione del traffico aereo in Europa e nell'insistere sulla necessità di migliorare il sistema al fine di ridurre i ritardi, di accrescere la sicurezza aerea e di armonizzare i sistemi di gestione nazionale, si ritiene però che la situazione richieda una soluzione internazionale e si condividono le conclusioni della Commissione secondo cui occorre «reinventare» EUROCONTROL, rafforzandone il potere legislativo. In quest'ottica si chiede alla Commissione di illustrare in maniera più dettagliata la propria posizione riguardo alle differenze tra funzione legislativa e funzione operativa e circa il ruolo degli organismi responsabili del loro funzionamento.

Si reputa che la gestione centrale dei flussi di traffico (Central Flow Management) dovrebbe rientrare tra le competenze della nuova EUROCONTROL, mentre le restanti questioni operative dovrebbero essere trattate dalle autorità nazionali.

**Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione***(20 marzo 1997)*

Nel Libro bianco sulla gestione del traffico aereo la Commissione propone come principio fondamentale di separare, per quanto possibile, la funzione legislativa dalla funzione operativa.

Secondo la Commissione alcuni compiti, come la gestione del traffico aereo ed eventualmente quella dello spazio aereo, dovrebbero a rigore rientrare nel campo legislativo e quindi essere di competenza dell'organizzazione Eurocontrol. Altri compiti, come la riscossione dei diritti di rotta, la fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo a livello nazionale, la gestione del centro di Maastricht (che offre servizi di controllo del traffico aereo ai paesi del Benelux e alla Germania settentrionale) oppure l'amministrazione di centri di formazione come Instilux, rientrano nella categoria della fornitura dei servizi. Una questione assai complessa sarà però di stabilire come questo principio sarà effettivamente applicato nel contesto dei nuovi accordi istituzionali sulla gestione del traffico aereo a livello europeo.

La proposta della Commissione, contenuta anche nel Libro bianco, secondo la quale la Comunità stessa dovrebbe diventare membro della nuova organizzazione Eurocontrol, deve essere discussa per quanto riguarda la competenza giuridica comunitaria e le sue implicazioni a livello pratico. Queste discussioni sono attualmente in corso nell'ambito del Consiglio.

Le conclusioni di uno studio sui futuri accordi europei istituzionali per la gestione del traffico aereo effettuato dalla Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC), che rappresenta 35 Stati, coincidono in ampia misura con le opinioni della Commissione. Secondo quest'ultima, però, in alcuni settori fondamentali, tra cui la separazione delle funzioni, la CEAC ha purtroppo una visione conservatrice. Nella riunione del 14 febbraio 1997, i ministri CEAC hanno deciso di approvare la strategia CEAC, prendendo tuttavia atto della posizione della Commissione.

Parallelamente al dibattito sulla partecipazione della Comunità a Eurocontrol in corso presso il Consiglio, l'esame delle modalità con cui la strategia CEAC sarà accolta nella nuova convenzione Eurocontrol offrirà la possibilità di esaminare la posizione della Commissione su determinati punti, compresa la separazione delle funzioni.

---

(97/C 217/306)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0464/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Firma, senza apposizione del visto preliminare, del contratto per la costruzione dell'Emiciclo europeo a Strasburgo

Su richiesta del Parlamento europeo, la Corte dei conti ha esaminato le ragioni per cui la firma del contratto d'affitto enfiteutico relativo all'Emiciclo europeo di Strasburgo da parte del Parlamento abbia avuto luogo nonostante l'assenza del visto preliminare del controllore finanziario.

La Corte ha concluso che non sono state rispettate le condizioni prescritte dal regolamento finanziario e dalle norme interne del Parlamento per una firma del contratto conforme al regolamento finanziario e rispondente ai criteri di una sana gestione finanziaria.

Si chiede alla Commissione come intende agire per evitare che si ripetano in futuro atti irregolari come la firma, senza apposizione del visto preliminare, del contratto per la costruzione dell'Emiciclo europeo a Strasburgo. Si chiede inoltre a chi siano attribuibili le responsabilità e quali possano essere le conseguenze a carico dei responsabili.

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione**

*(12 marzo 1997)*

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che l'oggetto dell'interrogazione non è di sua competenza. È pregato, quindi, di rivolgersi all'istituzione interessata.

---

(97/C 217/307)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0467/97**

**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

*(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Patto per l'occupazione

In merito alla comunicazione della Commissione «Azione per l'occupazione in Europa — Un patto di fiducia» (COM(96)0485 — C4-0341/96), nell'approvare gli obiettivi del patto di fiducia, si sottolinea in primo luogo la

gravità della crisi innescata dalla disoccupazione permanente e dalla contrazione dei posti di lavoro. Dinanzi alla drammaticità della situazione, si chiede alla Commissione che il prossimo Consiglio europeo, oltre ad adottare il «Patto per l'occupazione», definisca un piano pluriennale corredato di misure concrete e di un calendario vincolante.

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

*(26 marzo 1997)*

La Commissione ritiene che il Consiglio europeo, nel corso della sua riunione di Dublino del dicembre del 1996, abbia giudicato appieno la gravità della situazione in materia di occupazione, in particolare facendo proprio il contenuto della relazione congiunta sull'occupazione del Consiglio e della Commissione, e adottando una dichiarazione sull'occupazione.

La conclusione dei Consigli europei che si sono succeduti dopo quello di Essen (dicembre 1994), nonché le raccomandazioni concrete contenute nelle relazioni congiunte del 1996 e 1997, costituiscono un programma d'azione sul quale gli Stati membri si sono impegnati al massimo livello.

La Commissione è del parere che una revisione appropriata del Trattato, nel quadro della Conferenza intergovernativa, consentirebbe di rafforzare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri intorno a strategie comuni.

(97/C 217/308)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0469/97**

**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

*(12 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Esportazione di bestiame vivo a paesi terzi

Considerando la risposta data il 20 gennaio 1997 dal Commissario Fischler all'interrogazione scritta P-4015/96 <sup>(1)</sup>, può la Commissione comunicare quanto bestiame vivo è stato esportato dall'Unione europea a paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati? Può altresì indicare gli importi versati a titolo di restituzioni alle esportazioni per tale bestiame?

<sup>(1)</sup> GU C 186 del 18.6.1997.

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

*(5 marzo 1997)*

Nel 1995 la Commissione ha esportato 660 103 capi di bestiame vivo nei paesi terzi. Per l'esercizio 1995, che copre il periodo dal 16 ottobre 1994 al 15 ottobre 1995, sono stati versati 302 Mecu a titolo di sovvenzioni all'esportazione di bestiame vivo.

(97/C 217/309)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0471/97**

**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

*(12 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Aiuto umanitario alla Repubblica di Serbia

A seguito di una visita privata effettuata nella Repubblica di Serbia, apprendo con stupore che la Commissione mantiene, per quanto riguarda l'aiuto economico ai serbi di Bosnia, il medesimo atteggiamento unilaterale e di parte che aveva all'epoca della guerra.

Ricordo che in una guerra civile non vi sono vittime e carnefici, non vi sono vincitori e vinti, ma vi sono soltanto cadaveri e distruzioni.

Volendo portare il problema all'attenzione dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, vorrei che mi fosse precisato:

1. cosa prevede l'accordo di pacificazione in termini analitici quanto all'aiuto economico alla regione nel suo complesso;

2. quanti fondi sono stati inviati complessivamente (a tutte e tre le etnie) e come sono stati ripartiti per etnia;
3. se risponde al vero che appena il 3% dell'aiuto alla ricostruzione è stato erogato ai serbo-bosniaci e, in caso affermativo, se si ritiene che ciò contribuirà alla pacificazione e alla sicurezza della regione;
4. quale è stato l'importo dell'aiuto umanitario erogato;
5. se in una siffatta circostanza la Commissione si rende conto di quanto enorme sia la sua responsabilità morale e politica nei confronti di un intero popolo.

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione**

(11 marzo 1997)

1. Gli accordi di pace di Dayton o Parigi hanno stabilito che le diverse parti debbano collaborare in pace e in armonia per ricostruire un paese integrato e pacifico. Il principio è stato confermato nel dicembre 1996 a Londra durante la conferenza per l'attuazione degli accordi di pace. Al paragrafo 4 delle conclusioni della conferenza si legge che, se il consiglio per l'attuazione degli accordi di pace è impegnato nel processo di pace, la responsabilità della riconciliazione spetta alle autorità e ai cittadini della Bosnia-Erzegovina che devono progressivamente farsi carico dei propri problemi. Nelle conclusioni si afferma inoltre che il Consiglio destinerà risorse umane e finanziarie alla Bosnia-Erzegovina se le autorità locali mostreranno maggiore impegno nell'attuazione dell'accordo di pace.

Il Comitato di controllo della conferenza per l'attuazione degli accordi di pace ha dovuto purtroppo notare che le autorità della Repubblica serba di Bosnia non stanno favorendo la libertà di movimento o consentendo il ritorno dei profughi e degli sfollati nei loro luoghi di origine. È stato pertanto deciso il blocco degli aiuti economici e dell'aiuto alla ricostruzione fino a quando l'accordo non sarà attuato come previsto. Tali condizioni non si applicano all'aiuto umanitario.

2 e 4. La Commissione fornisce assistenza umanitaria alle vittime della guerra fin dall'inizio del conflitto e a prescindere da qualsiasi considerazione etnica o politica. La Commissione ha finora concesso all'ex-Iugoslavia un importo totale di 1.363 Mecu, il 55,6% del quale destinato alla Repubblica di Bosnia-Erzegovina. La Commissione non è in grado di operare una distinzione sulla destinazione finale degli aiuti per gruppi di popolazione.

Per quanto riguarda la ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, sono stati stanziati 300 Mecu nell'ambito del bilancio 1996, e soprattutto nell'ambito del programma PHARE e della linea di bilancio specifica per la ricostruzione.

3. L'Alto rappresentante, sig. Bildt, ha effettivamente anticipato una cifra siffatta. Quale rappresentante della comunità internazionale e quindi dei finanziatori, egli ha favorito un'attribuzione condizionale degli aiuti allo sviluppo e alla ricostruzione per assicurare la loro conformità allo spirito degli accordi di Dayton o Parigi e con il principio della libertà di movimento dei cittadini.

5. La Commissione opera una netta distinzione tra l'aiuto umanitario e gli aiuti alla ricostruzione e allo sviluppo economico. Il primo è concesso senza condizioni e a seconda delle necessità, non solo nella ex-Iugoslavia ma in tutto il mondo. Gli aiuti alla ricostruzione e allo sviluppo economico sono invece sempre soggetti a condizioni. La Commissione, pur desiderando fornire assistenza alla Bosnia-Erzegovina, sta personalizzando il suo intervento, in stretta collaborazione con altri membri della comunità internazionale, al fine di favorire l'osservanza degli accordi di pace.

(97/C 217/310)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0472/97**

**di Bernie Malone (PSE) alla Commissione**

(12 febbraio 1997)

*Oggetto:* Condizioni di lavoro per gli allievi piloti della Aer Lingus in Irlanda

E' la Commissione a conoscenza del fatto che gli allievi piloti della Aer Lingus in Irlanda sono apparentemente tenuti a sottoscrivere contratti di durata eccessiva e a rimborsare parte del costo sostenuto per la formazione loro impartita se lasciano l'impiego presso la precitata compagnia aerea prima della scadenza del contratto?

La Aer Lingus giustifica tale prassi affermando che rientra tra le condizioni concordate dalla Commissione e dal governo irlandese per autorizzare la concessione di sovvenzioni statali alla compagnia aerea. Può la Commissione confermare che tali condizioni rientrano nell'accordo sulla concessione delle sovvenzioni statali?

**Risposta del sig. Kinnoack a nome della Commissione***(17 marzo 1997)*

I rapporti contrattuali fra Aer Lingus e i suoi allievi piloti non facevano parte delle condizioni collegate all'autorizzazione, da parte della Commissione, dell'aiuto di Stato alla compagnia aerea. Inoltre la Commissione non ha esaminato tale aspetto, poiché esso non faceva parte del programma di ristrutturazione della compagnia.

(97/C 217/311)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0473/97****di Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) alla Commissione***(12 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Misure per abolire il divieto posto dalla Russia all'importazione di uova destinate all'alimentazione umana e provenienti dalla Finlandia

Il Ministero russo dell'agricoltura e dell'alimentazione ha, con un comunicato, vietato l'importazione di uova destinate all'alimentazione umana, per ragioni sanitarie. Con decorrenza dal 24.4.1996 l'esportazione di uova dalla Finlandia verso la Russia è così cessata, comportando ingenti problemi per i produttori e le imprese del settore, nonché per gli stessi consumatori russi che avevano sin allora potuto acquistare uova finlandesi di ottima qualità ed esenti dalla salmonella.

Il commercio di uova tra la Finlandia e la Russia ha una solida tradizione e la qualità delle uova finlandesi ha sempre soddisfatto alle condizioni poste dalla Russia.

In seguito all'ESB, il Ministero russo dell'agricoltura e dell'alimentazione ha vietato l'importazione di carni bovine e di prodotti da esse derivate. La decisione non concerne la Finlandia, colpita invece dal divieto di importare uova, osservato a quanto pare unicamente alla frontiera finno-russa, dato che continua l'importazione dalla Germania e dall'Olanda, attraverso la Bielorussia. La questione è stata più volte sottoposta al vaglio del comitato amministrativo per le uova e il pollame, ma senza risultati.

Può la Commissione far sapere quali misure ha adottato o intende adottare per abolire l'infondato divieto posto dalla Russia all'importazione di uova finlandesi? Quali sono i tempi di adozione di tali misure?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

Dopo l'annuncio del divieto dell'importazione di uova intere da parte della Russia, la Comunità ha esportato soltanto 41 tonnellate nel corso del periodo maggio-ottobre 1996, di cui 33 tonnellate provenienti dalla Germania e meno di una tonnellata proveniente dalla Finlandia (nel periodo corrispondente del 1995: 1 178 tonnellate di cui 1 058 tonnellate provenienti dalla Finlandia).

Sembra che le autorità russe giustificino il divieto nei confronti della Finlandia per motivi veterinari. Gli altri Stati membri non incontrano problemi nel settore veterinario, ma le esportazioni verso la Russia sono diminuite per ragioni commerciali.

Nonostante le reiterate richieste, la Commissione non ha potuto ottenere finora, da parte delle autorità russe, informazioni precise sui problemi veterinari addotti dalla Russia. La Commissione non tralascierà di portare avanti i propri sforzi onde pervenire ad una soluzione del problema, in stretta collaborazione con le autorità finlandesi.

(97/C 217/312)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0481/97**  
**di José Pomés Ruiz (PPE) alla Commissione**  
(12 febbraio 1997)

*Oggetto:* Partecipazione della peseta all'UEM

Il 3 febbraio 1997 la peseta si è indebolita nei confronti del marco tedesco a causa delle perplessità sorte nei mercati finanziari riguardo alla sua partecipazione fin dagli inizi alla terza fase dell'UEM, perplessità provocate dal sospetto che per ragioni politiche la Spagna non possa aderire alla terza fase prima dell'Italia. Queste voci contraddicono lo spirito e la lettera del trattato nonché la volontà politica del Parlamento europeo di facilitare la partecipazione di ciascuno degli Stati membri che ottemperino ai requisiti del trattato.

Dinanzi alla conferma del fatto che i mercati finanziari danno importanza a un presunto condizionamento politico che penalizzerebbe l'ingresso della Spagna, è opportuno che la Commissione assuma una posizione chiara al riguardo. Verrà pertanto formulata dalla Commissione o dal Consiglio un'esplicita dichiarazione, in cui si specifichi che, per quanto riguarda l'adesione all'UEM, ciascuno Stato membro sarà esaminato individualmente, senza essere sottoposto ad alcun criterio discriminatorio di tipo geopolitico?

**Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione**

(13 marzo 1997)

Solamente i criteri fissati dal trattato CE permetteranno di stabilire se un determinato Stato membro parteciperà all'Unione monetaria fin dal gennaio 1999. In base alle disposizioni del trattato, all'inizio del 1998 il Consiglio, sulla scorta delle relazioni della Commissione e dell'Istituto monetario europeo, nonché su raccomandazione della Commissione, valuterà per ciascuno Stato membro se esso risponda ai requisiti per partecipare alla moneta unica. Il Parlamento verrà consultato. Quindi, i capi di Stato o di governo, riuniti in Consiglio europeo, confermeranno quali Stati membri soddisfino le condizioni previste. Non è possibile impedire a uno Stato membro che risponda ai requisiti di partecipare all'Unione monetaria.

(97/C 217/313)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0482/97**  
**di Marilena Marin (UPE) alla Commissione**  
(12 febbraio 1997)

*Oggetto:* Insediamento dei giovani in agricoltura

In base alla legge regionale per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura, a norma del regolamento CEE n. 2328/91 <sup>(1)</sup>, la regione Veneto ha inviato, in data 31 maggio 1996, il progetto di legge in questione alla Commissione europea.

La Commissione europea dopo un attento esame della compatibilità dell'aiuto previsto (15 miliardi di lire) all'articolo 3 del trattato, sembra aver dato il suo benestare.

A tutt'oggi, però, gli organi regionali non posseggono tutti gli elementi per poter deliberare l'esecuzione del finanziamento.

Può la Commissione spiegare i motivi di tale ritardo e ritiene, da parte sua; di aver concluso l'iter burocratico?

<sup>(1)</sup> GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

**Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione**

(7 marzo 1997)

In data 11 giugno 1996, l'Italia ha notificato alla Commissione il progetto di legge n° 78 della regione Veneto.

Dato che le disposizioni contenute nel progetto in parola includevano al tempo stesso aiuti di stato e misure cofinanziate dalla Comunità, sono stati avviati due esami distinti di cui il primo, sulla conformità con gli articoli 92 e 93 del trattato CE, si è concluso. Nel caso specifico, il parere della Commissione è stato condizionato dal fatto che talune disposizioni del progetto in questione devono essere esaminate a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 e segnatamente quelle che riguardano:

- a) gli aiuti a favore del primo insediamento dei giovani agricoltori;
- b) gli aiuti per l'avviamento di organizzazioni di produttori ed associazioni agricole aventi per obiettivo la creazione di servizi di sostituzione nell'azienda;
- c) gli aiuti per l'organizzazione di corsi di formazione e tirocini che favoriscano il primo insediamento dei giovani in agricoltura.

Il secondo degli esami predetti non è stato ancora ultimato a motivo della mole di lavoro dei servizi competenti della direzione generale «agricoltura». Tuttavia, è prevedibile che la Commissione possa pronunciarsi fra breve sul progetto di legge summenzionato.

(97/C 217/314)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0485/97**  
**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* La Cina e gli accordi di pace del Guatemala

Può la Commissione far sapere se intende adottare dei provvedimenti per evitare le conseguenze del veto della Cina alle Nazioni Unite che presuppone il blocco degli aiuti alla sorveglianza internazionale degli accordi di pace firmati il 29 dicembre 1996 tra il governo del Guatemala e l'Unità rivoluzionaria nazionale guatemalteca?

**Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione**  
(12 marzo 1997)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è senza oggetto poiché la Cina ha già tolto il veto all'invio della missione di verifica della realizzazione degli accordi di pace tra l'Unione rivoluzionaria nazionale guatemalteca e il governo del Guatemala.

(97/C 217/315)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0486/97**  
**di Juan Colino Salamanca (PSE) e Jesús Cabezón Alonso (PSE)**  
*alla Commissione*

(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Accordo di pesca con il Marocco

Può la Commissione far sapere quali sono state le ragioni o le argomentazioni in base alle quali ha accettato di ampliare la «pausa biologica» per la flotta di pesca dei cefalopodi prevista nell'attuale accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco?

A causa di quali novità sopravvenute è stato deciso di non rispettare la «pausa biologica» di due mesi prevista nell'attuale accordo di pesca e di accettare che fosse portata a quattro mesi? Non ritiene la Commissione che questo fatto costituisca uno strano precedente che compromette la validità giuridica dell'accordo e consente che, in futuro, possa venir unilateralmente imposta la rinegoziazione di altre clausole contenute nell'attuale accordo di pesca?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione**  
(14 marzo 1997)

La scheda tecnica n. 1 allegata all'accordo di pesca tra la Comunità e il Marocco, relativa ai cefalopodi, prevede un periodo di pausa biologica di due mesi: settembre e ottobre. È previsto anche che tale periodo possa essere modificato di comune accordo.

Per motivi connessi alla tutela delle risorse e nel quadro di una politica globale per lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche, le due parti hanno convenuto di fissare per il 1997 una pausa biologica di quattro mesi per la categoria dei cefalopodi. Tale pausa biologica sarà applicabile in maniera non discriminatoria tanto alla flotta della Comunità, quanto a quella del Marocco e in tutta la zona di pesca del Marocco.

La pausa biologica è stata adeguata di concerto tra le due parti e nel rispetto delle condizioni previste nell'accordo e non crea pertanto un precedente che possa consentire al Marocco di mutare unilateralmente le disposizioni dell'accordo di pesca.

(97/C 217/316)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0503/97**  
**di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Discriminazioni negli USA contro cittadini dell'Unione

Lo scorso 11 dicembre 1996 il cittadino dell'Unione Andrea Pettenò si è recato per vacanze a New York con un volo Venezia-Amsterdam-New York. All'arrivo egli è stato bloccato dagli agenti dell'ufficio immigrazione dell'aeroporto, condotto in una stanzetta e brutalmente interrogato perché considerato viaggiatore con passaporto italiano falso. Il passaporto del sig. Pettenò, ovviamente, era autentico, come confermato successivamente dalle autorità italiane.

Nella stanza dove il concittadino dell'Unione è stato detenuto «c'era anche un sudamericano incatenato che stava vomitando». Un collega del sig. Pettenò, il sig. Sergio Bordonaro, con un visto lavorativo per gli Usa, cerca di confermare la nazionalità del suo amico affermando che non si trattava di un albanese. Anche l'altro cittadino dell'Unione ha subito minacce dagli agenti dell'ufficio emigrazione. «Né è stato loro permesso di contattare telefonicamente l'ufficio consolare italiano».

1. Non crede la Commissione che tale atteggiamento delle autorità statunitensi vada censurato?
2. Quali azioni intende intraprendere la Commissione contro la palese violazione dei diritti umani perpetrata dall'ufficio immigrazione degli Stati Uniti?
3. Cosa fa la Commissione affinché i cittadini dell'Unione negli Stati Uniti non siano trattati come delinquenti?

**Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione**

(18 marzo 1997)

Il caso specifico menzionato dall'onorevole parlamentare, pur essendo increscioso, a parere della Commissione non può essere considerato indicativo di una discriminazione generale da parte dei funzionari dell'immigrazione degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini comunitari. La Commissione non ritiene pertanto opportuno presentare il caso presso le autorità americane come una questione a carattere generale.

(97/C 217/317)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0507/97**  
**di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Discriminazione di cittadini italiani nell'iscrizione a università del Regno Unito

Nell'anno accademico 1996/97 la signora Sara Dallapé, cittadina italiana, ha fatto domanda di iscrizione ed è stata ammessa all'Università di Birmingham (Regno Unito). Tuttavia, in tale circostanza, la signora Dallapé è stata considerata come «non residente comunitario» e, in quanto tale, è stata costretta a pagare tasse di iscrizione maggiorate rispetto a quelle riservate ai «residenti comunitari».

La signora Dallapé è, a tutti gli effetti, cittadina italiana e, dal 1992, è legalmente residente in Italia. Provenendo essa da una famiglia che, per motivo di lavoro in progetti di cooperazione finanziati dall'Unione europea, ha vissuto per anni nel continente africano, la signora Dallapé ha compiuto una parte dei propri studi in Zimbabwe.

La decisione presa dalle autorità accademiche di Birmingham appare quindi in netta contraddizione con i principi di libera circolazione degli studenti e di parità di trattamento dei cittadini comunitari.

Si chiede alla Commissione quale sia la sua opinione su tale vicenda e quali azioni intenda intraprendere per sanare la discriminazione nei confronti della signora Dallapé?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione**

*(2 aprile 1997)*

Il problema che sembra sottintendere l'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare, riguarda l'imputazione a un cittadino comunitario nel Regno Unito di diritti di iscrizione maggiorati.

Il principio generale della parità di trattamento nell'accesso all'insegnamento è applicabile sul territorio comunitario a tutti gli studenti comunitari rispetto ai cittadini di ogni Stato membro. I diritti di iscrizione che lo studente deve versare fanno parte delle condizioni di accesso regolate da tale principio di non discriminazione.

La regolamentazione britannica in materia è basata sull'idea del collegamento al territorio nel senso che lo studente che desidera beneficiare delle tariffe ridotte («home rate fees») deve essere stato domiciliato almeno negli ultimi tre anni, prima dell'inizio dell'anno accademico, sul territorio del Regno Unito. I cittadini comunitari sono considerati come facenti parte della categoria degli «studenti esentati» e possono beneficiare quindi anche delle tariffe ridotte se ricorre la stessa condizione di residenza sul territorio comunitario.

Per quanto riguarda il caso specifico indicato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha ricevuto una denuncia in proposito. Dato che nelle informazioni trasmesse non viene fatto alcun riferimento ai motivi che hanno indotto le autorità accademiche a considerare la persona come «non residente comunitario», la Commissione ha richiesto che le vengano trasmesse tutte le informazioni relative alla natura dei motivi in base ai quali tale persona è stata classificata come «non residente europeo» e costretta a versare diritti d'iscrizione maggiorati così come è previsto per gli «overseas students». In base ai contenuti della risposta, la Commissione provvederà a trarne le conclusioni adottando, se del caso, i provvedimenti necessari al fine di garantire il rispetto del diritto comunitario.

(97/C 217/318)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0509/97**

**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione**

*(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Cooperazione allo sviluppo

Sabato 10 agosto 1996, sull'isola filippina di Negros, dieci studenti belgi sono stati sorpresi da un'eruzione imprevista del vulcano M. Canlaon. Alcuni di essi sono rimasti feriti. Un inglese e due filippini hanno perso la vita.

Secondo le notizie apparse sulla stampa, dieci studenti dell'Università di Namur, cinque fiamminghi e cinque valloni, erano partiti il 16 luglio 1996 con un'ONG, l'organizzazione «Fondazione universitaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo», per un viaggio di sei settimane nelle Filippine destinato a far conoscere loro da vicino la vita del paese.

1. Dalla risposta ad un'interrogazione parlamentare del sottosegretario di stato belga per la cooperazione allo sviluppo risulta che tale organizzazione porta avanti progetti cofinanziati dall'Unione europea. Può la Commissione far sapere quali sono gli importi dei relativi aiuti?
2. E' stata presentata una richiesta specifica di aiuti per il progetto soprammenzionato?
3. Qual è l'interesse ai fini dello sviluppo di un tale viaggio di scoperta della vita del paese?

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione**

*(7 marzo 1997)*

1. La Commissione, insieme all'organizzazione non governativa belga FUCID («Fondazione universitaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo»), ha cofinanziato due progetti di sviluppo nello Zaire per un importo totale di 420 324 ecu.

2. La Commissione non ha fornito alcun aiuto per un progetto della FUCID nelle Filippine.
3. Non è compito della Commissione valutare la pertinenza del viaggio in questione. Comunque, nel bilancio della Commissione non è previsto il cofinanziamento di iniziative del genere a cui l'Onorevole Parlamentare fa riferimento.

(97/C 217/319)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0510/97**  
**di Wilmya Zimmermann (PSE) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Programmi europei per i giovani con meno di 15 anni e i bambini

I programmi europei a favore dei giovani, per esempio il programma «Gioventù per l'Europa III», riguardano a quanto sembra solo i giovani di età superiore ai 15 anni. Esistono però anche manifestazioni destinate a ragazzi con meno di 15 anni e ai bambini, le quali possiedono una valenza europea e meritano pertanto un sostegno. Anche questo tipo di attività favorisce infatti la comunanza dei giovani europei e — in questo modo — la coscienza europea.

Può la Commissione pertanto comunicare se esistono possibilità di sostegno anche per manifestazioni a carattere europeo destinate ai giovani con meno di 15 anni e ai bambini. In caso negativo, prevede di estendere determinati programmi a questa classe d'età ovvero proporre per il futuro programmi a favore dei giovani al di sotto dei 14 anni e dei bambini, in modo da valorizzare anche questo potenziale prezioso per la formazione della consapevolezza europea?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione**  
(1° aprile 1997)

Esistono possibilità di finanziamento per quanto attiene alle attività europee di giovani di età inferiore a 15 anni, nel quadro scolastico, grazie al capitolo Comenius del programma europeo in materia di istruzione «Socrates». L'azione 1 di tale capitolo offre alle scuole la possibilità di una cooperazione transnazionale con un sostegno finanziario europeo. Nel quadro di una partnership Comenius, almeno tre scuole di almeno tre Stati membri cooperano nel quadro di un progetto educativo europeo vertente su temi quali l'eredità culturale, l'ambiente, i media, la transizione verso la via professionale. Nel corso dell'anno scolastico 1996/1997, in Europa circa 5.000 scuole si sono impegnate in una partnership transnazionale Comenius, comprese numerose scuole materne e del ciclo primario.

Per quanto riguarda il programma Gioventù per l'Europa, data la natura delle attività e le disponibilità finanziarie, appare opportuno mantenere l'età di 15 anni come età minima dei partecipanti.

(97/C 217/320)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0514/97**  
**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Trasposizione in Spagna delle direttive sulla protezione sociale

Quali direttive comunitarie in materia di protezione sociale e del lavoro non sono state trasposte nella legislazione spagnola?

Quali misure ha adottato la Commissione per ovviare a tale ritardo?

Ha sollecitato il governo spagnolo a recepire nel suo ordinamento nazionale tutte le direttive di contenuto sociale o riguardanti il lavoro?

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**  
(26 marzo 1997)

L'Onorevole parlamentare è invitato a far riferimento alla relazione sullo stato di avanzamento del programma di azione sociale a medio termine 1995-97 (e segnatamente al suo allegato sullo stato di comunicazione dei provvedimenti

nazionali di esecuzione delle direttive comunitarie nel settore sociale). Per quanto riguarda più in particolare la situazione della Spagna, tale paese ha trasposto solo 37 delle 50 direttive già giunte a scadenza prima del 15 febbraio 1997, vale a dire il 74% delle direttive di cui si tratta. L'elenco inviato direttamente all'Onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento contiene tutte le direttive giunte a scadenza e non ancora trasposte dalla Spagna.

Nel quadro delle sue responsabilità, la Commissione applica la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE per ogni situazione di mancata comunicazione. Si attira l'attenzione dell'Onorevole parlamentare segnatamente sull'allegato IV della 14a relazione annuale della Commissione al Parlamento sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1996. A tale proposito si noti la sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 1996 con la quale la Spagna è stata condannata per mancata trasposizione delle sei prime direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro sulla sicurezza e la protezione della salute sul lavoro, nonché si tenga presente che la Spagna verrà a breve scadenza chiamata a rispondere di nuovo della mancata trasposizione della direttiva 92/104/CE<sup>(1)</sup>.

La Commissione deplora la mancata trasposizione delle direttive nel settore sociale da parte della Spagna. La Commissione ha informato della sua preoccupazione le autorità spagnole sottolineando lo sforzo supplementare che dev'essere compiuto particolarmente in materia di sicurezza e di tutela della salute sul luogo di lavoro. Infatti, tutte le direttive non ancora trasposte dalla Spagna, tranne una, rientrano in tale settore. Per quanto attiene alla direttiva 94/45/CE sui comitati di impresa europei<sup>(2)</sup>, nel quadro della stretta cooperazione della Commissione con le autorità nazionali in vista di garantire una trasposizione uniforme in tutti gli Stati membri, le autorità spagnole hanno comunicato che una proposta di legge per la trasposizione di tale direttiva verrà approvata prossimamente.

<sup>(1)</sup> GU L 404, 31.12.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 254, 30.9.1994.

(97/C 217/321)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-0517/97**

**di Peter Truscott (PSE) alla Commissione**

*(14 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Qualifica internazionale di camionista

Nel dicembre 1995 il «Road Haulage and Distribution Training Council — RHDTC (Consiglio per la formazione professionale nel settore dei trasporti su strada e della distribuzione) con sede a Shenlay, Hertfordshire, ha pubblicato una relazione sulla proposta di introduzione di una qualifica europea per i camionisti. Tale relazione («Il camionista internazionale») è stata in parte finanziata dall'Unione europea. Da allora l'RHDTC non ha più avuto notizie al riguardo.

Può la Commissione confermare il calendario per l'introduzione di tale qualifica ovvero spiegare i motivi del mancato progresso nella sua messa a punto?

#### **Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

*(18 marzo 1997)*

La Commissione riconosce l'importanza della formazione nel settore dei trasporti su strada. Il Comitato dei sindacati dei lavoratori dei trasporti della Comunità ha terminato nel marzo 1996 (con il sostegno della Commissione) una relazione sulla formazione dei conducenti, che è venuta ad integrare l'inchiesta della Commissione, del gennaio 1996, sulla formazione professionale permanente nel settore dei trasporti di merci e di passeggeri, che è stata condotta nell'ambito del programma Force.

La Commissione sta ora preparando una relazione per il Consiglio sulla formazione dei conducenti professionisti, che potrebbe costituire la base di ulteriori iniziative legislative o di raccomandazioni intese a produrre una normativa comune destinata al miglioramento delle capacità dei conducenti professionisti. Tale normativa avrebbe inoltre lo scopo di rafforzare la sicurezza stradale e di consentire il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali dei conducenti, nonché di agevolare la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità.

(97/C 217/322)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0525/97**  
**di Maartje van Putten (PSE) alla Commissione**  
(20 febbraio 1997)

*Oggetto:* Tappeti recanti certificazione Rugmark

Negli ultimi anni sono state avviate varie iniziative volte a creare sistemi di certificazione per tappeti fabbricati senza ricorrere al lavoro minorile illegale. In proposito gli esempi più significativi sono i sistemi di certificazione Rugmark in India e in Nepal e il sistema di certificazione Keleen in India.

1. E' la Commissione europea disposta (a invitare la propria delegazione a Nuova Delhi) a formulare una valutazione sia dei sistemi di certificazione Rugmark, in India e Nepal, che del sistema di certificazione Kaleen, in India?
2. E' la Commissione disposta a informare il Parlamento europeo in merito ai risultati di detta valutazione?

**Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione**  
(10 marzo 1997)

Al momento la Commissione non è convinta che le procedure di verifica nei paesi in cui vige il sistema Rugmark garantiscano che i tappeti che portano tale etichetta di commercio equo siano effettivamente fabbricati senza l'impiego di lavoro minorile. Tuttavia, dato che il sistema Rugmark in India e in Nepal è stato concepito e viene utilizzato da uno Stato membro, la Commissione ritiene che la valutazione del sistema debba essere fatta da tale Stato membro. La Commissione sarebbe naturalmente lieta di essere informata dei risultati di tale valutazione.

La Commissione prenderà nota delle esperienze dell'iniziativa Rugmark, in particolare nel contesto del sistema riveduto di preferenze tariffarie della Comunità <sup>(1)</sup>. Questo sistema prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1998 possano essere concesse preferenze aggiuntive (dazi preferenziali più ridotti) ai paesi beneficiari che rispettano le norme di alcune convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compresa la convenzione 138 relativa al lavoro minorile <sup>(2)</sup>. La Commissione presenterà a tempo debito una proposta di decisione del Consiglio relativa alla portata di tali preferenze e alla loro applicazione.

La Commissione non è al corrente del sistema di certificazione Kaleen utilizzato in India.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, GU L 348 del 31.12.1994.

<sup>(2)</sup> Età minima per l'ammissione al lavoro.

(97/C 217/323)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0526/97**  
**di James Moorhouse (PPE) alla Commissione**  
(20 febbraio 1997)

*Oggetto:* Aiuti all'Algeria

A seguito della decisione del dicembre 1996 di concedere all'Algeria aiuti per 125 milioni di ecu e un prestito di 100 milioni di ecu, può la Commissione specificare:

1. le finalità di tali aiuti?
2. le modalità e la frequenza dei controlli sull'utilizzazione di tali aiuti?
3. se si può essere certi che gli aiuti non saranno impiegati per campagne contro il «terrorismo», che in passato hanno preso di mira anche civili innocenti, oppure per acquistare armi o attrezzature destinate alle forze armate o di sicurezza?
4. se sarà elaborata una relazione in merito all'utilizzazione di tali aiuti?

**Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione**  
(7 marzo 1997)

1. Con la decisione del dicembre 1996 di stanziare 125 Mecu sotto forma di aiuto non rimborsabile all'adeguamento strutturale, la Commissione intende sostenere le riforme economiche intraprese dal governo

algerino, volte a trasformare un'economia statalizzata, basata sul settore dell'energia, in un'economia diversificata, trainata dal settore privato. Il sostegno della Commissione si colloca nel contesto di uno sforzo internazionale che vede anche la partecipazione dell'FMI e della Banca mondiale. Entrambe le istituzioni di Bretton Woods hanno attualmente in corso importanti programmi in Algeria, mentre anche gli accordi di ristrutturazione del debito negoziati con i club di Parigi e Londra hanno svolto un ruolo fondamentale ai fini del processo di stabilizzazione e riforma in Algeria.

L'aiuto della Commissione è conforme ai principi e alle raccomandazioni stabilite nella risoluzione 7566/95 del Consiglio, del 1° giugno 1995, relativa all'adeguamento strutturale. Ciò comporterà l'erogazione di un aiuto non rimborsabile diretto al bilancio generale dell'Algeria, fatto salvo il rispetto, da parte del paese medesimo, dei criteri di valutazione del rendimento macroeconomico concordati congiuntamente. La concessione di assistenza sotto forma di sostegno non rimborsabile al bilancio è giustificata dal fatto che l'Algeria ha compiuto grandi progressi nella liberalizzazione delle operazioni legate alle partite correnti ed ha quasi raggiunto la convertibilità delle partite correnti.

Infine, contrariamente a quanto sembra indicare l'interrogazione, la Commissione non ha deciso in dicembre di concedere un prestito di 100 Mecu all'Algeria. L'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente alla seconda e ultima quota di 100 Mecu del secondo prestito macrofinanziario all'Algeria, approvato con decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 <sup>(1)</sup>. Una decisione formale relativa all'erogazione di tale quota non è stata ancora presa.

2. L'accordo di finanziamento sottoscritto dalla Commissione e dalle autorità algerine comprende una serie di clausole riguardanti l'impiego e i controlli degli aiuti. E' previsto che il paese beneficiario debba informare la Commissione regolarmente, con scadenza quanto meno trimestrale, sul proprio rendimento macroeconomico e sulle riforme proposte o realizzate. Periodicamente si svolgeranno inoltre riunioni di verifica tra la Commissione e le autorità algerine.

3. Le clausole dell'accordo di finanziamento concluso con il governo algerino garantiscono in misura ragionevole che il sostegno comunitario raggiunga esclusivamente l'obiettivo di aiutare il processo di riforma economica in Algeria, nel rispetto dei vincoli di carattere sociale.

4. L'accordo di finanziamento prevede disposizioni per il controllo relativo alla realizzazione del programma, il quale, peraltro, è comunque soggetto ai normali obblighi di presentazione delle relazioni, previsti per questo genere di programmi.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 22.12.1994.

(97/C 217/324)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0532/97**

**di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione**

*(20 febbraio 1997)*

**Oggetto:** Realizzazione di un impianto di riciclaggio nel Comune di Bronzolo — Branzoll, Provincia autonoma di Bolzano, Italia

La Provincia autonoma di Bolzano ha deciso, nonostante il parere contrario del Comune interessato e di numerosi organismi tecnici, di autorizzare la realizzazione di un impianto per il riciclaggio di materiali inerti in un sito di particolare delicatezza ed importanza sia dal punto di vista ambientale ed idro-geologico che paesaggistico, ubicato nel Comune di Bronzolo — Branzoll.

Tale impianto provocherà, con grande probabilità, problemi alle popolazioni locali, sia in termini di inquinamento acustico, che per quanto riguarda la qualità dell'aria e delle acque, oltre a sollevare interrogativi sul suo impatto geologico.

Pare inoltre che siano stati, nel corso del tempo, modificati i decreti di autorizzazione, per evitare artificiosamente di ricadere nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup> sulla valutazione di impatto ambientale.

Può la Commissione far sapere qual è la sua opinione su tale situazione e quali provvedimenti essa intende assumere a tutela delle norme comunitarie, in particolare quelle sancite dalle direttive 85/337 (valutazione di impatto ambientale) e 91/156 <sup>(2)</sup> (smaltimento dei rifiuti)?

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione***(18 marzo 1997)*

Il progetto d'impianto citato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare non è automaticamente soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale prevista dalla direttiva 85/337/CEE.

Vi è però soggetto qualora per sua natura, per le dimensioni o per l'ubicazione, eserciti un impatto importante sull'ambiente. Dall'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare non emerge alcun elemento che consenta di dedurre l'esistenza di questa possibilità.

Si noti che la Commissione ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione ad alcuni aspetti della normativa della provincia di Bolzano in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

(97/C 217/325)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0533/97****di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione***(20 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Realizzazione di un impianto di riciclaggio nel Comune di Bronzolo — Branzoll, Provincia autonoma di Bolzano, Italia

Il 10 settembre 1996 il Comune di Bronzolo — Branzoll ha presentato alla Commissione Europea un ricorso relativo all'inosservanza delle direttive CEE 75/442 <sup>(1)</sup>, 91/156 <sup>(2)</sup>, 92/50 <sup>(3)</sup> e 85/337 <sup>(4)</sup> nell'approvazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di riciclaggio nel comune di Bronzolo, Provincia autonoma di Bolzano (Italia).

Può la Commissione far sapere qual è la sua opinione su tale ricorso e quali misure (e in quali tempi) essa intende adottare per consentire il rispetto delle norme comunitarie?

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione***(21 marzo 1997)*

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia relativamente ad alcuni aspetti della normativa della provincia di Bolzano in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il reclamo cui si riferisce l'onorevole parlamentare viene trattato, assieme ad altri, nell'ambito della suddetta procedura principale che riguarda le norme fondamentali.

(97/C 217/326)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0542/97****di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione***(21 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Sentenze di morte contro 2 seguaci della fede Bahai in Iran

E' disposta la Commissione a chiedere quanto prima chiarimenti al governo iraniano su due sentenze di morte per «apostasia» emesse recentemente dalla Corte suprema di Giustizia dell'Iran nei confronti di Dhabihu'llah Mahrami e Musa Talibi a motivo della loro appartenenza alla fede Bahai?

Qual è l'opinione della Commissione su queste sentenze capitali e qual è il suo atteggiamento nei confronti della legislazione iraniana in materia di intolleranza religiosa?

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione***(13 marzo 1997)*

La Commissione segnala all'Onorevole Parlamentare che, il 13 febbraio 1997, l'Unione ha compiuto un passo presso il Ministero degli Affari Esteri iraniano a Teheran riguardo al caso di Mohamed Yusefi e Musa Talibi, i due appartenenti alla fede Bahai in questione.

E' opinione della Commissione che la conversione religiosa sia un diritto dell' individuo ed è, dunque, inaccettabile che essa possa cagionare una condanna a morte. Tale sentenza sarebbe in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sottoscritta dall'Iran. La Commissione ritiene che l'Iran debba accettare la libertà di culto, secondo i principi sanciti dalla Dichiarazione universale.

(97/C 217/327)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0543/97****di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione***(21 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Divieto imposto al Dott. Majed Nasser di recarsi nei Paesi Bassi

La scorsa settimana, il Dott. Majed Nasser, membro della Amministrazione del «Centro di Turismo alternativo» di Beit Sahour e direttore della clinica cattolica greca (l'ospedale palestinese di Beit Sahour) si è visto rifiutare dalle autorità israeliane l'autorizzazione a recarsi nei Paesi Bassi.

I motivi di tale rifiuto sembrano risiedere nella politica dell'attuale governo israeliano, che intende ostacolare i contatti degli «attivisti» palestinesi con l'estero.

E' disposta la Commissione a chiedere dei chiarimenti alle autorità israeliane sul motivo per cui viene negato il visto di uscita al Dott. Majed Nasser?

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione***(26 marzo 1997)*

La Commissione è contraria a tutte le disposizioni che incidono in modo negativo sulla vita e sull'economia palestinesi, in contraddizione a quanto previsto dagli accordi conclusi da Israele con i Palestinesi. Comunque, per quanto riguarda il caso citato dall'On. Parlamentare, la Commissione non dispone dell'autorità necessaria per intervenire nelle questioni consolari.

(97/C 217/328)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0551/97****di Ulf Holm (V) alla Commissione***(21 febbraio 1997)*

*Oggetto:* No svedese all'UEM

Come reagirebbe la Commissione alla decisione del Parlamento svedese di non consentire l'adesione della Svezia all'UEM?

**Risposta data dal Sig. De Silguy in nome della Commissione***(26 marzo 1997)*

La Svezia ha sottoscritto e approvato il Trattato sull'Unione europea. Ora, a norma degli articoli 109 J e 109 K di tale Trattato, gli Stati membri per i quali il Consiglio ha confermato che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica passano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Dato che la Svezia non ha invocato la clausola di esclusione, essa dovrà rispettare il Trattato.

(97/C 217/329)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0556/97**  
**di Jannis Sakellariou (PSE) alla Commissione**  
(24 febbraio 1997)

*Oggetto:* Contingentamento della fecola di patate

A partire dalla campagna 1995 la Commissione ha deciso un contingentamento della fecola di patate. Tale normativa non tiene però conto, o solo in misura insufficiente, delle oscillazioni dei vari raccolti per quanto riguarda le rendite per ettaro ovvero il tenore di amido. Gli inconvenienti che ne derivano si potrebbero evitare procedendo ad una generosa anticipazione (ad esempio del 30%) sul raccolto della campagna successiva o, ancora meglio, se fosse consentito definire un contingente a titolo di valore medio sul raccolto di più campagne (3-5).

1. La Commissione ha previsto una specifica normativa di emergenza per i raccolti eccezionali?
2. Intende integrare o migliorare il contingentamento applicando anticipazioni o valori medi?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**  
(17 marzo 1997)

La fissazione dei contingenti della produzione di fecola di patate negli Stati membri rientra nell'ambito delle competenze del Consiglio, il quale, nel luglio 1994, ha approvato un regolamento che istituisce un regime di contingentamento (<sup>1</sup>).

Il regolamento in questione prevede una disposizione di flessibilità, onde tener conto delle oscillazioni cui è soggetto il raccolto. Una fabbrica di fecola può impiegare — oltre al proprio contingente per la campagna in corso — al massimo il 5% del suo contingente valido per la campagna successiva. In tale caso il contingente della campagna di commercializzazione successiva verrà ridotto in proporzione.

Il regime di contingentamento è stabilito per tre campagne e costituirà oggetto di una relazione della Commissione corredata, se del caso, da proposte adeguate verso la fine del 1997. La Commissione non ha intenzione di presentare proposte per modificare il regime prima di tale data.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio — GU L 197 del 30.7.1994.

(97/C 217/330)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0559/97**  
**di James Moorhouse (PPE) alla Commissione**  
(24 febbraio 1997)

*Oggetto:* Condizioni di detenzione di cittadini UE nelle carceri dell'Arabia Saudita

Può dire la Commissione quanti cittadini UE sono stati arrestati e incarcerati in Arabia Saudita in ciascuno degli anni dal 1990 al 1996 compreso, nonché nel 1997? Per ciascuno di questi anni, quante di queste persone hanno protestato presso i rispettivi Ambasciatori in Arabia Saudita per i maltrattamenti subiti durante la detenzione?

**Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione**  
(26 marzo 1997)

La Commissione non è a conoscenza di alcun dato relativo all'interrogazione presentata dall'On. Parlamentare la quale, d'altro canto, potrebbe essere rivolta al Consiglio.

(97/C 217/331)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0565/97****di Magda Aelvoet (V) alla Commissione***(24 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Miglioramento delle condizioni abitative dei residenti dell'Espace Bruxelles-Europe

Considerando:

- che i comitati di quartiere e le organizzazioni ambientali di Bruxelles hanno organizzato, dal 18 al 25 gennaio 1997, una settimana di iniziative e dibattiti sul futuro delle condizioni abitative nell'Espace Bruxelles-Europe, e segnatamente nell'area dei terreni non sfruttati lungo la Chaussée d'Etterbeek;
- che, sebbene il Protocollo di Accordo tra lo Stato belga e la Regione di Bruxelles capitale (maggio 1989) preveda che una buona parte delle proprietà pubbliche nell'area dell'Espace Bruxelles-Europe non venga venduta, i terreni incolti situati tra l'edificio del Consiglio e quelli del Parlamento sono stati messi in vendita dalla «Régie des Bâtiments»;
- che le condizioni abitative nel quartiere sono minacciate non solo dalla progressiva distruzione dell'habitat e dal moltiplicarsi dei vuoti urbani provocati dall'espansione smisurata dell'amministrazione, ma anche dalla congestione del traffico automobilistico che ne deriva;
- che uno studio sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione, realizzato per conto della DG XI della Commissione (relazione finale: maggio 1996), ha preso in esame il caso di Bruxelles, raccomandando una serie di misure per ridurre la congestione del traffico automobilistico;
- che, in seguito alla richiesta del Parlamento europeo di consentire lo sfruttamento del parcheggio dell'edificio D3 (2300 posti macchina), la Regione ha concesso l'autorizzazione solo per 900 posti, a condizione, tra l'altro, che si predisponga nel contempo un programma di trasporto «aziendale»;
- che il Commissario Liikanen si è espresso a favore dell'integrazione delle Istituzioni europee e del blocco di ogni nuova politica immobiliare della Commissione nel quartiere.

È la Commissione disposta a prendere iniziative volte a far sì che i terreni non sfruttati, in particolare lungo la Chaussée d'Etterbeek, siano utilizzati per progetti abitativi e per i servizi di rivitalizzazione del quartiere?

Intende la Commissione promuovere e applicare, con le altre Istituzioni europee e le amministrazioni situate nell'Espace Bruxelles-Europe, un piano di mobilità sostenibile inteso a ridurre la congestione del traffico automobilistico nel quartiere, nonché sostenere la necessità di sfruttare i nuovi parcheggi?

Infine, intende la Commissione chiedere che venga designato un coordinatore ufficiale che permetta di risolvere il problema della frammentazione delle competenze e delle responsabilità belghe e sia garante del rispetto degli impegni contratti in relazione all'integrazione delle Istituzioni europee a Bruxelles?

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione***(19 marzo 1997)*

Come sottolineato dall'onorevole parlamentare, il Commissario responsabile del personale e dell'amministrazione si è espresso chiaramente in occasione di numerosi interventi pubblici a favore dell'integrazione della sede delle istituzioni europee nell'ambiente urbano ad esse circostante. Oltre al proposito di evitare il proliferare di uffici specialmente nell'Espace Bruxelles-Europe, egli ha manifestato il desiderio di conferire al quartiere un nuovo assetto urbanistico a vantaggio dei suoi abitanti, per esempio attraverso la creazione di spazi verdi e di zone pedonali, lo sviluppo di alloggi e negozi nonché l'incoraggiamento dell'uso dei trasporti pubblici.

Sul piano concreto, la Commissione partecipa attivamente ai lavori degli organismi creati recentemente a questo scopo quali, ad esempio, il gruppo di lavoro «Sentieri d'Europa», il comitato di controllo «Europa-Abitanti» o ancora il «Comitato del quartiere di Rue de la Loi». Ai lavori di questi gruppi collaborano d'altronde parimenti anche rappresentanti delle altre istituzioni.

Pur assicurando il proprio contributo all'ideazione dei progetti configurati, eventualmente attraverso una partecipazione finanziaria della Commissione, il Commissario Liikanen ha tuttavia anche ricordato la responsabilità delle autorità locali nel realizzare quanto deciso, responsabilità alla quale le istituzioni europee non devono sostituirsi.

(97/C 217/332)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0570/97****di Maria Berger (PSE) alla Commissione***(19 febbraio 1997)**Oggetto:* Carichi navali EUR-1

1. Quali misure intende adottare la Commissione per risolvere il problema dell'impossibilità di emettere un certificato EUR-1 all'importazione di frazioni di un carico navale proveniente da paesi terzi? (Problema degli agrumi israeliani:UE — Capodistria — Italia). La normativa vigente comporta per le aziende austriache gravi svantaggi concorrenziali in quanto l'Austria non possiede un proprio porto ed è pertanto costretta a trasportare frequentemente solo frazioni di carico.
2. Sarebbe immaginabile una soluzione secondo cui, ad esempio, il certificato EUR verrebbe depositato alla frontiera, defalcandovi le frazioni di carico? Quali altre soluzioni sono allo studio?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda merci importate in Austria nell'ambito di un regime preferenziale. Le merci vengono importate da un paese con il quale la Comunità ha concluso un accordo di libero scambio (ad esempio Egitto, Israele e Marocco) o da un paese che gode di un trattamento preferenziale nell'ambito di un regime autonomo (ad esempio, un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate).

Tutti gli accordi commerciali preferenziali prevedono il trasporto diretto, la cui norma sancisce che il regime preferenziale si applica soltanto ai prodotti trasportati direttamente tra la Comunità e il paese parte contraente dell'accordo. I prodotti che costituiscono un'unica spedizione possono essere trasportati attraverso altri territori o temporaneamente depositati in questi, purché rimangano sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vengano sottoposti ad operazioni diverse dallo scarico, dal ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a conservarli in buone condizioni.

La norma del trasporto diretto non consente di frazionare le spedizioni in un paese di transito poiché ciò potrebbe comportare, e agevolare, eventuali frodi. Non appena le merci giungono nella Comunità, direttamente oppure in seguito a transito in un paese terzo, le autorità doganali possono rilasciare un certificato sostitutivo per ciascuna frazione della spedizione.

Qualora la spedizione sia importata in un porto comunitario, ad esempio quello di Trieste, l'importatore può scegliere se immetterla in libera circolazione o chiedere alle autorità doganali di rilasciare certificati sostitutivi per la parte destinata ad un altro Stato membro.

La Commissione ritiene che questa procedura, definita dalle norme comunitarie, sia soddisfacente e che, sotto il profilo giuridico, rappresenti la soluzione più sicura al problema sollevato dall'onorevole parlamentare. Essa non pare compromettere la competitività degli operatori austriaci.

(97/C 217/333)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0571/97****di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione***(19 febbraio 1997)**Oggetto:* Direttiva sull'inquinamento acustico

Può la Commissione far sapere cosa ne è stato della proposta di direttiva del Consiglio sulla riduzione del rumore, discussa dal comitato di esperti il 21 febbraio 1996 e di cui non si è saputo più nulla?

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione***(10 marzo 1997)*

Con il Libro verde sull'inquinamento<sup>(1)</sup> — che affronta tutti gli aspetti delle politiche nel settore, inclusi i temi trattati nella riunione del febbraio 1996 — la Commissione ha avviato una serie di consultazioni sulle politiche future in materia d'inquinamento acustico e ha sollecitato, al più tardi entro fine marzo 1997, commenti sulle idee e i punti di vista espressi nel documento. In base ai commenti ricevuti, la Commissione deciderà poi i passi ulteriori da intraprendere.

<sup>(1)</sup> COM(96) 540.

(97/C 217/334)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0572/97**  
**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Sito per la segnalazione della pornografia infantile presente su Internet

Il ministro olandese della Giustizia ha recentemente aperto un sito Internet dell'Associazione olandese dei fornitori di accesso a Internet presso il quale gli utenti possono segnalare casi di pornografia infantile presenti sulla rete.

Il fornitore invita coloro che mettono su Internet materiale del genere a rimuoverlo dalla rete. Se ciò non avviene, i responsabili sono denunciati alla polizia.

Si tratta di un'azione di autoregolamentazione dei fornitori olandesi di accesso a Internet avente lo scopo di preservare la rete da pornografia infantile proveniente dai Paesi Bassi.

1. E' la Commissione a conoscenza di tale iniziativa?
2. Non ritiene opportuno esortare altri Stati membri dell'Unione ad aderire all'iniziativa?
3. Intende la Commissione aprire un sito del genere sul server Europa per la segnalazione della pornografia infantile?
4. Quali azioni intraprende la Commissione per incoraggiare la creazione di sistemi di autoregolamentazione dei fornitori di accesso a Internet?

**Risposta del sig. Bangemann a nome della Commissione**

(17 marzo 1997)

1. La Commissione appoggia la hotline olandese che consente agli utenti di segnalare casi nei quali venga fatto uso di Internet per distribuire materiale illecito, come quello di pornografia infantile.
2. Iniziative analoghe sono state prese anche in altri Stati membri e la Commissione conviene che simili hotline dovrebbero essere diffuse in tutta la Comunità.
3. Il server I\*M Europe contiene dei collegamenti ipertestuali da <http://www.echo.lu/best-use/best-use.html> verso le hotline esistenti, dei codici di condotta e altre attività di autoregolamentazione, nonché altre pagine pertinenti, compresa la consulenza ai genitori.
4. La Commissione sosterrà ulteriori azioni volte a istituire programmi di autoregolamentazione negli Stati membri e ad assicurare il dialogo a livello comunitario, costituendo questi degli aspetti prioritari del programma di azione relativo ai contenuti illeciti e pericolosi di Internet che sarà proposto fra breve.

(97/C 217/335)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0573/97**  
**di Christoph Konrad (PPE) alla Commissione**  
(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Parco autovetture per i membri della Commissione

1. Quante autovetture personali sono a disposizione dei membri della Commissione?
2. Da quali principi è regolamentato l'impiego di tali autovetture?
3. Qual è il numero delle autovetture blindate della Commissione?
4. Qual è la portata delle misure di sicurezza predisposte nelle case e negli appartamenti dei membri della Commissione?
5. Quale livello di sicurezza è attribuito ai membri della Commissione?
6. Quale autorità elabora l'analisi di minaccia per i membri della Commissione?
7. Finanziano gli Stati membri dell'Unione europea le spese supplementari per la sicurezza dei membri della Commissione?

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione***(20 marzo 1997)*

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che le autovetture di servizio vengono assegnate conformemente a una decisione della Commissione del 1973, completata da quella del 29 luglio 1996 sul funzionamento del parco autovetture dell'istituzione.

I commissari beneficiano inoltre dell'attribuzione di un veicolo di servizio e, a scelta, di uno o due autisti. Le condizioni di utilizzazione sono fissate dalla stessa decisione.

Per ragioni di sicurezza debitamente giustificate, un membro della Commissione può disporre altresì di una seconda autovettura appositamente equipaggiata.

Le misure poste in essere per proteggere i commissari rispondono a una valutazione dei rischi e possono pertanto evolvere per quel che riguarda sia la protezione personale (protezione ravvicinata) che quella materiale (residenze). Le valutazioni si basano su informazioni comunicate dalle autorità dei rispettivi Stati membri.

In alcuni casi, tenuto conto delle funzioni svolte in precedenza da un loro commissario, gli Stati membri possono finanziare misure di protezione supplementari.

---

(97/C 217/336)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0574/97  
di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione***(19 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Uffici Erasmus, Comenius e Lingua

L'articolo 126, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea afferma che la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

Dato che determinate regioni degli Stati membri hanno competenze esclusive in diverse materie, e contribuiscono in tal modo a mantenere e garantire la diversità culturale in Europa, che deve essere promossa e protetta dalla Comunità, e facendo particolare riferimento al caso della Catalogna, il cui statuto di autonomia afferma, all'articolo 9, che la Generalitat della Catalogna ha piena competenza in materia d'istruzione:

può la Commissione spiegare perché in tutto lo Stato spagnolo esista un unico ufficio centrale per i programmi di borse di studio Erasmus, Comenius e Lingua?

**Risposta fornita dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione***(17 marzo 1997)*

Tenuto conto del principio di sussidiarietà applicabile all'attuazione del programma Socrates, spetta agli Stati membri fissare le strutture amministrative nazionali che esercitano nel territorio nazionale le funzioni di agenzie nazionali per questo programma comunitario di collaborazione nel settore dell'istruzione. Questo principio si applica a tutti i paesi partecipanti, compresi quelli in cui competenze importanti in materia di istruzione sono affidate alle regioni.

In questo contesto, la Commissione incoraggia tuttavia gli Stati membri a stabilire una struttura di coordinamento, in specie in vista di razionalizzare non soltanto gli sforzi di attuazione delle azioni all'interno di ciascuno Stato membro, ma anche tra le agenzie dei vari Stati membri partecipanti.

È pertanto naturale che le agenzie nazionali nel quadro della missione loro affidata, debbano vegliare a stabilire tutti i contatti utili con le strutture decentralizzate competenti in materia di istruzione.

---

(97/C 217/337)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0586/97**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**  
(25 febbraio 1997)

*Oggetto:* Applicazione del programma «Philoxenia»

Il Parlamento europeo ha già dato parere favorevole alla proposta di decisione presentata dalla Commissione al Consiglio in merito all'adozione di un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo «Philoxenia» (1997-2000), proposta alla quale parere positivo è stato dato anche dal Comitato economico e sociale.

Dato che il turismo all'interno dell'Unione europea è il settore che crea la maggior parte dei posti di lavoro, che copre il 13,5% del PIL e occupa 9 milioni di persone in forma diretta, è più che necessario dare attuazione alle azioni previste dal programma in questione.

Può la Commissione riferire:

1. per quando è stata programmata l'approvazione definitiva del programma da parte del Consiglio,
2. se ritiene che la sua entrata in funzione possa avvenire entro il 1997 e se i relativi fondi sono disponibili?

**Risposta del Sig. Papoutsis a nome della Commissione**  
(20 marzo 1997)

La Commissione si è impegnata al massimo affinché il programma Philoxenia <sup>(1)</sup> venga approvato in modo tale da consentirne l'applicazione a decorrere dal 1997 e continuerà a farlo.

Come l'onorevole parlamentare ben sa, l'adozione definitiva del programma dipende dalla volontà politica del Consiglio. La Commissione non è in grado di esprimere un'opinione su una data prevedibile per la decisione del Consiglio in merito alla proposta della Commissione concernente il programma in parola. Essa continuerà ad adoperarsi affinché detto programma possa essere adottato nel 1997.

Comunque ed in attesa della decisione del Consiglio, la Commissione intende sviluppare una serie di iniziative nel 1997 in un approccio globale e coerente mediante un coordinamento intensificato e provvedimenti specifici miranti alla competitività dell'industria, alla qualità dei servizi, talune misure di accompagnamento ed altre iniziative come la realizzazione di lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, pur tenendo conto delle priorità politiche che la Commissione si è prefissata per l'anno in corso.

L'autorità di bilancio ha stanziato un importo di 4 mecu di crediti d'impegno per il 1997. Detto ammontare è destinato a coprire il finanziamento o il cofinanziamento di misure specifiche per attuare la politica comunitaria a favore del turismo. <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> GU C 222 del 31.07.1996, modificata da GU C 13 del 14.1.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 44 del 14.2.1997.

(97/C 217/338)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0587/97**  
**di Angela Sierra González (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL),**  
**Pedro Marset Campos (GUE/NGL) e María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione**  
(25 febbraio 1997)

*Oggetto:* Progetto di installazione di un centro di lancio di satelliti sull'isola di El Hierro (Canarie — Spagna)

All'interno della zona speciale di protezione degli uccelli denominata «Parque natural de el Hierro», inclusa nella rete di zone contemplate dalla Direttiva del Consiglio 79/409/CEE <sup>(1)</sup>, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, l'Istituto Nazionale di Tecnologia Aereo-spaziale (INTA), organismo dipendente dal Ministero della difesa spagnolo, prevede la costruzione di una base di lancio di satelliti.

Detta base potrebbe essere situata nella zona speciale di protezione degli uccelli n. 103, denominata «El Hierro», di una superficie di 11.980 ha, nella quale vi è una forte presenza di specie, alcune delle quali in via permanente, quali il gabbiano cinereo, il gabbiano, lo sparviero, l'aquila pescatrice, il trampoliere, il colombo selvatico e il fringuello volgare.

D'altro lato, la notevole estensione delle installazioni previste, che comprendono infrastrutture portuali, strade, la base di lancio, i servizi di controllo e di supervisione, nonché i servizi generali e di manutenzione, potrebbe compromettere l'equilibrio naturale della zona, per non parlare delle evidenti conseguenze sociali che l'installazione di un tale centro avrebbe per l'isola in questione, di limitate dimensioni e scarsamente popolata.

La Commissione è al corrente del progetto di installazione di una base di lancio di satelliti sull'isola di El Hierro?

Ritiene essa che una tale base di lancio sia compatibile con la conservazione dell'ambiente naturale della zona, in particolare per quanto concerne la protezione dovuta alla sua avifauna, tanto più che il sito scelto è considerato come zona speciale di conservazione ai sensi della Direttiva 79/409/CEE sopra citata?

(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

**Risposta data dalla sig. Bjerregaard in nome della Commissione**

(19 marzo 1997)

La Commissione non è al corrente dei fatti menzionati dagli onorevoli parlamentari. Essa prenderà i necessari contatti per raccogliere qualsiasi precisazione al riguardo e per accertarsi che vengano rispettate le norme comunitarie applicabili.

(97/C 217/339)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0595/97  
di Antoine-François Bernardini (PSE) alla Commissione**

(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Situazione della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi in Francia

Il personale della raffineria Esso sita nel comune di Fos-sur-Mer richiama l'attenzione sulla situazione della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi in Francia, contestando la legalità di numerose disposizioni adottate dai poteri pubblici francesi che rischiano di mettere in pericolo la loro professione e i loro posti di lavoro.

Tra dette disposizioni figurano:

- la pratica del «prezzo di richiamo» attuata dalla grande distribuzione che falsa la concorrenza;
- un'imposizione fiscale che favorisce a oltranza il diesel;
- un forte gravame fiscale sulla ricerca petrolifera francese che comporta il declino della produzione.

E' la Commissione europea in grado di accertare la legalità di dette disposizioni rispetto al diritto comunitario?

In caso affermativo, quali azioni si potrebbero ipotizzare nei confronti dei poteri pubblici francesi?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**

(2 aprile 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 217/340)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0596/97  
di Arie Oostlander (PPE) alla Commissione**

(19 febbraio 1997)

*Oggetto:* Articoli della stampa su vaccini marcati contro la peste suina

Sa la Commissione che nella stampa olandese si parla dell'esistenza di un vaccino marcato contro la peste suina?

E' disposta la Commissione a consentire l'applicazione del vaccino su grande scala onde evitare un'ulteriore diffusione della malattia? In caso negativo per quale motivo?

E' disposta la Commissione a garantire il più possibile la trasparenza della politica in tale settore e a promuovere campagne di informazione a breve termine per allontanare l'inquietudine e l'ignoranza che esistono al riguardo?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(13 marzo 1997)*

La produzione di un vaccino marcatore contro la peste suina classica è stata oggetto di ricerche, i cui risultati sono reperibili nella letteratura scientifica: la Commissione è al corrente dell'esistenza di articoli sull'argomento, pubblicati da vari giornali e riviste. Per ottenere informazioni approfondite sull'argomento, la Commissione ha chiesto al Comitato scientifico veterinario di esprimere il suo parere sui potenziali vantaggi e svantaggi legati all'impiego di un vaccino marcatore durante un'epidemia della malattia.

Nel quadro della legislazione comunitaria (direttiva del Consiglio 90/677/CEE del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica <sup>(1)</sup>), l'immissione in commercio non è stata ancora autorizzata per nessun vaccino marcatore contro la peste suina classica. Ciò significa che non sono pubblicamente disponibili dati sulla potenza, l'innocuità e la sicurezza d'impiego di questo tipo di vaccino. La Commissione, comunque, è stata informata dei tentativi di produrre un vaccino marcatore insieme al relativo metodo di esame diagnostico. La legislazione riguardante l'impiego di un vaccino (convenzionale o marcatore) per il controllo e l'eradicazione della peste suina classica è contenuta nella direttiva del Consiglio 80/217/CEE del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(2)</sup>. In linea generale l'impiego del vaccino è vietato; esiste tuttavia la possibilità di mettere in opera una vaccinazione di emergenza, previa decisione della Commissione. Da quando l'attuale legislazione è stata adottata (1990), non si è mai ricorso a tale possibilità.

Nel considerare l'impiego di un vaccino, non va dimenticata la speciale importanza della «sindrome della scrofa portatrice» per il controllo e l'eradicazione della peste suina classica. Quando scrofe gravide si trovano esposte a ceppi di virus a bassa o moderata virulenza, l'infezione può inizialmente passare inosservata, ma il virus può essere trasmesso ai feti nell'utero. Secondo lo stadio della gravidanza e la virulenza del ceppo di virus, la scrofa può successivamente abortire, oppure produrre suinetti che possono essere mummificati, deboli o in apparente buona salute. Grandi quantità di virus possono diffondersi al momento della figliata. Da un punto di vista epidemiologico, i suinetti in apparente buona salute rappresentano l'insidia più grave, in quanto capaci di diffondere per mesi grandi quantità di virus senza mostrare segni di malattia o sviluppare un responso immunitario. La vaccinazione delle scrofe portatrici non è capace di prevenire la nascita di suinetti portatori del virus.

Al momento di praticare la vaccinazione non va inoltre dimenticato che il responso immunitario, in quanto processo biologico, non conferisce mai una protezione assoluta nelle condizioni della pratica, e non è neppure uguale in tutti i suini di una popolazione vaccinata. Esso tende a distribuirsi in modo tale che le condizioni sanitarie risulteranno normali per la maggior parte dei suini, eccellenti per alcuni e scadenti per una piccola quantità. Non esiste un vaccino capace di proteggere efficacemente i suini appartenenti a quest'ultima categoria. Il divieto di impiego del vaccino è motivato principalmente dal fatto che, se da una parte la vaccinazione arresta la manifestazione della malattia allo stadio clinico, dall'altra essa nasconde l'infezione senza garantirne l'eliminazione. La politica di non vaccinazione viene applicata da un certo numero di importanti partner commerciali (Canada, Ungheria, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati Uniti).

Per assicurare una completa trasparenza della politica di controllo della peste suina classica, nel 1992 la Commissione ha fornito a tutti gli Stati membri una registrazione video sulla peste suina classica. Essa è disponibile in tutte le lingue ufficiali, e le autorità veterinarie nazionali sono state incoraggiate a farne uso per informare i produttori di suini, i veterinari e quanti altri possano essere interessati al controllo e alla politica di eradicazione della peste suina classica.

<sup>(1)</sup> GU L 373 del 31.12.1990.

<sup>(2)</sup> GU L 47 del 21.2.1980.

(97/C 217/341)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0614/97****di Pertti Paasio (PSE) alla Commissione***(21 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Assicurare l'attività dei consigli comunali serbi eletti democraticamente

Le manifestazioni di portata sinora mai vista, a Belgrado e in altre città, hanno indotto il governo serbo a riconoscere la validità dei risultati delle elezioni amministrative, in precedenza annullati, e i consigli comunali eletti democraticamente possono iniziare la loro attività. Le difficoltà non sono però finite. I consigli eletti dai cittadini e i membri degli altri organi comunali mancano di esperienza e di pratica, né si può escludere che il governo, da parte sua, cercherà di intralciarne l'attività. Mancano inoltre le necessarie condizioni tecniche al processo decisionale democratico. E' pertanto indispensabile che anche l'Unione europea sostenga adeguatamente, a livello politico e pratico, i consigli comunali, una volta che questi abbiano indiziato ad operare. Taluni di essi potrebbero altrimenti non riuscire a far fronte al loro compito, con gravi conseguenze per lo sviluppo democratico, il che sarebbe una vittoria per il governo che ostacola la democrazia.

Alla luce di quanto sopra, quali misure intende la Commissione adottare per assicurare l'attività delle amministrazioni e dei consigli comunali eletti democraticamente?

**Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, in seguito al riconoscimento della validità dei risultati delle elezioni del novembre 1996, le amministrazioni e i consigli comunali della Serbia, controllati dai partiti dell'opposizione, devono essere messi in grado di operare adeguatamente. La Comunità, e la Commissione in particolare, dispongono solo di mezzi limitati per sostenere, a livello politico e pratico, i consigli comunali, dal momento che attualmente la Repubblica federale di Jugoslavia non beneficia di programmi di assistenza tecnica né di relazioni contrattuali con la Comunità.

Il Consiglio Affari generali del 24 febbraio 1997 ha invitato le autorità serbe a procedere all'esecuzione della parte restante della relazione Gonzales, in particolare il dialogo aperto con l'opposizione, basato su principi democratici, e le riforme dei mezzi di comunicazione pubblici. Il buon sviluppo delle relazioni tra la Comunità e la Repubblica federale di Jugoslavia dipenderà dall'attenzione che Belgrado presterà a queste raccomandazioni. Di conseguenza, l'ostruzionismo all'attività di questi nuovi consigli e amministrazioni non solo sarà in totale disaccordo con le conclusioni della relazione Gonzales, ma diminuirà le prospettive di migliorare le relazioni con la Comunità.

Nel frattempo, la Commissione potenzierà il sostegno ai mezzi d'informazione indipendenti e alla democratizzazione del paese tramite le pertinenti linee di bilancio, fornendo quindi un aiuto indiretto a questi enti democraticamente eletti.

(97/C 217/342)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0615/97****di Jan Sonneveld (PPE) alla Commissione***(21 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Divieto di esportazione di suini olandesi vivi a causa dell'epidemia di peste suina

1. Ritiene la Commissione che il Governo olandese abbia adottato tutte le misure richieste per scongiurare la diffusione della peste suina e anche più delle misure prescritte?
2. In caso positivo, per quale motivo, malgrado ciò, essa ha imposto un divieto di esportazione temporaneo per i suini olandesi vivi? Quali aspetti intende la Commissione esaminare nel periodo temporaneo per potere, sulla scorta di risultati positivi, rimuovere il divieto di esportazione?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(12 marzo 1997)*

Il 4 febbraio 1997, i Paesi Bassi hanno comunicato che un focolaio di peste suina classica si era manifestato nel villaggio di Venhorst (circondario sanitario di Nimega). Appena la malattia è stata confermata, le autorità

olandesi hanno istituito apposite misure, nel quadro della direttiva del Consiglio 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(1)</sup>. Le misure adottate ai sensi della direttiva consistono nelle esigenze minime per il controllo della situazione e l'eradicazione. Si prevede che gli Stati membri applicheranno ulteriori misure qualora una valutazione del rischio inducesse a credere che le misure di controllo siano difficili da attuare o se le condizioni in atto facessero temere che il rischio di diffusione dell'infezione sia particolarmente elevato. L'obiettivo globale è quello di eliminare rapidamente il virus della peste suina da tutta la zona colpita. L'elevata densità della popolazione suina nella zona circostante Venhorst e i risultati della ricerca epidemiologica sulla prima azienda infetta lasciano pensare che siano da attendersi ulteriori focolai. Per limitare il rischio di diffusione dell'infezione, le autorità dei Paesi Bassi hanno creato una zona di protezione del raggio di 10 km. Le disposizioni della direttiva esigono che intorno al luogo del focolaio venga istituita una zona di protezione del raggio minimo di 3 km, inclusa a sua volta in una zona di sorveglianza del raggio di almeno 10 km.

Il 12 febbraio 1997, la Commissione ha adottato la decisione 97/122/CE <sup>(2)</sup>, recante talune misure protettive contro la peste suina classica, con la quale veniva introdotto un divieto temporaneo di esportare suini vivi da una determinata zona dei Paesi Bassi. Le misure previste da tale decisione sono state adottate per ridurre il rischio di propagazione del virus verso altri Stati membri: esse sono molto simili a quelle adottate per essere poste in atto da altri Stati membri che hanno conosciuto un'epidemia di peste suina classica. Il valore delle misure contenute nella decisione ha potuto essere constatato allorché si sono manifestati nuovi casi all'esterno della zona di protezione creata inizialmente dalle autorità olandesi. Dal 16 al 18 febbraio 1997, una missione costituita da esperti appartenenti a due Stati membri si è recata nei Paesi Bassi. Essa ha riscontrato che la campagna di eradicazione veniva gestita con efficacia, ancorché si potessero fare alcune raccomandazioni riguardanti le indagini epidemiologiche e il commercio di animali.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 21.2.1980.

<sup>(2)</sup> GU L 45 del 15.2.1977.

(97/C 217/343)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0627/97**

**di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione**

*(4 marzo 1997)*

*Oggetto:* Erogazione dei finanziamenti per il programma «Meda Democracy»

Varie organizzazioni non governative che partecipano, o che intendono partecipare, all'azione «Meda Democracy», nel quadro del programma MEDA, segnalano l'esistenza di seri problemi per quanto riguarda l'erogazione dei relativi finanziamenti da parte della Commissione europea. -

In particolare, il fatto che una parte cospicua dei finanziamenti venga erogata soltanto dopo che i progetti sono terminati risulta particolarmente vessatorio, soprattutto per quelle organizzazioni non governative che, perché più piccole, hanno difficoltà di accesso al credito.

Può la Commissione, indicare quali siano le norme attualmente esistenti per l'erogazione dei finanziamenti di Meda Democracy e se sia disposta a modificarle per tener conto delle specifiche esigenze delle ONG.

#### **Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione**

*(25 marzo 1997)*

Nel 1996, i contratti per le sovvenzioni a progetti cofinanziati nel quadro del programma Meda-Democrazia prevedevano due o tre rate di erogazione, a seconda della somma totale fissata. Nel caso in cui questa fosse inferiore a 100 000 ecu, la prima rata, versata dopo la firma del contratto, poteva ammontare all'80% dell'importo, mentre il resto veniva erogato al termine del progetto.

Se il finanziamento superava i 100 000 ecu, il primo pagamento, effettuato dopo la firma del contratto, ammontava al 30% del totale, il secondo, versato a metà dei lavori, al 40% e l'ultimo, a conclusione del progetto, al 30%.

Per somme superiori ai 100 000 ecu e per progetti proposti alla Commissione da organizzazioni non governative, è prevista, nel 1997, una riduzione dell'ultimo versamento al 20% del totale della sovvenzione per facilitare il lavoro delle associazioni più piccole che dispongono di pochi mezzi.

(97/C 217/344)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0636/97****di Claude Desama (PSE) alla Commissione**

(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Contributo sociale generalizzato

Secondo il Ministero francese del bilancio, i beneficiari francesi, residenti in Belgio, di redditi di un datore pubblico francese non sono soggetti al contributo sociale generalizzato oltre che alla C.R.D.S.

Per l'U.R.S.S.A.F. e per il Ministero francese degli affari sociali, il C.S.G. e il C.R.D.S. vanno riscossi sugli stipendi dei funzionari francesi residenti al di fuori del territorio nazionale.

Infine, sembrerebbe che non poche amministrazioni francesi (Pubblica istruzione, Ministero delle finanze, Polizia nazionale, policlinici...) abbiano rimborsato nel 1994 tutti i loro agenti residenti in Belgio e, da allora, hanno cessato qualsiasi prelievo.

I cittadini francesi residenti in Belgio si trovano pertanto alle prese con due logiche amministrative.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere la tesi da applicare nell'ambito delle convenzioni franco-belghe?

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(25 marzo 1997)

La Commissione desidera innanzitutto ricordare all'Onorevole parlamentare che le istituzioni comunitarie non sono in grado di interpretare convenzioni franco-belghe che rientrano nella competenza di tali Stati membri.

Tuttavia, la questione di definire in quale misura le autorità francesi potrebbero prelevare il contributo sociale generalizzato (CSG), nonché il contributo di rimborso del debito sociale (CRDS) sulle retribuzioni di funzionari francesi residenti sul territorio di un altro Stato membro, dovrebbe essere affrontata tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri <sup>(1)</sup>.

La Commissione è infatti del parere che dal punto di vista del diritto comunitario e più particolarmente del regolamento (CEE) n. 1408/71, il CSG e il CRDS debbano essere considerati come contributi sociali e che quindi tale regolamento sia applicabile a questi contributi. Ai sensi dell'articolo, paragrafo 2, d) di detto regolamento, i funzionari e il personale assimilato sono sottoposti alla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'amministrazione presso la quale questi sono occupati, anche se risiedono sul territorio di un altro Stato membro. Pertanto, il diritto comunitario consente alle autorità francesi di prelevare il CSG e il CRDS sulle retribuzioni dei funzionari e del personale assimilato che fanno parte di un'amministrazione francese.

<sup>(1)</sup> La versione aggiornata di tale regolamento è stata adottata con il regolamento (CE) n. 118/96 del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30.1.1997.

(97/C 217/345)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0637/97****di Claude Desama (PSE) alla Commissione**

(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Indennità francesi/belghe

Mi consta che i cittadini francesi che lavorano in Francia, ma risiedono in Belgio, non possono usufruire dell'indennità «jeune enfant» e dell'indennità parentale di educazione poiché, per lo stato francese, dette prestazioni non sarebbero «esportabili».

D'altro canto, le stesse persone non possono rivendicare prestazioni familiari ai sensi del diritto belga.

Pertanto le legislazioni sociali belga e francese penalizzano perché frontalieri, detti cittadini francesi, domiciliati in Belgio.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere la tesi da applicare nell'ambito del diritto europeo e delle convenzioni franco-belghe?

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(2 aprile 1997)*

Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale e segnatamente i Regolamenti 1408/71 e 574/72 <sup>(1)</sup>, organizzano il coordinamento e non l'armonizzazione dei regimi nazionali di sicurezza sociale. Ciascuno Stato membro rimane pertanto libero di decidere quali prestazioni vengono erogate in base alla sua legislazione e a quali condizioni. Per questo motivo i regimi delle prestazioni familiari differiscono in Francia e in Belgio. Le disposizioni comunitarie stabiliscono principi comuni che gli Stati membri devono rispettare e che si propongono di evitare che la diversità dei sistemi nazionali penalizzi le persone che esercitano il loro diritto di spostarsi all'interno della Comunità, in particolare i lavoratori frontalieri.

Per evitare una situazione in cui il lavoratore sarebbe assicurato due volte o assicurato per niente, il titolo II del Regolamento 1408/71 determina la legislazione che gli è applicabile. Il lavoratore frontaliere è assicurato nello Stato membro in cui egli esercita un'attività. Il lavoratore frontaliere che lavora in Francia ha diritto alle prestazioni familiari francesi, anche per i suoi familiari che risiedono in Belgio, in conformità dell'articolo 73 del Regolamento 1408/71. Pertanto lo stesso lavoratore non può beneficiare anche delle prestazioni familiari belghe.

Tuttavia l'articolo 73 non si applica a talune prestazioni che figurano nell'allegato VI del Regolamento 1408/71, fra le quali «l'indennità parentale di istruzione», che è accordata soltanto agli interessati e ai loro familiari residenti sul territorio francese.

Per quanto riguarda «l'indennità per giovane figlio» occorre riferirsi alla definizione di prestazioni familiari fornita dall'articolo 1.u(i) che esclude le indennità speciali di nascita menzionate all'allegato II dal campo di applicazione del Regolamento 1408/71. Infatti questa indennità figura nell'allegato II. Essa non è pertanto coperta dal Regolamento 1408/71 e non rientra nel campo del coordinamento comunitario.

Peraltro, quando si tratta di cittadini francesi che esercitano la loro attività in Francia, non si applicano le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori <sup>(2)</sup>. Per contro la Commissione si rivolgerà alle autorità francesi per esaminare la situazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri che esercitano un'attività in Francia e che risiedono in Belgio. Queste persone potrebbero infatti reclamare il beneficio dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento 1612/68 <sup>(3)</sup> relativo alla libera circolazione dei lavoratori che prevede la parità di trattamento in materia di concessione di «vantaggi sociali» e la cui applicazione non è subordinata a una condizione di residenza.

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 30.1.1997.

<sup>(2)</sup> Causa C-112/91, Hans Werner contro Finanzamt Aachen-Innenstadt.

<sup>(3)</sup> GU L 257 del 19.10.1968.

(97/C 217/346)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0639/97****di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(6 marzo 1997)*

*Oggetto:* Mancanza di trasparenza nella gestione dei corsi di formazione professionale a gestione ministeriale in Italia

Nell'ambito dei Programmi Operativi Multiregionali italiani relativi agli obiettivi 3 e 4, la cui gestione ricade sotto la responsabilità del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, è stato finanziato nel gennaio 1996 un corso per tecnici specializzati nella prevenzione dei rischi idrogeologici, sismici e di vulnerabilità del patrimonio edilizio, monumentale e ambientale. Il corso si svolge presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto (nei pressi di Roma), a cura del Dipartimento per la Protezione Civile.

Tale corso pare che non sia stato affatto pubblicizzato né dal Ministero del Lavoro, né dalla Protezione Civile, tanto che ad esempio nessuno dei 70 volontari della Federazione Autonoma Radio Urbe (FARU) della Protezione Civile, molti dei quali disoccupati, ha potuto far richiesta per essere tra le persone ammesse al corso, che è iniziato nel novembre scorso, sebbene il FARU svolga frequentemente esercitazioni proprio a Castelnuovo.

Può la Commissione verificare quali siano state le iniziative adottate dal Ministero del Lavoro per pubblicizzare il corso in questione e se tali iniziative possono considerarsi sufficienti?

Può la Commissione esprimere una valutazione in termini generali dell'opera di pubblicizzazione svolta dal Ministero nell'ambito dei corsi finanziati dai Programmi?

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione***(14 aprile 1997)*

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarla del risultato di tale inchiesta.

*(97/C 217/347)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0641/97****di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(6 marzo 1997)*

*Oggetto:* Blocco dei finanziamenti sul bilancio 1997 dell'Unione europea per le misure di sostegno agli anziani

Il 24 settembre 1996 il Presidente della Corte Europea di Giustizia ha emesso l'ordine di bloccare i fondi del 1996 a «misure di assistenza agli anziani» e di congelare gli impegni futuri in attesa della conclusione del procedimento legale a tal riguardo dal Governo britannico.

Può la Commissione rendere noto l'effetto di tale decisione su azioni già in corso di svolgimento, come ad esempio la «Rete europea contro l'emarginazione degli anziani», gestita dalla Caritas in alcuni Paesi europei tra cui l'Italia?

Può inoltre la Commissione spiegare quali sono gli orientamenti relativi al 1997, visto che l'attesa sentenza della Corte sembra non sia destinata ad arrivare prima della fine dell'anno in corso?

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione***(4 aprile 1997)*

Il Regno Unito ha presentato un ricorso contro la Commissione presso la Corte di giustizia contestando la legalità dell'esecuzione della linea di bilancio B3-4104. Per effetto dell'ordinanza del 24 settembre 1996 del Presidente della Corte di giustizia, la Commissione è autorizzata a firmare accordi nel 1996, ma non a effettuare pagamenti prima che sia pronunciata la sentenza definitiva, e comunque solo nel caso tale sentenza sia a proprio favore. Le organizzazioni responsabili per i progetti selezionati dalla Commissione nel 1996 — tra cui il progetto menzionato dall'Onorevole parlamentare — possono optare tra il mantenimento dello schema temporale previsto e il rinvio integrale o parziale del progetto fino alla pronuncia della sentenza definitiva da parte della Corte. Qualora la sentenza fosse favorevole alla Commissione, l'accordo diventerebbe operativo ed entrambe le parti sarebbero obbligate a rispettare gli obblighi in esso previsti. Una sentenza sfavorevole alla Commissione esenterebbe invece le parti dal rispetto di tali obblighi.

Attualmente la Commissione sta esaminando le implicazioni per l'esecuzione della linea di bilancio 1997 in favore delle persone anziane.

*(97/C 217/348)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0655/97****di Wilfried Telkämper (V) alla Commissione***(6 marzo 1997)*

*Oggetto:* Organizzazioni non governative in El Salvador

Nel novembre 1996 il Congresso di El Salvador ha emanato una legge, che autorizza il Ministero dell'interno a sorvegliare e controllare le Organizzazioni non governative (ONG), fra l'altro in materia di provenienza e utilizzazione delle loro risorse finanziarie. Sono escluse le organizzazioni religiose, comprese talune sette di estrema destra francamente sospette.

1. La Commissione intravede il rischio che con questa legge i governi possano ostacolare a loro piacimento le ONG ed è disposta:

- a perorare presso il governo di El Salvador l'abolizione o la modifica della suddetta legge,
- a tutelare l'indipendenza delle ONG da essa sostenute e in quale modo?

2. Nella relazione interna sulla settimana trascorsa dalla delegazione della Commissione in America centrale si legge che circa 3.000 ONG starebbero al momento operando illegalmente. La Commissione condivide questa definizione o intende adoprarsi per far correggere questo testo?

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione**

(21 marzo 1997)

1. In base alla legge sulle Organizzazioni non governative (ONG) entrata in vigore il 26 dicembre 1996, le ONG sono obbligate ad iscriversi in un registro presso il Ministero dell'interno e a quest'ultimo è riconosciuta la facoltà di accettare o meno la registrazione di una ONG. Prima dell'adozione di tale legge, la Commissione si è adoperata allo scopo di rendere nota la situazione delle ONG europee attive in questo paese e di ottenere delle precisazioni circa il nuovo ruolo del Ministero dell'interno che viene descritto, nella legge, in modo ambiguo e approssimativo.

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'on. parlamentare riguardo alle difficoltà che le ONG potrebbero incontrare nella loro attività a seguito dell'approvazione di questa legge, in particolar modo le ONG che operano nel campo dei diritti dell'uomo. Fino ad oggi, nonostante i timori manifestati da queste ultime, non è stato possibile rilevare dei casi concreti di abuso di potere da parte del Ministero dell'interno salvadoregno.

Tuttavia, la Commissione continua a seguire da vicino l'evolversi della situazione e prenderà, ove necessario, le disposizioni appropriate per garantire il buon funzionamento delle ONG con cui collabora.

2. La relazione interna menzionata dall'on. parlamentare si limitava a riferire quanto è apparso sui giornali, dunque non è rappresentativa dell'opinione della Commissione.

(97/C 217/349)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0666/97**

**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Presenza eccessiva di polveri di amianto nel deposito Atac di Grottarossa a Roma

Il deposito dell'Atac (l'Azienda municipalizzata di trasporto pubblico) di Grottarossa, situato a Roma sulla via Flaminia in una sede che fu di una fabbrica della FIAT, è costituito da capannoni di notevoli dimensioni (100 x 20), i cui tetti a spiovente sono rivestiti con pannelli realizzati con fibre d'amianto.

A detta del personale impiegato nel deposito, oltre ad essere vecchia di 25 anni, la copertura è anche molto bassa, visto che i capannoni erano progettati per ospitare le auto prodotte dalla vecchia fabbrica FIAT: ciò provocherebbe una notevole presenza nociva di polveri di amianto, che verrebbero quotidianamente respirate dai lavoratori impiegati nei capannoni. Inoltre, nonostante le numerose denunce in proposito, l'azienda Atac non è mai intervenuta per modificare le suddette coperture in amianto. Tutto ciò sembra contrastare apertamente con quanto stabilito dalle direttive 83/477/CEE<sup>(1)</sup> e 91/382/CEE<sup>(2)</sup>, sulle limitazioni alla presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro, direttive che tra l'altro sembrano essere state recepite dall'ordinamento italiano con diversi provvedimenti, tra cui il DPR n. 303 del 19.3.56, il DPR n. 1124 del 30.6.65, la legge n. 833 del 23.12.78 e il Decreto legge n. 277 del 15.8.91 (i dati sono tratti dalla banca dati CELEX).

Può la Commissione esprimere un giudizio sull'intera vicenda? Nel caso in cui venisse constatata una violazione del diritto comunitario, può la Commissione rendere noto se intende avviare qualche procedura nei confronti dell'Atac per indurla al rispetto della normativa vigente?

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16.

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(2 aprile 1997)

La Commissione ribadisce che a decorrere dal momento in cui le autorità italiane hanno attuato la trasposizione nel diritto interno della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991, riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad una esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, l'applicazione della direttiva rientra nella specifica competenza delle autorità nazionali.

(97/C 217/350)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0678/97**  
**di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione**  
(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni della Commissione alla pubblicazione ASUD/JOURNAL

Potrebbe la Commissione delle Comunità europee, alla quale vanno i più vivi ringraziamenti per i suoi aiuti all'ASUD/JOURNAL (primavera 1995), ideato e realizzato da tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, far sapere grazie a quale programma e in quale contesto è stato reso possibile un siffatto sostegno finanziario?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(7 aprile 1997)

La Commissione ha concesso una sovvenzione unica di un importo di 42.471 Ecu all'Associazione Asud (F) nel quadro del primo piano d'azione «L'Europa contro l'AIDS 1991-1993», per realizzare un giornale trimestrale di prevenzione dell'AIDS destinato specificamente ai tossicomani.

L'insieme dei progetti finanziati nel quadro del piano d'azione sono stati selezionati previa consultazione del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, in conformità dell'articolo primo della decisione del Consiglio 91/317/CEE del 4 giugno 1991 <sup>(1)</sup> che adotta il piano d'azione.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 4.7.1991

(97/C 217/351)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0679/97**  
**di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione**  
(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Valutazione del numero delle persone disabili

Le ONG o associazioni che si occupano delle persone disabili e desiderano varare programmi di aiuto e di sostegno incontrano, non di rado, difficoltà nell'ottenere dati che consentano di predisporre i loro programmi in funzione del numero dei portatori di handicap e/o del tipo di handicap in una data regione.

Ciò premesso, dispone la Commissione, nell'ambito di Helios o di altri programmi di aiuti, di siffatte valutazioni e dati?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione**

(14 aprile 1997)

Nel 1993 la Commissione ha realizzato uno studio relativo ai dati statistici riguardanti le persone con disabilità. Una copia della relazione, pubblicata da Eurostat (riferimenti CA-88-95-008-FR-C ISBN 92-826-9653-7), aggiornata con uno studio realizzato nel 1990, è trasmessa direttamente all'On. parlamentare nonché al Sergretariato del Parlamento.

Tuttavia, si attira l'attenzione dell'On. parlamentare sul fatto che, malgrado l'importanza del numero di persone con disabilità nella Comunità, generalmente valutato in circa il 10% della popolazione totale, questo studio non comporta dati statistici relativi ai tre nuovi Stati membri. Inoltre, il raffronto tra i dati degli Stati membri è reso difficile dalle differenze per quanto riguarda le definizioni e i metodi di raccolta dei dati.

(97/C 217/352)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0680/97**  
**di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione**  
(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Accise sugli oli minerali

Acquistare gasolio domestico in uno Stato membro vicino (per esempio al confine franco-tedesco) mette in moto una procedura complessa e poco nota al pubblico in quanto la circolazione intracomunitaria di oli minerali costituisce una deroga al principio della libera circolazione delle merci.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione fornire un elenco delle varie accise sui carburanti?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione**  
(15 aprile 1997)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(97/C 217/353)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0688/97**  
**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione**  
(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Comitato europeo per l'occupazione

In un'intervista, un alto dirigente di uno degli Stati membri si è chiesto per quale motivo non esiste un comitato europeo per l'occupazione, mentre esiste un comitato monetario.

Egli ha motivato la sua sorpresa per l'assenza di un'armonizzazione sociale minima facendo rilevare che, dal momento che esistono il mercato interno e la libera concorrenza, non è logico che non siano previste anche delle norme minime intese all'armonizzazione sociale.

La Commissione può far sapere se è stata sollecitata ad accelerare i lavori e gli studi in materia da parte di qualche organismo europeo? Ritiene essa che durante la prossima presidenza lussemburghese si potrebbe istituire il comitato europeo per l'occupazione?

**Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione**  
(25 marzo 1997)

In esito al mandato conferitogli dal Consiglio europeo, il Consiglio ha adottato in data 20 dicembre 1996 la decisione 97/16/CEE riguardante l'istituzione di un Comitato dell'occupazione e del mercato del lavoro <sup>(1)</sup>. Tale comitato, che è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, ha iniziato i suoi lavori all'inizio di quest'anno. Esso è destinato a svolgere un ruolo centrale nella definizione e nell'attuazione della strategia europea dell'occupazione, così com'è stata definita dal Consiglio europeo di Essen e da quelli successivi.

La Commissione appoggia la proposta in discussione, nel quadro della conferenza intergovernativa, che si prefigge di istituzionalizzare il Comitato nel quadro della revisione del Trattato.

<sup>(1)</sup> GU L 6 del 10.01.1997.

(97/C 217/354)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0694/97**  
**di Nel van Dijk (V) alla Commissione**  
(6 marzo 1997)

*Oggetto:* Cattura di criceti in Francia

Risponde a verità che il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS) di Strasburgo ha chiesto al Ministero francese per l'ambiente l'autorizzazione di catturare criceti nel dipartimento del Basso Reno?

Non costituisce forse detta cattura, per la quale negli anni scorsi è stata ogni volta rilasciata l'autorizzazione, un attentato ai danni della più vitale popolazione di criceti dell'Europa occidentale che, alla stessa stregua delle restanti popolazioni di criceti dell'Europa occidentale, va diminuendo a vista d'occhio ad onta della rigorosa tutela di cui i criceti dovrebbero usufruire a norma dell'articolo 12 della direttiva sulla conservazione degli habitat 92/43/CEE (1)?

Dispone il governo francese di dati atti a dimostrare che la cattura di criceti nel Basso Reno non pregiudica il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, come prescritto dall'articolo 16 della succitata direttiva?

L'Istituto di fisiologia della facoltà di medicina di Strasburgo non è forse riuscito, già da due anni, ad allevare criceti? Non significa forse ciò che non dovrebbe più essere autorizzata la cattura di criceti nel loro habitat naturale visto che l'articolo 16 della predetta direttiva consente siffatte catture solo a condizione che non esista un'altra soluzione valida?

Ha il Ministro francese per l'ambiente autorizzato negli anni scorsi la cattura di criceti nel Basso Reno? Ha il governo francese motivato adeguatamente detta decisione nella relazione sulle deroghe accordate che è tenuta a trasmettere ogni due anni alla Commissione, a norma dell'articolo 16 della direttiva sulla conservazione degli habitat?

Risponde a verità che, di recente, la commissione Fauna del Consiglio nazionale per la protezione della natura del ministero francese per l'ambiente ha raccomandato di non rilasciare alcuna autorizzazione al CNRS per la cattura di criceti?

Non dovrebbe forse la Commissione compiere un nuovo tentativo per fare chiaramente presente al governo francese che anche la Francia è tenuta a rispettare la predetta direttiva e che pertanto non vanno assolutamente catturati i criceti allo stato selvatico?

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

**Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione**

*(9 aprile 1997)*

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarla del risultato di tale inchiesta.

(97/C 217/355)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0696/97**

**di Leen van der Waal (I-EDN) alla Commissione**

*(6 marzo 1997)*

*Oggetto:* Colloqui esplorativi con la Siria

Dalla versione olandese del resoconto del Consiglio per gli Affari generali del 20 gennaio 1997 si evince che nel marzo p.v. si svolgerà la seconda tornata di colloqui esplorativi con la Siria su un accordo euro-mediterraneo.

Nel contempo da notizie di stampa risulta che la Siria sta potenziando, a ritmo serrato, il suo arsenale bellico perfino con armi chimiche e biologiche. L'entità di un siffatto armamento supera largamente il fabbisogno della Siria in fatto di tutela della propria sicurezza costituendo pertanto una minaccia per la regione. A ciò si aggiunga la scarsa disponibilità di detto paese a rappacificarsi con Israele.

Inoltre il governo siriano continua a permettere che, nella parte del Libano occupata dalla Siria, gruppuscoli di terroristi (Hezbollah) si addestrino e preparino azioni terroristiche contro Israele fra l'altro con armi fornite dall'Iran via Damasco. Infine, a causa del coinvolgimento nel terrorismo internazionale, la Siria figura in un elenco americano di stati contro i quali si possono adottare misure di boicottaggio. Ciò premesso:

1. reputa la Commissione opportuno, alla luce dei fatti su esposti, intavolare colloqui esplorativi con la Siria?
2. Sono state poste, nell'ambito di detti colloqui, condizioni in ordine al disarmo, ad una posizione costruttiva nel processo di pace oltre che alla cessazione degli aiuti alle organizzazioni terroristiche prima di intavolare effettivi negoziati su un accordo euro-mediterraneo?

**Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione***(26 marzo 1997)*

Insieme agli altri 11 partner mediterranei, la Siria ha sottoscritto la dichiarazione di Barcellona con cui viene istituito, tra l'altro, un partenariato politico e di sicurezza che prevede il rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale e conferma gli obiettivi comuni in materia di stabilità interna ed esterna.

Nell'ambito dell'accordo euro-mediterraneo è previsto inoltre un partenariato economico e finanziario finalizzato, tra l'altro, alla progressiva creazione di una zona di libero scambio tramite un accordo di associazione.

E' in questo contesto che si inseriscono i colloqui esplorativi citati dall'On. Parlamentare.

In ogni accordo di associazione con i partner mediterranei, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio il 29 maggio 1995 e alla fine della conferenza euro-mediterranea di Barcellona, deve essere specificato che il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo è una componente fondamentale dello stesso accordo.

---

(97/C 217/356)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0697/97****di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) alla Commissione***(28 febbraio 1997)*

*Oggetto:* Assunzione da parte della Commissione di un consulente per la gestione della voce di bilancio B7-6000

Come è noto «la Commissione prevede di assumere un consulente per l'assistenza all'unità B/2 della DG VIII in ambito dell'assistenza alla gestione e al controllo delle pratiche di cofinanziamento presentate dalle organizzazioni non governative (ONG) europee a titolo della voce di bilancio B7-6000»<sup>(1)</sup>

Non ritiene la Commissione che la gestione e il controllo delle pratiche di finanziamento siano compiti ad essa riservati e non di un'impresa privata?

Non si trasformerà essa in un semplice «operatore di cassa», qualora rinuncerà al suo compito di controllo preliminare dell'esecuzione di bilancio?

Si è chiesta se l'affidamento di tali compiti a una/talune impresa/e privata/e possa nuocere alle organizzazioni non governative degli Stati membri diversi da quelli di cui non fanno parte le imprese aggiudicatarie?

Non si rende conto di ledere in tal modo il principio della neutralità dell'amministrazione?

<sup>(1)</sup> GU 386 del 20.12.1996, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione***(24 marzo 1997)*

Nella recente gara d'appalto indetta dalla Commissione in vista dell'assunzione di un consulente per l'assistenza alla gestione della voce di bilancio B7-6000, la Commissione ha precisato di mantenere inalterati i suoi pieni poteri decisionali a tutti i livelli sulle questioni di ammissibilità delle organizzazioni non governative (ONG) e di selezione e gestione delle pratiche. Come risulta chiaro dalle condizioni della stessa gara d'appalto, si richiede semplicemente un'assistenza tecnica per un sostegno amministrativo (allo scopo di ricevere i documenti delle ONG in conformità alle condizioni generali di cofinanziamento) e mai si è pensato di conferire al consulente un ruolo in questioni relative alla politica, né tantomeno di trasformare la Commissione in un semplice «operatore di cassa».

Allo stesso tempo, è stato raggiunto un accordo di massima tra la Commissione e il comitato di collegamento delle ONG europee di sviluppo affinché le stesse ONG europee si assumano maggiori responsabilità per perfezionare la presentazione delle pratiche. Quanto al miglior modo per organizzarsi in questo senso, sono attualmente in corso delle discussioni all'interno del comitato di collegamento.

Attualmente, la Commissione sta analizzando le offerte e non ha preso ancora nessuna decisione.

---

(97/C 217/357)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0791/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Stanziamenti di funzionamento delle Istituzioni comunitarie

Il documento di lavoro n. 7 della commissione per i bilanci, concernente la procedura di bilancio 1997, fa riferimento a 1.200 studi realizzati dalla Commissione nel 1995 a titolo della parte B del bilancio.

Può la Commissione comunicare:

1. l'elenco completo degli studi realizzati dalla Commissione nel 1996 a titolo della parte B;
2. il costo di ognuno di detti studi, caso per caso;
3. il costo globale degli studi?

**Risposta data dal Sig. Liikanenin nome della Commissione**  
(16 aprile 1997)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 217/358)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0797/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea A-3040 (sostegno a organizzazioni internazionali non governative della gioventù), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione**  
(10 aprile 1997)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(97/C 217/359)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0799/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B3-101 (gioventù per l'Europa), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione**  
(17 aprile 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(97/C 217/360)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0802/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B3-4110 (libera circolazione dei lavoratori e azioni a favore dei migranti, lotta contro il razzismo e la xenofobia), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dal Sig. Flynn in nome della Commissione**  
(14 aprile 1997)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento un tabulato contenente le informazioni richieste.

(97/C 217/361)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0805/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-210 (aiuto alimentare d'urgenza ai paesi in via di sviluppo e ad altri paesi terzi vittime di calamità o di gravi crisi), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione**  
(15 aprile 1997)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(97/C 217/362)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0806/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-217 (azioni a favore di profughi e di sfollati), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione**  
(15 aprile 1997)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(97/C 217/363)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0808/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
*(10 marzo 1997)*

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-6007 (aiuto a organizzazioni non governative operanti a favore dei rifugiati curdi), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione**  
*(26 marzo 1997)*

Organizzazione	Progetto	Sovvenzione comunitaria di cofinanziamento (Ecu)
International Catholic Migration Commission	Attività di creazione di redditi per donne curde mediante la creazione di cooperative in alcuni villaggi	550 000
Association DIA	Sviluppo agricolo e integrazione sociale	400 000
Heidelberg International	Attività di ripristino e di creazione di redditi	500 000
The Qandil projet	Progetto di rifornimento idrico	550 000
Associazione di Cooperazione allo Sviluppo	Ripristino in agricoltura e creazione di redditi	550 000
France Libertés	Programma di ripristino delle strutture vitali, di sostegno all'agricoltura e di creazione di imprese a Taq-taq	450 000

(97/C 217/364)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0813/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
*(10 marzo 1997)*

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-610 (formazione e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione**  
*(16 aprile 1997)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(97/C 217/365)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0815/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
*(10 marzo 1997)*

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-6200 (ambiente nei paesi in via di sviluppo), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dal Sig. Marin in nome della Commissione***(11 aprile 1997)*

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 217/366)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0819/97  
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione***(10 marzo 1997)*

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-641 (azioni di ripristino e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione***(16 aprile 1997)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(97/C 217/367)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0821/97  
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione***(10 marzo 1997)*

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-7000 (programma per la democrazia nei paesi dell'Europa centrale e orientale), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

(97/C 217/368)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0822/97  
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione***(10 marzo 1997)*

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-701 (sostegno alla democrazia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta comune  
alle interrogazioni scritte E-0821/97 e E-0822/97  
data dal Sig. Van den Broek a nome della Commissione***(14 aprile 1997)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(97/C 217/369)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0823/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-702 (diritti dell'uomo e democrazia nei paesi in via di sviluppo), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione**  
(16 aprile 1997)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 217/370)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0824/97**  
**di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie a associazioni, ONG e organismi diversi

Può la Commissione europea comunicare l'elenco completo delle associazioni, delle ONG o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie a titolo della linea B7-703 (processo di democratizzazione in America latina), nonché l'importo esatto di dette sovvenzioni nel corso dell'ultimo esercizio concluso, vale a dire nel 1996?

**Risposta data dal Sig. Marin in nome della Commissione**  
(10 aprile 1997)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(97/C 217/371)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0837/97**  
**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione**  
(10 marzo 1997)

*Oggetto:* Dati sul miglioramento del rendimento energetico

La Commissione può fornire dati sul miglioramento del rendimento energetico in ciascuno Stato membro e nell'Unione europea in generale, rispettivamente negli ultimi dieci anni e negli ultimi due quinquenni?

**Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione**  
(18 aprile 1997)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(97/C 217/372)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0854/97****di Per Gahrton (V) alla Commissione***(5 marzo 1997)**Oggetto:* Esame dei ricorsi

In un ricorso inviato alla Commissione il 1° marzo 1995, il ricorrente, Reinhard Helmers di Lund (Svezia), protestava contro il governo svedese per una presunta violazione del principio di parità di retribuzione previsto dall'articolo 7 del Regolamento 1612/68<sup>(1)</sup>. Malgrado le disposizioni in vigore, il ricorrente non ha ricevuto avviso di ricezione. Inoltre, l'Ufficio della Commissione in Danimarca, in una lettera inviata al ricorrente il 16 agosto 1996, indica che «a Bruxelles si è cercato invano il suo ricorso», ciò che secondo il ricorrente significherebbe che la Commissione non intende prendere in esame il suo ricorso, col pretesto di non ritrovarlo. Sempre secondo il ricorrente, ciò può essere spiegato dal fatto che la Direzione generale implicata, la DG V, è attualmente diretta da Allan Larsson il quale era membro del governo svedese quando vennero adottate le misure contro le quali è presentato il ricorso. Successivamente il ricorrente si è rivolto al Presidente della Commissione sempre allo stesso proposito (1/9/1996) ed ha trasmesso un nuovo ricorso alla Commissione (16/11/1996).

In tali circostanze, la Commissione può indicare a quale data ha ricevuto il ricorso trasmesso dal sig. Reinhard Helmers di Lund (Svezia), a che data ha inviato un avviso di ricezione al ricorrente, chi esamina il ricorso in questione e in che modo? La Commissione ha preso contatti con il sig. Reinhard Helmers per informarlo dell'esame del suo ricorso, conformemente alle disposizioni in vigore? Quali misure intende prendere la Commissione in relazione al ricorso?

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(4 aprile 1997)*

La Commissione informa l'on. parlamentare che il reclamo da Lui citato ha formato oggetto di esame approfondito.

La valutazione che ne è stata fatta, riguardo al diritto comunitario, è stata esposta nelle lettere del 6 febbraio 1996 e del 9 aprile 1996, per mezzo delle quali il reclamante è stato informato che le norme comunitarie non erano applicabili al suo caso specifico.

Inoltre giova segnalare che il reclamante aveva anche presentato una petizione al Parlamento (n. 321/94), chiusa nel 1995.

(97/C 217/373)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0881/97****di Wilmya Zimmermann (PSE) alla Commissione***(12 marzo 1997)**Oggetto:* Dichiarazione d'intenti: «L'Europa contro il razzismo»

Il 30 e 31 gennaio 1997 si è svolta a L'Aia la cerimonia di apertura dell'Anno europeo contro il razzismo e la xenofobia. Ai partecipanti è stata distribuita una «Dichiarazione d'intenti: L'Europa contro il razzismo» in francese, inglese, olandese e tedesco.

Può la Commissione far sapere perché la dichiarazione è stata rilasciata solo in queste quattro lingue anziché in tutte le undici lingue ufficiali dell'Unione europea?

**Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione***(4 aprile 1997)*

La conferenza di apertura dell'Anno europeo contro il razzismo è stata organizzata dalla Commissione in collaborazione con la presidenza olandese. Il bilancio era limitato e si era pertanto deciso di far tradurre i documenti solo in tedesco, olandese, francese e inglese. La dichiarazione di intenti era disponibile nelle suddette lingue.

Poiché la Commissione sta cercando di promuovere la firma di questa dichiarazione da parte dei decisori principali nella Comunità, essa verrà tradotta in tutte le lingue ufficiali.